



ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT

COMITATO PROVINCIALE DI LUCCA

GUIDA AI CAMPIONATI AICS
DI CALCIO A 11
CALCIO A 5
CALCIO A 7



INDICE

STATUTO DEL COMITATO PROVINCIALE AICS DI LUCCA	8
Art.1 Costituzione del Comitato Provinciale AICS di Lucca	8
Art.2 Natura, Scopi e Finalità	8
Art. 3 Sede	9
Art. 4 Durata	9
Art. 5 Logo e Denominazione	9
Art. 6 Organizzazione delle attività	9
Art. 7 Gestione delle attività organizzate	9
Art. 8 Esercizio Sociale	10
Art.9 Rendiconto economico e finanziario e bilancio preventivo	10
Art. 10 Patrimonio	10
Art. 11 Fonti di finanziamento	10
Art. 12 Adesione all'AICS	10
Art. 13 I Soci	11
Art. 14 Soci collettivi	11
Art. 15 Soci individuali	11
Art. 16 Affiliazioni	12
Art. 17 Tesseramento	14
Art. 18 Principi per l'amministrazione della giustizia	14
Art. 19 Efficacia dei provvedimenti e controversie	15
Art. 20 Collegio Arbitrale e tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport	15
Art. 21 Organi del Comitato Provinciale	15
Art. 22 Elezione degli Organi del Comitato Provinciale. Principi generali	15
Art. 23 Durata in carica, incompatibilità e decadenza degli Organi del Comitato Provinciale	16
Art. 24 Il Congresso Provinciale	16
Art. 25 l'Assemblea Provinciale	17
Art. 26 Il Consiglio Direttivo Provinciale	18
Art. 27 Il Presidente Provinciale	19
Art. 28 Il Collegio Provinciale dei Revisori Contabili	19
Art. 29 Il Collegio Provinciale dei Probiviri	19
Art. 30 Norma finale	20
Norma Transitoria	20
REGOLAMENTO DEL COMITATO PROVINCIALE AICS DI LUCCA	21
Art.1 Ambito d'applicazione	21
Art.2 Svolgimento dell'attività	21
Art.3 L'affiliazione	21
Art.4 Il tesseramento	21
Art.5 Sanzioni nei confronti di sodalizi e soci	21
Art.6 Esecutività delle sanzioni inflitte e modalità di ricorso	22
Art.7 Funzionamento dell'assemblea provinciale	22
Art.8 Funzionamento del consiglio direttivo provinciale	22
Art.9 Il presidente provinciale	22
Art.10 Controversie sul regolamento	22
REGOLAMENTO DEL SETTORE ARBITRALE AICS DI LUCCA	23
Art.1 Acquisto o perdita della qualifica di arbitro AICS	23
Art.2 Diritti degli arbitri	23
Art.3 Doveri degli arbitri	23
Art.4 Divieti a dirigere gare se non autorizzati	23
Art.5 Funzioni e sede del settore arbitrale AICS	23
Art.6 Organi ufficiali del settore arbitrale AICS	23

Art.7 L'assemblea degli arbitri AICS	24
Art.8 Il presidente del settore arbitrale	24
Art. 9 Il delegato tecnico	24
Art. 10 Il presidente del Comitato Provinciale	24
Art. 11 Il presidente della lega calcio	24
Art. 12 Il giudice sportivo	25
Art. 13 La Commissione disciplinare di secondo grado	25
Art. 14 Sanzioni disciplinari	25
Art. 15 Corresponsione dei rimborsi e dei compensi	25
Art. 16 Poteri del comitato provinciale	25
REGOLAMENTO GENERALE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE	26
PARTE PRIMA: PRINCIPI E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	26
Art.1 Potestà regolamentare	26
Art.2 Struttura e ambito di applicazione del regolamento generale	26
Art. 3 Rispetto ed efficacia del regolamento generale e delle norme AICS e CONI	26
Art. 4 Conoscenza e accettazione del regolamento generale e delle norme AICS e CONI	27
Art. 5 Modifiche al regolamento generale e ai regolamenti delle discipline calcistiche	27
Art.6 Rinvio ad altri regolamenti e codici	27
PARTE SECONDA PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA' E DEI TESSERATI.....	27
Art. 7 La stagione sportiva	27
Art. 8 Attività ufficiale e attività non ufficiale	27
Art. 9 Adesione all'AICS. L'affiliazione	27
Art.10 Cessazione dell'affiliazione	28
Art.11 (ex art.11, 12 e 13) Quote di iscrizione, depositi cauzionali e sanzioni pecuniarie	29
Art.12 (ex art. 14) Adesione all'AICS. Il tesseramento	29
Art.13 (ex art. 15)Cessazione del tesseramento	29
Art.14 (ex art. 16)Obblighi, Diritti, Divieti e Responsabilità delle società e dei tesserati	30
PARTE TERZA SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI E DEI TORNEI.....	31
Art.15 (ex art. 17 e 18) Svolgimento dei campionati e dei tornei	31
Art.16 (ex art. 19) Formazione delle classifiche	31
Art.17 (ex art. 20) Rinuncia, ritiro, esclusione da campionati e tornei	32
PARTE QUARTA SVOLGIMENTO DELLE GARE	32
Art.18 (ex art. 21 e 22) Effettuazione delle gare dei campionati e dei tornei di calcio	32
Art.19 (ex art. 23 e 24) Effettuazione delle gare dei campionati e dei tornei di calcio a 5 e calcio a 7	33
Art.20 (ex art. 25) Presentazione in campo delle squadre. – tempo d'attesa	34
Art.21 (ex art. 26)Adempimenti preliminari alla disputa delle gare. Norme comuni a tutti i campionati	34
Art.22 (ex art. 27)Note ufficiali di gara. Modalità di compilazione	35
Art.23 (ex art. 28)Identificazione dei soggetti iscritti nelle note ufficiali di gara	36
Art.24 (ex art. 29) Accesso al recinto di gioco	36
Art.25 (ex art. 30) Rinvio e annullamento d'autorità delle gare su iniziativa del Comitato Provinciale	36
Art.26 (ex art. 31) Rinvio delle gare dei campionati di calcio a 11 su iniziativa e richiesta delle società per cause di forza maggiore e non programmabili	36
Art.27 (ex art. 32) Rinvio o sospensione delle gare per avversità meteorologiche	37
Art.28 (ex art. 33 e 34) Recupero delle gare non disputate e mancata disputa delle gare per disaccordo tra le società	37
Art.29 (ex art. 35) Rinuncia, ritiro, esclusione dalle gare di campionati e tornei	38
Art.30 (ex art. 35 bis) Accesso ai play off dei campionati di calcio	38
Art.31 (ex art. 35 ter) Accesso ai play off dei campionati di calcio a 5 e di calcio a 7	38
PARTE QUINTA ORGANI RESPONSABILI.....	39
Art.32 (ex art. 36) Organi ufficiali del settore calcio	39

Art.33 (ex art. 37) L'assemblea delle società affiliate	39
Art.34 (ex art. 38)Il presidente della lega calcio AICS	39
Art.35 (ex art. 39) La lega calcio AICS	40
PARTE SESTA: DIREZIONE DELLE GARE	40
Art.36 (ex art. 40, 41 e 43)Arbitri e assistenti designati alla direzione delle gare e loro poteri	40
Art.37 (ex art. 42 e 44)Assenza o infortunio dell'arbitro designato e/o di un suo assistente e loro sostituzione	40
Art.38 (ex art. 45) Gli assistenti di parte	40
Art.39 (ex art. 46) I commissari di campo	41
PARTE SETTIMA: OBBLIGHI DELLE SOCIETA' E DEI TESSERATI.....	41
Art.40 (ex art. 47) Doveri delle società per l'assistenza all'arbitro e ai suoi assistenti	41
Art.41 (ex art. 48) Doveri dei dirigenti e dei calciatori per l'assistenza all'arbitro e ai suoi assistenti	41
Art.42 (ex art. 49) Doveri dei calciatori partecipanti alla gara all'inizio e al termine della stessa	42
Art.43 (ex art. 50) Il capitano della squadra	42
PARTE OTTAVA: TUTELA DELLA SALUTE DI CALCIATORI, DIRIGENTI, ARBITRI.....	42
Art.44 (ex art. 50 bis) Tutela della salute e lotta contro il doping	42
Art.45 (ex art. 50 ter)Tutela medico sportiva	42
Art.46 (ex art. 50 quater) Divieto di assumere sostanze dopanti e controlli antidoping	43
Art.47 (ex art. 50 quinquies) Assicurazione dei tesserati e degli aderenti	43
Art.48 (ex art. 50 sexies) Obbligo di disputare gare in impianti con presenza di defibrillatori	43
PARTE NONA: RUOLO, FINALITA' E RESPONSABILITA' DELL'AICS	44
Art.49 (ex art. 51) Ruolo dell'AICS nel sistema sportivo	44
Art.50 (ex art. 52) Adesione dell'AICS di Lucca al Codice europeo di etica sportiva e alla Carta etica dello sport	44
Art.51 (ex art. 53)Adesione dell'AICS di Lucca alla dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza	44
Art.52 (ex art. 55) Promozione della cittadinanza attiva e del volontariato	45
Art.53 (ex art. 56)Soggezione dell'AICS al Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI	45
Art.54 (ex art. 57) Responsabilità dell'AICS	45
PARTE DECIMA COMUNICATI UFFICIALI.....	45
Art.55 (ex art. 58) I comunicati ufficiali	45
TITOLO SECONDO REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL TESSERAMENTO	46
Art.56 (ex art. 59, 60 e 64) Il tesseramento all'AICS per le manifestazioni calcistiche.	46
Art.57 (ex art. 61 e 64) I dirigenti.	46
Art.58 (ex art. 62) I calciatori e le calciatrici	46
Art.59 (ex art. 63) Modalità generali da osservare per la richiesta di tesseramento	46
Art.60 (ex art. 66) Il tesseramento dei calciatori per l'attività ufficiale di calcio.	47
Art.61 (ex art. 67) Il tesseramento dei calciatori per l'attività ufficiale di calcio a 5 e calcio a 7.	47
Art.62 (ex art. 68) Il tesseramento dei calciatori per l'attività non ufficiale	48
Art.63 (ex art. 69, 70 e 71) Vincolo sportivo e validità del tesseramento	48
Art.64 (ex art. 76) Limiti all'utilizzo di tesserati da parte di società che partecipano con più squadre allo stesso campionato o torneo.	49
Art.65 (ex art. 74) Divieto di utilizzo di soggetti squalificati	49
Art.66 (ex art. 72) Rilascio dei nullaosta	50
Art.67 (ex art. 73) Chiusura liste di tesseramento	50
Art.68 (ex art. 63 bis) Modalità da osservare per il rilascio delle tessere da parte del Comitato Provinciale	50
Art.69 (ex art. 63 ter) Impiego di calciatori non in possesso della tessera	50
TITOLO TERZO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E DI GIUSTIZIA SPORTIVA.....	51
PARTE PRIMA SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETÀ	51
Art.70 (ex art. 80) Elenco delle sanzioni a carico delle società	51

Art.71 (ex art. 81) Diffida	51
Art.72 (ex art. 82)Ammenda	51
Art.73 (ex art. 83) Punizione sportiva della perdita della gara	51
Art.74 (ex art. 84) Penalizzazione di uno o più punti in classifica	52
Art.75 (ex art. 85)Squalifica del campo di gioco per una o più giornate	52
Art.76 (ex art. 86) Retrocessione all'ultimo posto in classifica	52
Art.77 (ex art. 87) Esclusione e non ammissione alle manifestazioni AICS	52
Art.78 (ex art. 88) Revoca dell'affiliazione ai fini calcistici	53
Art.79 (ex art. 89)Esecuzione delle sanzioni a carico delle società	53
PARTE SECONDA SANZIONI A CARICO DEI TESSERATI.....	53
Art.80 (ex art. 90) Elenco delle sanzioni a carico dei tesserati	53
Art.81 (ex art. 91)Ammonizione ed espulsione	53
Art.82 (ex art. 92) Ammonizione con diffida	53
Art.83 (ex art. 93 e 94) Squalifica e Inibizione	54
Art.84 (ex art. 95) Sospensione cautelare	54
Art.85 (ex art. 97) Diritto alla difesa	54
Art.86 (ex art. 96) Revoca del tesseramento ai fini calcistici	55
Art.87 (ex art. 98) Esecuzioni delle sanzioni inflitte ai tesserati	55
Art.88 (ex art. 99 e 100) Prescrizione delle sanzioni e provvedimenti grazia	56
PARTE TERZA ULTERIORI RESPONSABILITA', VIOLAZIONI E SANZIONI.....	56
Art.89 (ex art. 101) Illecito sportivo	56
Art.90 (ex art. 102) Responsabilità delle società per comportamento di razzismo dei propri sostenitori	56
Art.91 (ex art. 103) Violazione della clausola compromissoria	56
Art.92 (ex art. 104) Mancato pagamento delle quote di iscrizione e delle sanzioni pecuniarie	57
PARTE QUARTA SOGGETTI RESPONSABILI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA AICS.....	57
Art.93 (ex art. 105) Organi della giustizia sportiva AICS	57
Art.94 (ex art. 106) Il giudice sportivo di primo grado	57
Art.95 (ex art. 107) La Commissione giudicante di secondo grado	57
PARTE QUINTA RECLAMI E RICORSI.....	58
Art.96 (ex art. 108) Norme per la presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei campionati	58
Art.97 (ex art. 109) Norme per la presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei play-off dei campionati e dei tornei ufficiali	59
Art.98 (ex art. 110) Norme per la presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dell'attività non ufficiale.	59
Art.99 (ex art. 111) Norme per la presentazione dei ricorsi in ordine alle decisioni del giudice sportivo in ordine allo svolgimento di gare dei campionati	59
Art.100 (ex art. 112) Norme per la presentazione dei ricorsi in ordine alle decisioni del giudice sportivo su gare dei play-off dei campionati e dei tornei ufficiali	60
Art.101 (ex art. 113) Norme per la presentazione dei ricorsi in ordine alle decisioni del giudice sportivo su gare dell'attività non ufficiale.	60
Art.102 (ex art. 114)Impugnazione e revoca	60
ALLEGATO A: REGOLAMENTO COPPA DISCIPLINA	62
TABELLA PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTI DI PENALIZZAZIONE	62
ALLEGATO B PREMI PER L'ATTIVITA' UFFICIALE AICS	62
ALLEGATO D: Tabella delle ammende più ricorrenti	63
CALCIO A 11. REGOLE DEL GIOCO.....	64
Regola 1 Il Terreno di Gioco	64
Regola 2 Il pallone	65
Regola 3 I Calciatori	65
Regola 4 L'Equipaggiamento dei Calciatori	67
Regola 5 L'Arbitro	68

Regola 6 Gli altri ufficiali di gara	70
Regola 7 La Durata delle gare	71
Regola 8 L'inizio e la Ripresa del Gioco	72
Regola 9 Pallone in gioco e non in gioco	73
Regola 10 L'esito di una gara	73
Istruzioni Supplementari alla Regola 10. Tempi supplementari e calci di rigore.	74
Regola 11 Fuorigioco	75
Regola 12 Falli e scorrettezze	76
Istruzioni Supplementari alla Regola 12. La valutazione dei falli	80
Istruzioni Supplementari alla Regola 12. La Concessione del vantaggio	82
Istruzioni Supplementari alla Regola 12. " La chiara occasione da rete"	83
Regola 13 I Calci di punizione	83
Regola 14 Il Calcio di rigore	84
Regola 15 La Rimessa dalla linea laterale	86
Regola 16 Il Calcio di rinvio	86
Regola 17 Il Calcio d'angolo	87
CALCIO A 5 REGOLE DEL GIOCO.....	89
Regola 1 Il Terreno di Gioco.....	89
Regola 2 Il pallone	89
Regola 3 Numero dei calciatori.	90
Regola 4 Equipaggiamento dei calciatori	91
Regola 5 L'Arbitro	92
Regola 6 Il secondo Arbitro	93
Appendice alla Regola 5 e 6: I Segnali dell'arbitro	94
Calcio di punizione indiretto.....	94
Regola 7 Durata della gara	94
Istruzioni Supplementari alla Regola 7. Tempi supplementari e calci di rigore.	95
Regola 8 Inizio e Ripresa del Gioco	96
Regola 9 Pallone in gioco e non in gioco	96
Regola 10 Segnatura di una rete	97
Regola 11 Fuorigioco	98
Regola 12 Falli e scorrettezze	98
Guida alla Regola 12:	100
Regola 13 Calci di Punizione	102
Falli Cumulativi	103
Regola 14 Il Calcio di Rigore	105
Regola 15 Rimessa dalla linea laterale	105
Regola 16 Rimessa dal fondo	106
Regola 17 Calcio d'Angolo	107
	108
CALCIO A 7 REGOLE DEL GIOCO.....	109
Regola 1 Il Terreno di Gioco	109
Regola 2 Il pallone	109
Regola 4 Equipaggiamento dei calciatori	111
Regola 5 L'Arbitro	112
Regola 6 Il secondo Arbitro	113
Appendice alla Regola 5 e 6: I Segnali dell'arbitro	113
Calcio di punizione indiretto.....	113
Regola 7 Durata della gara	114
Istruzioni Supplementari alla Regola 7. Tempi supplementari e calci di rigore.	114
Regola 8 Calcio d'Inizio e Ripresa del Gioco	115
Regola 9 Pallone in gioco e non in gioco	116
Regola 10 Segnatura di una rete	117

Regola 11 Fuorigioco	117
Regola 12 Falli e scorrettezze	117
Guida alla Regola 12:	119
Regola 13 Calci di Punizione	121
Regola 14 Calci di Rigore	122
Regola 15 Rimessa dalla linea laterale	123
Regola 16 Rimessa dal fondo	124
Regola 17 Calcio d'Angolo	124

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COMITATO PROVINCIALE AICS DI LUCCA

STATUTO DEL COMITATO PROVINCIALE AICS DI LUCCA

CAPO I. COSTITUZIONE, NATURA E FINALITA'

Art.1 Costituzione del Comitato Provinciale AICS di Lucca

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto nazionale dell'Associazione Italiana Cultura Sport (di qui in avanti definita anche AICS), un'Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) Comitato Provinciale di Lucca (di qui in avanti definita anche Comitato provinciale);
2. ai sensi dell'art. 36 dello Statuto dell'AICS, il Comitato provinciale è l'articolazione periferica unica dell'AICS sull'intero territorio della Provincia di Lucca;
3. ai sensi dell'art. 38 dello Statuto dell'AICS, il Comitato provinciale è costituito dall'insieme dei soci collettivi ad esso affiliati aventi diritti al voto;
4. l'AICS si ispira ai criteri del federalismo e del decentramento sul territorio. Il decentramento dei compiti istituzionali ed organizzativi, la presenza sul territorio di ogni Provincia e Regione ed il collegamento delle attività territoriali nell'ambito di ciascuna Regione, sono condizioni per lo sviluppo dell'Associazione;
5. l'AICS, a cui il Comitato provinciale è federato, è Ente "no profit", Ente con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni, Ente nazionale di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, Associazione di Promozione Sociale riconosciuta dal Ministero del Lavoro ed iscritta al Registro nazionale delle Associazioni di Promozione sociale, organizzazione di volontariato riconosciuta dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Associazione riconosciuta dal Ministero della Solidarietà Sociale per l'attività a favore dei migranti, Associazione iscritta all'albo nazionale degli Enti di servizio civile;
6. il Comitato Provinciale di Lucca ha natura di Associazione non riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, e risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte. Esso può comunque assumere personalità giuridica secondo le procedure di legge.
7. il Comitato Provinciale è iscritto nel Registro Regionale dell'Associazionismo di Promozione Sociale (determinazione dirigenziale n.118 del 8/7/2004), nell'Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale (Codice Ente NZ01570) e nell'Albo Regionale degli Enti di servizio civile regionale, nel registro comunale delle associazioni.
8. il Comitato può inoltre, a livello provinciale, aderire, stipulare accordi e convenzioni con altri enti e associazioni che si prefiggono le medesime finalità istituzionali, con le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento Nazionale, e collaborare con soggetti pubblici e privati, direttamente o tramite proprie strutture operative.

Art.2 Natura, Scopi e Finalità

Il Comitato provinciale di Lucca:

1. non ha fini di lucro ed opera in conformità con il decreto legislativo 460/97;
2. è autonomo sotto il profilo politico, organizzativo, gestionale, amministrativo, finanziario, patrimoniale;
3. s'ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana ai principi della Carta dei Diritti dell'Uomo, ai principi della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, al nuovo Trattato dell'Unione europea, alla Convenzione ONU dei Diritti del Fanciullo, agli ideali del libero associazionismo;
4. è un'associazione libera, laica, pluralista, impegnata in difesa della laicità delle istituzioni;
5. opera perseguendo finalità mutualistiche e di solidarietà;
6. è impegnato per la più ampia affermazione dei valori associativi e perché ovunque la libertà di associazione sia salvaguardata e garantita;
7. è impegnato per la tutela dei propri soci e per lo sviluppo dell'associazionismo;
8. agisce per favorire l'elevazione culturale e migliorare il benessere e la condizione psicofisica dei propri associati e dei cittadini in generale, degli italiani all'estero e dei migranti in Italia;
9. opera per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in particolare quali utenti e partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione;
10. agisce per assicurare la tutela formale e sostanziale dei diritti di cittadinanza e delle condizioni di pari opportunità, con particolare riferimento agli ambiti di cui all'articolo 5;
11. nell'ambito delle finalità e dei principi generali, si impegna a favorire particolarmente la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, alle attività organizzate;

12. osserva lo Statuto Nazionale dell'AICS, del quale attua in particolare le norme relative alle competenze e agli organi dei Comitati Provinciali;
13. è retto da norme statutarie e regolamentari basate sul principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e di pari opportunità
14. con riferimento al DPR 4 aprile 2001 n. 235, è nelle condizioni previste dall'art. 148 (ex art.111, commi 3,4 bis e 4 quinquies) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con DPR 22-12-1986 n. 917 per le Associazioni di Promozione Sociale ricomprese tra gli Enti di cui all'art. 3, comma lettera E della Legge 25-8-91 n. 287, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.

Art. 3 Sede

1. Il Comitato provinciale ha sede in Lucca, Via S. Nicolao 65
2. Ha la facoltà di istituire nuove sedi su tutto il territorio provinciale e di svolgere attività anche al di fuori di esse. I criteri per l'istituzione di tali sedi operative sono disciplinati dal regolamento provinciale.

Art. 4 Durata

1. La durata del Comitato provinciale è illimitata.

Art. 5 Logo e Denominazione

1. Il logo AICS e la denominazione ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT sono di esclusiva titolarità dell'associazione.
2. I soci collettivi affiliati possono utilizzarli solo se regolarmente autorizzati dal Comitato provinciale, con le modalità di cui all'art. 10 del Regolamento nazionale.

CAPO II. ATTIVITA'

Art. 6 Organizzazione delle attività

1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2 del presente statuto, il Comitato provinciale, ai sensi dell'articolo 38 dello statuto nazionale, organizza e gestisce sul territorio provinciale, direttamente o tramite strutture collegate, anche in collaborazione con le altre strutture territoriali dell'Associazione, le attività sportive e di promozione sociale di livello provinciale di cui agli articoli 8 e 9 dello statuto nazionale dell'AICS, finalizzandole alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all'esercizio delle responsabilità, all'espressione della dignità della persona umana, alla socializzazione.
2. Per l'organizzazione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni spontanee e volontarie.
3. I programmi annuali di attività sono approvati dall'Assemblea provinciale, secondo le procedure previste dall'articolo 21 del Regolamento Nazionale.
4. Il Comitato provinciale promuove inoltre sul proprio territorio i programmi nazionali e regionali di attività e il raggiungimento delle finalità statutarie dell'AICS;
5. Concorre alla definizione e alla verifica delle scelte attuate dagli organismi nazionali;
6. Rappresenta l'AICS nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile sul territorio provinciale.

Art. 7 Gestione delle attività organizzate

1. Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'AICS, il Comitato provinciale, nel perseguimento delle proprie finalità statutarie e senza finalità di lucro, può:
 - organizzare e gestire direttamente o tramite strutture collegate le attività previste dallo Statuto;
 - costruire, attrezzare, acquisire, condurre in locazione e gestire strutture di proprietà o affidate in gestione, anche da enti pubblici. In particolare:
 - strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva e l'attività motoria in generale;
 - spazi e strutture per la cultura, l'arte, lo spettacolo e le attività musicali;
 - strutture ricettive quali ostelli, camping, case per ferie;
 - strutture di ristorazione, spacci interni per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - entri di incontro e di ricreazione, sale da ballo e da intrattenimento;
 - biblioteche, ludoteche, strutture informative, formative, di ricerca e studio.
 - mettere in atto speciali progetti che favoriscano la creazione e la salvaguardia di opportunità di lavoro o avvalendosi di gruppi di volontariato che prestino la loro opera con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
 - promuovere e/o costituire Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative e/o altri enti di carattere strumentale, per la gestione sul territorio a tutti i livelli di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi e per la gestione diretta di determinati servizi;

- costituire centri servizi e patronati;
- detenere quote di società ed enti che svolgano attività strettamente connesse ai propri fini;
- svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti.

2 Per la gestione delle attività, oltre alle prestazioni di carattere volontario e spontaneo potrà avvalersi sia della collaborazione di giovani che hanno optato per il servizio civile volontario, ai sensi della legge nazionale 6 marzo 2001 n°64 e successive modificazioni e della legge regionale 25 luglio 2006 n.35, sia della collaborazione di enti e/o persone, anche esterni all'Associazione, anche eventualmente a titolo oneroso;

CAPO III - FUNZIONAMENTO

Art. 8 Esercizio Sociale

- 1) L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.9 Rendiconto economico e finanziario e bilancio preventivo

9. Per ogni esercizio sociale è predisposto un rendiconto economico -finanziario e un bilancio preventivo.
10. Essi devono essere presentati all'Assemblea Provinciale per l'approvazione, con le modalità di cui all'articolo 21 del Regolamento Nazionale, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo diversa disposizione di legge.
11. Il Comitato provinciale ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
12. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
13. I verbali dei rendiconti economici e finanziari approvati devono essere trasmessi alla Direzione Nazionale entro 30 giorni dalla data in cui sono stati approvati.
14. Il Comitato provinciale è tenuto inoltre a rendicontare agli organi nazionali i contributi a qualsiasi titolo provenienti da tali organi.
15. Per quanto riguarda i contributi CONI trasferiti al Comitato provinciale dalla Direzione Nazionale, esso dovrà rendicontarli con una apposita autocertificazione, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del Regolamento Nazionale

Art. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio del Comitato provinciale è costituito:
 - dai beni mobili e immobili di proprietà;
 - dalle eccedenze degli esercizi annuali;
 - da donazioni, erogazioni, lasciti;
 - da quote di partecipazioni societarie;
 - dal fondo di riserva.

Art. 11 Fonti di finanziamento

- 1) Le fonti di finanziamento del Comitato provinciale sono costituite:
dalle quote annuali di affiliazione dei soci collettivi
dalle quote annuali di tesseramento individuale;
dai proventi della gestione del patrimonio;
da ricavato della gestione di servizi, progetti, attività di vario genere;
dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
dai contributi di Enti Pubblici e privati.
- 2) Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
- 3) Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

CAPO IV - I SOCI

Art. 12 Adesione all'AICS

1. Ai sensi dell'art. 14 dello statuto nazionale, chiunque può associarsi all'AICS purché ne condivida i principi e le finalità.
2. Possono aderire all' AICS, divenendone soci, associazioni, sodalizi e cittadini che si riconoscono ed accettano le regole del presente Statuto e dello statuto nazionale.
3. Le modalità di adesione sono in via generale disciplinate dal Regolamento Nazionale, articolo 1 e seguenti del Titolo 1.
4. Per aderire all'AICS, i soci devono inoltre versare le quote sociali prescritte.

5. La quota sociale corrisposta rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
6. Le modalità e le condizioni di associazione all'AICS ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dallo statuto nazionale, sono disciplinate dai Regolamenti nazionale e provinciale.

Art. 13 I Soci

1. L'AICS è composta da soci collettivi e soci individuali.
2. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge.
3. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dallo statuto.
4. Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
5. Non è consentita la distribuzione ai soci, anche in forma indiretta, di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Art. 14 Soci collettivi

1. Possono essere soci collettivi aderenti al Comitato provinciale tutti quei sodalizi che hanno finalità non contrastanti con quelle dell'AICS, sede legale sul territorio della Provincia di Lucca non hanno scopo di lucro. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo possono aderire all'AICS:
 - società sportive dilettantistiche, circoli sportivi dilettantistici, associazioni sportive dilettantistiche e associazioni polisportive dilettantistiche, società sportive e società polisportive dilettantistiche a responsabilità limitata, società sportive;
 - circoli ed associazioni culturali e ricreative;
 - associazioni di promozione sociale (APS);
 - organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
 - imprese cooperative e cooperative sociali;
 - imprese no-profit in genere;
 - associazioni di volontariato;
 - associazioni di protezione civile;
 - associazioni ambientaliste;
 - associazioni di tutela dei consumatori;
 - fondazioni;
 - comitati;
2. I soci collettivi hanno rappresentanza negli organi del Comitato mediante loro rappresentanti democraticamente eletti, secondo quanto previsto dallo statuto nazionale dell'AICS.
3. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i soci collettivi in regola con l'affiliazione e il versamento delle quote associative.
4. Essi godono inoltre dei diritti di cui all'art. 20 dello statuto nazionale. In particolare, i **soci collettivi** hanno diritto:
 - a promuovere proprie attività e a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
 - ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al rilascio del certificato di affiliazione.
 - tramite il loro legale rappresentante e/o i loro soci individuali delegati, se in possesso degli altri requisiti richiesti dallo Statuto dell'AICS, hanno diritto ad approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario delle strutture territoriali dell'Associazione, ad approvare e modificare i loro statuti, a partecipare ai loro Congressi, ad eleggere i loro organismi di direzione, di garanzia e di controllo, a far eleggere loro rappresentanti nelle stesse.

I soci collettivi sono inoltre soggetti ai doveri di cui all'art. 22 dello statuto nazionale.

Art. 15 Soci individuali

1. Possono essere soci individuali dell'Associazione tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, anche se minorenni, senza distinzione di sesso, genere, età, cittadinanza e razza, che aderiscono all'AICS condividendone i principi e gli ordinamenti generali.

2. Sono inoltre soci individuali i dirigenti, i tecnici, i giudici di gara, gli operatori sociali e culturali e tutti coloro che partecipano alla vita dell'Associazione dedicandole con continuità il proprio contributo o partecipando a specifiche manifestazioni.
3. I soci individuali possono essere eletti negli organi del Comitato, secondo quanto previsto dallo statuto nazionale dell'AICS. La loro eleggibilità alle diverse cariche sociali è disciplinata dall'articolo 21 dello statuto nazionale.
4. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età.
5. I **soci individuali** godono inoltre dei diritti di cui all'art. 20 dello statuto nazionale. In particolare essi hanno diritto:
 - a concorrere all'elaborazione del programma e a partecipare alle attività promosse dal socio collettivo cui aderiscono e dall'Associazione in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
 - ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
 - ad approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario del socio collettivo cui aderiscono, ad approvare e modificare il suo statuto, a partecipare ai suoi Congressi, ad eleggere i suoi organismi di direzione, garanzia e controllo;
 - ad essere eletti negli organismi statutari del socio collettivo cui aderiscono e delle strutture centrali e territoriali dell'associazione;
 - se delegati dal socio collettivo cui aderiscono hanno inoltre diritto ad approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario delle strutture territoriali dell'Associazione, ad approvare e modificare i loro statuti, a partecipare ai loro Congressi, ad eleggere i loro organismi di direzione, garanzia e controllo.
 - I soci individuali sono inoltre soggetti ai doveri di cui all'art. 22 dello statuto nazionale.

Art. 16 Affiliazioni

1. I circoli, le associazioni, i centri polivalenti e tutti i soci collettivi in genere sono le strutture di base dell'Associazione.
2. Aderiscono all'AICS con un rapporto definito di "affiliazione" che li vincola al rispetto dello Statuto nazionale, dello statuto provinciale, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni dei suoi organi.
3. Hanno un proprio statuto ed hanno autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e patrimoniale, con l'assenza di fini di lucro.
4. Rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio a norma degli articoli 36 e seguenti del codice civile.
5. I sodalizi che intendono aderire all'AICS, devono presentare richiesta di affiliazione (o di riaffiliazione se già affiliati) al Comitato Provinciale.
6. Le modalità con cui presentare la richiesta sono fissate dal regolamento provinciale.
7. Essi devono inoltre fornire la documentazione di cui all'articolo 2 del regolamento nazionale
8. In particolare, alla domanda di prima affiliazione dovrà essere allegata la copia:
 - dello statuto vigente, che dovrà essere ispirato a principi di democrazia e pari opportunità, essere in regola con le norme di legge in vigore ed essere in armonia con lo statuto nazionale dell'AICS e con il presente statuto;
 - del codice fiscale del sodalizio;
 - del verbale di elezione del Comitato direttivo e del legale rappresentante;
 - del documento d'identità e del codice fiscale del legale rappresentante;
9. Ogni variazione allo statuto e alla composizione degli organi direttivi dovrà essere tempestivamente comunicata al Comitato provinciale. Sino a tale momento, dette modifiche non avranno alcun effetto nei confronti dell'AICS
10. Alla domanda di riaffiliazione non dovrà essere allegata nessuna documentazione, salvo che il socio collettivo non abbia variato uno dei seguenti elementi:
 - statuto sociale;
 - denominazione sociale;
 - sede legale;
 - legale rappresentante;
 - composizione del consiglio direttivo;
11. In tal caso la domanda di riaffiliazione dovrà essere accompagnata da copia del verbale di approvazione di tali modifiche. Le suddette variazioni vanno comunicate con verbale anche durante l'anno affiliativo.

12. La quota da versare per l'adesione è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo del Comitato provinciale, e deve essere versata all'atto della presentazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione.
13. L'adesione dei sodalizi si concretizza con l'accettazione della domanda da parte del Comitato provinciale, l'acquisizione del certificato di affiliazione, l'obbligo di adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale e il rilascio della tessera AICS a tutti i propri associati.
14. I soci collettivi affiliati sono tenuti infatti a tesserare all'AICS tutti i loro soci, rilasciando ad ognuno annualmente la tessera nazionale AICS.
15. Ogni socio collettivo ha facoltà di fissare l'ammontare della quota associativa individuale dei propri soci.
16. Annualmente, il Consiglio Direttivo del Comitato provinciale fissa l'ammontare della quota che i soci collettivi debbono versare al Comitato per l'acquisto di ogni tessera nazionale AICS. Esso ha facoltà di fissare quote differenziate, in piena autonomia.
17. L'accettazione della domanda di adesione di un socio collettivo è subordinata all'esistenza nello statuto del sodalizio dei principi di democrazia, partecipazione, trasparenza amministrativa, titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati, ai quali deve essere garantita la piena partecipazione all'attività associativa, l'esercizio di voto nelle assemblee ed il pieno esercizio di ogni altro diritto connesso alla democrazia associativa.
18. Il Comitato Provinciale può respingere la domanda di affiliazione (o riaffiliazione) con le modalità di cui all'art. 11 del Regolamento nazionale.
19. Le società ed associazioni sportive che aspirano al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale del CONI, salvo delega riconosciuta all'AICS, devono essere costituite come Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche in conformità a quanto previsto dall'art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289 così come modificata dalla Legge 128/04.
20. I loro statuti, e le modifiche ed integrazioni agli stessi apportate, devono essere conformi alla suddetta legge, e devono essere approvati ai fini sportivi dalla Giunta nazionale del CONI, salvo delega all'AICS.
21. Oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono inoltre prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, come da deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1273.
22. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che aderiscono all'Associazione accettano anche il Codice di comportamento sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del Coni con provvedimento n. 1270 del 15 luglio 2004.
23. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che aderiscono all'Associazione aderiscono inoltre incondizionatamente alle norme sportive antidoping emanate dal CONI.
24. L'affiliazione consente al socio collettivo di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione, nonché di usufruire dei servizi dell'AICS e di tutte le sue altre strutture di base (circoli, associazioni sportive, società sportive, centri polivalenti, soci collettivi in genere). Se l'affiliazione è di "tipo B" consente di ottenere l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.
25. La richiesta di prima affiliazione può essere presentata in qualsiasi momento.
26. Essa è approvata dal Comitato provinciale e ratificata dalla Direzione Nazionale dal 1° settembre di ogni anno associativo sino al 31 agosto successivo.
27. La validità dell'affiliazione decorre dal giorno in cui è stata ratificata sino al 31 agosto successivo a tale giorno.
28. I soci collettivi rinnovano annualmente il vincolo associativo tramite il rinnovo dell'affiliazione.
29. La richiesta di rinnovo deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno in cui essa è scaduta. Trascorso tale termine, i soci collettivi cessano di essere affiliati.
30. I soci collettivi cessano comunque di essere affiliati all'AICS per le ragioni previste dall'articolo 23 dello statuto nazionale. In particolare:
 - a) per inattività durante l'ultimo anno sociale;
 - b) per mancato rinnovo dell'affiliazione nei termini di cui sopra;
 - c) per recesso o per scioglimento volontario;
 - d) per revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto. Costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'AICS o con le norme di legge vigenti in materia;
 - e) per radiazione a seguito di sanzione comminata dagli Organi di giustizia interna dell'associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli Organi di Giustizia stessi.
31. Le procedure del rifiuto motivato, della revoca e della radiazione, e le relative impugnazioni, sono disciplinate dall'art. 12 del Regolamento nazionale
32. Ai soci collettivi che cessano di essere affiliati è fatto assoluto divieto dell'utilizzo del logo AICS, anche se essi sono stati a suo tempo autorizzati dal Comitato provinciale.
33. In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'AICS ed agli altri affiliati.

34. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente responsabili e solidalmente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme sociali per l'inosservanza degli stessi.
35. In caso di recesso, decadenza, revoca ed esclusione i soci collettivi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o contributo versato.

Art. 17 Tesseramento

1. I soci individuali aderiscono all'AICS, di norma con la presentazione di una domanda, tramite i soci collettivi di cui all'articolo precedente, con un rapporto definito di "tesseramento" che li vincola al rispetto dello Statuto nazionale, dello Statuto provinciale e del socio collettivo cui aderiscono, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni dei suoi organi
2. I soci individuali tesserati per le società e le associazioni sportive dilettantistiche che aderiscono all'AICS, si impegnano anche ad accettare il Codice di comportamento sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del Coni con provvedimento n. 1270 del 15 luglio 2004.
3. La richiesta di primo tesseramento può essere presentata in qualsiasi momento. Le modalità con cui presentare le richieste di adesione e le modalità con cui il socio collettivo delibera l'accettazione sono regolamentate autonomamente da ciascun socio collettivo.
4. L'adesione dei soci individuali si concretizza con l'accettazione della loro domanda da parte del socio collettivo cui aderiscono e con il conseguente rilascio della tessera associativa.
5. L'accettazione della loro domanda di adesione, subordinata all'accettazione dei vincoli di cui sopra da parte dei richiedenti, comporta il diritto al rilascio della tessera sociale e alla partecipazione alle attività dell'associazione.
6. La tessera ha validità dal momento in cui è stata rilasciata sino al momento in cui conserva validità l'affiliazione del socio collettivo che l'ha rilasciata (31 dicembre dell'anno di scadenza dell'affiliazione). In ogni caso, ai fini assicurativi, è **valida per un massimo di 365 giorni a partire dalla mezzanotte del giorno del rilascio**.
7. La tessera consente di partecipare alle attività, nonché di usufruire dei servizi dell'AICS e di tutte le sue strutture di base (circoli, associazioni sportive, società sportive, centri polivalenti, soci collettivi in genere).
8. Dà inoltre il diritto a candidarsi alle cariche elettive, se in possesso degli altri requisiti richiesti dallo Statuto.
9. La tessera distribuita ai soci ha valore annuale.
10. I soci individuali rinnovano annualmente il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento.
11. L'articolo 5 del regolamento nazionale stabilisce le modalità di tesseramento dei soci individuali e del suo rinnovo, nonché ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa non espressamente previsto dal presente Statuto.
12. I soci individuali cessano di essere tesserati all'AICS per le ragioni previste dall'articolo 2 dello statuto nazionale. In particolare:
 - per dimissioni;
 - per recesso o per scioglimento volontario dell'organismo affiliato;
 - per decesso;
 - per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto.
 - per radiazione a seguito di sanzione comminata dagli Organi di giustizia interna dell'associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli Organi di Giustizia stessi;
 - per sospensione o espulsione;
 - per revoca dell'affiliazione del socio collettivo cui aderiscono.
13. Le procedure del rifiuto motivato, della revoca e della radiazione, e le relative impugnazioni, sono disciplinate dall'articolo 13 del Regolamento nazionale.
14. In caso di recesso, decadenza, revoca ed esclusione i soci individuali non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o contributo versato.

Art. 18 Principi per l'amministrazione della giustizia

1. I soci che violano le norme dello statuto nazionale, del presente statuto e dei regolamenti ad essi ispirati, sono soggetti a procedimenti disciplinari.
2. Le violazioni derivanti in genere dallo svolgimento dell'attività associativa, con esclusione di quella sportiva, sono di competenza degli organi di giustizia e possono dare origine a procedimenti instaurati esclusivamente da tali organi.
3. Le violazioni derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva sono di competenza degli organi di giustizia sportiva, e possono dare origine a procedimenti instaurati esclusivamente da tali organi.

4. Nei regolamenti di ciascuna disciplina sportiva organizzata dal comitato provinciale, deve essere sempre previsto un organo di livello nazionale che giudica sulla legittimità dei provvedimenti e il doppio grado di giudizio.
5. Nei regolamenti di ciascuna disciplina sportiva organizzata dal comitato provinciale deve essere inoltre sempre previsto un giudizio di revisione quale mezzo straordinario di impugnazione dinanzi allo stesso giudice della decisione impugnata, quando questi abbia deciso sulla base di prove successivamente scoperte o riconosciute false o non abbia potuto tener conto di prove che le parti non avevano presentato o richiesto senza loro colpa.
6. -Gli organi di giustizia sportiva sono eletti dal direttivo provinciale.
7. Tutti i procedimenti, esclusi quelli di natura meramente tecnica, sono promossi dal Procuratore sociale, e si svolgono con le modalità previste dal titolo III del regolamento nazionale.
8. In tutti i procedimenti è sempre ammesso almeno un doppio grado del giudizio e il ricorso agli organi interni di giustizia o al Procuratore sociale o agli organi disciplinari, a seconda della violazione contestata.

Art. 19 Efficacia dei provvedimenti e controversie

1. Gli affiliati ed i tesserati con la sottoscrizione della domanda di affiliazione e di tesseramento accettano implicitamente lo Statuto ed i Regolamenti dell'AICS in ogni loro parte e ad ogni effetto. I soci individuali e collettivi devono accettare la giustizia associativa, ivi compresa quella sportiva, così come disciplinate dallo statuto nazionale, dal presente statuto e dai regolamenti ad essi ispirati.
2. I provvedimenti adottati dai competenti organi hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sociale e nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati all'Ente.
3. Gli affiliati ed i tesserati, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura comunque connesse all'attività espletata nell'ambito dell'AICS, si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle dei competenti organi dell'associazione. L'inosservanza delle disposizioni in materia di controversie da parte di soci individuali o collettivi, comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli stessi, sino alla loro espulsione o radiazione.
4. La Direzione Nazionale per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto nel comma precedente.
5. Il diniego alla concessione della deroga deve, in ogni caso, essere compiutamente motivato.
6. La Direzione Nazionale entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuta a pronunciarsi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
7. Decorso inutilmente detto termine, la deroga si ritiene concessa.

Art. 20 Collegio Arbitrale e tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport

1. Ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto nazionale, gli affiliati ed i tesserati all'AICS riconoscono esplicitamente ed accettano di rimettere ad un Collegio Arbitrale costituito secondo le norme di legge la risoluzione di ogni controversia attinente lo svolgimento dell'attività associativa che non rientri nella specifica competenza degli Organi disciplinari.
2. Preliminarmente all'avvio della procedura arbitrale, le parti sono tenute obbligatoriamente a ricorrere ad un tentativo di conciliazione presso il Collegio Nazionale dei Probiviri
3. Ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto nazionale, le controversie che contrappongono l'AICS soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il CONI, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni all'AICS o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia associativa, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.

CAPO V – ORGANI SOCIALI

Art. 21 Organi del Comitato Provinciale

Ai sensi dell'art. 43 dello statuto nazionale, sono organi del Comitato Provinciale:

- Il Congresso Provinciale
- L'Assemblea Provinciale
- Il Consiglio Direttivo Provinciale
- Il Presidente Provinciale
- Il Collegio Provinciale dei Revisori Contabili
- Il Collegio Provinciale dei Probiviri

Art. 22 Elezione degli Organi del Comitato Provinciale. Principi generali

1. Gli organi sociali, ad eccezione ovviamente del Congresso stesso, sono eletti dal Congresso provinciale,

2. E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.
3. Potranno essere delegati ai congressi ed essere eletti negli organi direttivi dell'AICS solo associati persone fisiche che hanno compiuto la maggiore età.
4. I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere inoltre i requisiti generali di cui all'art.5 comma 3 lettere b) e c) e comma 4 dello Statuto del Coni.
5. In particolare, per essere eletti i soci individuali debbono:
 - non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
6. Sono inoltre ineleggibili quanti abbiano promosso azioni giudiziarie contro l'AICS, il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.
7. Non sono inoltre eleggibili i soggetti non in regola con le quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia.
8. Tutti coloro che vogliono essere eletti negli organi direttivi, di garanzia e controllo, devono candidarsi ed essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, salvo quanto previsto dallo statuto nazionale per il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri, per i quali non è d'obbligo il tesseramento.
9. Le candidature per essere ammesse alla votazione dei Congressi debbono essere presentate nei termini stabiliti dall'art. 21 dello statuto nazionale, e devono essere sottoscritte da un numero delegati che rappresentino gli aventi diritto al voto nella misura stabilita dallo stesso articolo, secondo le norme di cui al titolo V del Regolamento Nazionale.

Art. 23 Durata in carica, incompatibilità e decadenza degli Organi del Comitato Provinciale

1. Gli organi sociali durano in carica di norma 4 anni e scadono con la celebrazione del Congresso provinciale successivo. I componenti sono rieleggibili.
2. Le incompatibilità tra le cariche dei diversi Organi sono regolamentate in via generale dall'art. 50 dello Statuto Nazionale.
3. In particolare, chiunque ha con l'associazione, a qualsiasi livello, un rapporto di lavoro subordinato, non può ricoprire incarichi direttivi in seno al Comitato provinciale.
4. La decadenza degli organi sociali, gli adempimenti da effettuare in caso di decadenza e le eventuali integrazioni, sono regolamentate in via generale dall'art. 51 e seguenti dello Statuto Nazionale.

Art. 24 Il Congresso Provinciale

1. E' il massimo organo dell'Associazione a livello provinciale e determina sul territorio della Provincia di Lucca, l'applicazione degli indirizzi generali dell'AICS di carattere politico e programmatico.
2. In via ordinaria, è convocato ogni quattro anni, prima del Congresso Nazionale e Regionale, dal Presidente Provinciale a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo Provinciale.
3. In via straordinaria, è convocato ogni qualvolta lo richiedano al Presidente del Comitato Regionale, che provvederà alla convocazione del Congresso entro 60 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro gli ulteriori successivi 60 giorni la maggioranza dei soci collettivi affiliati al Comitato provinciale e aventi diritto al voto, o la maggioranza dei soci individuali tesserati e aventi diritto al voto, o la maggioranza dei membri del Direttivo Provinciale.
4. Sia in via ordinaria sia straordinaria, il Congresso provinciale si tiene secondo le norme di cui all'art. 46 dello statuto nazionale e al Titolo V del Regolamento nazionale.
5. Partecipano al Congresso provinciale i delegati eletti secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento di cui al comma precedente;
6. Il numero dei delegati partecipanti al Congresso sarà determinato con riferimento al numero di soci collettivi e al numero di soci individuali relativi al tesseramento dell'anno associativo precedente a quello in cui si svolge il Congresso.
7. Se si tratta di nuova affiliazione, e pertanto il socio collettivo nell'anno associativo precedente non aveva alcun tesserato, esso sarà rappresentato in congresso dal solo legale rappresentante.

8. Il numero di delegati tramite cui ogni socio collettivo affiliato ha diritto di essere rappresentato nel Congresso Provinciale, è attribuito ad esso dal Comitato provinciale, sulla base dei criteri di cui all'art. 55 del vigente statuto nazionale. Allo scopo, ogni comitato provinciale può istituire una commissione elettorale provinciale.
9. In particolare, al Congresso provinciale partecipa in qualità di delegato il legale rappresentante di ogni socio collettivo affiliato.
10. Partecipano inoltre i delegati eletti in apposite assemblee dai tesserati residenti nella provincia, con il seguente criterio:
 - fino a 50 tesserati residenti nella provincia: nessun delegato
 - da 51 a 100 tesserati residenti nella provincia: 1 delegato;
 - da 101 a 200 tesserati residenti nella provincia: 2 delegati;
 - da 201 a 300 tesserati residenti nella provincia: 3 delegati;
 - da 301 a 500 tesserati residenti nella provincia: 4 delegati;
 - da 501 a 1000 tesserati residenti nella provincia: 5 delegati;
 - oltre 1000 tesserati residenti nella provincia: 5 delegati + un ulteriore delegato ogni ulteriori 500 tesserati residenti nella provincia
11. Per tesserati residenti nella provincia si intende quelli iscritti ai soci collettivi residenti nella provincia dove si celebra il congresso.
12. I delegati potranno essere sostituiti esclusivamente dai supplenti risultanti dai verbali.
13. Ai Congressi partecipano senza diritto di voto i membri uscenti degli organi direttivi, di garanzia e giurisdizione interna e di controllo, anche se non delegati.
14. Non possono partecipare ai Congressi, né votare negli stessi, i soggetti non in regola con le quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia.
15. Sia in via ordinaria sia straordinaria, i Congressi sono presieduti da un Presidente eletto dall'Assemblea, a scrutinio palese o per alzata di mano. Egli può farsi assistere da uno o più Vicepresidenti.
16. I Congressi eleggono inoltre la Commissione Verifica Poteri e gli scrutatori.
17. Sia in via ordinaria sia straordinaria, nei Congressi, per la validità degli stessi, è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei delegati.
18. In seconda convocazione, il Congresso è valido qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.
19. In tutti i Congressi, per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota a scrutinio segreto.
20. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
21. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei delegati presenti.
22. Il Congresso provinciale elegge democraticamente, con votazioni separate che possono però svolgersi anche contestualmente, gli organi sociali di cui all'art. 20 del presente statuto.
23. Elegge inoltre i delegati al Congresso Regionale, all'Assemblea Regionale e al Congresso Nazionale nel numero previsto dall'art. 56 del vigente statuto nazionale
24. Il Congresso può eleggere un Presidente Onorario con una maggioranza qualificata dei 4/5 dei delegati, su proposta del Presidente provinciale. La carica di Presidente Onorario non è oggetto di candidatura.
25. Nella composizione di tutti gli organi è rispettato il principio di eguaglianza di opportunità tra uomini e donne.
26. I componenti la Direzione Nazionale non possono rappresentare nei congressi gli affiliati né direttamente né per delega.
27. Il Congresso provinciale verifica quadriennalmente il Rendiconto economico finanziario consuntivo approvato dall'assemblea provinciale.
28. Approva lo Statuto Provinciale e le sue modifiche e integrazioni, con le modalità previste dall'articolo 30 del presente statuto.

Art. 25 l'Assemblea Provinciale

1. E' composta dai legali rappresentanti dei soci collettivi affiliati e dai delegati nel numero previsto dall'art. 24 del presente statuto.
2. E' convocata e presieduta dal Presidente provinciale.
3. La convocazione deve essere fatta in forma scritta, almeno 15 giorni prima della data della riunione.
4. Le convocazioni debbono essere inviate personalmente, con libertà di mezzi, ai componenti l'assemblea, e debbono obbligatoriamente prevedere, oltre all'ordine del giorno, date e orari di svolgimento sia della prima sia della seconda convocazione.
5. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.

6. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al Presidente provinciale, che provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri dell'Assemblea stessa.
7. In via straordinaria, si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda il Presidente provinciale.
8. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti ed in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.
9. Delibera a maggioranza dei presenti.
10. Non possono partecipare all'Assemblea, né votare nella stessa, i soggetti non in regola con le quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia.
11. Approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario consuntivo.
12. Approva i programmi annuali di attività
13. Approva i regolamenti.
14. Su delega del Congresso, approva gli statuti e le loro modifiche e integrazioni.
15. Alle sue riunioni partecipano, senza diritto di voto se non già componenti dell'assemblea, il Presidente onorario e i membri del Consiglio Direttivo provinciale.
16. Alle sue riunioni partecipano i membri del Collegio provinciale dei Revisori dei Conti, nella loro funzione.
17. Di tutte le riunioni deve essere redatto un apposito verbale
18. Le modalità del funzionamento dell'Assemblea e sono disciplinate dal regolamento provinciale.

Art. 26 Il Consiglio Direttivo Provinciale

1. E' eletto dal Congresso provinciale ed è composto da un numero di membri, soci individuali dell'associazione, determinato con i criteri di cui all'art. 58 dello statuto nazionale.
2. E' insediato dal Presidente provinciale, che lo presiede, entro 20 giorni dalla sua elezione.
3. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni tre mesi, e comunque almeno due volte l'anno.
4. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al Presidente provinciale, che provvederà alla convocazione entro i 15 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o la maggioranza dei membri l'Assemblea provinciale, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.
5. In via straordinaria, si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda il Presidente provinciale
6. Sia in via ordinaria sia straordinaria, è convocato dal Presidente provinciale.
7. Tutte le convocazioni debbono essere fatte per scritto, almeno 7 giorni prima della data della riunione, e debbono contenere obbligatoriamente l'ordine del giorno della riunione.
8. Fanno eccezione le riunioni straordinarie per motivi contingenti, urgenti e non programmabili, che possono essere convocate, con libertà di mezzi, sino a 48 ore prima della data della riunione.
9. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
10. Attua gli indirizzi del Congresso e dell'Assemblea provinciali.
11. Approva le domande di affiliazione
12. Dà attuazione ai programmi di attività e a quanto previsto dal presente statuto per raggiungere le finalità istituzionali del Comitato provinciale
 - Assegna gli incarichi di lavoro.
 - Sottoscrive i patti e le convenzioni di cui all'art. 1 del presente Statuto.
 - Mantiene rapporti con la Provincia, gli Enti Locali del territorio e gli altri Enti e Istituzioni a carattere provinciale
 - Elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati.
 - Approva tutti gli altri atti necessari al funzionamento del Comitato che non siano di competenza degli altri organi sociali
 - Elegge al suo interno, su proposta del Presidente provinciale, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, il più anziano di età assume la qualifica di vicario.
13. Alle sue riunioni partecipano i membri del Collegio provinciale dei Revisori dei Conti, nella loro funzione.
14. Alle sue riunioni partecipa senza diritto di voto la consigliera di parità provinciale, nominata dal Consiglio Direttivo stesso.
15. Alle sue riunioni partecipano inoltre, su invito del Presidente provinciale e senza diritto di voto, il Presidente Onorario, quanti ricoprono incarichi elettivi in seno agli organi regionali e nazionali AICS e quanti hanno incarichi di lavoro in seno all'associazione-

16. Di tutte le riunioni deve essere redatto un apposito verbale
17. Le modalità del funzionamento del Consiglio Direttivo sono disciplinate dal regolamento provinciale.

Art. 27 Il Presidente Provinciale

1. E' eletto dal Congresso provinciale tra i soci individuali dell'Associazione.
2. La carica di Presidente provinciale è incompatibile con la carica di componente la Direzione Nazionale e di Presidente regionale e nazionale.
3. Ha la rappresentanza legale del Comitato Provinciale e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.
4. Su specifica delega del Consiglio direttivo Provinciale, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
5. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti provinciali. Nel caso di più Vice presidenti, il più anziano d'età assume la qualifica di vicario.
6. Predisporre per l'Assemblea provinciale il bilancio preventivo e le eventuali variazioni allo stesso e il Rendiconto economico-finanziario consuntivo.
7. Assicura che la gestione economico finanziaria dell'Associazione rispetti i parametri fissati dal bilancio preventivo.
8. Può nominare un segretario amministrativo, che assolve nel caso i compiti di cui ai due precedenti comma
9. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 28 Il Collegio Provinciale dei Revisori Contabili

1. E' organo di controllo eletto dal Congresso provinciale.
2. Il suo Presidente è eletto separatamente dagli altri componenti, come disposto dal Codice Civile.
3. E' composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, scelti tra soggetti in possesso delle specifiche professionalità previste da questo ruolo. I suoi componenti possono anche essere non tesserati per l'Associazione.
4. I suoi componenti non possono ricoprire altri incarichi associativi all'interno del Comitato provinciale o in altri organi di controllo dell'Associazione
5. La carica di componente del Collegio è incompatibile anche con la carica di Presidente regionale, Presidente Nazionale e Membro della Direzione Nazionale.
6. Il Collegio è insediato dal suo Presidente entro 15 giorni dalla sua elezione.
7. Si riunisce almeno ogni tre mesi per adempiere alle verifiche amministrativo-contabili e ai propri compiti istituzionali
8. Il quorum costitutivo del Collegio è pari alla maggioranza dei suoi componenti
9. Le sue delibere sono assunte a maggioranza assoluta
10. Predisporre per l'Assemblea provinciale una relazione scritta che accompagna il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario consuntivo annuali.
11. Presenta all'Assemblea Congressuale provinciale una relazione scritta sulla conduzione finanziaria del quadriennio.
12. I suoi membri intervengono alle riunioni degli organi deliberanti.
13. Per le sostituzioni e le decadenze dei suoi membri si rinvia al Codice Civile.

Art. 29 Il Collegio Provinciale dei Probiviri

1. E' organo di giurisdizione interna, eletto dal Congresso provinciale.
2. Il suo presidente è eletto dai membri effettivi del Collegio, all'interno degli stessi.
3. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i soggetti in possesso di provate capacità e moralità e di oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione. Essi devono essere terzi ed imparziali e possono anche essere non tesserati per l'Associazione
4. I suoi componenti non possono ricoprire altri incarichi associativi all'interno del Comitato provinciale o in altri organi di garanzia dell'Associazione.
5. La carica di componente del Collegio è incompatibile anche con la carica di Presidente regionale, Presidente Nazionale e Membro della Direzione Nazionale.
6. Il loro mandato è quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
7. Il Collegio è insediato dal Presidente provinciale entro 15 giorni dalla sua elezione. Nella riunione di insediamento il Collegio elegge il suo Presidente.
8. Il Collegio è competente in primo grado circa le questioni disciplinari dei soci collettivi affiliati e dei soci individuali tesserati presso il Comitato provinciale, con eccezione dei componenti gli organi provinciali, regionali e nazionali.
9. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i membri e delibera a maggioranza dei voti.
10. Le sue decisioni devono essere motivate e formulate per scritto.

11. Tutte le sue decisioni sono immediatamente esecutive ed impugnabili.
12. Avverso le sue decisioni è possibile ricorrere al Collegio regionale dei Garanti, secondo le procedure previste all'art. 16 del Regolamento nazionale

CAPO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto Nazionale dell'AICS, alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e dell'Unione Europea.

Norma Transitoria

1. Su delibera del Congresso, l'Assemblea provinciale è stata delegata, sino alla celebrazione del Congresso successivo, ad apportare modifiche statutarie indispensabili per sopravvenute leggi dello Stato, per sopravvenute normative Coni, per adeguare lo Statuto ad eventuali modifiche imposte dallo statuto nazionale o per quelle originate da particolari esigenze dell'Associazione.
2. Entro un anno dall'approvazione del presente statuto, il Comitato si dota di un regolamento necessario a disciplinare e a dare piena attuazione alle previsioni statutarie.

**Lucca, 5 giugno 2010 APPROVATO ALL'UNANIMITA' DALL'ASSEMBLEA
PROVINCIALE DEL 5 GIUGNO 2010**

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COMITATO PROVINCIALE AICS DI LUCCA

REGOLAMENTO DEL COMITATO PROVINCIALE AICS DI LUCCA

Art.1 Ambito d'applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'attività, i rapporti associativi e il funzionamento degli organi sociali dell'Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata "AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) Comitato Provinciale di Lucca" (di qui in avanti definita anche Comitato), secondo quanto previsto dallo Statuto del Comitato stesso e dallo Statuto e dal Regolamento nazionali dell'AICS.

Art.2 Svolgimento dell'attività

Per il perseguimento delle finalità generali e il raggiungimento degli scopi istituzionali previsti dall'articolo 2 dello Statuto provinciale, il Comitato svolge le attività di cui all'art.6 dello stesso statuto gestendole con i criteri di cui all'art.7 dello statuto.

Nell'ambito dei programmi generali d'attività approvati dall'Assemblea provinciale, strutture, aree, settori etc. istituiti per gestire le suddette attività, hanno autonomia organizzativa.

Quanti assolvono incarichi o compiono specifici atti per conto del Comitato, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute. Hanno diritto inoltre, nell'ambito delle manifestazioni sportive organizzate, ai compensi previsti dalle norme di legge.

Art.3 L'affiliazione

I sodalizi di cui all'art.14 dello Statuto Provinciale, possono aderire al Comitato avanzando annualmente domanda di affiliazione, con le modalità di cui all'articolo 16 dello Statuto. La quota di affiliazione, a norma dello stesso art.16, è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo Provinciale, che ha la facoltà di fissare quote differenziate a seconda della natura e dell'attività svolta dai sodalizi che chiedono l'affiliazione. La quota di affiliazione deve essere versata all'atto della presentazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, e non è restituibile.

Il Comitato non accetterà le domande non conformi ai requisiti previsti.

Art.4 Il tesseramento

I sodalizi affiliati sono tenuti a tesserare tutti i loro soci, assegnando ad ognuno annualmente la tessera nazionale AICS, in conformità a quanto previsto dall'art.15 dello statuto provinciale.

Il costo della tessera, a norma dello stesso art.15, è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo Provinciale, che ha la facoltà di fissare quote differenziate a seconda della natura e dell'attività svolta dai sodalizi affiliati.

La quota di tesseramento deve essere versata all'atto del prelievo delle tessere presso il Comitato.

Art.5 Sanzioni nei confronti di sodalizi e soci

Le sanzioni nei confronti dei sodalizi affiliati e dei loro soci, sono assunte dal Collegio provinciale dei Probiviri nel rispetto di quanto previsto dall'Art.29 dello Statuto provinciale.

Il Collegio Provinciale dei Probiviri può infliggere le seguenti sanzioni:

- Ammonizione
- Diffida
- Sospensione a tempo determinato
- Espulsione

Le questioni disciplinari inerenti dirigenti provinciali, regionali o nazionali sono assunte dal Collegio competente, secondo quanto previsto dallo Statuto nazionale.

Solo in materia di sanzioni inerenti l'attività sportiva svolta, e limitatamente ad ammonizioni, squalifiche, ammende etc., o divieti a partecipare alla stessa, sono competenti gli organi di giustizia sportiva previsti dagli specifici regolamenti di ciascuna manifestazione.

Gli organismi di giustizia sportiva sono legittimati a rivolgere ai probiviri richiesta di espulsione per quei sodalizi o soci che, in conseguenza della loro partecipazione a manifestazioni sportive abbiano commesso infrazioni di particolare gravità.

Il Comitato è inoltre legittimato a promuovere ogni azione, anche legale, per il recupero delle quote non versate da sodalizi e soci e per tutelare la propria immagine nei confronti dei terzi.

Art.6 Esecutività delle sanzioni inflitte e modalità di ricorso

Le sanzioni inflitte sono immediatamente esecutive e impugnabili, salvo in caso di ricorso

I sodalizi e i soci AICS colpiti da provvedimenti disciplinari diversi da quelli inerenti l'attività sportiva, possono ricorrere avverso di essi, al Collegio regionale dei Garanti, con le modalità di cui all'art.16 del Regolamento nazionale.

Le sanzioni inflitte in conseguenza della partecipazione di sodalizi e soci all'attività sportiva, sono immediatamente esecutive. Avverso di esse, si può ricorrere ai competenti organi di giustizia sportiva con le modalità e nei termini previsti dagli specifici regolamenti di ciascuna manifestazione.

Il ricorso non interrompe l'esecutività delle sanzioni.

Art.7 Funzionamento dell'assemblea provinciale

L'Assemblea Provinciale di cui all'articolo 25 dello Statuto provinciale, è convocata e presieduta dal Presidente provinciale.

Si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, e in via straordinaria ogni volta che ne faccia richiesta uno dei soggetti di cui allo stesso art.25.

La data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea, devono essere comunicati a ciascun suo componente almeno quindici giorni prima della data di effettuazione. Copia della convocazione deve essere affissa presso i locali della sede.

Nella comunicazione devono inoltre essere indicati gli orari di prima e seconda convocazione, che può essere fissata almeno un'ora dopo la prima.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, devono essere comunicati a ciascun suo componente almeno sette giorni prima della data di effettuazione. Copia della convocazione deve essere affissa presso i locali della sede.

Nella comunicazione devono inoltre essere indicati gli orari di prima e seconda convocazione, che può essere fissata non prima di un'ora dopo la prima.

In caso di particolari e inderogabili urgenze, il Presidente provinciale può prevedere tempi e forme diverse per la convocazione dell'Assemblea ordinaria, mentre gli organi competenti per la convocazione possono prevedere tempi e forme diverse per la convocazione dell'assemblea straordinaria.

Art.8 Funzionamento del consiglio direttivo provinciale

Il Consiglio Direttivo Provinciale di cui all'articolo 26 dello Statuto provinciale, è convocato e presieduto dal Presidente provinciale

Si riunisce in via ordinaria di norma ogni tre mesi e comunque almeno due volte l'anno. In via straordinaria, si riunisce ogni volta che ne faccia richiesta uno dei soggetti di cui allo stesso art.26.

La data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio, devono essere comunicati a ciascun suo componente almeno cinque giorni prima della data di effettuazione. Copia della convocazione deve essere affissa presso i locali della sede.

Nella comunicazione devono inoltre essere indicati gli orari di prima e seconda convocazione, che può essere fissata mezz'ora dopo la prima.

In caso di particolari e inderogabili urgenze, il Presidente provinciale può prevedere tempi e forme diverse per la convocazione del Consiglio Direttivo.

Art.9 Il presidente provinciale

I poteri e le attribuzioni del Presidente provinciale sono disciplinati dallo Statuto nazionale e dall'Art.27 dello Statuto provinciale. Egli, inoltre:

- Propone al Consiglio Direttivo la costituzione e la revoca delle strutture, delle aree, dei settori etc. previsti all'art.2 del presente regolamento;
- Propone al Consiglio Direttivo il ricorso alle collaborazioni e l'attribuzione degli incarichi di responsabilità, e la loro revoca;
- Coordina il personale ed i collaboratori.

Art.10 Controversie sul regolamento

In caso di controversie nell'interpretazione del presente Regolamento, il giudizio è demandato all'assemblea provinciale.

Lucca, 29 aprile 2011 APPROVATO ALL'UNANIMITA' DALL'ASSEMBLEA PROVINCIALE DEL 29 APRILE 2011

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COMITATO PROVINCIALE AICS DI LUCCA

REGOLAMENTO DEL SETTORE ARBITRALE AICS DI LUCCA

Art.1 Acquisto o perdita della qualifica di arbitro AICS

La qualifica di arbitro AICS si acquista previo esame conseguente ad un corso organizzato dall'AICS.
La frequenza di tale corso non è necessaria per arbitri già in ruolo presso altre Federazioni o Enti di Promozione.
La qualifica di arbitro AICS si perde per dimissioni volontarie od espulsione.
Gli arbitri AICS sono inquadrati nel settore arbitrale AICS.

Art.2 Diritti degli arbitri

Gli arbitri, oltre a quelli riconosciuti dal presente Regolamento e dal Regolamento Generale AICS, hanno diritto, in ragione del loro ruolo svolto in forma dilettantistica, alla corresponsione dei rimborsi e dei compensi spettanti per dirigere gare ("diarie"), nella misura fissata dal Comitato Provinciale.
Individualmente e come associati, hanno diritto alla difesa della loro immagine ed onorabilità e ad ogni forma di tutela che si renda necessaria da parte dell'AICS, in tutte le sue componenti.

Art.3 Doveri degli arbitri

Gli arbitri sono tenuti a:

- compilare annualmente la propria scheda personale;
- produrre annualmente il certificato di idoneità prescritto per l'attività sportiva considerata non agonistica;
- telefonare puntualmente per ricevere le designazioni a dirigere gare e/o confermare l'accettazione delle stesse;
- dirigere le gare per i quali sono stati designati;
- consegnare puntualmente i rapporti delle gare arbitrate, secondo le modalità fissate;
- frequentare le riunioni tecniche e le assemblee del Settore;
- mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri associati, dirigenti, calciatori e nei confronti di chiunque sia presente alle gare da loro dirette;
- stabilire con i colleghi rapporti improntati alla correttezza e alla solidarietà;
- astenersi dal commentare sulla stampa e sui social network le gare da loro dirette o comunque le gare dei campionati AICS;
- astenersi dall'adire via legali contro tesserati AICS per fatti conseguenti l'attività sportiva praticata, salvo autorizzazione del Presidente del Comitato Provinciale;
- rispettare lo Statuto e il Regolamento Nazionali e Provinciali, i Regolamenti emanati dai settori competenti per la partecipazione alle manifestazioni calcistiche AICS e il presente Regolamento.

Art.4 Divieti a dirigere gare se non autorizzati

Agli arbitri è fatto divieto, se non autorizzati:

- di dirigere gare ufficiali di Campionati o Tornei non organizzati dall'AICS;
- di dirigere gare amichevoli da chiunque organizzate;

Le richieste dovranno essere formulate per scritto **esclusivamente al Presidente del comitato Provinciale**, che potrà rilasciarle anche verbalmente.

Gli arbitri AICS non possono in nessun modo avere autorizzazioni ad arbitrare con Enti non convenzionati con l'AICS di Lucca.

I trasgressori subiranno una sospensione pari ad almeno un mese di attività.

Art.5 Funzioni e sede del settore arbitrale AICS

Il Settore Arbitrale AICS di Lucca è l'insieme degli arbitri operanti presso il Comitato Provinciale AICS di Lucca. Esso ha il compito di reclutare, formare, organizzare e impiegare gli arbitri operanti nel settore. Realizza le proprie funzioni attraverso gli organi ufficiali di cui all'Art.6. Ha sede presso il Comitato Provinciale AICS di Lucca.

Art.6 Organi ufficiali del settore arbitrale AICS

Il Settore Arbitrale AICS realizza le proprie funzioni attraverso i seguenti Organi Ufficiali:

- l'Assemblea degli Arbitri AICS;
- il Presidente del Settore Arbitrale;

- il Delegato/i Tecnico/i

Per il funzionamento del Settore Arbitrale, rivestono un ruolo e assumono funzioni anche i seguenti organi ufficiali del Comitato Provinciale:

- il Presidente del Comitato Provinciale;
- il Presidente della Lega calcio;
- il Giudice Sportivo;
- la Commissione disciplinare di secondo grado

Art.7 L'assemblea degli arbitri AICS

E' l'organo deliberativo del settore arbitrale.

E' composta dagli arbitri operanti presso il Comitato Provinciale AICS di Lucca.

Si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, entro i mesi di Aprile e Settembre, su convocazione del suo Presidente.

Si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente del Comitato Provinciale, il Presidente della Lega calcio, il Presidente del Settore Arbitrale, oppure un terzo dei suoi componenti.

Essa in particolare:

- approva le linee programmatiche dell'attività del settore;
- approva i suoi regolamenti interni;
- decide inoltre su ogni altra materia che sia portata alla sua attenzione dal Presidente del Settore Arbitrale o dal Presidente della lega calcio;
- elegge il Presidente del Settore Arbitrale di cui all'Art.8

Art.8 Il presidente del settore arbitrale

E' eletto o revocato dall'assemblea degli arbitri AICS tra quanti si candidano ad assumere l'incarico.

Non possono candidarsi gli arbitri in attività se prima non dichiarano la loro contestuale rinuncia a continuare l'attività di arbitro effettivo.

Dura in carica 2 anni ed è rieleggibile. Decade comunque con la celebrazione del Congresso Provinciale.

Cura i rapporti tra gli arbitri e l'AICS, e li rappresenta nelle loro richieste e nei loro diritti.

Dirige l'attività del settore arbitrale.

Convoca e presiede l'Assemblea degli arbitri.

Indica gli arbitri demandati a dirigere gare regionali e nazionali, sentito il parere obbligatorio del/i Delegato/i Tecnico/i

Infligge le sanzioni di cui all'articolo 14, limitatamente ai punti a), b), c).

Propone al giudice Sportivo le sanzioni di cui all'art.14 punti d), e), f).

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono assunte dal Presidente della lega calcio.

Art. 9 Il delegato tecnico

Possono essere nominati distinti delegati tecnici per la disciplina del calcio e del calcio a 5

Sono nominati o revocati dal Consiglio direttivo provinciale

Durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Designano gli arbitri per le gare dei Campionati e dei Tornei di Calcio, Calcio a 5 e Calcio a 7.

Propongono al giudice Sportivo le sanzioni di cui all'art.14 punti d), e), f).

Art. 10 Il presidente del Comitato Provinciale

E' un organo del comitato provinciale.

Propone annualmente le diarie arbitrali di cui all'art. 2.

E' l'unico soggetto autorizzato a concedere le autorizzazioni di cui agli articoli 3 e 4.

Può richiedere la convocazione straordinaria delle assemblee e del consiglio direttivo del settore.

Ha la facoltà di proporre agli organi competenti le sanzioni da infliggere agli arbitri.

Ha la facoltà di commissariare il settore per gravi e documentate ragioni.

Art. 11 Il presidente della lega calcio

E' un organo del settore calcio e calcio a 5.

Può richiedere la convocazione straordinaria delle assemblee e del consiglio direttivo

Propone al giudice Sportivo le sanzioni di cui all'art.15 punti d), e), f).

Può chiedere di commissariare il settore per gravi e documentate ragioni.

Sostituisce il presidente del settore arbitrale in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 12 Il giudice sportivo

E' un organo della giustizia sportiva AICS.

E' nominato o revocato dal Consiglio Direttivo Provinciale.

Dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.

Infligge le sanzioni di cui all'art.14, comma d) ed e), anche su segnalazione degli organi competenti.

Art. 13 La Commissione disciplinare di secondo grado

Esamina i ricorsi degli arbitri avverso le sanzioni loro inflitte, che può confermare, ridurre o annullare

Art. 14 Sanzioni disciplinari

Le violazioni al presente Regolamento sono punibili, in ragione della loro gravità, con le seguenti sanzioni:

a) Ammonizione;

b) Ammenda;

c) Mancata designazione a dirigere gare sino a due giornate di campionato;

d) Sospensione sino a 1 mese

e) Sospensione oltre 1 mese e sino a 2 anni;

f) Espulsione.

Le sanzioni disciplinari sono inflitte dagli organi ufficiali del Settore, secondo le rispettive competenze, tranne quella di cui al punto f), che è inflitta dal collegio dei Probiviri provinciale.

Ogni sanzione dovrà essere comunicata ufficialmente all'interessato.

Avverso le sanzioni inflitte l'interessato potrà ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione, alla commissione disciplinare di secondo grado

Art. 15 Corresponsione dei rimborsi e dei compensi

I rimborsi e i compensi per le gare arbitrate saranno periodicamente corrisposti successivamente alle riunioni tecniche a cui gli arbitri hanno partecipato, e a coloro che ne fanno richiesta, tramite bonifico bancario, nei quindici giorni immediatamente successivi alle stesse.

La corresponsione è a cura di un incaricato del Comitato Provinciale, che opera secondo le norme del presente regolamento e i principi contabili fissati dal Comitato Provinciale nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Dai compensi spettante è annualmente trattenuta una quota, stabilita dal Comitato Provinciale, per le esigenze organizzative del settore.

Art. 16 Poteri del comitato provinciale

Il Comitato Provinciale, si riserva il più ampio potere di intervento in tutte le materie disciplinate dal presente Regolamento. Tale potere può essere esercitato in situazioni di eccezionale gravità e urgenza, nel caso di conflitti di potere tra gli organi del settore, su formale richiesta di intervento da parte dell'assemblea del settore e per il cattivo funzionamento del settore formalmente denunciato dagli organi competenti.

Il potere di intervento può estendersi al commissariamento degli organi del settore.

Regolamento approvato il 30 novembre 2014 dal Consiglio Direttivo provinciale

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COMITATO PROVINCIALE AICS DI LUCCA

REGOLAMENTO GENERALE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE

**AGGIORNATO AL 31 LUGLIO 2017. IN GIALLO LE MODIFICHE APPORTATE AL
REGOLAMENTO PRECEDENTE. NON SONO RIPORTATO GLI ARTICOLI O LE PARTI DEGLI
ARTICOLI ABROGATI**

TITOLO PRIMO REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE AICS

PARTE PRIMA: PRINCIPI E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art.1 Potestà regolamentare

1. Con i poteri derivanti dallo Statuto, il Comitato Provinciale AICS di Lucca adotta il presente Regolamento generale per la partecipazione alle manifestazioni di calcio, calcio a 5 e calcio a 7 (d'ora in avanti definite "manifestazioni calcistiche");

Art.2 Struttura e ambito di applicazione del regolamento generale

1. Il regolamento generale per la partecipazione alle manifestazioni calcistiche si compone di tre "Titoli" disciplinanti rispettivamente: il Regolamento delle manifestazioni calcistiche AICS (definito anche "Regolamento delle manifestazioni"), il regolamento sul tesseramento per la partecipazione alle manifestazioni calcistiche AICS (definito anche "Regolamento **sulle Affiliazioni** e il Tesseramento") e il regolamento di Disciplina e Giustizia Sportiva AICS (definito anche "Regolamento disciplinare"). Ogni titolo si compone a sua volta di varie "Parti", ogni parte si compone di vari "articoli".
2. Il regolamento generale disciplina tutte le manifestazioni organizzate direttamente o assistite tecnicamente dal Comitato Provinciale AICS di Lucca e dal suo settore calcio, calcio a 5 e calcio a 7. Le sue norme si applicano a tutte le società affiliate o partecipanti e ai loro tesserati o aderenti.
3. Ai fini delle norme previste dagli articoli del regolamento generale e di ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito dell'AICS, con il termine società si intendono definire tutti i soci collettivi a struttura organizzativa, di cui all'art. 12 dello statuto provinciale, che si affiliano regolarmente all'AICS per svolgere l'attività sportiva del gioco del calcio, del calcio a 5 e del calcio a 7, anche se essa è svolta congiuntamente con altre attività statutarie.
4. Ai fini delle norme previste dagli articoli del regolamento generale e di ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito dell'AICS, con il termine tesserati si intendono definire tutti i soci individuali di cui all'art. 15 dello statuto provinciale, che aderiscono all'AICS per svolgere attività di qualsiasi tipo per società affiliate, assumendone la tessera sociale.
5. Ai fini delle norme previste dagli articoli del regolamento generale e di ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito dell'AICS, con il termine società partecipanti si intendono definire tutti i sodalizi che si iscrivono alle manifestazioni calcistiche AICS anche senza esserne affiliate.
6. Ai fini delle norme previste dagli articoli del regolamento generale e di ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito dell'AICS, con il termine aderenti alle società partecipanti si intendono definire tutti coloro che a qualsiasi titolo prendono parte alle manifestazioni calcistiche con le società partecipanti alle stesse, anche senza esserne tesserati.
7. Per quanto eventualmente non vi è contemplato, non è contemplato nei regolamenti di cui all'articolo 6 o è causa di conflitti di interpretazione, si rimanda in primo grado alla lega calcio e in secondo grado all'assemblea delle società affiliate, che sono nel merito sovrane.

Art. 3 Rispetto ed efficacia del regolamento generale e delle norme AICS e CONI

1. I tesserati e i partecipanti a qualsiasi titolo sono tenuti all'osservanza delle norme del regolamento generale, delle regole AICS delle discipline che praticano, delle altre misure e decisioni adottate dall'AICS, e a farle rispettare.

2. Sono tenuti inoltre all'osservanza degli statuti e dei regolamenti dell'Associazione, nazionali e provinciali, e a farli rispettare.
3. Sono tenuti infine all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e di giustizia sportiva, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI.
4. Essi assumono, in ragione della loro attività sportiva, l'impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dall'AICS e dal CONI e dai loro organismi ufficiali nelle materie comunque attinenti l'attività calcistica, e nelle relative vertenze di carattere disciplinare ed economico.
5. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dagli ordinamenti dell'AICS e del CONI.

Art. 4 Conoscenza e accettazione del regolamento generale e delle norme AICS e CONI

1. L'iscrizione e la partecipazione alle manifestazioni calcistiche, organizzate o assistite tecnicamente dall'AICS, presuppongono la conoscenza e l'incondizionata accettazione del regolamento generale e delle altre norme regolamentari, statutarie e di giustizia sportiva adottate dall'AICS e dal CONI.
2. L'AICS adotta tutte le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della suddetta normativa, assicurando la sua diffusione a tutti i propri tesserati e aderenti. A tal fine mette a disposizione tale normativa presso la propria sede e la pubblica sul sito internet dell'Associazione, assicurando con le identiche modalità la diffusione tempestiva delle eventuali modifiche apportate.
3. E' dovere inoltre delle società affiliate o partecipanti garantire la conoscenza della suddetta normativa ai propri tesserati o aderenti.

Art. 5 Modifiche al regolamento generale e ai regolamenti delle discipline calcistiche

1. Gli organi del settore Calcio del Comitato Provinciale AICS di Lucca, per quanto di loro competenza, si riservano di apportare al regolamento generale e ai regolamenti delle discipline calcistiche, le modifiche e le integrazioni che riterranno opportune, anche durante lo svolgimento dei campionati e dei tornei, per il miglior andamento degli stessi, previa pubblicazione nei Bollettini Ufficiali dell'Associazione e diffusione tramite il sito internet del Comitato provinciale.

Art.6 Rinvio ad altri regolamenti e codici

1. Per quanto non contemplato nel regolamento generale, valgono le Regole AICS del Gioco del Calcio, del Calcio a 5 e del calcio a 7 e, per quanto compatibili, le regole ufficiali del calcio e del calcio a 5 FIGC, il Codice di Giustizia Sportiva FIGC e il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, nel loro ultimo aggiornamento in vigore.
2. Per quanto riguarda le manifestazioni calcistiche regionali e nazionali AICS, valgono i rispettivi regolamenti, che prevalgono.

PARTE SECONDA PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA' E DEI TESSERATI

Art. 7 La stagione sportiva

1. La stagione sportiva AICS ha inizio il 1 Settembre di ciascun anno e termina il 31 Agosto dell'anno successivo.

Art. 8 Attività ufficiale e attività non ufficiale

1. Per attività ufficiale AICS si intende quella relativa ai campionati amatori e dilettanti, alla coppa di Lega, alla Supercoppa e al Torneo Primavera e ad ogni altra eventuale manifestazione calcistica organizzata direttamente dal Comitato Provinciale AICS di Lucca.
2. Per attività non ufficiale si intende quella relativa alle manifestazioni calcistiche organizzate da società affiliate AICS con l'assistenza tecnica del Comitato Provinciale AICS di Lucca.
3. Per attività ufficiale FIGC o di altri Enti compresi i Comitati AICS di altre province, si intende tutta l'attività da essi svolta tranne l'attività non ufficiale e/o ricreativa.

Art. 9 Adesione all'AICS. L'affiliazione

1. Possono partecipare alle manifestazioni AICS, le associazioni che, tramite un rapporto d'adesione, sono regolarmente associate all'AICS.
2. Il rapporto di adesione si concretizza tramite la sottoscrizione della domanda di affiliazione al Comitato provinciale AICS di Lucca. Tale sottoscrizione che vincola i richiedenti al rispetto di quanto prescritto dallo Statuto Nazionale e dallo Statuto Provinciale, si perfeziona con il rilascio del certificato di adesione, che conferisce agli affiliati lo status di "socio collettivo".

3. In tutte le comunicazioni ufficiali, vi è l'obbligo di riportare l'intera denominazione sociale, così come risulta dall'affiliazione. E' ammessa esclusivamente l'aggiunta del nominativo di uno o più sponsor solo e soltanto se accompagnato dall'indicazione della denominazione sociale.
4. Con un'unica affiliazione si possono iscrivere più squadre a campionati della stessa disciplina calcistica, purché di categorie e/o gironi diversi, nonché più squadre a campionati di altre discipline calcistiche, purché di categorie e/o gironi o impianti sportivi diversi e purché in entrambi i casi tutte le squadre assumano la stessa denominazione sociale.
5. E' ammessa l'aggiunta del nominativo di uno o più sponsor, anche diversi per ogni squadra, solo e soltanto se accompagnata sempre dall'indicazione dell'intera denominazione sociale.
6. Le affiliazioni delle associazioni all'AICS sono regolamentate in via generale dall'art. 16 dello statuto provinciale, al quale si rimanda.
7. Le domande di affiliazione, da redigersi su appositi modelli compilati on line e firmati dal presidente della società, dovranno essere accompagnate dalla quota di affiliazione e dalla tassa di iscrizione annualmente stabilite e, quando previsto, dal deposito cauzionale, e pervenire al Comitato Provinciale entro i termini annualmente fissati, pena il non accoglimento delle stesse.
8. Alla prima domanda di adesione devono essere allegati, secondo quanto previsto dall'art. 16 dello statuto provinciale:
 - una copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, dalle quali si rilevi l'assenza dei fini di lucro, l'elettività delle cariche sociali, la volontarietà di iscrizione e recesso da socio;
 - il codice fiscale del sodalizio. **il codice fiscale non è obbligatorio per le BAS (basi associative sportive);**
 - copia del verbale di elezione del direttivo e del legale rappresentante se diversi da quelli dell'atto costitutivo;
 - copia del documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante. **tali documenti non sono obbligatorio per le BAS ;**
9. nel caso si chieda l'iscrizione al Registro CONI, l'atto costitutivo e lo statuto devono essere obbligatoriamente redatti sotto forma di scrittura pubblica o scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata; Ogni variazione allo statuto e alla composizione delle cariche sociali deve essere tempestivamente comunicata.
10. Alla domanda di riaffiliazione non va allegata nessuna documentazione, tranne che il sodalizio non abbia variato lo statuto, la denominazione sociale, il legale rappresentante, la composizione del consiglio direttivo. In tal caso si dovrà allegare copia del relativo verbale di approvazione delle variazioni.
11. Il Comitato Provinciale AICS si riserva, in ottemperanza allo statuto e ai regolamenti, di accettare le domande di affiliazione.
12. Particolari deroghe all'obbligatorietà dell'affiliazione possono essere previste per la partecipazione all'attività non ufficiale, e devono essere espressamente previste dai regolamenti di tali specifiche manifestazioni ed approvate formalmente dal Comitato Provinciale.

Art.10 Cessazione dell'affiliazione

1. La cessazione dell'affiliazione è regolamentata in via generale dall'articolo 16 dello statuto provinciale.
2. In particolare, i soci collettivi cessano di essere affiliati all'associazione:
 - a) per inattività durante l'ultimo anno sociale;
 - b) per mancato rinnovo dell'affiliazione nei termini annualmente stabiliti;
 - c) per recesso o per scioglimento volontario;
 - d) per revoca dell'affiliazione a seguito di decisione del Consiglio Direttivo Provinciale conseguente alla perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto. Costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'AICS o con le norme di legge vigenti in materia;
 - e) per radiazione a seguito di sanzione comminata dal collegio provinciale dei probiviri in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dai competenti Organi di Giustizia.
 Qualora il Consiglio Direttivo Provinciale o il Collegio provinciale dei Probiviri decidano la radiazione di un affiliato, questi può ricorrere, entro sessanta giorni dalla emanazione della decisione, al Collegio **Nazionale** dei Garanti.
3. La revoca dell'affiliazione può essere inoltre deliberata dal Settore Calcio, Calcio a 5 e Calcio a 7, ma solo ai fini della partecipazione alle manifestazioni calcistiche, per i seguenti motivi:
 - a) invalidità o illegittimità; la revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla comunicazione del provvedimento;
 - b) rinuncia a prendere parte alle manifestazioni a cui si è iscritti; la revoca ha effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento sui comunicati ufficiali emanati dal settore calcio e calcio a 5;

- c) mancato pagamento delle quote di iscrizione stabilite e delle eventuali sanzioni pecuniarie comminate dagli organi competenti; la revoca ha effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento sui comunicati ufficiali emanati dal settore calcio e calcio a 5.
4. Qualora il Settore Calcio, Calcio a 5 e Calcio a 7 decida la revoca dell'affiliazione ai fini della partecipazione alle manifestazioni calcistiche, l'affiliato può ricorrere, entro sessanta giorni dalla emanazione della decisione, al Collegio Provinciale dei Proibiviri.
 5. Ai soci collettivi che cessano di essere affiliati è fatto assoluto divieto dell'utilizzo del logo AICS, anche se essi sono stati a suo tempo autorizzati.
 6. In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'AICS ed agli altri affiliati.
 7. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente responsabili e solidalmente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme sociali per l'inosservanza degli stessi.
 8. In caso di recesso, decadenza, revoca ed esclusione i soci collettivi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o contributo versato.

Art.11 (ex art.11, 12 e 13) Quote di iscrizione, depositi cauzionali e sanzioni pecuniarie

1. Le società hanno l'obbligo di pagare nei termini annualmente stabiliti le quote di iscrizione fissate per la partecipazione alle varie manifestazioni calcistiche, l'obbligo di versare il deposito cauzionale per le manifestazioni per le quali è previsto, nonché l'obbligo di pagare le sanzioni pecuniarie loro inflitte.
2. In caso di inadempienza, il Comitato Provinciale dopo aver inviato alle stesse una formale diffida, può infliggere loro uno o più punti di penalizzazione in classifica.
3. Perdurando l'inadempienza, il Comitato Provinciale può prevedere l'esazione coattiva sul campo delle somme dovute e/o l'esclusione dal prendere parte alla manifestazione di competenza.

Art.12 (ex art. 14) Adesione all'AICS. Il tesseramento

1. Possono partecipare alle manifestazioni calcistiche AICS coloro che tramite un rapporto di adesione sono regolarmente associati all'AICS.
2. Il rapporto di adesione si concretizza tramite la richiesta di tesseramento al Comitato provinciale AICS di Lucca. Tale richiesta, che vincola gli interessati al rispetto di quanto prescritto dallo Statuto Nazionale e dallo Statuto Provinciale, si perfeziona con il rilascio della tessera associativa, che conferisce ai tesserati lo status di "socio individuale."
3. Il tesseramento all'AICS è regolamentato in via generale dall'articolo 17 dello statuto provinciale, al quale si rimanda. Il tesseramento per le manifestazioni calcistiche è regolamento in via specifica dal TITOLO SECONDO del presente Regolamento, al quale si rimanda.

Art.13 (ex art. 15) Cessazione del tesseramento

1. La cessazione del tesseramento è regolamentata in via generale dall'articolo 17 dello statuto provinciale. In particolare, i soci individuali cessano di essere tesserati per l'associazione:
 - a) per dimissioni;
 - b) per recesso o per scioglimento volontario dell'organismo affiliato;
 - c) per decesso;
 - d) per revoca della tessera sociale a seguito di decisione del Consiglio Direttivo Provinciale conseguente alla perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto.
 - e) per radiazione a seguito di sanzione comminata dal Collegio Provinciale dei Proibiviri in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dai competenti Organi di Giustizia.
 - f) per espulsione;
 - g) per revoca dell'affiliazione del socio collettivo cui aderiscono.
2. Qualora il Consiglio Direttivo Provinciale o il Collegio Provinciale dei Proibiviri decidano la revoca del tesseramento, il tesserato può ricorrere, entro sessanta giorni dalla emanazione della decisione, al Collegio **Nazionale** dei Garanti.
3. La revoca del tesseramento può essere inoltre deliberata dal Settore Calcio, Calcio a 5 e Calcio a 7, ma solo ai fini della partecipazione alle manifestazioni calcistiche, per i seguenti motivi:
 - a) invalidità o illegittimità; la revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla comunicazione del provvedimento.
 - b) inidoneità fisica dei calciatori. La revoca ha effetto immediato.
 - c) rifiuto di sottoporsi ai controlli antidoping. La revoca ha effetto immediato.

4. Qualora il Settore Calcio e Calcio a 5 decida la revoca del tesseramento, il tesserato può ricorrere, entro sessanta giorni dalla emanazione della decisione, al Collegio Provinciale dei Proibiviri.
5. In caso di cessazione del tesseramento, i soci individuali non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o contributo versato.

Art.14 (ex art. 16) Obblighi, Diritti, Divieti e Responsabilità delle società e dei tesserati

1. Le società affiliate e i tesserati, in ragione della loro adesione all'AICS, assumono gli obblighi e sono titolari dei diritti previsti dagli statuti e dai regolamenti nazionali e provinciali.
2. **In particolare, società e tesserati, a qualsiasi titolo, hanno l'obbligo di:**
 - a) mantenere una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, probità, rettitudine e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, cooperando attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva;
 - b) astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche;
 - c) adottare iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori;
 - d) astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive;
 - e) operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo;
 - f) prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali dei tesserati, interessi personali dei dirigenti delle società o di persone loro collegate;
 - g) collaborare alla corretta applicazione della normativa vigente. A tal fine comunicano al Comitato provinciale AICS ogni situazione di illegalità o di irregolarità, legata allo svolgimento dell'attività in ambito sportivo di cui vengono a conoscenza, e forniscono ad esso tutte le informazioni eventualmente richieste.
- 3) **A società e tesserati è fatto divieto di:**
 - a) adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia;
 - b) compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive;
 - c) divulgare e comunque dare a terzi notizie o informazioni relative a procedimenti disciplinari in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati, salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti dall'ordinamento sportivo;
 - d) fornire a terzi informazioni riservate relative all'Ente di appartenenza o da questi detenute;
 - e) al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti, chiedere o accettare, per sé o per altri, somme di denaro, regali o altri benefici, qualora essi accedano il modico valore e siano offerti in connessione con lo svolgimento dell'attività in ambito sportivo.
4. **Le società affiliate:**
 - a) rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci e devono adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti;
 - b) sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia;
 - c) in particolare, rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme dei regolamenti AICS, e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell'operato dei propri calciatori, dirigenti, soci e tesserati in genere;
 - d) agli stessi effetti disciplinari, rispondono a titolo di responsabilità oggettiva dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, ovunque esso si manifesti, sui campi da gioco o fuori, o lontano dagli stessi;
 - e) rispondono inoltre per i fatti violenti commessi in occasione o a causa di una gara, sia dai propri tesserati che dai propri sostenitori, se dal fatto sia derivato comunque un pericolo per l'incolumità fisica di una o più persone. La responsabilità è esclusa quando il fatto è estraneo a motivi concernenti la gara.
5. La responsabilità delle società affiliate concorre con quella del singolo dirigente, socio o tesserato.
6. Le società affiliate, per il comportamento dei propri tesserati o sostenitori e per le loro infrazioni disciplinari, sono passibili delle sanzioni di cui al presente Regolamento.
7. Le medesime responsabilità in capo alle società affiliate sono in capo anche alle società partecipanti.
8. E' fatto divieto a tutti i tesserati di:
 - a) esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altre persone o organismi operanti, a qualsiasi titolo, nell'ambito dell'AICS e dell'ordinamento

sportivo. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

- b) effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali essi partecipino o alle quali abbiano diretto interesse;
 - c) adire vie legali nei confronti di altri tesserati o degli organi del comitato o del settore, per fatti originati dalle manifestazioni calcistiche, senza la formale autorizzazione del Comitato Provinciale.
9. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati, se convocati, sono tenuti a presentarsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.
 10. I tesserati iscritti nel modello di affiliazione o sulle note ufficiali di gara e coloro che hanno la legale rappresentanza della società, per quanto di loro competenza, sono ritenuti corresponsabili delle infrazioni ascritte alle loro società, sino a prova contraria.
 11. I tesserati, per il loro comportamento e per le infrazioni commesse ai regolamenti AICS, sono passibili delle sanzioni di cui al presente Regolamento.
 12. Le medesime responsabilità di cui ai commi precedenti sono in capo anche agli aderenti non in possesso di tessera sociale.
 13. L'ignoranza del presente regolamento, degli statuti e dei regolamenti dell'Associazione, non può essere invocata a nessun effetto.

PARTE TERZA SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI E DEI TORNEI

Art.15 (ex art. 17 e 18) Svolgimento dei campionati e dei tornei

1. Il Comitato Provinciale AICS di Lucca organizza direttamente campionati o tornei per le categorie di cui al presente regolamento, o assiste tecnicamente le società affiliate nell'organizzazione degli stessi
2. Il Campionato Dilettanti Prima Serie di Calcio e il Campionato Dilettanti di Calcio a 5 Serie A, assegnano il titolo e lo scudetto di campioni provinciali. Gli altri campionati assegnano il titolo di vincente di campionato o di promozione ad una serie superiore. I tornei assegnano di norma il titolo di vincitore di torneo.
3. L'ordinamento dei campionati, e le modifiche eventuali da apportare ad essi, sono decisi dai rispettivi settori, sentita la lega calcio e l'assemblea delle società, per quanto di loro competenza.
4. Ogni società dovrà partecipare al campionato di competenza, pena la non ammissione ad alcun campionato. Si può derogare alla suddetta norma solo in caso di completamento dell'organico del campionato di competenza.
5. Nelle fusioni tra due squadre appartenenti a diversa serie, la nuova società sarà assegnata alla serie superiore .
6. Lo svolgimento dei tornei, e le modifiche eventuali da apportare ad essi, sono decisi dai rispettivi settori, nonché dalle società organizzatrici in accordo con gli stessi.

Art.16 (ex art. 19) Formazione delle classifiche

1. I campionati sono di norma disputati con gare di andata e ritorno, salvo particolari deroghe di volta in volta stabilite dai settori competenti.
2. I tornei sono di norma disputati con gare di sola andata, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici.
3. Le classifiche sono stabilite per punteggio, con l'attribuzione di tre punti per ogni gara vinta e di un punto per ogni gara pareggiata. Per le gare perdute non è attribuito alcun punto.
4. Per le gare dei campionati di calcio amatori quarta serie, le classifiche sono stabilite con l'attribuzione di due punti per ogni gara vinta e di un punto per ogni gara pareggiata. Per le gare perdute non è attribuito alcun punto.
5. Particolari deroghe nell'attribuzione dei punteggi possono essere concesse per i tornei di breve durata.
6. Al termine di ogni campionato, quando il titolo sportivo in competizione è quello di campione provinciale, di promozione alla serie superiore o di retrocessione alla serie inferiore, in caso di parità tra due squadre esso sarà assegnato mediante spareggio, da effettuarsi sulla base di un'unica gara in campo neutro, anche in notturna, con l'effettuazione di eventuali tempi supplementari e calci di rigore, nel caso che i tempi regolamentari siano finiti in parità.
7. Se la parità è fra tre o più squadre, per determinare le squadre che hanno diritto a disputare lo spareggio, si procederà preliminarmente alla compilazione di una classifica avulsa tra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) maggior numero di punti ottenuti negli incontri diretti;
 - b) a parità di punti ottenuti negli incontri diretti, minor numero di giornate di squalifica complessivamente comminate ai componenti la propria squadra;
 - c) a parità di numero complessivo di giornate di squalifica subite, miglior differenza reti negli incontri diretti;

d) a parità di differenza reti negli incontri diretti, si terrà conto della differenza reti generale.

e) a parità di differenza reti generale, si effettuerà il sorteggio.

Le due squadre meglio classificate dopo aver tenuto conto dei suddetti criteri, disputeranno lo spareggio.

8. Quando il titolo sportivo in competizione è diverso da quello di cui al comma 6 del presente articolo, e qualunque sia il numero di squadre terminate a parità di punteggio al termine di ogni campionato, per l'assegnazione di tale titolo sportivo si procederà secondo i criteri illustrati al comma 7 del presente articolo, e le società che hanno diritto all'aggiudicazione del titolo sportivo in competizione saranno quelle meglio classificate secondo tali criteri, senza disputa dello spareggio.
9. In ogni torneo ufficiale, in caso di parità di classifica tra due o più squadre, per determinare la squadra meglio classificata si terrà conto nell'ordine:
 - a) maggior numero di punti ottenuti nella classifica avulsa degli incontri diretti;
 - b) a parità di punti ottenuti negli incontri diretti, miglior differenza reti negli incontri diretti;
 - c) a parità di differenza reti negli incontri diretti, miglior differenza reti generale.
 - d) a parità di differenza reti generale, si effettuerà il sorteggio.

Art.17 (ex art. 20) Rinuncia, ritiro, esclusione da campionati e tornei

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si sono iscritte.
2. La società che rinuncia volontariamente al proseguimento della manifestazione a cui si è iscritta, oltre al pagamento delle ammende previste subisce il ritiro del deposito cauzionale.
3. Se esso è già esaurito in tutto o in parte, subisce un'ammenda pari all'importo mancante.
4. Essa subisce inoltre l'esclusione dalla classifica di tale manifestazione, salvo quanto previsto al successivo comma 11.
5. Il mancato pagamento di somme coattivamente disposto dal Comitato Provinciale, equivale a rinuncia al proseguimento della manifestazione.
6. Il Comitato Provinciale, ogni qualvolta riconosce causa di forza maggiore per la rinuncia al proseguimento di una manifestazione, può derogare all'applicazione delle ammende previste.
7. Qualora una società si ritiri dal campionato a cui prende parte, o ne sia esclusa, salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo, tutte le gare da essa precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che è stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare stesse. Alla società si applicano inoltre le sanzioni previste al comma 2 del presente articolo.
8. Qualora una società si ritiri dal campionato a cui prende parte, o ne sia esclusa, quando ha regolarmente disputato almeno la metà delle gare in calendario, non si applica il criterio di cui al comma precedente, e la società è considerata rinunciataria solo a tutte le gare ancora da disputare. Alla società si applicano comunque le sanzioni previste al comma 2 del presente articolo.
9. La società che rinuncia per tre volte, anche non consecutive, a disputare gare dello stesso campionato, è esclusa dalla prosecuzione dello stesso, con le sanzioni rispettivamente previste ai comma 2, 4, 7 e 8 del presente articolo.
10. Qualora una società si ritiri dai play off del campionato a cui prende parte, o ne sia esclusa, essa è considerata rinunciataria solo alle gare che ha ancora in calendario, e retrocessa all'ultimo posto tra le squadre classificate ai play off. Alla società si applicano comunque le sanzioni previste al comma 2 del presente articolo, compreso quella del ritiro del deposito cauzionale.
11. Qualora una società, per sua responsabilità non si presenta a disputare una gara del torneo a cui prende parte, o non porta a termine la stessa, ad essa si applica la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 o con il punteggio conseguito sul campo se più favorevole all'avversario. Si applica inoltre la sanzione di un punto di penalizzazione nonché le sanzioni previste dai comma 2 e 3 del presente articolo.
12. Qualora una società si ritira dal torneo a cui prende parte, o ne è esclusa, per tutte le gare da essa precedentemente disputate si applica la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Si applicano inoltre le sanzioni previste dai comma 2 e 3 del presente articolo.

PARTE QUARTA SVOLGIMENTO DELLE GARE

Art.18 (ex art. 21 e 22) Effettuazione delle gare dei campionati e dei tornei di calcio

Per la disputa delle gare dei campionati e dei tornei ufficiali di calcio, di qualsiasi categoria, si osservano le seguenti modalità:

1. Le gare si effettuano nei giorni di sabato pomeriggio, domenica mattina, nella mattina o nel pomeriggio dei giorni festivi infrasettimanali, il lunedì sera e il martedì sera, secondo il calendario pubblicato sui comunicati ufficiali. Per ragioni di disponibilità di impianti, motivi organizzativi diversi o fatti di natura eccezionale e

contingente, il settore calcio si riserva tuttavia di far disputare autonomamente gare o giornate di campionato nel pomeriggio dei giorni festivi o in notturna, infrasettimanalmente, anche senza l'assenso delle parti.

2. La richiesta di spostamento della gara ad una data diversa da quella stabilita nel calendario pubblicato deve essere presentata per scritto almeno 7 giorni prima del giorno programmato, dalla società che ne fa richiesta. L'accoglimento della richiesta è subordinato al parere favorevole sia del settore calcio sia della squadra avversaria.
3. Le gare così spostate si disputeranno infrasettimanalmente, in notturna; se posticipate, dovranno essere disputate entro 15 giorni dalla data precedentemente fissata. La data del posticipo dovrà essere contestualmente comunicata all'atto della richiesta di rinvio. Se anticipate, potranno esserlo sino a 5 giorni prima della data programmata. La data dell'anticipo dovrà essere contestualmente comunicata all'atto della richiesta di rinvio. Il settore calcio non consentirà comunque posticipi nelle ultime tre giornate di campionato.
4. Se si tratta invece di gare da recuperare perché rinviate d'autorità dal Comitato Provinciale, o annullate o sospese per avversità meteorologiche, o rinviate per motivi dovuti a iniziativa e richiesta delle società per cause di forza maggiore e non programmabili, si rimanda agli articoli specifici del presente regolamento
5. Le gare del sabato pomeriggio o dei pomeriggi dei giorni festivi infrasettimanali, si disputano, a seconda della stagione, nei seguenti orari: dal 1 settembre al 30 settembre: inizio ore 16,00; dal 1 ottobre all'ultimo giorno di ora legale: inizio ore 15,30; dal primo giorno successivo al ripristino dell'ora solare sino all'ultimo sabato di marzo: inizio ore 15,00; dal primo giorno successivo al ripristino dell'ora legale all'ultimo sabato di maggio: inizio ore 15,30; dal primo sabato di giugno al 30 giugno: inizio dalle 15,30 alle 17,00, a seconda delle condizioni atmosferiche e del numero di gare programmate sullo stesso impianto. Le gare della mattina dei giorni festivi si disputano con inizio alle 10,30. Le gare della Coppa di Lega programmate nel periodo 1 ottobre al 31 marzo, si disputano con 30 minuti di anticipo rispetto ai suddetti orari.
6. E' consentito, previo assenso del settore calcio, anticipare o posticipare tali orari solo in conseguenza della disponibilità degli impianti in orari diversi o di altre cause eccezionali e contingenti, purché opportunamente documentate. La documentazione deve essere fornita per scritto a cura della società richiedente e consiste nel produrre calendari ufficiali o attestazione dei gestori degli impianti, pena il non accoglimento della richiesta. La produzione di false attestazioni sarà punita a norma di regolamento. E' consentito inoltre anticipare o posticipare tali orari previo assenso di entrambe le parti.
7. La concessione della deroga deve essere espressamente autorizzata dal settore competente e pubblicata sui comitati ufficiali dell'associazione.
8. L'AICS non accetterà comunque una programmazione di orari che vedano l'inizio delle gare prima delle 13.30 del sabato pomeriggio, prima delle 9.30 della domenica mattina, prima delle 20.30 per le gare in notturna dei giorni dal lunedì al venerdì, dopo le 18.30 per le gare in notturna del sabato.
9. La società ospitante ha il diritto insindacabile di disputare le gare casalinghe nei giorni di cui al comma 1 e negli orari di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. A tal fine comunica ad inizio stagione il giorno di gara prescelto.
10. Nel caso intenda apportare variazioni alla programmazione già comunicata, la società ospitante deve tassativamente comunicarle al settore calcio entro le ore 19,00 del martedì precedente la giornata di gara a cui ci si riferisce o almeno 7 giorni prima se la giornata di gara si disputa infrasettimanalmente. La variazione non ha bisogno di autorizzazioni se si riferisce allo spostamento della gara dal sabato alla domenica (o viceversa). Ha bisogno di autorizzazioni nonché dell'assenso della squadra avversaria in tutti gli altri casi. In difetto, la società ospitata può non acconsentire alla modifica della programmazione già fissata.
11. Per le gare i cui campi da gioco sono fissati dal settore calcio, o per le gare che per cause di forza maggiore non è stato possibile programmare entro i termini fissati, i giorni e gli orari di gara sono insindacabilmente stabiliti dallo stesso settore calcio.
12. Le gare dei tornei dell'attività non ufficiale si effettuano nei giorni previsti dai regolamenti e dai calendari di tali tornei.

Art.19 (ex art. 23 e 24) Effettuazione delle gare dei campionati e dei tornei di calcio a 5 e calcio a 7

Per la disputa delle gare dei campionati e dei tornei ufficiali di calcio a 5 e calcio a 7, di qualsiasi categoria, si osservano le seguenti modalità:

1. Le gare si effettuano dal lunedì al venerdì.
2. Per motivi organizzativi diversi o di natura eccezionale e contingente, il Comitato Provinciale si riserva di far disputare gare nel pomeriggio o nella sera del sabato, o nella mattina o nel pomeriggio dei giorni festivi, anche infrasettimanali.
3. L'orario di inizio delle gare non può essere programmato prima delle 19,30 e dopo le 23,00.

4. La società ospitante ha il diritto insindacabile di fissare giorno e orario di gara, purché nei limiti previsti dal presente articolo.
5. Ogni società, all'atto dell'iscrizione, dovrà indicare almeno due giorni nei quali intende disputare le gare programmate in campo interno, ed attenersi salvo casi eccezionali a tali indicazioni.
6. Ogni società potrà inoltre indicare un giorno nel quale non è disponibile a disputare le gare programmate in campo esterno. Il Comitato Provinciale, salvo casi eccezionali o contingenti, disporrà che ci si attenga a tali indicazioni.
7. Nei play off, si deroga a quanto previsto ai comma 5 e 6, e la società ospitante ha il diritto insindacabile di fissare giorno e orario di gara, purché in orario non antecedente alle ore 20,30 e non successivo alle ore 22,30.
8. La società ospitante deve tassativamente comunicare al settore calcio a 5 e a 7 giorno e orario di gara, entro il lunedì della settimana precedente la giornata di gara a cui ci si riferisce. In difetto l'AICS si riserva di non mettere in programma la gara, addossando la responsabilità alla società ospitante per la sua mancata disputa.
9. La società ospitante deve tassativamente comunicare al settore calcio a 5 e a 7 le eventuali variazioni, se consentite, alla programmazione già fissata, entro 7 giorni dalla disputa della stessa. In difetto l'AICS si riserva di non mettere in programma la gara, addossando la responsabilità alla società ospitante per la sua mancata disputa.
10. Per le gare i cui orari e campi da gioco sono fissati dal settore calcio a 5 e a 7, i giorni e gli orari di gara sono insindacabilmente stabiliti dallo stesso.
11. La programmazione delle gare i cui orari e campi di gioco sono fissati direttamente dai gestori degli impianti, deve essere fornita dagli stessi gestori entro almeno 15 giorni la settimana precedente la giornata di gara a cui ci si riferisce, e deve comprendere un arco temporale di almeno 30 giorni. In difetto l'AICS si riserva di non mettere in programma la gara.
12. I gestori degli impianti devono tassativamente comunicare al settore calcio a 5 e a 7 le eventuali variazioni alla programmazione già fissata, se consentite, entro 7 giorni dalla disputa della stessa. In difetto l'AICS si riserva di non mettere in programma la gara.
13. Ogni richiesta di variazione orario e data di gara al di fuori di quanto previsto dal presente articolo, se accolta, comporta, per ogni richiesta successiva alla prima, il pagamento di una tassa gara di €uro 30,00.
14. Le gare dei tornei dell'attività non ufficiale si effettuano nei giorni previsti dai regolamenti e dai calendari specifici.

Art.20 (ex art. 25) Presentazione in campo delle squadre. – tempo d'attesa

1. Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.
2. Per le gare di qualsiasi categoria, nel caso di ritardata presentazione delle squadre, fatte salve le sanzioni prescritte ove il ritardo non sia giustificabile, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché, entro il **termine massimo di 15 minuti** dall'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara, esse abbiano presentato allo stesso le note ufficiali di gara di cui al successivo art. 27, debitamente compilate, e le squadre siano in divisa da gioco, pronte per disputare la gara.
3. Qualora il campo da gioco sia occupato da altra gara, le squadre hanno l'obbligo di attendere la fine della stessa per un periodo pari almeno alla durata di un tempo di gara, salvo diversa decisione dell'arbitro per un periodo maggiore.
4. Le società inadempienti saranno considerate rinunciatarie a tutti gli effetti con le sanzioni previste dal regolamento di giustizia sportiva AICS, salvo che non dimostrino la sussistenza di cause di forza maggiore. L'accertamento delle cause di forza maggiore compete in ogni caso ai competenti organi della giustizia sportiva

Art.21 (ex art. 26)Adempimenti preliminari alla disputa delle gare. Norme comuni a tutti i campionati

1. Ogni squadra deve obbligatoriamente presentare all'arbitro, **entro 20 minuti** dall'ora fissata per l'inizio della gara, a cura del dirigente accompagnatore ufficiale o, in sua assenza, del capitano, quanto segue:
 - un elenco in duplice copia (note ufficiali di gara) dei soggetti partecipanti alla gara, redatto su appositi modelli forniti dall'AICS o comunque su modelli conformi a quelli forniti dall'AICS, secondo le modalità di cui al successivo art. 22. Entrambe le copie devono essere firmate dal dirigente accompagnatore ufficiale o, in sua assenza, dal capitano;
 - per ciascun soggetto compreso nell'elenco di cui sopra, **si dovrà inoltre presentare la tessera sportiva con foto. Con etichetta numerata, timbrata e plastificata e rilasciata per la stagione in corso. In mancanza di tale tessera, si dovrà presentare la card associativa nominativa e un documento di riconoscimento con foto, anche scaduto,**

Il ritardo nella consegna della suddetta documentazione sarà sanzionato con un'ammenda.

2. Sino al 31 dicembre, per le gare del settore calcio, e sino al 31 gennaio, per le gare del settore calcio a 5 e a 7, è consentito far prendere parte alle stesse dirigenti e calciatori non in possesso di tessera sportiva plastificata o di card associativa, purché naturalmente per gli stessi sia stata fatta richiesta di tesseramento. La mancata

presentazione di tali documenti, o la mancata indicazione sulle note di gara del numero identificativo degli stessi, se rilasciati in data anteriore a 15 giorni rispetto a quella della gara, sarà comunque sanzionata con un'ammenda.

3. Dal 31 dicembre per le gare del settore calcio, e dal 31 gennaio per le gare del settore calcio a 5 e a 7, e sino al 15 marzo per tutti i settori, è fatto divieto assoluto di partecipazione alla gara dei tesserati, anche in qualità di dirigenti, sprovvisti di tessera sportiva plastificata o di card associativa, salvo che la società di appartenenza produca copia della documentazione attestante la richiesta di tesseramento, inoltrata al massimo nei quindici giorni precedenti la gara. Per copia della documentazione si intende copia del fax, dell'e-mail, della raccomandata inviate, o del tesseramento on line effettuato, oppure attestazione rilasciata dall'AICS.
4. Dopo il 15 marzo, data stabilita per il termine del tesseramento, è fatto divieto assoluto di partecipazione alla gara dei tesserati, anche in qualità di dirigenti, sprovvisti di tessera sportiva plastificata o di card associativa, senza alcuna eccezione.
5. L'arbitro che dirige la gara segnalerà nel proprio rapporto il mancato rispetto di quanto previsto al comma 3 e assicurerà l'assoluto rispetto di quanto previsto ai comma 4 e 5. In difetto, al pari delle società interessate, sarà sanzionato.
6. L'arbitro che dirige la gara deve controfirmare entrambe le note ufficiali di gara e consegnare al dirigente accompagnatore di ciascuna squadra, o in sua assenza al capitano, una copia delle note di gara dell'altra squadra, prima dell'inizio della gara stessa.
7. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante gli sia stato espressamente e sollecitamente richiesto, abbia ommesso di provvedervi.
8. L'arbitro dovrà allegare la seconda copia di ciascuna nota di gara al suo rapporto da consegnare all'AICS.
9. Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, a cura della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.
10. Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione i cartellini e i documenti di riconoscimento dei soggetti partecipanti alla gara componenti la squadra avversaria, prima e dopo lo svolgimento della gara stessa, ma non durante il suo corso. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, onde trasmetterli al Comitato Provinciale, i cartellini dei soggetti partecipanti alla gara.

Art.22 (ex art. 27) Note ufficiali di gara. Modalità di compilazione

1. Al dirigente accompagnatore della squadra, o in sua assenza al capitano, è affidata la corretta compilazione delle note ufficiali di gara di cui al precedente articolo.
2. Nelle note devono essere obbligatoriamente indicati:
 - a) dati identificativi della gara (giorno e orario di gara, luogo e campo di svolgimento etc.);
 - b) colori delle maglie e dei pantaloncini di gara;
 - c) cognome e nome dei calciatori che prenderanno parte alla gara, compresi quelli di riserva o sostituti. Sulla nota si deve chiaramente distinguere quali sono i calciatori titolari e quali sono quelli di riserva. In ogni caso, si può indicare, tra titolari e riserve, un numero massimo di 21 calciatori per le gare di calcio a 11 e di 12 calciatori per le gare di calcio a 5 e a 7
 - d) numero di maglia di ciascun calciatore partecipante alla gara E' consentito indossare maglie riportanti numeri da 1 a 99.
 - e) i calciatori che svolgono le mansioni di capitano e vice;
 - f) cognome e nome dei dirigenti che hanno accesso al terreno di gioco. In particolare: cognome e nome del dirigente accompagnatore ufficiale (sempre obbligatorio: in caso di assenza ne fa le veci il capitano); cognome e nome dei dirigenti che svolgono le mansioni di allenatore, vice allenatore e massaggiatore (non obbligatori); solo per le squadre ospitanti, cognome e nome del dirigente addetto all'arbitro (per loro sempre obbligatorio: in caso di assenza ne fa le veci il capitano). In ogni caso, si può indicare un numero massimo di 5 dirigenti (nel caso sia presente l'addetto all'arbitro) per le gare di calcio a 11 e di 4 dirigenti per le gare di calcio a 5 e a 7.
 - g) cognome e nome del dirigente o calciatore che svolge la mansione di guardalinee di parte, se prevista;
 - h) numero di tessera AICS dei soggetti elencati nelle note ufficiali di gara;
 - i) numero e natura del documento di riconoscimento delle suddette persone **qualora non siano in possesso della tessera sportiva plastificata di cui all'articolo precedente.**
3. Le note di gara hanno un valore determinante ai fini del diritto di partecipare alla gara stessa, nonché ai fini dell'identificazione dei calciatori per mezzo dei numeri apposti sulle maglie, che devono corrispondere a quelli indicati negli elenchi. È peraltro in facoltà delle squadre cambiare i nominativi già indicati, o aggiungere nominativi non presenti, sino a che il gioco non abbia avuto regolare inizio.
4. La nota di gara deve essere firmata dal dirigente accompagnatore ufficiale o in sua assenza dal capitano.

- 5 L'arbitro non accetterà quelle note di gara non conformi o non indicanti quanto prescritto ai punti precedenti e le riconsegnerà alle società in difetto, affinché provvedano alla loro corretta compilazione.
- 6 E' consentito indicare nelle note ufficiali di gara anche calciatori non presenti al momento della "chiamata arbitrale", ferma restando la loro identificazione nel momento in cui scenderanno in campo. E' tuttavia obbligatorio, per tali soggetti, presentare la tessera plastificata o la card associativa o un documento di riconoscimento con foto. In difetto, l'arbitro non consentirà la loro indicazione sulle note di gara.

Art.23 (ex art. 28) Identificazione dei soggetti iscritti nelle note ufficiali di gara

1. L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i soggetti indicati nelle note ufficiali di gara, deve controllare attentamente che i documenti di identificazione, laddove previsti, e le tessere AICS, corrispondano a quelli trascritti sulle note stesse.
2. L'identificazione è effettuata tramite la procedura cosiddetta della "chiamata arbitrale".
3. Solo l'arbitro ed eventualmente gli assistenti ufficiali possono procedere all'identificazione dei soggetti partecipanti alla gara e procedere pertanto alla "chiamata".
4. Tutti i partecipanti alla gara sono identificati prima dell'inizio della stessa. I soggetti ritardatari di cui all'art.22 del presente regolamento, sono identificati dall'arbitro al momento del loro accesso sul terreno di gioco.
5. L'arbitro può identificare i soggetti iscritti sulle note ufficiali di gara solo attraverso un documento di riconoscimento con foto, o una foto autenticata, anche scaduti, rilasciati dalle autorità competenti, salvo che essi siano dotati di tessera plastificata con foto che sostituisce a tutti gli effetti il documento di riconoscimento.

Art.24 (ex art. 29) Accesso al recinto di gioco

1. Sono ammessi all'interno del recinto di gioco solo i soggetti indicati nelle note ufficiali di gara.
2. I soggetti sprovvisti di tessera plastificata con foto o di card associativa, sono ammessi nel recinto di gioco solo se il dirigente accompagnatore ufficiale, o in sua assenza il capitano, attestano per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della società, che essi sono regolarmente tesserati o che la società ha inoltrato nei termini previsti regolare richiesta di tesseramento. Sulle note fornite dall'AICS tale attestazione è prestampata. Nelle note autonomamente predisposte dalle società partecipanti, se non prestampata, tale dichiarazione deve essere rilasciata a parte.
3. Dopo il 15 marzo ai soggetti sprovvisti di entrambi i documenti di cui al comma 2 l'accesso al recinto di gioco è precluso, anche se presentano un documento di identità.
4. Le società, sia per l'accesso al recinto di gioco sia per la disputa della gara, sono direttamente responsabili, nei termini di cui al presente articolo, dei soggetti che non avevano titolo a farlo, e ad esse si applicano nel caso le sanzioni previste dal regolamento di disciplina.

Art.25 (ex art. 30) Rinvio e annullamento d'autorità delle gare su iniziativa del Comitato Provinciale

1. Il Comitato Provinciale si riserva di rinviare una o più gare in programma, qualora non siano disponibili campi da gioco, per cause di forza maggiore o per motivi tecnico-organizzativi, a suo insindacabile giudizio e su propria iniziativa.
2. Tali gare saranno recuperate secondo quanto previsto dall'articolo 28 del presente regolamento.
3. Il Comitato provinciale si riserva inoltre di annullare una o più gare di società non in regola con il pagamento delle quote d'iscrizione e le ammende, con le conseguenze previste dall'articolo 30 comma 2 del presente regolamento.

Art.26 (ex art. 31) Rinvio delle gare dei campionati di calcio a 11 su iniziativa e richiesta delle società per cause di forza maggiore e non programmabili

1. Il Comitato Provinciale si riserva inoltre di rinviare una o più gare in programma nei calendari dei campionati di calcio a 11 su iniziativa e richiesta delle società interessate alla disputa delle stesse, per cause di forza maggiore e non programmabili da esse invocate.
2. Tali gare saranno recuperate secondo quanto previsto dall'articolo 28 del presente regolamento.
3. Le società interessate al rinvio dovranno darne comunicazione telefonica al settore calcio entro il giorno precedente la gara. La comunicazione dovrà essere immediatamente seguita da richiesta scritta (fax, e-mail, raccomandata a mano etc.), accompagnata da idonea documentazione comprovante la sussistenza delle cause di forza maggiore invocate nella richiesta.
4. Il presidente della lega calcio, o un suo delegato, valuterà autonomamente la fondatezza della richiesta e in caso positivo la sottoporrà alla società avversaria.

5. Se quest'ultima sarà d'accordo sulla richiesta formulata, il settore disporrà il rinvio d'autorità della gara, contestualmente programmandola secondo i criteri di cui all'articolo 28 del presente regolamento.
6. Se essa invece non sarà d'accordo, il presidente della lega calcio o un suo delegato deciderà autonomamente e insindacabilmente. Il mancato accordo dovrà essere espresso per scritto.
7. Se la richiesta di rinvio di una gara è formulata il giorno stesso della sua disputa in quanto le cause di forza maggiore (con eccezione dell'impraticabilità del terreno di gioco e delle avversità meteorologiche, disciplinate dall'articolo 27) sono sopraggiunte in tale data, ferma restando la necessità che la richiesta abbia il carattere di straordinarietà e urgenza nonché sussista l'impossibilità di formularla nei giorni precedenti, la richiesta potrà essere formulata anche telefonicamente e potrà essere accolta solo se sarà acquisito il consenso della squadra avversaria.
8. In ogni caso, se il settore calcio valuta la richiesta fondata, sul suo accoglimento può decidere autonomamente e insindacabilmente.
9. Quando manchino 3 o meno giornate al termine dei campionati, e comunque in qualsiasi momento per salvaguardare la loro regolarità, è facoltà del settore calcio non acconsentire a tali richieste.

Art.27 (ex art. 32) Rinvio o sospensione delle gare per avversità meteorologiche

1. Il rinvio o la sospensione delle gare per impraticabilità del terreno di gioco, mancanza di visibilità, cause di forza maggiore ecc., spettano al giudizio insindacabile dell'arbitro designato a dirigere la gara.
2. Le cause che determinano l'impraticabilità sono le seguenti: a) neve o fango: quando l'entità è tale da non consentire il rimbalzo del pallone e ai calciatori di giocarlo regolarmente; ghiaccio: b) quando, in più zone del terreno di gioco, vi sono strati di ghiaccio o di neve ghiacciata che costituiscono pericolo; c) pioggia o allagamenti: quando il pallone non rimbalza, galleggia in più zone del terreno di gioco e quando le diffuse pozzanghere non consentono una idonea segnatura del terreno stesso; d) vento: quando la sua intensità non permette al pallone di rimanere fermo nelle riprese di gioco; e) insufficiente visibilità a causa di nebbia o sopraggiunta oscurità: quando l'arbitro non è in grado di vedere, da una porta, la totalità del terreno di gioco, compresa la porta opposta.
3. L'accertamento, alla presenza dei capitani delle due squadre, deve essere eseguito dall'arbitro all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati sulle note ufficiali di gara.
4. L'arbitro può procedere all'accertamento prima dell'ora fissata per l'inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre. Qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, l'arbitro può prescindere dalla presenza e, quindi, dall'identificazione dei calciatori delle due squadre.
5. Qualora l'arbitro ritenga che detti impedimenti abbiano carattere temporaneo, inviterà le squadre a tenersi a disposizione per il tempo che riterrà opportuno.
6. Il Comitato Provinciale, in qualsiasi momento, anche telefonicamente, può rinviare d'ufficio le gare che dovrebbero disputarsi su terreni di gioco la cui impraticabilità, debitamente accertata, sia tale da non rendere comunque possibile la disputa delle stesse.

Art.28 (ex art. 33 e 34) Recupero delle gare non disputate e mancata disputa delle gare per disaccordo tra le società

1. Le gare non iniziate, non portate a termine, rinviate d'autorità o su richiesta di una o di entrambe le squadre, o annullate dagli organi della giustizia sportiva, sono recuperate, se del caso, secondo le modalità e negli orari e nei giorni fissati dall'Ente organizzatore, anche senza l'accordo delle parti.
2. E' obbligatorio disputare i recuperi delle gare dei campionati di calcio a 11, nelle date di calendario indicate dal settore stesso. Allo scopo, all'inizio della stagione sportiva, saranno stabiliti i giorni in cui sarà possibile effettuare tali recuperi. Le squadre interessate, sono obbligate a disputare la gara di recupero nella prima data utile indicata in calendario, salvo che si accordino per disputarla in una data antecedente. Per quanto riguarda le gare rinviate successivamente al 31 marzo, il recupero deve effettuarsi entro quattro giorni dalla data del rinvio, anche se entro tale termine non è stata programmata alcuna data per i recuperi.
3. Se una squadra ha in programma più di un recupero, essi dovranno essere svolti nel rispetto sequenziale della originaria programmazione, salvo casi eccezionali di forza maggiore e previa autorizzazione dell'AICS.
4. Le gare non disputate per richiesta di una delle due parti, sono insindacabilmente recuperate nei giorni e negli orari fissati dal comitato Provinciale, sentita l'altra parte e anche senza l'accordo della prima.
5. A tal fine, l'altra parte indicherà due giorni utili disponibili, infrasettimanali e/o in notturna, con la riserva di quanto previsto ai comma precedenti.

6. Non è ammesso il rinvio di alcuna gara di campionato **né di alcun recupero programmato** per il mancato accordo tra le società sui giorni e gli orari di svolgimento. Per ogni controversia, decide autonomamente e insindacabilmente il settore calcistico competente.
7. La società che, nei giorni e negli orari stabiliti, non si presenterà per disputare la gara, sarà considerata rinunciataria a tutti gli effetti, con le conseguenze di cui **all'articolo 29** del presente regolamento.

Art.29 (ex art. 35) Rinuncia, ritiro, esclusione dalle gare di campionati e tornei

1. Le società hanno l'obbligo di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.
2. La società che rinuncia volontariamente alla disputa di una gara o al proseguimento della stessa, subisce le seguenti sanzioni:
 - a) pagamento delle ammende previste;
 - b) punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 o con il punteggio più favorevole all'avversario eventualmente conseguito sul campo;
 - c) penalizzazione di un punto in classifica.
3. Nei campionati di calcio a 5 e a 7, le società di cui al comma precedente debbono inoltre corrispondere anche le spese di campo e le spese arbitrali, a prescindere dalla circostanza se erano considerate o meno "squadre di casa".
4. Le sanzioni di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo sono inflitte anche a quelle società che preannunciano anticipatamente la loro non partecipazione alla gara.
5. Il mancato pagamento di somme coattivamente disposto dal Comitato Provinciale, equivale a rinuncia alla disputa della gara.
6. La mancata disputa di una gara per disaccordo tra le società, equivale a rinuncia alla disputa della gara.
7. La mancata disputa di una gara nei giorni e negli orari fissati dal settore calcistico competente, equivale a rinuncia alla disputa della gara.
8. Gli organi della giustizia sportiva, ogni qualvolta riconoscano cause non eliminabili di forza maggiore per la rinuncia ad una gara, possono derogare alle norme del presente Articolo. La deroga può interessare tutte le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo solo se è stato disposto che la gara venga nuovamente rigiocata. La deroga può interessare solo la sanzione prevista al comma 2 punto a) del presente articolo (non pagamento delle ammende previste) nel caso la gara non venga rigiocata.
9. La società che rinuncia per tre volte, anche non consecutive, a disputare gare dello stesso campionato, è esclusa dalla prosecuzione dello stesso, con le sanzioni previste dall'articolo 20 del presente regolamento.
10. Qualora una società rinunci volontariamente alla disputa di una gara di play off del campionato, o al proseguimento della stessa, è esclusa dalla prosecuzione degli stessi play off, e ad essa si applicano, oltre alle sanzioni previste da questo articolo, quelle previste dall'articolo 20 del presente regolamento.

Art.30 (ex art. 35 bis) Accesso ai play off dei campionati di calcio

1. Il numero delle squadre che accedono ai play off nei campionati di calcio di qualsiasi categoria, e la formula dello svolgimento degli stessi, sono annualmente determinati dall'assemblea delle società, che può demandare in merito la lega calcio, e comunicati tramite bollettino ufficiale .

Art.31 (ex art. 35 ter) Accesso ai play off dei campionati di calcio a 5 e di calcio a 7

1. Al termine della regular season di ogni impianto, si disputeranno i play off tra tutte le squadre che partecipano al campionato.
2. Si disputeranno due distinti play off, uno riservato agli amatori e uno riservato ai dilettanti. Per ogni tipologia di play off sarà annualmente predeterminato il numero delle squadre ammesse previo confronto con i gestori degli impianti dove si svolgono i campionati.
3. Il numero delle squadre partecipanti ai play off dilettanti o amatori è determinato per ciascun impianto dalla proporzione matematica tra il numero delle squadre iscritte a tale impianto e il numero totale delle squadre partecipanti al campionato.
4. Le squadre che durante la stagione hanno impiegato calciatori che hanno preso o stiano prendendo parte nella stagione in corso a gare ufficiali FIGC di calcio, (ad esclusione dei tesserati per squadre di terza categoria FIGC e dei tesserati della categoria Juniores e Allievi per squadre partecipanti al campionato di terza categoria, in quanto ai fini della partecipazione ai nostri campionati di calcio a 5 e calcio a 7 essi sono considerati amatori) potranno disputare solo i play off dilettanti, salvo che prima dell'inizio dei play off stessi, entro la data fissata dal settore, non comunichino di rinunciare ad utilizzare nei play off tali calciatori FIGC.
5. Le squadre che durante la stagione hanno impiegato calciatori che hanno preso o stiano prendendo parte nella stagione in corso o a gare ufficiali FIGC di calcio a 5 , (ad esclusione dei tesserati per squadre di calcio a 5

partecipanti ai campionati di Serie D e di serie C2, in quanto ai fini della partecipazione ai nostri campionati di calcio a 5 e calcio a 7 essi sono considerati amatori) potranno disputare solo i play off dilettanti, salvo che prima dell'inizio dei play off stessi, entro la data fissata dal settore, non comunichino di rinunciare ad utilizzare nei play off tali calciatori FIGC.

6. Le squadre che durante la stagione non hanno impiegato calciatori che hanno preso o stiano prendendo parte nella stagione in corso a gare ufficiali FIGC di calcio, potranno disputare solo i play off amatori.
7. A tal fine tutte le squadre interessate di cui ai commi 4, 5 e 6 dovranno presentare un'apposita dichiarazione entro il 15 marzo. In mancanza della dichiarazione, saranno inserite nei play off dilettanti.
8. A loro volta ogni tipologia di play off è distinta in serie A e serie B, a seconda della classifica conseguita dalle squadre partecipanti.
9. Anche in questo caso, il numero delle squadre partecipanti ai play off serie A o serie B è determinato per ciascun impianto dalla proporzione matematica tra il numero delle squadre iscritte a tale impianto e il numero totale delle squadre partecipanti al campionato.
10. Non è possibile disputare play off di tipologia o serie diversa da quelli a cui si è avuto accesso, per nessun motivo.
11. I gestori degli impianti hanno l'obbligo di far prendere parte ai play off, nel numero annualmente programmato, le squadre che disputano il campionato sui loro impianti.

PARTE QUINTA ORGANI RESPONSABILI

Art.32 (ex art. 36) Organi ufficiali del settore calcio

1. Il Comitato provinciale AICS realizza le proprie finalità statutarie nell'ambito dei settori calcio, calcio a 5 e calcio a 7, tramite gli organi ufficiali del settore stesso.
2. Sono Organi Ufficiali del settore calcio, direttamente responsabili dell'organizzazione di tutte le manifestazioni calcistiche :
 - a) l'Assemblea delle società affiliate;
 - b) il Presidente della Lega calcio AICS
 - c) la Lega calcio AICS

Art.33 (ex art. 37) L'assemblea delle società affiliate

1. E' composta dai Presidenti (o da un loro delegato) di tutte le società affiliate all'AICS che disputano campionati ufficiali, di qualsiasi categoria.
2. Formula gli indirizzi generali del settore. Esprime pareri, consigli, censure, e quanto altro è necessario per il miglior andamento del settore stesso e delle manifestazioni calcistiche da esso organizzate.
3. Elegge i membri della lega calcio;
4. E' presieduta dal presidente della Lega calcio AICS, o da un suo delegato.
5. Si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno, entro i mesi di ottobre e maggio.
6. Si riunisce inoltre ogni qualvolta lo richiama il suo presidente, o su richiesta di almeno un terzo delle società affiliate o della maggioranza dei suoi componenti.
7. Le sue riunioni possono svolgersi anche separatamente, a seconda che si tratti di campionati di calcio, calcio a 5 o calcio a 7, e ad esse possono partecipare anche solo le società direttamente interessate alla manifestazione.
8. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ordine del giorno della riunione, nonché gli orari di prima e seconda convocazione.
9. Le sue sedute sono valide quando sono presenti:
 - a) in prima convocazione, la metà più uno dei suoi componenti;
 - b) in seconda convocazione, da fissarsi almeno mezz'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei suoi componenti.
10. Delibera a maggioranza semplice dei voti.
11. Dei lavori dell'assemblea viene redatto un verbale, che viene pubblicato sui bollettini ufficiali.

Art.34 (ex art. 38) Il presidente della lega calcio AICS

1. E' nominato dal Consiglio direttivo Provinciale dell'AICS.
2. Dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.
3. Sovrintende all'andamento dei campionati.
4. Cura e promuove i rapporti delle società tra di loro e con i settori.
5. Può farsi assistere in tali compiti da altri dirigenti provinciali ("delegati") di sua fiducia, assicurando il loro coordinamento.

6. Può inoltre proporre l'istituzione di "delegati" per le diverse zone territoriali in cui si svolgono i campionati.

Art.35 (ex art. 39) La lega calcio AICS

1. E' organo di consulenza del presidente della lega calcio.
2. Esprime all'assemblea delle società proposte e pareri sull'organizzazione dei campionati, e dà attuazione ai deliberati della stessa.
3. E' composto di un numero di membri determinato annualmente dall'assemblea delle società, ma comunque mai inferiore a 6.
4. Elegge un proprio rappresentante nella Commissione giudicante di secondo grado.
5. Alle sue riunioni partecipano i delegati di cui all'articolo precedente e possono essere invitati rappresentanti del settore arbitrale.

.PARTE SESTA: DIREZIONE DELLE GARE

Art.36 (ex art. 40, 41 e 43) Arbitri e assistenti designati alla direzione delle gare e loro poteri

1. Le gare sono dirette da arbitri ufficiali AICS o di Enti convenzionati con l'AICS, inviati dall'AICS stessa.
2. A dirigere le gare possono essere chiamati arbitri singoli, due arbitri, un arbitro e due assistenti (*terne arbitrali*).
3. Possono inoltre essere designati il cosiddetto "*quarto uomo*" e i *giudici di porta*.
4. Essi esercitano i poteri che sono loro conferiti dal presente regolamento e dalle Regole Ufficiali del Gioco del calcio, del calcio a 5 e del calcio a 7, a seconda del tipo di gara che sono chiamati a dirigere.
5. I due arbitri, o le terne arbitrali, possono essere inviati, oltre che per autonoma decisione del Comitato Provinciale, su richiesta di una o entrambe le società. I costi suppletivi spettano per intero alla società richiedente o, negli altri casi, in misura uguale ad entrambe le società.

Art.37 (ex art. 42 e 44) Assenza o infortunio dell'arbitro designato e/o di un suo assistente e loro sostituzione

1. Qualora l'arbitro designato sia assente all'ora prevista per l'inizio dello svolgimento della gara, le squadre devono attenderlo per un periodo almeno pari alla durata di un tempo della gara che doveva dirigere.
2. Trascorso tale termine, le due società interessate devono affidare la direzione ad un assistente dell'arbitro eventualmente designato, o ad un altro arbitro AICS eventualmente presente, da ricercarsi a partire da 10 minuti prima dell'ora ufficialmente fissata per l'inizio della gara.
3. Quando a dirigere la gara sono stati chiamati due arbitri, in caso di assenza di uno dei due, e nell'impossibilità di reperire altro arbitro ufficiale, la gara sarà diretta dall'arbitro presente.
4. In assenza di arbitri ufficiali, la sostituzione può essere effettuata da qualsiasi altra persona che le due società, in perfetto accordo, riterranno opportuno scegliere.
5. A tale scopo, i dirigenti accompagnatori delle due società, o i capitani, sottoscriveranno, in triplice copia, una dichiarazione congiunta di accettazione incondizionata affinché tale persona possa dirigere la gara.
6. Una copia di tale dichiarazione sarà conservata da ciascuna società, mentre sarà cura della società ospitante trasmettere al Comitato Provinciale l'altra copia, unitamente alle distinte di gara.
7. In caso di infortunio dell'arbitro durante la gara, esso potrà essere sostituito da un suo eventuale assistente o da un altro arbitro ufficiale eventualmente presente sul campo di gioco.
8. Le squadre che, in assenza dell'arbitro ufficialmente designato, o a seguito di un suo infortunio, si rifiuteranno di disputare la gara sotto la direzione di altro arbitro AICS presente e disponibile, saranno considerate rinunciarie a tutti gli effetti.
9. In caso di assenza di un assistente dell'arbitro, l'arbitro designato cercherà di reperire un collega arbitro che lo possa sostituire. Non riuscendoci, dovrà avvalersi di entrambi gli assistenti di parte. Sopraggiungendo l'assistente dell'arbitro, l'arbitro sostituirà gli assistenti di parte con gli assistenti ufficiali.
10. Qualora un assistente dell'arbitro, durante una gara, non potesse continuare ad espletare il proprio mandato, si dovrà provvedere alla sua sostituzione in analogia a quanto prescritto in caso di assenza.
11. Le squadre che, in assenza dell'assistente dell'arbitro ufficialmente designato, si rifiuteranno di disputare la gara, saranno considerate rinunciarie a tutti gli effetti.

Art.38 (ex art. 45) Gli assistenti di parte

1. Quando nelle gare di calcio a 11 non è prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le società sono tenute a mettere a disposizione dell'arbitro un proprio tesserato per svolgere tale funzione. In mancanza, possono ricorrere a qualsiasi altro tesserato AICS per altre società sportive.
2. Tale obbligo non sussiste per le gare dei campionati e dei tornei di calcio a 5 e a 7.

3. La società che non metterà a disposizione dell'arbitro un assistente sarà considerata rinunciataria a tutti gli effetti, salvo che l'altra non metta a disposizione un proprio tesserato.
4. In ogni caso, resta fermo il divieto di impegnare come assistenti soggetti con limiti di età inferiori a quelli stabiliti per partecipare alla gara come calciatori o soggetti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.
5. Dell'impiego di cui trattasi, rispondono direttamente le società in quanto, ai fini disciplinari, il soggetto che svolge la funzione di assistente è considerato come partecipante alla gara.
6. Un giocatore che inizia una gara con funzioni di assistente, può nella stessa gara partecipare al gioco come giocatore. A tale scopo dovrà essere indicato nelle note ufficiali di gara in qualità anche di giocatore di riserva, e potrà svolgere le sue mansioni di assistente solo se indosserà una divisa di colore diverso da quella dei propri compagni di squadra.
7. Un giocatore che abbia partecipato al gioco può essere successivamente incaricato della funzione di assistente, purché non sia stato espulso.
8. Gli assistenti di parte devono essere forniti di bandierina da parte della società ospitante.
9. E' compito dell'assistente di parte, ferma restando la decisione riservata all'arbitro, di segnalare:
 - a) se il pallone esce dal terreno di gioco;
 - b) la squadra alla quale deve essere assegnata la rimessa dalle linee laterali.

Art.39 (ex art. 46) I commissari di campo

1. Il Comitato Provinciale può inviare propri incaricati con funzioni di commissari di campo, perché riferiscano sull'andamento delle gare, nonché sui fatti ad esse connessi, e sull'operato tecnico dell'arbitro.
2. I commissari di campo, in caso di necessità, debbono assistere e tutelare l'arbitro ed invitare, ove occorre, i dirigenti della società ospitante a prendere i provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico.
3. Salvo il caso di cui sopra, possono astenersi dal rivelare il mandato ricevuto. Essi hanno il diritto di entrare, qualora lo giudichino opportuno, nel recinto di gioco.
4. Possono essere investiti della funzione di commissario di campo sia ex arbitri che arbitri provvisoriamente inattivi per motivi non disciplinari, che altre persone allo scopo incaricate dall'AICS.

PARTE SETTIMA: OBBLIGHI DELLE SOCIETA' E DEI TESSERATI

Art.40 (ex art. 47) Doveri delle società per l'assistenza all'arbitro e ai suoi assistenti

1. Le società sono tenute all'osservanza dei doveri di cortese accoglienza e di ampia tutela verso l'arbitro e i suoi assistenti, i dirigenti AICS e le società avversarie.
2. Le società ospitanti sono responsabili dell'ordine pubblico sui propri campi di gioco.
3. Le società debbono esigere che l'arbitro e i suoi assistenti siano rispettati da parte di dirigenti, calciatori e pubblico. Debbono inoltre proteggerli in ogni modo, sia nel recinto di gioco che al suo esterno, prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, affinché essi possano svolgere il loro mandato in completa tranquillità e sicurezza.
4. La responsabilità della protezione incombe principalmente sulla società ospitante o prima nominata che deve anche mettere a disposizione dell'arbitro un proprio tesserato addetto alla sua assistenza.
5. Alla protezione dell'arbitro deve comunque concorrere anche la società ospitata.
6. La società ospitante deve fornire all'arbitro una bevanda di ristoro.
7. Alle società inadempienti saranno inflitte le sanzioni previste dal regolamento di disciplina.

Art.41 (ex art. 48) Doveri dei dirigenti e dei calciatori per l'assistenza all'arbitro e ai suoi assistenti

1. Tutti coloro che partecipano alle gare, a qualsiasi titolo, hanno l'obbligo di mantenere una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, probità e rettitudine in ogni rapporto di natura sportiva.
2. In particolare, hanno l'obbligo di coadiuvare l'arbitro e i suoi assistenti affinché le gare si svolgano nel rispetto dei principi di cui al comma precedente.
3. Il dirigente addetto all'arbitro, o in mancanza il dirigente responsabile, ha l'obbligo dell'assistenza all'arbitro, dal momento in cui egli arriva e sino a quando non abbandona l'impianto di gioco.
4. Su richiesta dell'arbitro, egli deve prendere in consegna le chiavi del suo mezzo di trasporto, che dovrà custodire sotto la sua responsabilità.
5. In caso di incidenti in campo, è fatto obbligo ai calciatori di entrambe le squadre di proteggere l'arbitro e i suoi assistenti.

Art.42 (ex art. 49) Doveri dei calciatori partecipanti alla gara all'inizio e al termine della stessa

1. Prima dell'inizio di ogni gara, i partecipanti alla stessa si schiereranno sulla linea mediana del campo, su un'unica linea.
2. Dopo l'effettuazione del sorteggio previsto, essi saluteranno l'arbitro e gli eventuali assistenti, nonché gli avversari, stringendo loro la mano.
3. Cominceranno i calciatori della squadra ospitata, che, sfilando loro davanti, saluteranno l'arbitro e i suoi assistenti, nonché i calciatori della squadra di casa, i quali rimarranno fermi su tale linea sino a che tutti gli avversari non avranno stretto loro la mano.
4. Successivamente sarà la volta dei calciatori di casa che, sfilando loro davanti, saluteranno l'arbitro e i suoi assistenti, i quali rimarranno fermi su tale linea sino a che tutti i calciatori della squadra di casa non avranno stretto loro la mano.
5. Al termine di ogni gara, i partecipanti alla stessa dovranno salutare l'arbitro e i suoi assistenti, nonché gli avversari, stringendo loro la mano e possibilmente compiendo queste operazioni dopo essersi recati al centro del campo.
6. Dovranno inoltre salutare il pubblico presente, all'inizio e al termine della gara.
7. Nello spirito del richiamo al fair play e alla lealtà nello sport, l'AICS incoraggia ad assumere tale comportamento, e si riserva di infliggere sanzioni anche pecuniarie a chi non adempie volontariamente a quanto prescritto.

Art.43 (ex art. 50) Il capitano della squadra

1. Le squadre sono obbligate ad avere un capitano per l'intera durata della gara.
2. L'arbitro deve assicurarsi che sino al termine della stessa, siano in campo i capitani, e che nelle note ufficiali di gara siano specificati i nominativi, oltre che dei capitani, dei loro vice.
3. Il capitano, quale contrassegno, deve indossare un bracciale di colore diverso da quello delle maglie che indossa.
4. Il capitano è responsabile, nei confronti dell'arbitro e del Comitato Provinciale, della condotta dei calciatori della propria squadra, che guida e disciplina.
5. E' il solo calciatore autorizzato a rivolgersi all'arbitro, a gioco fermo, nell'intervallo, oppure al termine della gara, per chiedere chiarimenti, in forma corretta ed in modo non ostruzionistico, in merito a decisioni tecniche e disciplinari assunte, e per formulare eventuali riserve.
6. E' dovere del capitano coadiuvare l'arbitro ai fini del regolare svolgimento delle gare, e provvedere direttamente alla repressione di ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra.
7. Le eventuali infrazioni commesse dal capitano nell'adempimento dei compiti previsti dal presente articolo, comportano l'aggravamento delle sanzioni.
8. Il calciatore che funge da capitano della squadra in una determinata gara, è responsabile, ai sensi del presente regolamento e del regolamento di disciplina, degli atti di violenza a danno degli arbitri compiuti da calciatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è individuato l'autore dell'atto.

PARTE OTTAVA: TUTELA DELLA SALUTE DI CALCIATORI, DIRIGENTI, ARBITRI

Art.44 (ex art. 50 bis) Tutela della salute e lotta contro il doping

1. L'AICS, a tutti i livelli, considera la tutela della salute dei calciatori, dei dirigenti e degli arbitri, e la lotta contro il doping come principi fondanti lo svolgimento della pratica sportiva da essa organizzata.
2. L'AICS ritiene che ogni forma di doping sia una violazione dei principi dello sport e per tali motivi, con la campagna "*no doping: gioca pulito nello sport e nella vita*", intende riaffermare i principi e i valori di una pratica sportiva esente da qualsiasi rischio per chi la esercita.

Art.45 (ex art. 50 ter) Tutela medico sportiva

1. Le società sono tenute a far sottoporre i propri calciatori e calciatrici a visita medica, al fine di accertarne l'idoneità all'attività sportiva.
2. Per i calciatori dell'attività non ufficiale, è richiesto l'accertamento dell'idoneità non agonistica, in conformità con le disposizioni della normativa nazionale e regionale
3. **Per tutti i calciatori e le calciatrici che prendono parte all'attività ufficiale AICS, è fatto obbligo di essere in possesso di un certificato medico attestante l'idoneità agonistica alla pratica del gioco del calcio rilasciato da strutture sanitarie allo scopo autorizzate e abilitate.**

4. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività e in ogni caso prima della loro scadenza.
5. Le società sono tenute a custodire presso i propri archivi i certificati medici attestanti tale idoneità, e ad esibirli ad ogni richiesta che provenga dal Comitato Provinciale o dagli organi competenti.
6. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente il Comitato Provinciale, con lettera raccomandata, dell'accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, ai fini della revoca del tesseramento. Esse sono responsabili dell'utilizzo di un calciatore dichiarato inidoneo dal momento della dichiarazione stessa.
7. Per gli arbitri è richiesto l'accertamento dell'idoneità non agonistica, in conformità con le disposizioni della normativa nazionale e regionale
8. Per quanto non contemplato nel presente articolo, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

Art.46 (ex art. 50 quater) Divieto di assumere sostanze dopanti e controlli antidoping

1. E' fatto divieto ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.
2. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi inoltre da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute.
3. Ai sensi della legge 14 dicembre 2000 n.376, per chiunque procuri, somministri, assuma o favorisca l'utilizzo di sostanze dopanti nella pratica sportiva, sono previste, oltre che sanzioni penali, anche sanzioni disciplinari.
4. Analoghe sanzioni disciplinari sono previste per quanti si rifiutino di sottoporsi ai controlli antidoping.
5. Le modalità dell'effettuazione dei controlli sono stabilite con apposito regolamento dagli specifici organi previsti dalla suddetta legge, regolamento al quale sin d'ora si rimanda e che l'AICS adotta sin dal momento della sua emanazione.
6. Le sanzioni disciplinari relative saranno inflitte dal Giudice Sportivo AICS, che si uniformerà alle normative eventualmente vigenti a livello nazionale AICS o a livello federale.

Art.47 (ex art. 50 quinques) Assicurazione dei tesserati e degli aderenti

1. A norma dell'art.51 della Legge 27/12/2002 n. 289, e successive modificazioni, e del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2010, gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici per gli enti di promozione sportiva, sono soggetti all'obbligo assicurativo.
2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente, e i rischi in itinere.
3. Gli affiliati e gli aderenti sono pertanto tenute ad assicurare i propri tesserati contro i suddetti rischi connessi allo svolgimento della pratica sportiva.
4. Le garanzie assicurative sono prestate gratuitamente a tutti i tesserati AICS automaticamente all'atto della vidimazione della tessera.
5. Gli affiliati e gli aderenti dovranno analogamente provvedere ad assicurare gli aderenti sprovvisti di tessera sociale contro i rischi di morte e invalidità permanente dovuti ad infortuni subiti nello svolgimento della pratica sportiva e ai rischi in itinere.
6. Gli arbitri e i dirigenti AICS sono inoltre assicurati per le spese mediche conseguenti ad infortuni.
7. Gli affiliati sono invitati a stipulare analoghe polizze integrative per i propri tesserati, tramite il sistema di tesseramento on-line

Art.48 (ex art. 50 sexies) Obbligo di disputare gare in impianti con presenza di defibrillatori

1. A norma dell'articolo 7 comma 11 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012 n.189, del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 e successive modificazioni, della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva) e della delibera di Giunta Regionale Toscana, n. 566 del 14 giugno 2016 con la quale è stato approvato il Regolamento di attuazione di tale legge, e successive modificazioni, le gare dei campionati e dei tornei di calcio, calcio a 5 e calcio a 7, debbono obbligatoriamente essere disputate in impianti nei quali sia presente almeno un defibrillatore semiautomatico esterno.
2. Durante lo svolgimento delle gare, deve essere sempre presente almeno un operatore abilitato, secondo quanto previsto dalla normativa di cui al comma precedente.

.PARTE NONA: RUOLO, FINALITA' E RESPONSABILITA' DELL'AICS**Art.49 (ex art. 51) Ruolo dell'AICS nel sistema sportivo**

1. Nell'organizzazione delle diverse discipline calcistiche, l'AICS di Lucca, sulla scorta del riconoscimento che le istituzioni europee hanno dato alla specificità del ruolo svolto dallo sport, in particolare mediante strutture gestite dal volontariato, si ispira alla *"Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa"*, allegata alle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000, la quale assegna alle associazioni sportive *"un ruolo centrale nella promozione della parità di accesso da parte delle donne e degli uomini all'attività sportiva a tutti i livelli, la formazione dei giovani, la tutela della salute degli sportivi, la lotta contro il doping, la lotta contro la violenza e le manifestazioni razziste o xenofobe."* In particolare, vista l'importanza che il Consiglio europeo, con tale dichiarazione *"annette all'autonomia delle associazioni sportive e al loro diritto a organizzarsi autonomamente per mezzo di adeguate strutture associative"* l'AICS organizza tali attività nel rispetto assoluto dei principi di cui sopra e conformemente al diritto riconosciuto alle associazioni sportive di organizzare e promuovere le proprie attività sportive *"nel modo da esse ritenuto più conforme ai loro obiettivi"* pur ovviamente *"nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie e sulla base di un funzionamento democratico e trasparente."*

Art.50 (ex art. 52) Adesione dell'AICS di Lucca al Codice europeo di etica sportiva e alla Carta etica dello sport

1. L'AICS di Lucca aderisce al Codice Europeo di Etica Sportiva, approvato dai Ministri Europei responsabili per lo Sport il 15 Maggio 1992.
2. L'AICS di Lucca aderisce inoltre alla Carta etica dello Sport, approvata dalla Regione Toscana nel giugno 2011.
3. Tali adesioni si basano in primo luogo sulla condivisione del concetto che *"il rispetto dei principi etici dello sport contribuisce alla formazione di un'etica della cittadinanza"* e che *"la pratica sportiva, lealmente esercitata, genera reciproca fiducia e favorisce la socializzazione e la coesione social,e fornendo occasioni di conoscenza, comprensione e apprezzamento, anche tra persone di diverse origini culturali."*
4. L'AICS condivide l'impostazione della "Carta" per cui *"la pratica dello sport è componente essenziale nel processo educativo."* I principi fondamentali del "Codice" e della "Carta" affermano che le considerazioni etiche insite nel "gioco leale"(fair play) non sono elementi facoltativi, ma qualcosa d'essenziale in ogni attività sportiva, in ogni fase della politica e della gestione del settore sportivo.
5. "Fair play" non significa infatti soltanto giocare nel rispetto delle regole. Il termine incorpora i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo. Il fair play è un modo di pensare, non solo di comportarsi.
6. La condivisione di regole comuni, l'elaborazione della sconfitta (saper perdere) e l'esclusione di ogni comportamento teso a umiliare gli avversari, hanno un fondamentale valore nella formazione dell'individuo, *"la cui crescita attraverso lo sport si esprime nella comprensione e nell'accettazione dei propri limiti e nel rispetto degli avversari."*
7. Condividendo l'impostazione data dalla "Carta", inoltre, anche l'AICS pone a fondamento della sua attività l'idea che *"lo sport è gioco e fonte di divertimento: dà corpo al diritto alla felicità, intesa come benessere psico-fisico e piacere di stare insieme agli altri"* e che *"tutti hanno diritto di fare sport per stare bene"*.
8. Responsabilità di chiunque esercita una funzione educativa e di tutela nei confronti di chi pratica sport è tenuto a guidarne l'impegno psicofisico nel rispetto della centralità, affermata dalla Costituzione, della persona umana
9. Responsabilità del Comitato Provinciale è innanzitutto creare un contesto idoneo per il "fair play", e incrementare la coscienza sul fair play nell'ambito della propria sfera d'influenza.
10. Responsabilità di ogni singolo tesserato (arbitri, atleti, dirigenti ecc.) è quello di cercare di uniformare i propri comportamenti in ambito sportivo al concetto di "fair play".

Art.51 (ex art. 53) Adesione dell'AICS di Lucca alla dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza

1. L'AICS di Lucca, consapevole che come affermato nella Dichiarazione di Nizza, *"le associazioni sportive hanno una responsabilità fondamentale nella conduzione delle questioni inerenti allo sport"*, si sente fortemente impegnata a salvaguardare e promuovere *"le funzioni sociali, educative e culturali dello sport, al fine di rispettare e di promuovere l'etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale."*
2. Lo spirito della dichiarazione è quello di far sì che *"siano mantenuti la coesione e i legami di solidarietà che uniscono le pratiche sportive a tutti i livelli, l'imparzialità delle competizioni, gli interessi morali e materiali, nonché l'integrità fisica degli sportivi."*

3. Per quanto riguarda in particolare le pratiche sportive dilettantistiche e di sport per tutti, l'AICS condivide i fondamenti *“su valori sociali, educativi e culturali”*, e siano *“un fattore di inserimento, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole”*.
4. Pertanto, nella condivisione di questi principi fondamentali, l'AICS di Lucca si impegna a far sì che l'attività sportiva da essa organizzata sia *“accessibile a tutte e a tutti, nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno e nella diversità delle pratiche agonistiche o amatoriali, organizzate o individuali”*.
5. Si impegna inoltre a incoraggiare la pratica delle attività fisiche e sportive da parte dei disabili, fisici o mentali, in quanto essa per loro rappresenta *“un mezzo privilegiato di sviluppo individuale, di rieducazione, di integrazione sociale e di solidarietà”*.

Art.52 (ex art. 55) Promozione della cittadinanza attiva e del volontariato

1. Nell'organizzazione delle diverse discipline calcistiche, L'AICS di Lucca si ispira inoltre ai principi del Libro Bianco sullo sport presentato dalla Commissione europea nel luglio del 2007.
2. Incoraggia a tal fine l'organizzazione dello sport a livello amatoriale, che si basa su società senza fini di lucro e sul volontariato, e persegue la crescita dell'apporto del volontariato giovanile nelle organizzazioni sportive, in quanto esso fornisce molte occasioni di istruzione non formale, che devono essere riconosciute e potenziate.
3. Incoraggia poi la formazione di squadre amatoriali, in quanto la partecipazione a una squadra, principi come la correttezza, l'osservanza delle regole del gioco, il rispetto degli altri, la solidarietà e la disciplina rafforzano la cittadinanza attiva.
4. Incoraggia anche i più giovani a formare e far parte di squadre amatoriali, in quanto ciò offre loro possibilità concrete di impegno sociale.

Art.53 (ex art. 56) Soggezione dell'AICS al Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI

1. Il Consiglio Nazionale del Coni, nella riunione del 15 luglio 2004, ha adottato il *“Codice di Comportamento Sportivo”*, nel quale sono richiamati i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità, contemplati negli Statuti e Regolamenti del Coni, delle Federazioni, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite.
2. L'AICS è soggetta pienamente a quanto previsto dal Codice, il cui contenuto è stato trasfuso all'interno dei nostri regolamenti.
3. Eventuali omissioni o difformità sono sanate dall'adozione da parte del nostro Comitato di tale Codice di comportamento, le cui norme prevalgono.
4. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti facenti parte dell'ordinamento sportivo sono tenuti ad osservare quanto previsto dal Codice, che ha per essi natura obbligatoria e sanzionatoria.

Art.54 (ex art. 57) Responsabilità dell'AICS

1. L'AICS declina ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo la gara, ad atleti, dirigenti, cose o terzi, salvo quanto previsto dalla polizza assicurativa che ciascun tesserato stipula all'atto della vidimazione del cartellino e che ciascuna società contrae con l'inoltro dell'affiliazione.

PARTE DECIMA COMUNICATI UFFICIALI

Art.55 (ex art. 58) I comunicati ufficiali

1. Ogni disposizione discendente dall'applicazione del presente regolamento ha validità solo se pubblicata sui Comunicati Ufficiali.
2. I comunicati ufficiali, numerati progressivamente, con numerazione distinta a seconda che siano relativi al calcio a 11 o al calcio a 5 e a 7, sono pubblicati e affissi all'albo, di norma, ogni mercoledì sera per i campionati di calcio e ogni martedì sera per i campionati di calcio a 5 e a 7. Eventuali integrazioni e correzioni saranno di norma pubblicate il venerdì.
3. I comunicati sono inoltre inviati per posta elettronica a tutte le società partecipanti ai campionati, agli indirizzi dalle stesse forniti.
4. Si declina ogni responsabilità per il ritardo o il mancato recapito dei comunicati ufficiali. Le società, in tal caso, hanno il dovere di informarsi presso la sede.
5. I comunicati ufficiali si intendono infatti conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione. A nessun effetto è ammessa la prova contraria a tale presunzione.
6. L'AICS si riserva di comunicare telefonicamente il contenuto dei comunicati ufficiali, così come ogni altra disposizione disciplinante l'andamento delle gare e dei campionati. La comunicazione telefonica ha lo stesso valore di quella affissa all'albo.

fax per posta elettronica, via pec o tramite il sistema on line. Il costo della tessera per richieste che non provengono on line può essere maggiorato.

4. Al fine di effettuare il tesseramento on-line, le società partecipanti ai campionati ricevono un login ed una password, e procedono ad inserire nel sistema i dati dei propri tesserati secondo le norme impartite dal Comitato Provinciale con apposita circolare.
5. Nelle richieste debbono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei calciatori e delle calciatrici che si intende tesserare. Se non pervengono tramite il tesseramento on line, debbono essere firmate.
6. Le richieste dovranno essere accompagnate da due fotografie formato tessera e da un documento di identità, anche in copia. Tale obbligo non sussiste per il tesseramento a manifestazioni dell'attività non ufficiale.
7. Qualora le società interessate non osservino o violino le disposizioni del presente articolo, e ciò comporti la mancata effettuazione del tesseramento o il mancato rilascio della tessera, le società stesse sono direttamente responsabili dell'utilizzo dei calciatori e delle calciatrici di cui trattasi, e subiranno nel caso le sanzioni previste dal presente regolamento e dal regolamento disciplinare AICS.

Art.60 (ex art. 66) Il tesseramento dei calciatori per l'attività ufficiale di calcio.

1. Per l'attività ufficiale di calcio, è d'obbligo essere tesserati per la società con cui si partecipa alla manifestazione ufficiale, anche se già tesserati AICS per un'altra associazione affiliata.
2. Possono essere tesserati AICS per l'attività ufficiale di calcio con una società partecipante ai campionati AICS di calcio di qualsiasi serie, tutti coloro che non hanno già un altro vincolo sportivo con società di calcio partecipanti ai campionati AICS, a meno che non siano stati svincolati, e salvo quanto previsto dal presente articolo per i calciatori tesserati FIGC o per altri Enti di Promozione Sportiva.
3. Possono essere tesserati AICS per l'attività di calcio, di qualsiasi serie, anche coloro che sono tesserati per società FIGC, purché non abbiano disputato nessuna gara ufficiale di campionato di calcio FIGC per tali società nella stagione sportiva in corso.
4. Se però le società per le quali tali calciatori hanno cessato la loro attività, per qualsiasi motivo, prima di aver disputato almeno la metà delle gare di campionato FIGC a cui hanno partecipato, i suddetti calciatori sono liberi di tesserarsi per società partecipanti ai campionati di calcio AICS, anche se hanno disputato gare ufficiali di campionato FIGC.
5. Possono essere tesserati AICS per l'attività di calcio anche coloro che abbiano disputato gare di campionato di calcio presso altri Enti di Promozione Sportiva, a patto che essi, dopo aver disputato gare nel campionato di calcio AICS, non disputino più gare di campionato di calcio presso tali altri Enti, ed abbiano disputato almeno una gara di campionato di calcio AICS entro il 28 febbraio.
6. Non contrasta con le disposizioni del presente articolo l'essere iscritto come calciatore di riserva in una distinta di gara ufficiale di calcio FIGC o di altri Enti quando non si sia scesi in campo per disputare effettivamente la gara
7. Non contrasta con le disposizioni del presente articolo svolgere funzioni di dirigente, allenatore o assistente in gare ufficiali FIGC o di altri Enti.
8. Possono essere tesserati AICS per l'attività di calcio anche coloro che abbiano preso o stiano prendendo parte a campionati di calcio a 5 e calcio a 7, di qualsiasi serie e da qualsiasi Ente organizzati, purché in regola con le norme dei comma precedenti e previo nuovo tesseramento con la società per cui partecipano all'attività di calcio.
9. Possono essere tesserati AICS per l'attività di calcio anche coloro che abbiano preso o stiano prendendo parte a campionati di altra disciplina sportiva organizzati da Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva
10. Limitatamente alle gare dei campionati ufficiali di calcio a 11, l'AICS ritiene valido il tesseramento effettuato con il CSI di Lucca, limitatamente alle squadre affiliate CSI e partecipanti ai campionati di calcio a 11 AICS. A tale proposito, il CSI di Lucca fornirà all'AICS di Lucca, entro 5 giorni dalla scadenza del tesseramento di cui al successivo art. 74, elenco nominativo dei tesserati in forza alle società affiliate CSI partecipanti ai campionati di calcio AICS.
11. Resta salvo che per le manifestazioni a carattere regionale e nazionale, vale quanto previsto dal regolamento regionale o nazionale AICS.

Art.61 (ex art. 67) Il tesseramento dei calciatori per l'attività ufficiale di calcio a 5 e calcio a 7.

1. Per l'attività ufficiale di calcio a 5 e calcio a 7, è d'obbligo essere tesserati per la società con cui si partecipa alla manifestazione ufficiale di calcio a 5 o di calcio a 7, anche se già tesserati AICS per altre società di calcio, calcio a 5 o calcio a 7 o per altre associazioni affiliate.

2. Possono essere tesserati AICS per l'attività ufficiale di calcio a 5 e calcio a 7 con una società partecipante ai campionati AICS di calcio a 5 e calcio a 7, di qualsiasi serie, tutti coloro che non hanno già un altro vincolo sportivo con società di calcio a 5 o a 7 partecipanti allo stesso Girone dei campionati AICS di calcio a 5 o a 7, a meno che non siano stati svincolati, e salvo quanto previsto dal presente articolo per i calciatori tesserati FIGC e per i calciatori professionisti. Un calciatore che abbia preso o stia prendendo parte a campionati di calcio a 5 e a 7 di qualsiasi categoria, può pertanto contemporaneamente disputare lo stesso campionato di calcio a 5 e a 7 in un girone diverso e con diversa società.
3. Resta salvo che potrà disputare i play off del campionato di calcio a 5 e del campionato di calcio a 7, di ciascuna categoria, solo con una squadra tra quelle per cui è tesserato.
4. Possono essere tesserati AICS in qualità di calciatori o calciatrici per l'attività ufficiale di calcio a 5 e calcio a 7, anche coloro che abbiano preso o stiano prendendo parte a campionati AICS di calcio a 11 con una società diversa, previo nuovo tesseramento con la società per cui partecipano all'attività ufficiale di calcio a 5 o calcio a 7.
5. Possono essere tesserati AICS in qualità di calciatori o calciatrici per l'attività di calcio a 5 e calcio a 7, anche coloro che hanno preso o stiano prendendo parte a campionati FIGC di calcio, tranne quelli che, nella stagione sportiva in corso, hanno preso parte a gare di campionati Professionistici (Serie A, Serie B, Serie C di calcio a 11). In tal caso, essi potranno disputare solo campionati dilettanti (cioè aperti anche a tesserati FIGC) o, nel caso di campionati aperti a tutte le categorie indistintamente, potranno disputare i play off solo per il campionato dilettanti.
6. In Tutti i Campionati di calcio a 5 e a 7, non si considerano FIGC i calciatori che nella stagione in corso abbiano disputate gare per squadre di terza categoria FIGC e i calciatori della categoria Juniores e Allievi tesserati per squadre partecipanti al campionato di terza categoria.
7. Possono essere tesserati AICS in qualità di calciatori o calciatrici per l'attività di calcio a 5 e calcio a 7, anche coloro che hanno preso o stiano prendendo parte a campionati FIGC di calcio a 5. In tal caso, essi potranno disputare solo campionati dilettanti (cioè aperti anche a tesserati FIGC) o, nel caso di campionati aperti a tutte le categorie indistintamente, potranno disputare i play off solo per il campionato dilettanti.
8. In Tutti i Campionati di calcio a 5 e a 7, non si considerano FIGC i calciatori che nella stagione in corso abbiano disputate gare per squadre di serie D e serie C2 di calcio a 5.
9. Possono essere tesserati AICS in qualità di calciatori o calciatrici per l'attività di calcio a 5 e calcio a 7, anche coloro che hanno preso o stiano prendendo parte a gare ufficiali di calcio a 5 e calcio a 7 di altri Enti di Promozione o di comitati AICS di altre province, senza limitazione alcuna.
10. Per i campionati di Calcio a 5 e a 7 Over 35, Over 40, Over 45 e Over 50, possono essere tesserati AICS in qualità di calciatori anche coloro che hanno preso o stiano prendendo parte a gare ufficiali FIGC di calcio, purché non professionisti, e di calcio a 5.
11. Per i campionati di calcio a 5 e a 7 femminile, possono essere tesserate AICS in qualità di calciatrici anche coloro che hanno preso o stiano prendendo parte a gare di campionato FIGC di calcio o calcio a 5.
12. Resta salvo che per le manifestazioni a carattere regionale e nazionale, vale quanto previsto dal regolamento regionale o nazionale AICS.

Art.62 (ex art. 68) Il tesseramento dei calciatori per l'attività non ufficiale

1. Per l'attività non ufficiale di calcio, calcio a 5 e calcio a 7, è d'obbligo essere tesserati per l'AICS, senza alcuna deroga. E' comunque consentito partecipare alle manifestazioni dell'attività non ufficiale se in possesso di tessera AICS per altre società sportive affiliate per le medesime discipline, purché la tessera sia esibita all'arbitro della gara, pena la non partecipazione alla stessa.
2. Le società possono tesserare in qualità di calciatori per l'attività ricreativa, nonché di calciatrici, tutti coloro che rientrano nei limiti di età di cui al presente regolamento, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascuna manifestazione.
3. Le società possono tesserare un numero illimitato di calciatori, nonché di calciatrici, di qualsiasi categoria, salvo quanto eventualmente previsto dai regolamenti specifici di ciascuna manifestazione.

Art.63 (ex art. 69, 70 e 71) Vincolo sportivo e validità del tesseramento

1. Il tesseramento consensuale dei calciatori e delle calciatrici per squadre partecipanti a manifestazioni ufficiali AICS di calcio, calcio a 5 e calcio a 7, vincola gli stessi alla società di appartenenza per tutta la durata della stagione sportiva in corso, salvo quanto appresso specificato.
 - a) essi possono prendere parte a tornei dell'attività non ufficiale con società diverse da quella per cui sono tesserati;
 - b) coloro che non hanno disputato nessuna gara ufficiale di campionato con la società di appartenenza, possono essere svincolati- in qualsiasi momento, previo nulla-osta rilasciato dal presidente della società di appartenenza, o dopo il termine del girone di andata, su semplice richiesta scritta dell'interessato;

2. I calciatori sono automaticamente svincolati nel caso che la società sia esclusa, si ritiri o sia espulsa dalla manifestazione alla quale è iscritta, fermo restando che se si tratta di tornei essi non potranno più prendere parte a tali tornei per altre società, e se si tratta di campionati, essi non potranno più prendere parte a tali campionati se la loro società ha disputato anche una sola gara del girone di ritorno.
3. Nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 gennaio, inoltre, coloro che abbiano disputato gare di calcio, calcio a 5 e calcio a 7, previo nullaosta della società di appartenenza, possono tesserarsi per altre società partecipanti agli stessi campionati o gironi.
4. Il tesseramento consensuale dei calciatori e delle calciatrici per squadre partecipanti a manifestazioni non ufficiali AICS di calcio, calcio a 5 e calcio a 7, vincola gli stessi alla società di appartenenza per la sola durata della manifestazione a cui si riferisce, e non pregiudica diverso ed eventuale vincolo contemporaneo degli stessi calciatori per altre società in altre manifestazioni.
5. Qualsiasi tesseramento effettuato al di fuori o in violazione delle norme di cui agli articoli precedenti, non è valido. Costituisce inoltre titolo di non validità del tesseramento, qualsiasi doppio tesseramento effettuato al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento.
6. Per determinare la società di appartenenza di calciatori e calciatrici con doppio tesseramento, si farà ricorso alla data di richiesta del tesseramento depositata presso la sede o inserita sul sistema di tesseramento on line.
7. Essi resteranno vincolati alla società che per prima avrà depositato la richiesta di tesseramento, purché sia stata effettuata osservando le modalità previste dal presente regolamento.
8. Ai calciatori e alle calciatrici che nella stessa stagione sportiva sottoscrivono, fuori dai casi previsti, richiesta di tesseramento per più società, si applicano le sanzioni previste dal regolamento disciplinare AICS.
9. Alla società che impiega un calciatore il cui tesseramento non risulta valido, si applicano le sanzioni previste dal regolamento disciplinare AICS.

Art.64 (ex art. 76) Limiti all'utilizzo di tesserati da parte di società che partecipano con più squadre allo stesso campionato o torneo.

1. Ogni società sportiva può iscrivere più squadre ai campionati e ai tornei di calcio a 11, calcio a 5 e calcio a 7.
2. I tesserati per società che partecipano con più squadre ai campionati di calcio a 5 e a 7, possono partecipare, senza alcun limite, alle gare di tutte le loro squadre, purché militanti in diversi gironi.
3. I tesserati per società che partecipano con più squadre ai campionati di calcio, possono partecipare, senza alcun limite, alle gare della squadra che partecipa al campionato di categoria maggiore.
4. Per la partecipazione alle gare delle squadre che partecipano ai campionati di calcio di categoria minore, valgono invece i seguenti limiti:
 - Entro le 48 ore precedenti la disputa della terza giornata del campionato di categoria minore, le società interessate dovranno consegnare una lista comprendente almeno 16 nominativi di calciatori che potranno essere impiegati solo in gare della squadra partecipante al campionato di categoria maggiore. In difetto, provvederà l'AICS d'ufficio.
 - Dovranno in ogni caso far parte di tale lista coloro che hanno preso parte, disputando le gare, con la squadra che partecipa al campionato di categoria maggiore, a entrambe le gare delle prime due giornate di campionato.
 - Al termine del girone di andata del campionato di categoria maggiore, tale lista di 16 calciatori potrà essere aggiornata a discrezione e cura delle società interessate. In tale caso, dovranno obbligatoriamente far parte della lista aggiornata i calciatori che hanno disputato almeno i 2/3 delle gare della squadra di categoria maggiore, fermo restando il limite minimo di 16 nominativi da inserire.
 - In ogni caso, i calciatori che hanno disputato almeno i 2/3 delle gare della squadra di categoria maggiore, potranno disputare gare di campionato solo per tale squadra, senza poter partecipare a gare di campionato della categoria minore.
5. Non è ammessa la partecipazione con più squadre allo stesso torneo, anche se esse sono iscritte con la stessa denominazione.

Art.65 (ex art. 74) Divieto di utilizzo di soggetti squalificati

1. Non possono partecipare alle gare AICS calciatori, calciatrici o dirigenti squalificati a tempo dal Comitato Provinciale AICS di Lucca e dai Comitati Provinciali AICS di altre province, sino a che la squalifica non sia stata interamente scontata.
2. Non possono partecipare alle gare AICS calciatori, calciatrici o dirigenti squalificati da qualsiasi Ente o Federazione, ai quali siano state erogate sanzioni disciplinari superiori a mesi sei, sino a che la squalifica non è stata interamente scontata.

3. Le società sono direttamente responsabili dell'utilizzo dei tesserati di cui trattasi, e subiranno, se l'utilizzo riguarda calciatori, calciatrici o assistenti di parte, la punizione sportiva della perdita della gara. In ogni caso sarà loro inflitta un'ammenda. **Ai tesserati di cui trattasi si applicano le sanzioni previste dal regolamento disciplinare AICS.**

Art.66 (ex art. 72) Rilascio dei nullaosta

1. I nullaosta dovranno essere compilati su apposito modulo messo a disposizione dal Comitato provinciale e reperibile sul sito internet a partire dal mese di novembre
2. I nulla osta devono essere firmati dal Presidente, o da un suo delegato, della società di appartenenza del calciatore o della calciatrice, e debbono riportare il nominativo dell'interessato e della società di nuovo tesseramento;
3. I nulla osta debbono essere depositati presso la sede AICS prima che il soggetto a cui è stato rilasciato nullaosta abbia preso parte a gare con la nuova società. **Contestualmente al nulla-osta, dovrà essere depositata presso la sede la precedente tessera.**
4. I calciatori e le calciatrici oggetto di nullaosta dovranno stipulare un nuovo tesseramento, con le modalità previste.
5. Qualsiasi modalità di rilascio dei nulla osta diversa da quella sopra prescritta, rende nullo il nulla osta stesso, e il conseguente nuovo tesseramento.
6. **L'impiego dei calciatori di cui trattasi comporta la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara.**

Art.67 (ex art. 73) Chiusura liste di tesseramento

1. Fatto salvo che una società può tesserare un numero illimitato di atleti e dirigenti, e che l'AICS accetterà comunque richieste di tesseramento in qualsiasi momento pervengano, sussistono le seguenti limitazioni all'impiego dei calciatori tesserati:
 - a) nei tornei dell'attività ufficiale e in tutte le manifestazioni dell'attività non ufficiale, le limitazioni eventualmente previste dagli specifici regolamenti;
 - b) nei campionati dell'attività ufficiale di calcio, calcio a 5 e calcio a 7, è vietata la partecipazione di quei calciatori che risultano tesserati dopo il 15 marzo.
2. Le società sono comunque direttamente responsabili dell'impiego dei calciatori di cui trattasi, e subiranno nel caso la punizione sportiva della perdita della gara e un'ammenda.

Art.68 (ex art. 63 bis) Modalità da osservare per il rilascio delle tessere da parte del Comitato Provinciale

1. **Qualora la documentazione presentata per la richiesta di tesseramento sia quella prescritta, a ciascun calciatore saranno rilasciate due tessere: la card associativa personale, e la tessera sportiva, munita di fotografia, timbrata e plastificata, che dovrà essere esibita all'arbitro per partecipare alle gare.**
2. **Qualora la documentazione presentata per la richiesta di tesseramento sia priva di foto e/o copia del documento di riconoscimento, a ciascun calciatore sarà rilasciata solo la card associativa, che dovrà essere esibita all'arbitro per partecipare alle gare, insieme ad un documento di riconoscimento. La tessera sportiva sarà conservata presso la sede AICS e la plastificazione potrà essere richiesta successivamente.**
3. **Qualora le società interessate non prelevino le tessere loro rilasciate entro 15 giorni dal rilascio, le stesse potranno essere inviate al loro domicilio sociale, con spese a carico del ricevente**

Art.69 (ex art. 63 ter) Impiego di calciatori non in possesso della tessera

1. Le società potranno impiegare calciatori e calciatrici non in possesso della tessera sportiva o della card associativa, purché sia stata presentata richiesta di tesseramento, solo sino al 15° giorno successivo alla data della richiesta. In difetto, sarà loro comminata un'ammenda.
2. Dopo il 31 dicembre le società non potranno impiegare calciatori e calciatrici non in possesso della tessera sportiva o della card associativa. La mancata presentazione di tali documenti comporta infatti il divieto assoluto di partecipazione alla gara del soggetto di cui trattasi, anche in qualità di dirigente, salvo nel caso che la richiesta di tesseramento sia stata inoltrata all'AICS in data non posteriore a 15 giorni prima della disputa della gara di che trattasi **e sia esibita all'arbitro della gara.**
3. Dopo il 15 marzo le società non potranno impiegare calciatori e calciatrici non in possesso della tessera sportiva o della card associativa, senza alcuna eccezione.

TITOLO TERZO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E DI GIUSTIZIA SPORTIVA

PARTE PRIMA SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETÀ

Art.70 (ex art. 80) Elenco delle sanzioni a carico delle società

1. Le società che si rendono responsabili in generale delle violazioni delle norme del presente regolamento generale per le manifestazioni calcistiche AICS, e delle regole del gioco, sono punibili, secondo la natura e la qualità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:
 - a) diffida;
 - b) ammenda;
 - c) punizione sportiva della perdita della gara;
 - d) penalizzazione di uno o più punti in classifica;
 - e) squalifica del campo di gioco per una o più giornate;
 - f) retrocessione all'ultimo posto in classifica nella manifestazione di competenza;
 - g) esclusione dalla manifestazione di competenza;
 - h) non ammissione a determinate manifestazioni calcistiche AICS;
 - i) revoca dell'affiliazione ai fini calcistici.
2. Le sanzioni sono inflitte dagli organi della giustizia sportiva. Le sanzioni di cui ai punti g), h) ed i) possono anche essere inflitte dagli organi dei settori calcio.
3. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della Giustizia Sportiva stabilire se, e in quale misura, essi abbiano influito sulla regolarità di svolgimento della gara.
4. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi della Giustizia Sportiva possono:
 - a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
 - b) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare;
 - c) ordinare la ripresa della gara dichiarata irregolare per errore tecnico arbitrale dal minuto in cui l'irregolarità si è manifestata. Le sanzioni disciplinari inflitte nella gara giudicata irregolare conservano validità anche nella gara come sopra ripresa;
 - d) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara.

Art.71 (ex art. 81) Diffida

1. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, le società possono essere sanzionate con il provvedimento della diffida.
2. La diffida è espressa in forma scritta.

Art.72 (ex art. 82) Ammenda

1. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, le società possono essere sanzionate con il provvedimento dell'ammenda.
2. Le società sono tenute a pagare le ammende di importo superiore a 50,00 Euro entro 7 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, pena l'esclusione dalle manifestazioni alle quali prendono parte.
3. Le ammende di importo inferiore sono dedotte dal deposito cauzionale.
4. Le società partecipanti a campionati sono tenute ad integrare, al termine del girone d'andata, il deposito cauzionale che si fosse eventualmente ridotto.

Art.73 (ex art. 83) Punizione sportiva della perdita della gara

1. La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara, o ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole.
2. La punizione sportiva della perdita della gara può di pari essere inflitta ad entrambe le società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui sopra risulti di entrambe.
3. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che faccia partecipare alla gara stessa calciatori o guardalinee di parte squalificati o inibiti o non tesserati o il cui nulla osta non sia valido.
4. La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alla società che faccia partecipare alla gara stessa soggetti che pur tesserati non abbiano esibito all'arbitro il tesseramento, se tale violazione è commessa dopo i termini in cui è consentito non esibire la tessera e costituisce recidiva o comunque è tale da configurarsi come volontaria e continuata.

5. Le infrazioni di cui ai commi precedenti comportano l'ammenda a carico della società e l'inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale. Se frutto di dolo, comportano anche la squalifica dei calciatori
6. Non comportano la punizione sportiva della gara:
 - a) le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata;
 - c) le infrazioni alle norme sull'impiego di guardalinee di parte, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo;
 - d) tutte le altre infrazioni od obblighi che comportano soltanto adempimenti formali.
7. Non si applica inoltre la punizione sportiva della perdita della gara nel caso in cui l'identità del calciatore partecipante alla gara sia accertata in sede di giudizio, allorché i documenti presentati all'arbitro per l'identificazione prima della gara siano insufficienti, fatte salve le sanzioni di cui all'art.70 del presente regolamento.

Art.74 (ex art. 84) Penalizzazione di uno o più punti in classifica

1. Alla società che rinuncia volontariamente alla disputa di una gara o al proseguimento della stessa, è inflitta la penalizzazione di un punto in classifica.
2. Alla società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara, o ne abbiano impedito la regolare effettuazione, può essere inflitta la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
3. Alle società inadempienti verso l'obbligo del pagamento delle quote di iscrizione nei tempi stabiliti, può essere inflitta la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
4. La penalizzazione di uno o più punti in classifica può essere inoltre inflitta per gravi o reiterate violazioni al presente regolamento, al regolamento generale e alle norme sul tesseramento.
5. La penalizzazione di uno o più punti in classifica può essere inoltre inflitta alle squadre che si ritirino dai play off. In tal caso va obbligatoriamente scontata nel campionato che si disputerà l'anno successivo.

Art.75 (ex art. 85) Squalifica del campo di gioco per una o più giornate

1. Alla società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara, o ne abbiano impedito la regolare effettuazione, può essere inflitta la sanzione della squalifica del campo di gioco.
2. La sanzione della squalifica del campo di gioco può essere inoltre inflitta per gravi o reiterate violazioni al presente regolamento e al regolamento generale.
3. Le società colpite da provvedimento di squalifica del campo, debbono reperire a proprie cura e spese altro idoneo campo di gioco. In difetto, provvederà il Comitato Provinciale AICS, addebitando ad esse i costi relativi.

Art.76 (ex art. 86) Retrocessione all'ultimo posto in classifica

1. Alla società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di un campionato o torneo, può essere inflitta la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica degli stessi.
2. Analoga sanzione può essere inflitta alla società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento delle gare dei play off.
3. La sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica può essere inoltre inflitta per gravi o reiterate violazioni al presente regolamento e al regolamento generale.
4. La sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica è inoltre inflitta alle società che schierino calciatori utilizzando deliberatamente un'identità diversa da quella del calciatore tesserato che risulta impiegato.

Art.77 (ex art. 87) Esclusione e non ammissione alle manifestazioni AICS

1. Alla società che rinuncia volontariamente al proseguimento della manifestazione a cui si è iscritta, è inflitta la sanzione dell'esclusione dal prendere parte a tale manifestazione.
2. La società che rinuncia per tre volte, anche non consecutive, a disputare gare dello stesso campionato, è esclusa dalla prosecuzione dello stesso.
3. Qualora una società rinunci volontariamente alla disputa di una gara di play off del campionato, o al proseguimento della stessa, è esclusa dalla prosecuzione degli stessi play off.
4. Alle società inadempienti nelle materie di carattere economico, o che si rendono responsabile di gravi o reiterate violazioni al presente regolamento, può essere inflitta la sanzione dell'esclusione dal prendere parte alle manifestazioni a cui è iscritta.

Art.78 (ex art. 88) Revoca dell'affiliazione ai fini calcistici

1. La revoca dell'affiliazione ai fini calcistici può essere deliberata per invalidità o illegittimità di tale affiliazione o per rinuncia delle società a prendere parte alle manifestazioni a cui siano iscritte.
2. La revoca dell'affiliazione ai fini calcistici può essere inoltre deliberata nei confronti di quelle società che si siano rese responsabili di gravi o reiterate violazioni al presente regolamento.

Art.79 (ex art. 89) Esecuzione delle sanzioni a carico delle società

1. Le sanzioni inflitte alle società sono di norma rese note tramite pubblicazione sui comunicati ufficiali dell'associazione.
2. Il Comitato Provinciale si riserva di renderle note sotto altre forme, senza esclusione di alcuna modalità, per necessità di carattere straordinario o di urgenza.
3. Le sanzioni diventano immediatamente esecutive dal momento della loro pubblicazione o della loro comunicazione.

.PARTE SECONDA SANZIONI A CARICO DEI TESSERATI

Art.80 (ex art. 90) Elenco delle sanzioni a carico dei tesserati

1. I tesserati che si rendono responsabili in generale delle violazioni delle norme del presente regolamento generale per le manifestazioni calcistiche AICS, e delle regole del gioco, sono punibili, secondo la natura e la qualità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione;
 - b) ammonizione con diffida;
 - c) espulsione;
 - d) squalifica per una o più giornate di gara;
 - e) squalifica a tempo determinato;
 - f) inibizione a svolgere ogni attività in seno all'AICS;
 - g) sospensione in via cautelare;
 - h) revoca del tesseramento a fini calcistici
2. Le sanzioni di cui ai punti a) e c) sono inflitte dagli arbitri designati a dirigere le gare. Le sanzioni di cui ai punti b), d), e), f), g) e h) sono inflitte dagli organi della Giustizia sportiva. Le sanzioni di cui ai punti f) e h) possono anche essere inflitte dagli organi dei settori calcio.

Art.81 (ex art. 91) Ammonizione ed espulsione

1. I tesserati che si rendono responsabili in genere delle violazioni alle regole del gioco, sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con la sanzione dell'ammonizione o dell'espulsione, secondo quanto prescritto dai regolamenti del gioco del calcio, del calcio a 5 o calcio a 7.
2. Per le gare dei campionati e dei tornei ufficiali di calcio, a fine gara l'arbitro consegnerà ad entrambe le società nota riepilogativa delle ammonizioni e delle espulsioni inflitte ai calciatori delle due squadre.
3. La mancata consegna della nota riepilogativa, anche se richiesta, non è motivo di ricorso.
4. Per le gare dell'attività ufficiale, elenco dei calciatori ammoniti ed espulsi sarà riportato di volta in volta sui comitati ufficiali.

Art.82 (ex art. 92) Ammonizione con diffida

1. Nelle gare dei campionati di calcio, di calcio a 5 e di calcio a 7, di qualsiasi categoria, i calciatori che subiranno tre ammonizioni, anche per motivi diversi, saranno ammoniti con diffida. Successivamente ad una giornata di squalifica per somma di ammonizioni, i calciatori che subiranno due ammonizioni, anche per motivi diversi, saranno ammoniti con diffida.
2. Nelle gare dei tornei di calcio, di calcio a 5 e di calcio a 7, di qualsiasi categoria, i calciatori che subiranno due ammonizioni, anche per motivi diversi, saranno ammoniti con diffida.
3. Al termine della regular season le ammonizioni sono azzerate. I calciatori delle squadre classificate ai play off di calcio, di calcio a 5 e di calcio a 7, di qualsiasi categoria, che subiranno un'ammonizione, saranno ammoniti con diffida.
4. Le ammonizioni subite nella stessa manifestazione si sommano tra loro, anche se riportate con società diverse a seguito di trasferimento tramite nulla osta.
5. Le ammonizioni subite da un calciatore tesserato per società che partecipano con più di una squadra ai campionati di calcio, calcio a 5 e calcio a 7, si sommano tra loro nello stesso campionato, anche se sono state comminate in gare di gironi diversi.
6. Le ammonizioni subite si annullano al termine della stagione sportiva nella quale erano state comminate.

7. Per le gare dell'attività ufficiale, elenco dei calciatori ammoniti con diffida sarà riportato di volta in volta sui comitati ufficiali.

Art.83 (ex art. 93 e 94) Squalifica e Inibizione

1. L'espulsione subita da un calciatore o da un **guardalinee di parte** comporta automaticamente la squalifica per almeno una giornata di gara, salvo squalifiche superiori decise autonomamente dal Giudice sportivo. La squalifica può essere inflitta anche non conseguentemente ad una espulsione subita, per fatti rilevati nel rapporto arbitrale o in sede di giudizio. La squalifica può essere inflitta a giornate di gara o a tempo determinato. **Nel caso di squalifiche pari o superiori a 6 giornate di gara, esse saranno estese temporalmente, per la stessa durata, a tutte le manifestazioni a cui il tesserato partecipa.**
2. L'espulsione subita dai tesserati indicati nelle note di gara con una qualifica diversa da calciatore o **guardalinee di parte**, comporta automaticamente l'inibizione a svolgere ogni attività in seno all'AICS per almeno 7 giorni, salvo inibizioni per un periodo superiore decise autonomamente dal Giudice sportivo. **L'inibizione è sempre inflitta a tempo determinato.**
3. Per violazioni di particolare gravità, si tiene conto del criterio della recidiva, che comporta un aggravamento delle sanzioni da infliggere.
4. Nelle gare dei campionati di calcio, di calcio a 5 e di calcio a 7, di qualsiasi categoria, i calciatori che subiranno quattro ammonizioni, anche per motivi diversi, saranno automaticamente squalificati per una giornata di gara. Successivamente ad una giornata di squalifica per somma di ammonizioni, i calciatori che subiranno tre ammonizioni, anche per motivi diversi, saranno ammoniti con diffida.
5. Nelle gare dei tornei di calcio, di calcio a 5 e di calcio a 7, di qualsiasi categoria, i calciatori che subiranno **tre ammonizioni, anche per motivi diversi, saranno automaticamente squalificati per una giornata di gara.**
6. Le squalifiche comminate per motivi diversi dalla recidività in ammonizioni, non defalcano le eventuali ammonizioni subite in precedenza.
7. Per le gare dell'attività ufficiale, elenco dei calciatori squalificati sarà riportato di volta in volta sui comitati ufficiali. Le motivazioni delle squalifiche diverse dalla recidività in ammonizioni non saranno trascritte. Esse saranno comunicate per scritto agli interessati ad un eventuale ricorso e verbalmente agli aventi titolo (tesserati colpiti da provvedimento, legale rappresentante della società interessata).

Art.84 (ex art. 95) Sospensione cautelare

1. I tesserati nei cui confronti è in corso un procedimento disciplinare, possono essere colpiti da provvedimento di sospensione in via cautelare. La sospensione cautelare è sempre inflitta nei confronti di un tesserato che abbia commesso un'infrazione sanzionabile, secondo la tabella allegata al presente regolamento, con una squalifica pari o superiore a mesi sei.
2. Il provvedimento di cui al comma precedente è inoppugnabile e diviene inefficace dopo due mesi dalla pronuncia, salvo motivata rinnovazione, che può essere disposta solo per un periodo di ulteriore due mesi.
3. La rinnovazione della sospensione non può essere effettuata più di una volta, e va adottata prima della scadenza del primo periodo di sospensione;
4. La sospensione cautelare, quando inflitta, si estende a tutte le manifestazioni sportive organizzate dall'AICS.
5. In caso di sospensione cautelare, il tesserato che ne è colpito, o il legale rappresentante della società di appartenenza, possono invocare l'attivazione della procedura del "diritto alla difesa".

Art.85 (ex art. 97) Diritto alla difesa

1. Il provvedimento è adottato dal Giudice Sportivo a seguito di provvedimento di sospensione cautelare inflitto ad un tesserato, ed è pubblicato sul comunicato ufficiale di competenza, ove dovranno essere citate anche per estratto le procedure che il tesserato deve mettere in atto per far valere tale diritto.
2. Il tesserato colpito da provvedimento di sospensione cautelare ha diritto di essere ascoltato per produrre eventualmente elementi a sua difesa o per spiegare la sua versione dei fatti. A tal fine, egli dovrà farne richiesta scritta al Presidente della Lega Calcio, entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul comunicato ufficiale.
3. Il Presidente della Lega Calcio convocherà il tesserato entro i successivi 30 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta. La convocazione dovrà essere fatta per scritto, e si dovranno indicare giorno e orario della convocazione. In accordo tra le parti, potranno essere usate altre forme di comunicazione.
4. Il tesserato potrà in ogni caso farsi accompagnare da persone di sua fiducia.
5. Il provvedimento disciplinare definitivo dovrà essere emesso entro quattro mesi dall'inizio del procedimento, salvo che le parti concordino un tempo maggiore, e sarà emesso anche nel caso in cui non si

siano realizzate le condizioni di cui ai comma 2 e 3, a meno che il Presidente della Lega calcio abbia omesso di convocare un tesserato che ne abbia fatto richiesta scritta.

Art.86 (ex art. 96) Revoca del tesseramento ai fini calcistici

1. La revoca del tesseramento ai fini calcistici può essere deliberata per invalidità o illegittimità di tale tesseramento.
2. La revoca tesseramento ai fini calcistici può essere inoltre deliberata nei confronti di quei tesserati che si siano resi responsabili di gravi o reiterate violazioni al presente regolamento, alle norme sul tesseramento e al regolamento calcistico.

Art.87 (ex art. 98) Esecuzioni delle sanzioni inflitte ai tesserati

1. Le sanzioni inflitte ai tesserati sono di norma comunicate tramite pubblicazione sui comunicati ufficiali dell'Associazione. Il Comitato Provinciale si riserva di comunicarle sotto altre forme, senza esclusione di alcuna modalità, per necessità di carattere straordinario o di urgenza.
2. Le squalifiche e le inibizioni devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della loro pubblicazione nel Comunicato Ufficiale, salvo che si tratti di squalifiche o inibizioni successive ad espulsione, che devono essere scontate con la prima gara ufficiale successiva a quella in cui l'espulsione è stata inflitta. Per i campionati di calcio a 5 che si disputano in Versilia, esse devono essere scontate a partire dal giorno della sua pubblicazione sulla bacheca del centro sportivo CTL, se tale pubblicazione è antecedente alla data di pubblicazione nel Comunicato Ufficiale
3. Per squalifica da scontarsi con la prima gara ufficiale successiva a quella in cui l'espulsione è stata inflitta e per squalifica e inibizione da scontarsi a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della loro pubblicazione nel Comunicato Ufficiale o nella bacheca del centro sportivo CTL, si intende che le gare in cui la squalifica o l'inibizione devono essere scontate, sono quelle programmate in una data immediatamente successiva a quella in cui la squalifica o l'inibizione si è concretizzata, anche se si tratta di una gara di anticipo, o di recupero.
4. Le squalifiche subite da un calciatore tesserato per società che partecipano con più di una squadra ai campionati di calcio, o calcio a 5 o calcio a 7, anche se sono state comminate in relazioni a gare di campionati di diversa serie o di diverso girone, comportano l'esclusione del tesserato in questione da tutte le gare del campionato a cui la sua squadra partecipa, per un numero di giornate pari al numero di giornate di squalifica inflitte. Ciò significa, ad esempio, che se gli è stata inflitta una giornata di squalifica, egli dovrà rinunciare a prendere parte ad una gara di ciascuna serie o di ciascun girone a cui partecipa la società per cui è tesserato.
5. Nel caso che un calciatore sia tesserato per società che partecipano con più di una squadra ai campionati di calcio, o calcio a 5 o calcio a 7, e venga espulso, egli dovrà astenersi dal partecipare a tutte le gare della sua squadra che si disputano successivamente all'espulsione, sino a che non sarà conosciuta l'entità della squalifica. Ciò significa, ad esempio, che se il calciatore è stato espulso il sabato in una gara di campionato di calcio non potrà giocare la domenica nella gara di campionato di calcio di diversa serie che vede impegnata la sua società, o se è stato espulso il lunedì in una gara di campionato di calcio a 5 o calcio a 7 non potrà giocare il martedì nella gara di diversa serie o di diverso girone di calcio a 5 o a 7 che vede impegnata la sua società.
6. Il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate, deve scontarla nella manifestazione di competenza, salvo quanto prescritto in altri comma del presente articolo.
7. Nel caso che, al termine della stagione, egli debba scontare ancora una squalifica residua, dovrà scontarla nella manifestazione di competenza della stagione sportiva successiva.
8. Il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate, deve scontarla con la società per la quale egli era tesserato quando è avvenuta l'infrazione. Nel caso in cui egli abbia cambiato società, la squalifica va scontata con quella di nuova appartenenza.
9. I calciatori e i dirigenti colpiti da provvedimenti disciplinari a tempo, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito dell'AICS sino a quando tale sanzione non sia stata interamente scontata.
10. Le squalifiche subite nei tornei dell'attività non ufficiale dovranno essere scontate nello stesso torneo a cui si riferiscono, tranne che si tratti di squalifiche a tempo, che dovranno essere scontate in tutte le manifestazioni AICS.
11. Le gare di riferimento per le quali le sanzioni si considerano scontate sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione al turno successivo, e non sono state successivamente annullate con provvedimento degli organi di giustizia sportiva.
12. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte, la squalifica non è ritenuta scontata, ed esso deve scontarla nella gara immediatamente successiva.

13. Le gare di play off sono considerate a tutti gli effetti come gare di campionato.

Art.88 (ex art. 99 e 100) Prescrizione delle sanzioni e provvedimenti grazia

1. Le sanzioni inflitte ai tesserati si prescrivono, se non scontate, al termine della **terza** stagione sportiva successiva a quella in cui sono state inflitte;
2. Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamate a rispondere, a qualsiasi titolo, le società e i tesserati, si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse.
3. Secondo quanto previsto dallo statuto provinciale, il Presidente del Comitato può concedere la grazia a quei tesserati colpiti da provvedimento di squalifica, purché sia stata scontata almeno metà della sanzione inflitta. La grazia è concessa su domanda scritta dell'interessato o per autonomo provvedimento.

PARTE TERZA ULTERIORI RESPONSABILITÀ, VIOLAZIONI E SANZIONI

Art.89 (ex art. 101) Illecito sportivo

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.
2. Le società, i loro dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società, essa verrà punita con una o più sanzioni di cui all'art. 70 del presente regolamento;
4. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di due anni.
5. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
6. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la lega calcio o gli organi della giustizia sportiva.
7. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee. La presunzione di responsabilità si ha per superata se dalle prove fornite dalla società, dall'istruttoria svolta dagli organi della giustizia sportiva o dal dibattimento risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che la società medesima non ha partecipato all'illecito e lo ha ignorato.
8. Gli organi di Giustizia sportiva, entro il termine massimo di dodici mesi dallo svolgimento dei fatti cui ci si riferisce, sono legittimati a promuovere procedimento di illecito sportivo avverso quelle società che si siano rese responsabili di violazioni tali da alterare il regolare svolgimento, o la regolare conclusione, delle manifestazioni a cui partecipano o hanno partecipato, in qualunque modo essi vengano a conoscenza del fatto.

Art.90 (ex art. 102) Responsabilità delle società per comportamento di razzismo dei propri sostenitori

1. Le società sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione di qualsiasi tipo.
2. La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell'immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l'offensività dei cori e delle altre manifestazioni.
3. La responsabilità è attenuata se la società faccia quanto in sua possibilità per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione oppure adotti comunque concrete iniziative per prevenire simili condotte.

Art.91 (ex art. 103) Violazione della clausola compromissoria

1. Ai soggetti tesserati o affiliati tenuti all'osservanza delle norme dello statuto e dei regolamenti dell'AICS, che non ottemperano al divieto di adire vie legali nei confronti di altri tesserati, o degli organi del comitato o del settore per fatti originati dalle manifestazioni calcistiche, senza la formale autorizzazione del Comitato Provinciale, sono comminate le seguenti sanzioni:
 - a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società e le associazioni;
 - b) inibizione o squalifica non inferiore a sei mesi per i calciatori e non inferiore ad anni uno per tutte le altre persone fisiche.

2. Tali sanzioni sono annullate se società e tesserati rinunciano a proseguire nell'azione intrapresa

Art.92 (ex art. 104) Mancato pagamento delle quote di iscrizione e delle sanzioni pecuniarie

1. Ai soggetti tesserati delle società e associazioni che non corrispondono le quote d'iscrizione o le sanzioni pecuniarie nell'importo stabilito, oltre alle sanzioni di cui agli art. precedenti, si applicano ulteriori sanzioni disciplinari;
2. Tali sanzioni consistono nella sospensione degli stessi da ogni attività in seno all'AICS sino a che le pendenze debitorie di cui al comma precedente non vengano sanate.
3. Le sanzioni sono automaticamente annullate qualora le società e associazioni interessate risolvano tali pendenze, o i tesserati assolvono le stesse in quota parte, secondo quanto concordato con gli organi competenti

PARTE QUARTA SOGGETTI RESPONSABILI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA
AICS

Art.93 (ex art. 105) Organi della giustizia sportiva AICS

1. Sono Organi Ufficiali della Giustizia Sportiva AICS il Giudice Sportivo di I Grado e la Commissione Giudicante di II Grado.
2. Essi sono direttamente responsabili dell'amministrazione della giustizia sportiva in tutte le manifestazioni calcistiche ufficiali e si possono avvalere, per le manifestazioni dell'attività non ufficiale, della collaborazione delle società organizzatrici.

Art.94 (ex art. 106) Il giudice sportivo di primo grado

1. E' annualmente nominato dal Consiglio Direttivo Provinciale AICS.
2. Per quanto riguarda le infrazioni connesse allo svolgimento delle gare dei campionati e dei tornei dell'attività calcistica AICS, giudica in prima istanza, d'ufficio, sulla scorta dei documenti ufficiali (rapporto arbitrale ed eventualmente degli assistenti dell'arbitro, eventuali supplementi di rapporto, rapporti dei commissari di campo), in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti in occasione della disputa delle stesse. Egli si astiene dal procedimento quando si potrebbero trovare ad esprimere giudizi in contrasto di interesse con la funzione svolta.
3. Per quanto riguarda i procedimenti in ordine ai reclami presentati in merito alla regolarità dello svolgimento delle gare, alla regolarità del campo di gioco e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alle gare, giudica in prima istanza, su reclamo di parte, sulla scorta dei documenti ufficiali (rapporto arbitrale ed eventualmente degli assistenti dell'arbitro, eventuali supplementi di rapporto, documentazione presentata dalla reclamante e dalla controparte, documentazione prodotta dai settori calcio).
4. Per quanto riguarda i deferimenti, giudica sulla base degli elementi contenuti nella denuncia o nel deferimento, nelle deduzioni difensive e nella documentazione prodotto dai settori calcio. Relativamente ai deferimenti per illecito sportivo, può avvalersi di ogni fonte legale di prova.
5. Ha la facoltà di richiedere all'arbitro, ai suoi collaboratori e agli eventuali commissari di campo, supplementi del rapporto di gara, nonché di convocarli per udire e verbalizzare le loro dichiarazioni.
6. Su richiesta dei soggetti ricorrenti o per sua decisione, può disporre l'audizione degli stessi.
7. Può infliggere provvedimenti di squalifica o inibizione e comminare ammende nei limiti consentiti dal presente regolamento.
8. Propone al Collegio dei Probiviri le eventuali radiazioni di tesserati e società.
9. Funge da organo giudicante anche nei confronti degli appartenenti al settore arbitrale.
10. In caso di assenza o impedimento, è sostituito da altro dirigente allo scopo incaricato dal Presidente provinciale, che lo sostituisce anche quando egli si potrebbe trovare ad esprimere giudizi in contrasto di interesse con la funzione svolta.

Art.95 (ex art. 107) La Commissione giudicante di secondo grado

1. E' composta da tre membri: il presidente della lega calcio, (che la presiede); un rappresentante del settore arbitrale nominato dal direttivo del settore arbitrale, (che la presiede in caso di assenza o impedimento del Presidente) un consigliere della lega calcio eletto dalla stessa. Essi si astengono dal giudizio quando si potrebbero trovare ad esprimere giudizi in contrasto di interesse con la funzione svolta. I rappresentanti degli arbitri e della lega calcio sono eletti annualmente.
2. Delibera in seconda istanza sui ricorsi presentati avverso le decisioni del giudice Sportivo di I° grado.

3. Le sue riunioni sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti. Giudica a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del suo Presidente.
4. Ha la facoltà di richiedere all'arbitro, ai suoi collaboratori e agli eventuali commissari di campo, supplementi del rapporto di gara, nonché di convocarli per udire e verbalizzare le loro dichiarazioni.
5. Può usufruire dei mezzi di prova più ampi, con esclusione comunque di terzi ai fatti (ivi compresi eventualmente Ufficiali Giudiziari o Forze dell'Ordine)
6. Su richiesta dei soggetti ricorrenti o per sua decisione, dispone l'audizione degli stessi. Per essere ascoltati, i ricorrenti devono farne domanda all'atto della presentazione del ricorso.
7. La Commissione può deliberare la conferma della decisione del giudice di I Grado, aggravare le sanzioni da esso inflitte o, in alternativa, accettare, anche parzialmente, il ricorso.

PARTE QUINTA RECLAMI E RICORSI

Art.96 (ex art. 108) Norme per la presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei campionati

1. Sono legittimati ad instaurare procedimento mediante presentazione di reclamo, le società, i loro dirigenti, e i tesserati in genere che si ritengono lesi nei propri diritti.
2. Per presentare reclamo occorre avervi interesse diretto. Sono titolari di interesse diretto solo le società o i tesserati partecipanti alla gara stessa.
3. Tutti i reclami devono essere preannunciati mediante avviso telegrafico o fax o lettera a mano o posta elettronica, o posta certificata entro le ore 24.00 del giorno successivo alla disputa della gara, salvo quanto previsto per i reclami avverso le posizioni irregolari dei calciatori partecipanti alla gara, per i quali non è previsto il preannuncio di reclamo.
4. Dopo il preannuncio di reclamo, i proponenti devono presentare al giudice di I grado, entro 7 giorni dallo svolgimento della gara, lettera firmata dal legale rappresentante della società, illustrante le motivazioni del reclamo.
5. Copia dei motivi del reclamo deve essere inviata contestualmente, con lettera raccomandata o posta certificata, alla controparte.
6. La ricevuta della lettera raccomandata o della posta certificata comprovante l'invio alla controparte deve essere allegata al reclamo presentato al Giudice di I° grado, insieme alla tassa di reclamo fissata in € 100,00.
7. La controparte ha diritto di presentare proprie controdeduzioni entro tre giorni dalla data di ricevimento della copia della lettera contenente i motivi di reclamo, spedendone copia, entro la stessa data, a mezzo raccomandata o posta certificata, anche alla reclamante.
8. La ricevuta della lettera raccomandata o della posta certificata comprovante l'invio alla controparte delle controdeduzioni, deve essere allegata alla lettera di controdeduzioni presentata all'Organo di Disciplina.
9. Nel computo dei termini, mentre non si comprende il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza, si computa invece il giorno finale.
10. Il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
11. I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma assolutamente generica, sono inammissibili.
12. I reclami avverso la posizione irregolare di calciatori perché partecipanti a gare di altri Campionati, devono essere obbligatoriamente accompagnati dalla documentazione relativa.
13. Le parti hanno facoltà di non fare seguito al preannuncio di reclamo o di ritirarlo prima che si sia in merito proceduto.
14. L'inosservanza delle formalità di cui ai commi precedenti costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude tassativamente l'esame, compreso il caso in cui non sia stata versata tassa reclamo e la società conservi il deposito cauzionale e compreso il caso in cui la documentazione presentata non sia sufficiente. Il giudice sportivo pubblicherà le ragioni dell'inammissibilità del ricorso.
15. Il mancato versamento della tassa reclamo e l'insufficienza della documentazione presentata possono essere sanati solo entro i termini in cui scade la possibilità di reclamo, o entro quelli eventualmente fissati dal giudice sportivo nella pubblicazione di cui al comma precedente.
16. La tassa di reclamo, nel caso di reclamo anche solo parzialmente accolto, sarà accreditata, in caso contrario sarà incamerata.
17. I reclami avverso le posizioni dei calciatori che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione come guardalinee di parte, sono proposti nel termine di 30 giorni dallo svolgimento della gara stessa, ma comunque non oltre 5 giorni dalla chiusura del campionato a cui i reclami si riferiscono.
18. I reclami avverso le posizioni dei calciatori la cui irregolare partecipazione ad una gara, anche con l'utilizzazione come guardalinee di parte, sia stata accertata in sede di giudizio, sono proposti nel termine

- di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento, ma comunque non oltre 5 giorni dalla chiusura della manifestazione a cui i reclami si riferiscono.
19. Gli organi dei settori calcio sono legittimati a deferire agli organi della giustizia sportiva, nel termine di cui ai precedenti comma, i casi di irregolari posizioni di calciatori partecipanti alle gare dei quali siano venuti direttamente a conoscenza o che siano state accertate in seguito a ricorso di parte.
 20. In ogni caso i deferimenti, quando effettuati, investono le posizioni irregolari relative a tutte le gare precedenti, senza limiti di tempo.
 21. Le decisioni prese in merito all'oggetto del reclamo sono valide a partire dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
 22. Contro le decisioni del giudice di I grado, è ammesso ricorso alla Commissione Giudicante di II grado.

Art.97 (ex art. 109) Norme per la presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei play-off dei campionati e dei tornei ufficiali

1. Per le procedure di presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei play-off, si dispone di osservare quanto previsto dall'art.96 del presente regolamento, che vale qui integralmente, salvo quanto appresso specificato:
 - a) tutti gli adempimenti possono essere assolti unicamente tramite e-mail o posta certificata o consegna a mano. Ogni reclamo deve essere accompagnato dalla tassa reclamo di euro 100, che sarà restituita se il reclamo sarà, anche solo parzialmente, accolto;
 - b) i termini di cui al comma 3 sono abbreviati alle ore 19,00 del giorno non festivo successivo alla disputa della gara;
 - c) i termini di cui al comma 4 sono abbreviati alle ore 19,00 del secondo giorno non festivo successivo alla disputa della gara;
 - d) i termini di cui al comma 7 sono abbreviati alle ore 19,00 del secondo giorno non festivo successivo al ricevimento delle motivazioni del reclamo;
 - e) i termini di cui al comma 17 sono abbreviati alle ore 19,00 del terzo giorno non festivo successivo alla disputa della gara;
 - f) i termini di cui al comma 18 sono abbreviati alle ore 19,00 del secondo giorno non festivo successivo alla disputa della gara;

Art.98 (ex art. 110) Norme per la presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dell'attività non ufficiale.

1. Per le procedure di presentazione dei reclami in ordine allo svolgimento di gare dei Tornei dell'attività non ufficiale, si dispone di osservare quanto previsto dall'art. 96 del presente Regolamento, che valgono qui integralmente, salvo quanto appresso specificato:
 - a) tutti gli adempimenti possono essere assolti unicamente tramite e-mail o posta certificata o consegna a mano, anche presso la sede degli organizzatori del torneo. In quel caso gli organizzatori provvederanno a recapitare la documentazione all'AICS. Ogni reclamo deve essere accompagnato dalla tassa reclamo di euro 100, che sarà restituita se il reclamo sarà, anche solo parzialmente, accolto.
 - b) il comma 3 è abolito
 - c) i termini di cui al comma 4 sono abbreviati alle ore 19,00 del giorno non festivo successivo alla disputa della gara, e valgono anche per i reclami in ordine alla posizione dei calciatori partecipanti alle gare;
 - d) il comma 7 è abolito;
 - e) il comma 17 è abolito;
 - f) il comma 22 è abolito, essendo le decisioni del giudice di I grado inappellabili, salvo che non siano causate da errore di fatto. In tal caso si può ricorrere entro le 24 successive al momento in cui si è venuti a conoscenza del provvedimento.
2. Non sono inoltre ammessi reclami avverso errori di natura tecnica arbitrale.

Art.99 (ex art. 111) Norme per la presentazione dei ricorsi in ordine alle decisioni del giudice sportivo in ordine allo svolgimento di gare dei campionati

1. Sono legittimati ad instaurare provvedimento mediante presentazione di ricorso, le società, i loro dirigenti, i tesserati in genere che intendono chiedere la revisione del giudizio di primo grado.
2. Per presentare ricorso occorre avervi interesse diretto. Quando si ricorra in ordine al giudizio sullo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto solo le società o i tesserati partecipanti alla gara stessa.
3. I ricorsi debbono essere inoltrati, con lettera raccomandata, anche a mano, o posta certificata, alla Commissione Giudicante di II° grado, entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si vuole impugnare.

4. I ricorsi debbono essere accompagnati dalla tassa di ricorso di € 100,00, pena il non accoglimento.
5. Quando si ricorre in ordine al giudizio sulla regolarità delle gare, anche per la posizione irregolare di calciatori, copia dei motivi del ricorso dovrà essere inviata contestualmente, con lettera raccomandata, o posta certificata, alla controparte.
6. La ricevuta della lettera raccomandata o della posta certificata, comprovante l'invio alla controparte deve essere allegata al reclamo presentato alla Commissione Giudicante di II° grado, insieme alla tassa ricorso.
7. La controparte ha diritto di presentare proprie controdeduzioni entro tre giorni dalla data di ricevimento della copia della lettera contenente i motivi di ricorso, spedendone copia, entro la stessa data, a mezzo raccomandata, o posta certificata, anche alla reclamante.
8. La ricevuta della lettera raccomandata o posta certificata, comprovante l'invio alla controparte delle controdeduzioni, deve essere allegata alla lettera di controdeduzioni presentata all'Organo di Disciplina.
9. Nel computo dei termini, mentre non si comprende il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza, si computa invece il giorno finale.
10. Il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
11. Quando si ricorre in ordine a sanzioni inflitte ai tesserati, non si deve inviare nessuna comunicazione ad altri soggetti che non siano gli Organi di disciplina.
12. I ricorsi redatti senza motivazione e comunque in forma assolutamente generica, sono inammissibili.
13. Le parti hanno facoltà di non ritirare il ricorso prima che si sia in merito proceduto.
14. L'inosservanza delle formalità di cui ai commi precedenti costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude tassativamente l'esame, compreso il caso in cui non sia stata versata tassa reclamo e la società conservi il deposito cauzionale. La Commissione Giudicante pubblicherà le ragioni dell'inammissibilità del ricorso.
15. Il mancato versamento della tassa reclamo può essere sanato solo entro i termini in cui scade la possibilità di reclamo, o entro quelli eventualmente fissati dalla Commissione nella pubblicazione di cui al comma precedente.
16. La tassa ricorso, nel caso di ricorso anche solo parzialmente accolto, sarà accreditata, in caso contrario sarà incamerata.
17. Non sono impugnabili e sono immediatamente esecutive le squalifiche sino a due giornate di gara o le inibizioni sino a 15 giorni; le ammende inferiori a € 50,00.
18. Le decisioni prese in merito all'oggetto del ricorso sono valide a partire dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale o dal giorno indicato nel dispositivo della decisione.

Art.100 (ex art. 112) Norme per la presentazione dei ricorsi in ordine alle decisioni del giudice sportivo su gare dei play-off dei campionati e dei tornei ufficiali

1. Per le procedure di presentazione dei ricorsi in ordine al giudizio sullo svolgimento di gare dei play-off, qualora non si ricorra in ordine a squalifiche inflitte ai tesserati, si dispone di osservare quanto previsto dall'art.99 del presente regolamento, che vale qui integralmente, salvo quanto appresso specificato:
 - a) i termini di cui al comma 3 sono abbreviati alle ore 19,00 del secondo giorno non festivo successivo alla pubblicazione della decisione;
 - b) i termini di cui al comma 7 sono abbreviati alle ore 19,00 del secondo giorno non festivo successivo dal ricevimento delle motivazioni del ricorso;
2. Per le procedure di presentazione dei ricorsi in ordine alle squalifiche inflitte ai tesserati si dispone di osservare quanto previsto all'art. 99 del presente Regolamento, che vale qui integralmente.

Art.101 (ex art. 113) Norme per la presentazione dei ricorsi in ordine alle decisioni del giudice sportivo su gare dell'attività non ufficiale.

1. Nessun ricorso è ammissibile in ordine alle decisioni del Giudice di I° Grado, salvo che egli abbia commesso errore di fatto. **In tal caso si può ricorrere entro le 24 successive al momento in cui si è venuti a conoscenza del provvedimento.**
2. Per le procedure di presentazione dei ricorsi in ordine alle squalifiche inflitte ai tesserati si dispone di osservare quanto previsto all'art. 99 del presente Regolamento, che vale qui integralmente.

Art.102 (ex art. 114) Impugnazione e revoca

1. Le decisioni del giudice di I grado e della commissione giudicante di II grado possono altresì essere impuginate per revocazione, in qualsiasi momento, ma entro trenta giorni dalla scoperta del fatto, quando ricorre, a giudizio del richiedente uno dei seguenti casi:
 - a) se sono l'effetto del dolo di una delle due parti in danno dell'altra;
 - b) se si è giudicato in base a prove ritenute false dopo la decisione;

c) se a causa di forza maggiore o per fatti altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente provvedimento documenti utili ai fini della controversia;

d) se è stato omissso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente provvedimento *oppure* sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia.

e) allorquando nel precedente provvedimento è stato commesso errore di fatto.

2. La revoca può essere chiesta all'organo che ha emesso il provvedimento.
3. La richiesta di revoca deve essere accompagnata dalla tassa di revoca di € 100,00.
4. L'inosservanza delle formalità di cui ai commi precedenti costituisce motivo di inammissibilità della richiesta di revoca e ne preclude tassativamente l'esame, compreso il caso in cui non sia stata versata tassa di revoca e la società conservi il deposito cauzionale. L'organo competente pubblicherà le ragioni dell'inammissibilità del *ricorso*.
5. In caso di revoca la tassa è accreditata, in caso contrario la tassa è incamerata.
6. Avverso il provvedimento emesso si può ricorrere con le modalità previste dai precedenti articoli.

• **ALLEGATO A: REGOLAMENTO COPPA DISCIPLINA**

Si compilano altrettante speciali classifiche quanti sono i campionati: una per ciascun campionato.

Per stabilire il punteggio conseguito da una società nella speciale classifica per l'attribuzione della Coppa Disciplina, si opererà nel seguente modo: Somma dei punti di penalizzazione/Numero delle partite disputate = QUOZIENTE COPPA DISCIPLINA

A parità di quoziente, risulterà meglio classificata la squadra che ha un numero minore di ammonizioni

La società che otterrà il miglior quoziente sarà la prima classificata.

Le partite prese in esame sono quelle disputate durante tutto il Campionato, compresa la fase dei play-off.

L'esclusione dalla Coppa Disciplina può essere determinata con provvedimento autonomo del Giudice sportivo, in conseguenza di fatti di particolari gravità e comunque quando un tesserato della Società in oggetto subisce squalifiche uguali o superiori a 6 mesi.

• **TABELLA PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTI DI PENALIZZAZIONE**

per ogni giornata di squalifica per recidività in ammonizioni	punti 2
per ogni giornata di squalifica o 7 giorni di inibizione, sino a un massimo di 4 giornate o 30 giorni	punti 2 per ogni giornata o giorni 7 di squalifica
per ogni giornata di squalifica o 7 giorni di inibizione, oltre le 4 giornate o i 30 giorni	punti 3 per ogni giornata o giorni 7 di squalifica
per ogni squalifica superiore A SEI MESI	esclusione dalla classifica

• **ALLEGATO B PREMI PER L'ATTIVITA' UFFICIALE AICS**

- Nei Tornei di breve durata, si premiano le prime 2 squadre classificate
- Nei Campionati di qualsiasi Categoria, si premiano:

le squadre classificate al primo posto finale di ciascun campionato
le squadre promosse alla serie superiore o qualificate alla fase regionale
le squadre perdenti la finale dei play off;
le squadre vincenti la Coppa Disciplina;
i tesserati che hanno segnato il maggior numero di reti;
il portiere della squadra che ha subito meno reti che ha totalizzato il maggior numero di presenze;

Saranno riconosciuti sconti economici sul costo di iscrizione per la partecipazione al Campionato nella stagione successiva a quella cui ci si riferisce per i vincenti il campionato, i play off e la coppa disciplina di ciascuna serie, per gli importi annualmente stabiliti e pubblicati sui comunicati ufficiali. Per i campionati di calcio a 5 e calcio a 7, consisteranno in 12 tessere gratuite per ciascuna squadra vincente di play off

ALLEGATO C: Tabella comparativa delle squalifiche più ricorrenti

<u>TESSERATI ESPULSI PER</u>	<u>CALCIATORI</u>	<u>DIRIGENTI</u>
Comportamento scorretto nei confronti di un avversario	1 giornata	7/15 giorni
Comportamento gravemente scorretto nei confronti di un avversario.	2/4 giornate	30/60 giorni
Condotta gravemente antisportiva	2/4 giornate	15/60giorni
Venire a vie di fatto con un avversario	2/8 giornate	30/90 giorni
Condotta violenta nei confronti di un avversario	3/10 giornate	30/120 giorni
Assumere atteggiamenti espressione di discriminazione razziale, territoriale o di genere	4/10 giornate	60/120 giorni
Proteste verso l'arbitro	1 giornata	7/15 giorni
Reiterate proteste verso l'arbitro e/o atteggiamento irrispettoso verso lo stesso	2/3 giornate	15/30 giorni
Offese all'arbitro	1/2 giornate	15/30 giorni
Offese reiterate all'arbitro	2/4 giornate	30/60 giorni
Offese e minacce verbali all'arbitro	3/8 giornate	45/90 giorni
Offese con frasi particolarmente lesive e comportamento gravemente antisportivo nei confronti dell'arbitro	5/10 giornate	60/120 giorni
Tentativo di aggressione non riuscito nei confronti dell'arbitro	3/6 mesi	4/12 mesi

ATTI DI VIOLENZA CONTRO L'ARBITRO**INDIRETTI(con oggetti non contundenti)**

Non riusciti	2/4 mesi	3/5 mesi
Parzialmente riusciti	3/6 mesi	4/9 mesi
Pienamente riusciti	5/12 mesi	6/24 mesi

DIRETTI(con pugni, calci etc. e corpi contundenti)

Non riusciti	3/9 mesi	6/12 mesi
Parzialmente riusciti	8/24 mesi	12/36 mesi
Pienamente riusciti	2/4 anni Radiazione	3/4 anni Radiazione

.ALLEGATO D: Tabella delle ammende più ricorrenti

Non validità del tesseramento e non rispetto delle norme	da € 15,00 a € 30,00
Doppio tesseramento	da € 25,00 a € 50,00
Utilizzo soggetti squalificati	da € 50,00 a € 100,00
Ritardo presentazione liste o ritardo presentazione in campo	I infrazione € 10,00 II infrazione € 15,00 Infrazioni successive € 20,00
Compilazione non corretta note ufficiali di gara	I infrazione € 5,00 II infrazione € 10,00 Infrazioni successive € 15,00
Rinuncia o ritiro dalle gare	I infrazione € 50,00 II infrazione € 75,00 Infrazioni successive € 100,00
Ritiro o esclusione dal Campionato e/o dai play off	Perdita deposito cauzionale
Accesso al terreno di gioco di soggetti non autorizzati	da £. 30.000 a £. 100.000
Numero insufficiente di palloni	I infrazione € 10,00 Infrazioni successive € 15,00
Mancata assistenza all'arbitro	da € 15,00 a € 50,00
Per ciascuna squalifica di 3/4 giornate e da 15 a 30 giorni	€ 10,00
“ “ “ di 5/7 giornate e da 31 a 60 giorni	€ 20,00
“ “ “ di 8/10 giornate e da 61 a 89 giorni	€ 30,00
“ “ “ da 3 a 6 mesi	€ 40,00
“ “ “ da 6 mesi e 1 giorno a 9 mesi	€ 50,00
“ “ “ da 9 mesi e 1 giorno a 12 mesi	€ 75,00
“ “ “ da 12 mesi e 1 giorno a 24 mesi	€ 100,00
“ “ “ oltre i due anni	€ 150,00

CALCIO A 11. REGOLE DEL GIOCO*Premessa*

Il presente regolamento si basa sul testo delle regole ufficiali FIGC del giuoco del calcio. Sono state apportate le modifiche necessarie allo svolgimento della nostra attività ufficiale.

Per quanto riguarda i tornei dell'attività non ufficiale, le società organizzatrici dovranno obbligatoriamente uniformarsi a tale regolamento. Allo scopo dovranno presentare copia del regolamento specifico del torneo, che dovrà essere approvato dal nostro Comitato. In mancanza di approvazione, non si darà luogo alla nostra collaborazione tecnica e arbitrale.

Il testo federale è stato semplificato, ma rimane il testo di riferimento per quanto non presente nel nostro regolamento. Per quanto non contemplato, dunque, è necessario rifarsi al regolamento ufficiale FIGC, se compatibile.

Quando nel testo del Regolamento di Gioco, trattando di arbitri, di assistenti dell'arbitro, di calciatori e di dirigenti, è stato adottato solo il genere maschile, è stato fatto per ragioni di semplificazione e si intende riferito sia a donne sia a uomini.

Il regolamento è aggiornato con le modifiche introdotte dagli organismi ufficiali a tutto il 31 luglio 2017. In giallo le modifiche apportate al regolamento della scorsa stagione. In celeste le norme che sono specifiche del campionato AICS.

Regola 1 Il Terreno di Gioco

1. Il terreno di gioco deve avere una superficie interamente naturale o interamente artificiale, o una combinazione integrata di materiali artificiali e naturali (sistema ibrido).
2. **L'AICS non prescrive misure tassative per il terreno di gioco**, anche se consiglia che i terreni di gioco rientrino nelle seguenti dimensioni minime e massime:
 - Lunghezza: minima metri 90; massima metri 120;
 - Larghezza: minima metri 45; massima metri 90;
3. **È ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.** In caso di misure inferiori, l'AICS si riserva di non consentire la disputa delle gare.
4. In ogni caso la lunghezza deve essere maggiore della larghezza **e il terreno di gioco deve essere rettangolare.**
5. Gli spogliatoi devono essere situati all'interno della recinzione, e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. L'AICS non consentirà la disputa di gare su quei terreni che non offrono garanzie di sicurezza per l'incolumità dei calciatori o che non consentono un'adeguata e recintata separazione tra gli spazi riservati al pubblico e quelli riservati ai calciatori.
6. Il terreno di gioco deve essere segnato con linee **continue** che fanno parte delle superfici che delimitano e **non devono costituire alcun pericolo.** I lati più lunghi del terreno sono denominati "linee laterali"; quelli più corti "linee di porta". Tutte le linee devono essere della stessa larghezza, che non deve essere superiore a 12 cm. **Le linee di porta devono avere la stessa larghezza dei pali e della traversa.**
7. Il rettangolo di gioco è diviso in due **metà** dalla "linea mediana" **che congiunge il punto medio delle due linee laterali.** Nel centro della linea mediana è segnato un punto intorno al quale è tracciata una circonferenza con un raggio di m. 9,15.
8. In ogni angolo del terreno deve essere obbligatoriamente fissata un'asta non appuntita **in alto** con bandierina, avente altezza non inferiore a m. 1,50 dal suolo. Da ciascuno dei vertici del terreno in cui sono infisse le bandierine d'angolo, all'interno del terreno, deve essere tracciato un quarto di circonferenza avente il raggio di metri 1.
9. Al centro di ciascuna delle due linee di porta deve essere collocata una porta. Ogni porta consiste di due pali verticali infissi ad uguale distanza dalle bandierine d'angolo e congiunti alla sommità da una traversa. I pali delle porte e le traverse devono essere in legno o in metallo, **devono essere di colore bianco ed avere uguale larghezza e spessore, non superiore a 12 cm.** La loro forma può essere quadrata, rettangolare, circolare o ellittica, e non devono costituire alcun pericolo per i calciatori. Le porte devono essere dotate obbligatoriamente di reti.
10. Le porte devono avere un'altezza dal terreno di metri 2,44 (misurata dal bordo inferiore della traversa) e una lunghezza di metri 7,32 (misurata dall'interno dei pali). **E' tollerata una differenza di 2 cm., in eccesso o in difetto.** Esse devono essere fissate al suolo in modo sicuro. Le porte mobili non possono essere utilizzate se non rispondono a tali esigenze.
11. Alle due estremità del terreno di gioco, a distanza di m. 5,50 da ciascun palo della porta, verso l'interno, devono essere tracciate due linee perpendicolari alla linea di porta, lunghe m. 5,50. Esse devono essere congiunte da una linea parallela alla linea di porta. Entrambe le aree delimitate da dette linee e dalla linea di porta sono denominate "area di porta".

12. Alle due estremità del terreno di gioco, a distanza di m. 16,50 da ciascun palo della porta, verso l'interno, devono essere tracciate due linee perpendicolari alla linea di porta, lunghe m. 16,50. Esse devono essere congiunte da una linea parallela alla linea di porta. Entrambe le aree delimitate da dette linee e dalla linea di porta sono denominate "area di rigore".
13. Entro ciascuna area di rigore, alla distanza di m. 11 dal centro della linea di porta, lungo una linea immaginaria perpendicolare ad essa, deve essere segnato in modo ben visibile un punto denominato "punto del calcio di rigore". Da ciascun punto del calcio di rigore deve essere tracciato, all'esterno dell'area di rigore, un arco di circonferenza avente il raggio di m. 9,15.
14. Devono essere tracciate sul terreno di gioco solamente le linee indicate nella presente Regola. Nel caso in cui vengano utilizzate superfici artificiali, sono consentite altre linee a condizione che esse siano di colore differente e chiaramente distinguibili dalle linee del terreno di gioco utilizzato per il calcio.

Regola 2 Il pallone

1. Si gioca con palloni del n°5.
2. La squadra ospitante deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 3 palloni.
3. Per le gare in campo neutro ogni squadra deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 3 palloni.
4. Il giudizio insindacabile sulla regolarità dei palloni è devoluto all'arbitro, che li controllerà prima dell'inizio della gara. Tuttavia la scelta del pallone spetta all'arbitro solo in caso di controversia tra le due squadre.
5. In mancanza assoluta di palloni l'arbitro, dopo aver accordato un tempo ragionevole, a sua discrezione, perché la squadra ospitante possa reperire almeno un pallone idoneo per poter iniziare o proseguire la gara, non dà inizio alla gara o non prosegue nella sua continuazione.
6. Durante il corso del gioco, è possibile indistintamente usufruire di tutti i palloni messi a disposizione dalle squadre, senza necessità di un ulteriore consenso dell'arbitro.
7. Se il pallone scoppia o diviene difettoso nel corso della gara, la gara deve essere interrotta e riprenderà, con un nuovo pallone, con una rimessa da parte dell'arbitro nel punto in cui si trovava il pallone nel momento in cui si è reso inutilizzabile, a meno che il gioco sia stato interrotto all'interno dell'area di porta, nel qual caso l'arbitro effettuerà la propria rimessa sulla linea dell'area di porta parallela alla linea di porta nel punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.
8. Se il pallone diviene difettoso in occasione di un calcio d'inizio, di un calcio di rinvio, di un calcio d'angolo, di un calcio di punizione, di un calcio di rigore o di una rimessa dalla linea laterale la ripresa di gioco viene ripetuta.
9. Se un secondo pallone, un altro oggetto o un animale entrano sul terreno di gioco durante la gara, l'arbitro deve interrompere il gioco soltanto se l'elemento esterno interferisce con il gioco.

Regola 3 I Calciatori

1. Ogni squadra è composta da un minimo di sette ad un massimo di 11 calciatori, uno dei quali deve giocare obbligatoriamente da portiere.
2. Nessuna gara potrà iniziare o proseguire se l'una o l'altra squadra dispone di meno di sette calciatori. Se una squadra ha meno di sette calciatori perché uno o più calciatori sono usciti intenzionalmente dal terreno di gioco, l'arbitro non è obbligato ad interrompere il gioco e può applicare il vantaggio; la gara, però, non dovrà riprendere se, alla prima interruzione di gioco, una squadra non ha il numero minimo di sette calciatori.
3. Ogni squadra può inoltre indicare nelle note di gara un massimo di 10 calciatori di riserva, senza vincolo di ruolo. Un calciatore di riserva non indicato come tale nelle suddette note non potrà partecipare alla gara.
4. E' consentito indicare nelle note di gara calciatori non presenti al momento della chiama arbitrale, purché siano presentati all'arbitro il documento del ritardatario o il suo cartellino. Se il ritardatario è un giocatore titolare, egli può prendere parte al gioco in qualsiasi momento, previ identificazione e assenso da parte dell'arbitro.
5. Le squadre, nell'arco della gara, possono sostituire un massimo di 5 calciatori.

Per effettuare le sostituzioni si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- l'arbitro deve essere informato prima che la sostituzione avvenga;
- il calciatore che viene sostituito riceve l'autorizzazione dell'arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso. Non è obbligato ad uscire in corrispondenza della linea mediana. Se si rifiuta di uscire, il gioco riprende senza che la sostituzione sia effettuata;
- il subentrante entrerà nel terreno di gioco solo dopo che ne sia uscito il calciatore sostituito e dopo aver ricevuto assenso da parte dell'arbitro. L'autorizzazione a procedere a una sostituzione può essere

- rifiutata in alcune circostanze, ad esempio se il calciatore di riserva non è pronto per entrare sul terreno di gioco;
- il subentrante deve entrare nel terreno di gioco in corrispondenza della linea mediana e durante un'interruzione di gioco;
 - la sostituzione si concretizza nel momento in cui il subentrante entra nel terreno di gioco; da quel momento il subentrante diventa un titolare e può eseguire qualsiasi ripresa di gioco, mentre quello sostituito cessa di esserlo.
6. Se un calciatore di riserva inizia la gara al posto di un titolare designato e l'arbitro non viene informato di questo cambiamento:
 - l'arbitro consente al calciatore di riserva di proseguire a giocare da titolare;
 - non viene adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore di riserva;
 - il calciatore in origine titolare può divenire un calciatore di riserva
 - il numero delle sostituzioni non viene diminuito;
 - l'arbitro riporta l'accaduto nel suo rapporto.
 7. Se una sostituzione viene effettuata durante l'intervallo tra i due periodi di gioco o prima dell'inizio dei tempi supplementari, la procedura deve essere completata prima che riprenda la gara. Se l'arbitro non ne viene informato, il calciatore di riserva entrato sul terreno di gioco potrà continuare a giocare, senza che sia necessario assumere alcun provvedimento disciplinare. L'arbitro riporta l'accaduto nel suo rapporto.
 8. Se un calciatore scambia il ruolo con il portiere senza l'autorizzazione dell'arbitro, quest'ultimo consentirà che il gioco prosegua e ammonirà i calciatori in questione alla prima interruzione di gioco. Tuttavia, i calciatori non dovranno essere ammoniti se lo scambio avviene durante l'intervallo tra i due periodi di gioco (inclusi i tempi supplementari) o nel periodo tra la fine della gara e l'inizio dei supplementari e/o dei tiri di rigore. Il calciatore che gioca da portiere deve indossare una maglia di colore diverso da quello dei propri compagni di squadra e degli avversari.
 9. Nel caso di ogni altra infrazione a questa regola, i calciatori in questione devono essere ammoniti e il gioco verrà ripreso con un calcio di punizione indiretto dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.
 10. I calciatori espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva.
 11. I calciatori di riserva, finché non partecipano al gioco, devono prendere posto sulla panchina assegnata alla propria squadra.
 12. I calciatori eventualmente inibiti a prendere parte al gioco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro, che a loro volta non possono essere sostituiti.
 13. I calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro che siano espulsi prima che la gara abbia inizio o anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti.
 14. Nel Campionato Dilettanti prima e seconda serie, il calciatore che è stato sostituito non potrà più partecipare alla gara. In tutte le altre competizioni ufficiali, i calciatori sostituiti, nel numero massimo di 1, possono partecipare nuovamente alla gara.
 15. Tutti i calciatori di riserva o sostituiti sono sottoposti alla giurisdizione dell'arbitro anche se non partecipano al gioco.
 16. Tutte le persone presenti sul terreno di gioco, se indicate nelle note di gara, con eccezione dei calciatori titolari e di riserva, sono da considerarsi "dirigenti".
 17. Chiunque, presente sul terreno di gioco, non sia indicato nelle note di gara, deve essere considerato una "persona estranea"
 18. Se un dirigente, un calciatore di riserva, sostituito o espulso, o una persona estranea, entra sul terreno di gioco senza l'autorizzazione dell'arbitro, questi interromperà il gioco soltanto se c'è un'interferenza con il gioco, farà uscire la persona alla prima interruzione di gioco e assumerà i provvedimenti disciplinari appropriati.
 19. Se il gioco viene interrotto e l'interferenza era da parte di un dirigente, un calciatore di riserva, sostituito o espulso, il gioco deve essere ripreso con un calcio di punizione diretto (o un calcio di rigore) nel punto in cui si trovava il pallone al momento di tale interferenza. Se l'interferenza è da parte di un calciatore di riserva, egli deve essere ammonito mostrandogli il cartellino giallo e deve uscire dal terreno di gioco, sino a che non avrà l'autorizzazione dell'arbitro a rientrare in campo. Se l'interferenza è da parte di un dirigente, egli deve essere fatto uscire dal terreno di gioco dall'arbitro, che, se ritiene il suo comportamento irresponsabile, lo allontanerà dal recinto di gioco.
 20. Se il gioco viene interrotto e l'interferenza era da parte di una persona estranea, il gioco deve essere ripreso con una rimessa dell'arbitro.

21. Nei casi di interferenza di cui sopra, se il pallone sta entrando in porta e l'interferenza non impedisce ad un calciatore difendente di giocarlo, la rete sarà convalidata se il pallone entra in porta (anche se c'è stato contatto con il pallone) tranne che il pallone non entri nella rete avversaria.
22. Se, dopo la segnatura di una rete, l'arbitro si accorge, prima che il gioco sia ripreso, che c'era una persona in più sul terreno di gioco quando la rete è stata segnata, **l'arbitro non convaliderà la rete** se la persona in più era un calciatore titolare (entrato o rientrato senza autorizzazione), di riserva, sostituito o espulso o un dirigente della squadra che ha segnato la rete. Il gioco viene ripreso con un calcio di punizione diretto dal punto in cui si trovava la persona in più. Se la persona era un estraneo che ha interferito con il gioco (tranne il caso di cui al comma precedente) il gioco viene ripreso con una rimessa dall'arbitro.
23. Se, dopo la segnatura di una rete, l'arbitro si accorge, prima che il gioco sia ripreso, che c'era una persona in più sul terreno di gioco quando la rete è stata segnata, **l'arbitro convaliderà la rete** se la persona in più era un calciatore titolare (entrato o rientrato senza autorizzazione), di riserva, sostituito o espulso o un dirigente della squadra che ha subito la rete o un estraneo che non ha interferito con il gioco.
24. Se, dopo la segnatura di una rete, l'arbitro si accorge, dopo che il gioco è stato ripreso, che c'era una persona in più sul terreno di gioco quando la rete è stata segnata, **la rete non può essere annullata**. Se la persona in più è ancora sul terreno di gioco, egli deve interrompere il gioco e riprenderlo, dopo che la persona è stata allontanata, con una propria rimessa o con un calcio di punizione diretto, a seconda di quello che è appropriato.
25. In tutti i casi, l'arbitro deve fare allontanare dal terreno di gioco la persona in più e segnalerà il fatto nel proprio rapporto di gara.
26. Se un calciatore che necessita dell'autorizzazione dell'arbitro per rientrare sul terreno di gioco, rientra senza tale autorizzazione, l'arbitro dovrà:
 - interrompere il gioco (ma non immediatamente, se il calciatore non interferisce con il gioco o con un ufficiale di gara o se il vantaggio può essere applicato);
 - ammonire il calciatore per essere entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione
27. Se l'arbitro interrompe il gioco, questo sarà ripreso:
 - con un calcio di punizione diretto dal punto in cui avviene l'interferenza;
 - se non c'è stata interferenza, con un calcio di punizione indiretto dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.
28. Un calciatore che oltrepassa una linea perimetrale come parte di un'azione di gioco non commette un'infrazione.
29. Ogni squadra deve avere per tutta la durata della gara un capitano. L'arbitro deve assicurarsi che fino al termine della gara vi siano in gioco i capitani, e che negli elenchi dei calciatori delle due squadre siano specificati oltre a quelli dei capitani, anche i nominativi dei calciatori che eventualmente li sostituiranno.
30. Il capitano non ha uno status speciale o un qualche privilegio, ma ha un grado di responsabilità per la condotta della sua squadra.

Regola 4 L'Equipaggiamento dei Calciatori

1. L'equipaggiamento normalmente consiste in una maglietta numerata con le maniche, pantaloncini corti o anche pantaloni lunghi per il portiere, calze e un paio di scarpe adatte al terreno di gioco. L'uso delle scarpe è obbligatorio.
2. Se si indossano cosciali, scaldamuscoli o calzamaglie questi devono essere dello stesso colore dominante dei calzoncini.
3. I calciatori della stessa squadra devono indossare i medesimi colori.
4. L'equipaggiamento o l'abbigliamento dei calciatori non deve in alcun caso risultare pericoloso per loro o per gli altri. Ai portieri è permesso indossare un cappellino.
5. E' consentito l'uso di equipaggiamento protettivo non pericoloso (per esempio caschi, maschere facciali, ginocchiere e protettori del braccio), fatti di materiale soffice, leggero, imbottito. E' consentito indossare occhiali idonei alla pratica sportiva.
6. E' vietato indossare anelli, orologi, braccialetti, orecchini e monili di qualsiasi genere. E' vietato usare nastro adesivo per coprire i monili, che devono essere pertanto rimossi. E' vietata ogni forma di comunicazione elettronica tra i calciatori, inclusi le riserve, i sostituiti e gli espulsi, e tra loro e lo staff tecnico.
7. L'uso dei parastinchi è obbligatorio. Devono essere coperti interamente dai calzettoni ed essere di materiale adeguato.
8. **L'equipaggiamento dei calciatori titolari deve essere controllato prima dell'inizio della gara e quello dei calciatori di riserva prima che entrino sul terreno di gioco.**

9. Eventuali infrazioni saranno sanzionate dall'arbitro con il divieto di partecipazione alla gara o con l'allontanamento del calciatore inadempiente, sino a che esso non abbia regolarizzato il suo abbigliamento o le sue calzature, o non abbia eliminato gli oggetti considerati pericolosi o vietati. **Un calciatore che si rifiuta di attenersi a tali disposizioni, o dopo aver rimosso l'oggetto pericoloso lo indossa di nuovo, deve essere ammonito.**
10. Non è necessario interrompere il gioco. Il calciatore non in regola sarà fatto uscire dal terreno di gioco alla prima interruzione dello stesso.
11. Se tuttavia dopo aver rilevato l'infrazione l'arbitro interrompe il gioco, egli allontanerà il calciatore inadempiente affinché provveda a regolarizzare la sua posizione, e riprenderà il gioco accordando un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria.
12. Un calciatore uscito dal terreno di gioco per regolarizzare o cambiare il suo equipaggiamento, deve farsi controllare l'equipaggiamento dall'arbitro o da un suo assistente prima che gli sia consentito di rientrare sul terreno di gioco, e deve rientrare sul terreno di gioco soltanto con l'autorizzazione dell'arbitro, che può essere data anche a gioco in svolgimento.
13. Eventuali infrazioni a quanto prescritto al comma precedente saranno sanzionate con l'ammonizione del calciatore inadempiente e la concessione di un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria, da battere dal punto in cui era il pallone quando il gioco è stato interrotto.
- 14.** Se un calciatore perde accidentalmente la scarpa, o il parastinchi, egli deve rimetterli il prima possibile, e comunque non più tardi di quando il pallone esce di nuovo dal gioco. Se, prima di ciò **gioca il pallone e/o segna una rete**, questa deve essere convalidata.
15. Ogni calciatore deve indossare una maglia numerata. La mancanza di numeri sulla maglia non può comunque pregiudicare la partecipazione di un calciatore alla gara se lo stesso sia distinguibile dagli altri calciatori della propria squadra.
16. Ogni calciatore della stessa squadra non può essere contraddistinto da un numero uguale a quello di un compagno di squadra. Il portiere deve indossare una maglia che consenta di distinguerlo facilmente dagli altri calciatori e dagli arbitri.
- 17.** Ogni squadra deve indossare maglie, pantaloncini e calzettoni di colori differenti dall'altra. E' nei poteri dell'arbitro, quando due squadre si presentano in campo con indumenti di colore uguale o simile e, a suo giudizio, tale somiglianza viene a creare difficoltà all'assolvimento della sua funzione, ordinare la sostituzione di tali indumenti. **In tali casi, spetta alla squadra di casa, o prima nominata, cambiarle.**
18. Se il colore della maglia di una delle due squadre è confondibile con quello della divisa arbitrale, e l'arbitro non dispone di altra divisa, spetta alla squadra ospitante provvedere in modo tale da risolvere il problema.

Regola 5 L'Arbitro

1. Tutte le gare si disputano sotto il controllo di un arbitro, designato dal Comitato Provinciale AICS, al quale è conferita tutta l'autorità necessaria per vigilare sul rispetto delle Regole del Gioco nell'ambito della gara che è chiamato a dirigere .
2. Le decisioni saranno assunte dall'arbitro al meglio delle sue possibilità, in conformità con le Regole del Gioco e lo "spirito del gioco" e saranno basate sul giudizio dell'arbitro, che ha la discrezionalità di assumere azioni appropriate nel quadro delle Regole del Gioco.
3. **Le decisioni dell'arbitro su fatti relativi al gioco, compreso se una rete è stata segnata o no ed il risultato della gara, sono inappellabili. Le decisioni dell'arbitro e di tutti gli altri ufficiali di gara devono essere sempre rispettate.**
- 4.** L'arbitro non può cambiare una decisione, se si rende conto che è errata o su indicazione di un altro ufficiale di gara, qualora sia stata eseguita una ripresa di gioco o abbia segnalato la fine del primo o del secondo periodo (inclusi i supplementari) e lasciato il terreno di gioco o qualora la gara sia terminata.
5. L'arbitro ha l'autorità di adottare provvedimenti disciplinari dal momento in cui entra sul terreno di gioco per il sopralluogo pre-gara, fino al momento in cui lo abbandona dopo la fine della gara (inclusi i tiri di rigore). Se, prima di entrare sul terreno di gioco, all'inizio della gara, un calciatore commette un'infrazione da espulsione, l'arbitro ha l'autorità di inibire al calciatore di prendere parte alla gara, conformemente a quanto previsto dalla regola.
6. Egli è comunque tenuto a menzionare nel proprio rapporto qualsiasi infrazione verificatasi anche lontano dal terreno di gioco o dalla sede della gara.
7. Il suo potere di infliggere punizioni si estende alle infrazioni commesse durante le interruzioni del gioco ed anche quando il pallone avrà cessato di essere in gioco.
8. Nell'esercizio della sua autorità l'arbitro deve:

- far osservare le Regole del Gioco;
- dirigere la gara eventualmente in collaborazione con gli altri ufficiali di gara;
- assicurarsi che le squadre mettano a disposizione i palloni prescritti dalla Regola 2;
- assicurarsi che l'equipaggiamento dei calciatori rispetti i requisiti della Regola 4;
- prendere nota dei fatti relativi al gioco avvenuti prima, durante e dopo la gara;
- fungere da cronometrista ufficiale della gara;
- interrompere temporaneamente o anche definitivamente il gioco per qualsiasi infrazione alle Regole;
- interrompere il gioco, e riprenderlo con una propria rimessa, se un secondo pallone, un altro oggetto o un animale entrano sul terreno di gioco durante la gara, ma soltanto se l'elemento esterno interferisce con il gioco, tranne nel caso che il pallone stia entrando in porta e l'interferenza non impedisca ad un difendente di giocare il pallone. In questo caso, se il pallone entra in porta la rete sarà convalidata (anche se c'è contatto con il pallone). Il gioco dovrà essere ripreso con una rimessa da parte dell'arbitro nel punto cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto, a meno che il gioco sia stato interrotto all'interno dell'area di porta, nel qual caso l'arbitro effettuerà la propria rimessa sulla linea dell'area di porta parallela alla linea di porta nel punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto. **Se un secondo pallone, un altro oggetto o un animale entrano sul terreno di gioco durante la gara senza interferire con il gioco, l'arbitro dovrà farli rimuovere il prima possibile, senza bisogno di interrompere il gioco.**
- sospendere temporaneamente la gara, oppure decretarne la fine, oppure decretarne la continuazione pro forma, a sua discrezione, ogni qualvolta lo ritenga necessario per l'inclementa degli elementi atmosferici, l'intrusione di spettatori o altre cause;
- in particolare, l'arbitro deve astenersi dall'iniziare o far proseguire la gara qualora si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, ritenga pregiudizievoli per la incolumità propria, per quella dei suoi assistenti o dei calciatori, tali che non gli consentano di dirigerla in piena indipendenza di giudizio. Prima di adottare tali eccezionali decisioni, l'arbitro, se le circostanze lo consentono, deve porre in essere tutte le misure disciplinari che sono in suo potere;
- qualora le circostanze non lo consentano, o i provvedimenti assunti non conseguano il ripristino delle condizioni di normalità, l'arbitro deve sospendere definitivamente la gara o, a sua insindacabile giudizio, continuarne la direzione pro forma, esclusivamente al fine di evitare il verificarsi di eventi di maggiore gravità. Tale seconda decisione potrà essere comunicata, se del caso, nel momento e nei modi più opportuni, agli assistenti dell'arbitro, e dovrà essere segnalata nel referto, precisando esaurientemente i motivi che l'hanno determinata, nonché il minuto esatto in cui la gara è stata ritenuta non più regolare. La valutazione dei fatti ai fini del risultato della gara è demandata alla competenza degli Organi disciplinari.
- interrompere la gara se, a suo avviso, un calciatore si è infortunato seriamente, e farlo trasportare al di fuori del terreno di gioco. Tale calciatore (a patto che non sia il portiere) potrà rientrare nel terreno di gioco solo quando il gioco sarà ripreso e solo previo consenso dell'arbitro. Potrà farlo da qualsiasi punto delle linee perimetrali se il pallone non è in gioco e dalle linee laterali a gioco in svolgimento. Tuttavia, se il calciatore si è infortunato a causa di un'infrazione con contatto fisico per la quale l'avversario viene ammonito o espulso, il calciatore infortunato, se le cure vengono completate rapidamente, non dovrà abbandonare obbligatoriamente il terreno di gioco. **Non dovrà abbandonare il terreno di gioco neppure il calciatore che si è scontrato con un portiere ed entrambi hanno bisogno di cure immediate in campo, né i calciatori della stessa squadra che si scontrano e hanno bisogno di cure immediate in campo né se si è verificato un infortunio grave.** Se il gioco non è stato interrotto per un'altra ragione, o se l'infortunio subito dal calciatore non è stato provocato da un'infrazione delle Regole del Gioco, l'arbitro riprenderà il gioco con una propria rimessa nel punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto, a meno che il gioco sia stato interrotto all'interno dell'area di porta, nel qual caso l'arbitro effettuerà la propria rimessa sulla linea dell'area di porta parallela alla linea di porta nel punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto;
- lasciare proseguire il gioco fino a quando il pallone cessa di essere in gioco se, a suo avviso, un calciatore è solo lievemente infortunato;
- fare in modo che ogni calciatore che presenti una ferita sanguinante esca dal terreno di gioco. Il calciatore potrà rientrarvi solo su assenso dell'arbitro dopo che il medesimo si sarà assicurato che l'emorragia sia stata arrestata;
- lasciare proseguire il gioco quando la squadra che ha subito un'infrazione può beneficiare di un vantaggio e punire il fallo inizialmente commesso se il vantaggio accordato non si è concretizzato nell'immediatezza **o entro pochi secondi.**

- punire l'infrazione più grave in termini di provvedimento disciplinare, ripresa del gioco, gravità fisica e impatto tattico, quando contemporaneamente si verificano più infrazioni;
 - adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori che hanno commesso un fallo passibile di ammonizione o di espulsione. L'arbitro non è tenuto ad intervenire immediatamente, ma deve farlo alla prima interruzione di gioco, salvo che il calciatore sia da espellere e partecipi attivamente all'azione. In tal caso, il gioco dovrà essere interrotto e ripreso, dopo aver assunto il provvedimento disciplinare, con una rimessa da parte dell'arbitro nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell'interruzione;
 - adottare provvedimenti nei confronti dei dirigenti di squadra che non tengono un comportamento responsabile e, a sua discrezione, allontanarli dal recinto di gioco;
 - intervenire su segnalazione degli eventuali secondo arbitro e assistenti dell'arbitro, per quanto concerne incidenti sfuggiti al suo controllo;
 - fare in modo che nessuna persona non autorizzata entri nel terreno di gioco;
 - dare il segnale di ripresa della gara dopo un'interruzione del gioco;
 - mostrare cartellini gialli o rossi dal momento in cui entra sul terreno di gioco all'inizio della gara fino a dopo che la gara è terminata, incluso durante l'intervallo, i tempi supplementari e i tiri di rigore;
 - redigere un rapporto sulla gara e inviarlo al Comitato provinciale AICS. Con il rapporto dovranno essere comunicati i nominativi dei tesserati o espulsi e dei calciatori ammoniti, specificando se il fatto è avvenuto durante la gara, prima o al termine della stessa, e per i tesserati espulsi specificando dettagliatamente i motivi dei provvedimenti disciplinari assunti. **Dovranno essere comunicati anche i nominativi di coloro che hanno eventualmente segnato una rete.**
9. **Il compito dell'arbitro non è quello di spiegare o di mimare tutto ciò che lo spinge a prendere una determinata decisione. Le indicazioni fatte dall'arbitro devono essere semplici, chiare ed immediate e tendere ad assicurare continuità al gioco.**
10. E' sufficiente, normalmente, estendere un braccio per indicare:
- un calcio d'angolo
 - un calcio di rinvio
 - una rimessa dalla linea laterale
 - un calcio di punizione diretto
 - **o estendere una** o entrambe le braccia per indicare di aver accordato il vantaggio.
 - **Il braccio alzato chiaramente indica l'assegnazione di un calcio di punizione indiretto.**
11. Nel caso che la gara sia diretta da due arbitri, fermo restando che entrambi esercitano gli stessi poteri, ad uno di essi spetterà il ruolo di cronometrista ufficiale, e sarà denominato primo arbitro. Al primo arbitro compete pertanto in via esclusiva:
- svolgere le funzioni di cronometrista
 - decidere eventuali recuperi
 - fischiare l'inizio e la fine dei due tempi regolamentari e degli eventuali tempi supplementari;
 - interrompere temporaneamente o definitivamente una gara per cause che impongano tale decisione;
 - effettuare i sorteggi che si rendono necessari nel corso della gara;
12. In caso di discordanza tra i due arbitri su decisioni tecniche o disciplinari da assumere, avrà priorità la decisione assunta dal primo arbitro.
13. L'equipaggiamento obbligatorio dell'arbitro è costituito da: fischietto/fischietti; orologio/i; cartellino rosso e cartellino giallo; taccuino o altro strumento per annotare i fatti di gara.
14. All'arbitro e agli altri ufficiali di gara è proibito indossare accessori di gioielleria o bigiotteria.

Regola 6 Gli altri ufficiali di gara

1. Per ogni gara possono essere designati due assistenti dell'arbitro dei quali uno (quello che si colloca dal lato delle panchine) è denominato primo assistente. **E' compito della società ospitante fornire le bandierine;**
2. Essi, fermo restando la decisione riservata all'arbitro, hanno il compito di segnalare:
 - quando il pallone è uscito interamente dal terreno di gioco;
 - a quale squadra spetta la rimessa dalla linea laterale, il calcio d'angolo o il calcio di rinvio;
 - quando un calciatore può essere sanzionato perché si trova in posizione di fuori giuoco;
 - quando viene richiesta una sostituzione;
 - quando un comportamento riprovevole o altri incidenti sono accaduti al di fuori del campo visivo dell'arbitro;

- quando dei falli sono commessi con gli assistenti dell'arbitro più vicini all'azione rispetto all'arbitro e con una migliore visuale dell'accaduto rispetto ad esso (compresi, eccezionalmente, i falli commessi nell'area di rigore). In ogni caso, le decisioni da assumere in merito a quanto accaduto sono di esclusiva competenza dell'arbitro;
 - quando, nell'esecuzione del calcio di rigore, il portiere si muove in avanti prima che il pallone sia stato calciato e se il pallone ha superato la linea di porta.
3. Essi devono anche coadiuvare l'arbitro nella direzione della gara in conformità alle regole. In particolare, essi possono entrare nel terreno di gioco per verificare che la distanza di m. 9,15 sia rispettata. Lo assistono anche in tutti gli altri aspetti che riguardano la gestione della gara, su richiesta dell'arbitro e secondo le istruzioni da lui date. Ciò include, di solito aspetti come ispezionare il terreno di gioco, i palloni e l'equipaggiamento dei calciatori; verificare che se siano stati risolte problematiche riguardanti l'equipaggiamento o perdite di sangue; controllare la procedura delle sostituzioni; tenere nota del tempo, delle reti segnate e dei provvedimenti disciplinari.
 4. Essi sono tenuti a segnalare immediatamente gli atti di violenza consumati o il lancio di sputi commessi dai calciatori, anche se di riserva e ammessi in panchina, o da persone indicate in elenco, nei confronti di altri calciatori, anche se di riserva e ammessi in panchina, o di persone indicata nell'elenco, o dell'arbitro e/o dei suoi assistenti.
 5. Essi debbono mantenere la stessa posizione sia nel primo che nel secondo tempo in modo da controllare l'attacco di entrambe le squadre. Soltanto quando particolari fatti estranei al gioco (es. intemperanze di tifosi) possono turbare l'operato di un assistente dell'arbitro, l'arbitro ha facoltà di far invertire loro la posizione.
 6. In caso di indebita interferenza o di condotta censurabile di un suo assistente l'arbitro lo dispenserà dai suoi compiti e provvederà alla sua sostituzione.
 7. Gli assistenti dell'arbitro devono essere forniti di bandierine da parte della squadra sul cui campo è disputata la gara.
 8. Per ogni gara possono essere anche designati il quarto ufficiale e/o due arbitri addizionali.
 9. Tutti gli altri ufficiali di gara operano sotto la direzione dell'arbitro.

Regola 7 La Durata delle gare

1. Ogni gara della categoria dilettanti ha la durata di due tempi di 40 minuti ciascuno, con una frazione di intervallo
2. Ogni gara della categoria amatori ha la durata di due tempi di 35 minuti ciascuno, con una frazione di intervallo.
3. Le gare di coppa di lega che vedano in campo squadre della stessa categoria, hanno la durata delle gare di quella categoria. Se si incontrano squadre di diverse categorie, le gare hanno tutte la durata di 40 minuti.
4. I calciatori hanno diritto ad una sosta ("intervallo") di almeno dieci minuti tra i due periodi di gioco. La durata dell'intervallo può essere modificata solo con il consenso dell'arbitro.
5. Ogni squadra ha inoltre diritto, tramite il proprio allenatore, a chiedere un minuto di time-out nell'arco della gara. Il time out può essere chiesto quando la squadra è in possesso di palla e andrà obbligatoriamente e interamente recuperato. Non può essere chiesto negli eventuali tempi supplementari.
6. In tutte le gare, le squadre hanno inoltre diritto, in caso di condizioni atmosferiche di particolare caldo, ad una o più soste per dissetarsi. Il tempo perduto andrà obbligatoriamente e interamente recuperato.
7. Il gioco deve essere obbligatoriamente prolungato per consentire l'effettuazione o la ripetizione di un calcio di rigore a tempo scaduto, sino a che esso non ha prodotto i suoi effetti.
8. Gli effetti si considerano prodotti quando è stata segnata una rete senza l'intervento di altri calciatori che non siano il portiere o il calciatore che ha calciato il rigore, quando la palla è rimbalzata sul terreno di gioco dopo avere colpito un palo o la traversa e senza terminare in rete, quando la palla è finita fuori dalle linee laterali o è stata parata dal portiere senza poi terminare in rete.
9. La durata dei tempi di gara deve essere inoltre prolungata qualora l'arbitro ravveda che si sono verificate condizioni da indurlo al prolungamento. A titolo puramente esemplificativo, ciascun periodo deve essere prolungato per recuperare il tempo perduto per le sostituzioni, per l'accertamento degli infortuni di gioco e/o l'uscita dal terreno di gioco dei calciatori infortunati, per interruzione prolungata del gioco per motivi diversi, per manovre tendenti a perdere deliberatamente tempo, per i provvedimenti disciplinari, per l'eccessivo ritardo nel riprendere il gioco dopo la segnatura di una rete a causa dei prolungati festeggiamenti, per le interruzioni predisposte per dissetarsi o per altre ragioni mediche.
10. La durata del tempo da recuperare è a discrezione dell'arbitro. Agli arbitri si raccomanda comunque di uniformare le modalità di concessione del recupero, assegnando i seguenti tempi di recupero:
 - 30 secondi per ciascuna sostituzione;
 - 60 secondi per ciascun intervento di soccorso dalle panchine a un calciatore infortunato se il soccorso si effettua all'interno del terreno di gioco;

▪ il tempo effettivo dei time out e delle soste per dissetarsi che sono stati eventualmente accordati. In tal senso, l'arbitro fermerà il cronometro e lo riavvierà alla ripresa del gioco.

11. L'arbitro comunicherà ogni volta che ne ricorre la circostanza i minuti che vuol recuperare, indicandoli a voce, o con le dita o informandone direttamente i due capitani o le panchine.

12. Comunicherà inoltre ai capitani, se da essi richiesto, il tempo di gioco trascorso.

Regola 8 L'inizio e la Ripresa del Gioco

1. Il calcio d'inizio è un modo di cominciare la gara o riprendere il gioco:
 - all'inizio della gara;
 - dopo che una rete è stata segnata;
 - all'inizio del secondo tempo di gioco;
 - all'inizio di ogni eventuale tempo supplementare.
2. Una rimessa dell'arbitro è la ripresa di gioco quando l'arbitro interrompe il gioco e le regole non prevedono una delle riprese sopra menzionate.
3. All'inizio della gara, e all'inizio degli eventuali tempi supplementari, la scelta della porta da attaccare è stabilita con sorteggio, mediante l'uso di una moneta o altro mezzo idoneo.
4. La scelta del verso della moneta è effettuata dal capitano della squadra ospitata o seconda nominata.
5. La squadra favorita dalla sorte sceglie la porta contro cui attaccherà nel primo periodo di gioco. All'altra squadra sarà assegnato il calcio d'inizio della gara.
6. La squadra che ha vinto il sorteggio eseguirà il calcio d'inizio del secondo tempo.
7. All'inizio del secondo tempo di gara, le squadre invertono le rispettive metà del terreno di gioco e attaccano in direzione della porta opposta.
8. Dopo che una squadra ha segnato una rete, l'altra squadra riprenderà il gioco con un calcio d'inizio.
9. Per battere il calcio di inizio, si devono osservare le seguenti procedure:
 - tutti i calciatori devono disporsi all'interno della propria metà del terreno di gioco;
 - i calciatori della squadra che non esegue il calcio d'inizio devono posizionarsi a non meno di m.9,15 dal pallone, fino a quando lo stesso non sia in gioco;
 - il pallone è posto a terra sul punto centrale del terreno di gioco;
 - l'arbitro emette il fischio che autorizza il calcio d'inizio;
 - il pallone è considerato in gioco dopo che è stato calciato e si è mosso chiaramente, in qualsiasi direzione;
 - l'esecutore del calcio d'inizio non può giocare una seconda volta il pallone prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore. Se l'esecutore del calcio d'inizio gioca il pallone una seconda volta prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore, alla squadra avversaria è accordato un calcio di punizione indiretto nel punto in cui l'infrazione è stata commessa. Per tutte le altre infrazioni nella procedura del calcio d'inizio, il calcio d'inizio deve essere ripetuto.
10. Quando una squadra ha segnato una rete, spetta alla squadra che l'ha subita riprendere il gioco con un nuovo calcio d'inizio.
11. Dopo un'interruzione temporanea del gioco provocata da una causa non prevista nelle Regole di Gioco, ed effettuata quando il pallone è in gioco, la gara deve essere ripresa con una rimessa da parte dell'arbitro. Se però al momento di tale interruzione temporanea del gioco, il pallone si trovava nell'area di porta, la rimessa da parte dell'arbitro deve essere effettuata sulla linea dell'area di porta parallela alla linea di porta, nel punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone al momento dell'arresto del gioco.
12. L'arbitro lascia cadere il pallone a terra nel punto dove si trovava il pallone nel momento in cui il gioco è stato interrotto. Il pallone è in gioco non appena tocca il terreno.
13. Un numero qualsiasi di calciatori (compresi i portieri) può contendersi il pallone su una rimessa dell'arbitro. Egli non può infatti decidere chi può prendervi parte né determinarne l'esito.
14. La rimessa da parte dell'arbitro deve essere ripetuta se:
 - il pallone è toccato da un calciatore prima di toccare il terreno di gioco;
 - il pallone esce dal terreno di gioco, dopo essere rimbalzato sullo stesso, senza che nessun calciatore l'abbia toccato;
15. Se, su rimessa dell'arbitro, il pallone entra in porta senza essere stato toccato da almeno due calciatori il gioco verrà ripreso con un calcio di rinvio se è entrato nella porta avversaria o con un calcio d'angolo se è entrato nella propria porta.
16. Qualora l'arbitro o il settore calcio, per commemorare un evento luttuoso, autorizzino l'osservanza di "un minuto di raccoglimento" esso dovrà essere effettuato prima del calcio d'inizio. L'arbitro emetterà un fischio e tutti dovranno osservare tale periodo di raccoglimento, il cui termine sarà sancito da un altro fischio dell'arbitro. Lo stesso, accertate le condizioni per il regolare avvio della gara, emetterà un ulteriore fischio per

consentire l'esecuzione del calcio d'inizio. Tutti i calciatori, durante il minuto di raccoglimento, si posizioneranno in semicerchio al centro del campo.

17. Una rete può essere segnata direttamente su calcio d'inizio contro la squadra avversaria. Se il pallone entra direttamente nella porta della squadra che lo esegue, verrà assegnato un calcio d'angolo alla squadra avversaria.

Regola 9 Pallone in gioco e non in gioco

1. Per "pallone in gioco" si intende che il pallone è in grado di produrre fatti di ordine tecnico agli effetti del gioco. Il pallone non è in gioco:
 - quando ha interamente oltrepassato, per terra o in aria, una linea laterale o una linea di porta;
 - quando il gioco è stato interrotto dall'arbitro.
2. Il pallone è in gioco in tutti gli altri casi, compreso quando rimbalza su un ufficiale di gara, un palo della porta, la trasversa o una bandierina d'angolo senza uscire dal terreno di gioco;
3. Quando il pallone non è in gioco non si possono infliggere sanzioni tecniche, ma solo sanzioni disciplinari.
4. L'arbitro deve fischiare per segnalare l'interruzione o la ripresa del gioco nei seguenti casi:
 - Calcio d'inizio di ogni tempo regolamentare e supplementare;
 - Ripresa del gioco dopo la segnatura di una rete;
 - Concessione di un calcio di punizione o di un calcio di rigore;
 - Interruzione del gioco per comminare sanzioni disciplinari;
 - Convalida di una rete;
 - Fine dei tempi di gara;
 - Effettuazione di un calcio di rigore;
 - Effettuazione di un calcio di punizione nel caso che abbia fatto rispettare la distanza regolamentare;
 - Sostituzione del pallone ritenuto irregolare o per eliminare l'irregolarità del terreno di gioco;
 - Grave infortunio o malessere di un calciatore;
 - Ingresso sul terreno di gioco di un "elemento" estraneo alla gara che interferisce col gioco;
 - Sospensione temporanea o definitiva di una gara
 - Ripresa del gioco dopo un'ammonizione, un'espulsione o una sostituzione;
5. L'arbitro non deve fischiare quando il pallone esce dal terreno di gioco, salvo che i calciatori non se ne avvedano e continuino a giocare;
6. L'arbitro inoltre non deve fischiare nei seguenti casi, purché non intercorra molto tempo tra l'assegnazione della ripresa e la sua effettuazione (ad esempio per soccorrere un calciatore infortunato, per effettuare una sostituzione, per comminare un'ammonizione od un'espulsione, per verificare la distanza regolamentare):
 - Calcio d'angolo;
 - Calcio di punizione;
 - Calcio di rinvio;
 - Rimessa da parte dell'arbitro;
 - Rimessa dalle linee laterali.
7. L'uso troppo frequente del fischietto ne diminuirà il suo impatto quando sarà necessario. Quando una ripresa del gioco necessita del fischio da parte dell'arbitro, quest'ultimo dovrà annunciare chiaramente ai calciatori che dovranno attendere tale segnale.

Regola 10 L'esito di una gara

1. Una rete è segnata quando il pallone ha interamente superato la linea di porta tra i pali e sotto la traversa, sempre che nessuna infrazione alle regole sia stata precedentemente commessa dalla squadra in favore della quale la rete è concessa. Se un arbitro convalida una rete prima che il pallone abbia oltrepassato interamente la linea di porta, il gioco verrà ripreso con una rimessa dell'arbitro.
2. Una rete può essere segnata dal portiere con le mani soltanto se egli ha giocato il pallone dall'interno della propria area di rigore;
3. La squadra che avrà segnato il maggiore numero di reti durante la gara, sarà considerata vincente la gara.
4. Se non sarà stata segnata alcuna rete o se le squadre avranno segnato un eguale numero di reti, la gara risulterà conclusa in parità.
5. Per le partite che si concludono in parità, i regolamenti delle manifestazioni possono prevedere, per determinare la squadra vincente, varie possibilità, anche combinate tra loro, senza la disputa dei tempi supplementari o senza la disputa dei calci di rigore. Se sono previsti i tempi supplementari, o i calci di rigore, o entrambi, si deve procedere secondo quanto stabilito dalle seguenti istruzioni supplementari.

Istruzioni Supplementari alla Regola 10. Tempi supplementari e calci di rigore.

1. Se il regolamento della competizione prevede la disputa dei tempi supplementari, si disputeranno due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno. L'arbitro, al termine dei tempi regolamentari, effettuerà un nuovo sorteggio, dando inizio entro 5 minuti al gioco stesso. Nessun riposo dovrà essere accordato alla fine del primo tempo supplementare.
2. Se il regolamento della competizione prevede l'effettuazione di calci di rigore al termine di una gara conclusasi in parità al termine dei tempi regolamentari, o di una gara conclusasi in parità anche dopo la disputa dei tempi supplementari, al termine del secondo tempo regolamentare o supplementare si procederà con i calci di rigore. **Prima che essi siano effettuati**, l'arbitro dovrà osservare le seguenti modalità:
 - sceglie la porta verso la quale saranno battuti tutti i tiri di rigore. A meno che non ci siano altri elementi da prendere in considerazione (ad esempio, condizioni del terreno di gioco, di sicurezza, ecc.) l'arbitro effettua il sorteggio per determinare la porta verso la quale eseguire i tiri, che potrà essere cambiata soltanto per motivi di sicurezza o qualora la porta o quella parte del terreno di gioco divenissero inutilizzabili.
 - procede con i capitani al sorteggio della squadra che deve eseguire il primo tiro di rigore; il sorteggio determina la squadra che avrà facoltà di decidere se iniziare o meno la serie dei calci di rigore
 - ciascuna squadra è responsabile di scegliere, tra i calciatori aventi titolo, l'ordine nel quale eseguiranno i tiri. L'arbitro non deve essere informato dell'ordine.
3. Se al termine di una gara e prima o durante l'esecuzione dei tiri, una squadra ha un numero di calciatori maggiore di quello della squadra avversaria, deve ridurre tale numero per uguagliarlo a quest'ultima, e l'arbitro deve essere informato del nome e del numero di ogni calciatore escluso dall'esecuzione dei calci di rigore. **Ogni calciatore così escluso non deve partecipare all'esecuzione dei calci di rigore, a meno che egli non abbia dovuto sostituire un portiere che non è in condizioni di continuare.** A tale scopo, prima di dare inizio all'esecuzione dei tiri di rigore, l'arbitro deve assicurarsi che un uguale numero di calciatori che eseguiranno i tiri per ciascuna squadra si trovi all'interno del cerchio di centrocampo.
4. **Un portiere, che prima o durante l'esecuzione dei tiri non è in condizione di continuare potrà essere sostituito da un calciatore escluso per eguagliare il numero degli avversari o, se la sua squadra non ha effettuato il numero massimo di sostituzioni consentite, da un calciatore di riserva; il portiere rimpiazzato non potrà più prendere parte ai tiri né eseguirne uno**
5. **Durante l'esecuzione dei calci di rigore**, soltanto i calciatori aventi titolo ad eseguire i tiri e gli ufficiali di gara sono autorizzati a rimanere sul terreno di gioco. Ad eccezione di un calciatore di riserva che sostituisce un portiere che non è in condizione di continuare, soltanto i calciatori che al termine della gara o dei tempi supplementari (se previsti) sono presenti sul terreno di gioco o sono temporaneamente fuori dal terreno di gioco, (per infortunio, per regolarizzare l'abbigliamento etc.) sono autorizzati a partecipare alla esecuzione dei tiri di rigore.
6. Per l'esecuzione dei calci di rigore, si devono rispettare le seguenti indicazioni:
 - **Tutti i calciatori aventi titolo, eccetto colui che esegue il tiro e i due portieri, devono restare all'interno del cerchio di centrocampo.**
 - **Il portiere, il cui compagno esegue il tiro, deve rimanere sul terreno di gioco, all'esterno dell'area di rigore in cui si eseguono i tiri, sulla linea di porta nel punto in cui questa interseca la linea perimetrale dell'area di rigore;**
 - **Ogni calciatore avente titolo ad eseguire un tiro può in qualsiasi momento assumere il ruolo di portiere;**
 - **Il tiro è completato quando il pallone cessa di muoversi, esce fuori dal terreno di gioco o l'arbitro interrompe il gioco per qualsiasi infrazione alle Regole; chi esegue il tiro non può giocare il pallone una seconda volta;**
 - **L'arbitro annota i tiri eseguiti;**
 - **Il portiere che commette un'infrazione che causa la ripetizione del tiro deve essere ammonito;**
 - **Se chi esegue il tiro viene sanzionato per un'infrazione commessa dopo che l'arbitro ha fischiato per l'esecuzione del tiro, quest'ultimo viene annotato come "non realizzato" e il calciatore ammonito;**
 - **Se sia il portiere sia chi esegue il tiro commettono un'infrazione allo stesso tempo: se il tiro non entra in porta, deve essere ripetuto ed entrambi i calciatori ammoniti; se il tiro entra in porta, la rete non viene convalidata, il tiro annotato come "non realizzato" e chi ha eseguito il tiro ammonito;**
7. Ciascuna squadra esegue cinque tiri di rigore, osservando le seguenti modalità:
 - i calci di rigore devono essere battuti alternativamente da ciascuna squadra, da 5 diversi calciatori;

- se, prima che entrambe le squadre abbiano battuto cinque tiri, una delle due avrà segnato più reti di quante potrebbe segnare l'altra qualora completasse la propria serie di cinque, l'esecuzione dei tiri deve cessare;
 - la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti, qualunque sia il numero di tiri eseguiti, risulterà vincitrice.
8. Se, dopo che entrambe le squadre avranno battuto cinque tiri, risulterà che hanno segnato un eguale numero di reti, o nessuna, l'esecuzione dei tiri deve continuare nello stesso ordine fino a quando tutte e due avranno battuto eguale numero di tiri ed una delle due avrà segnato una rete più dell'altra ("rigori ad oltranza"). Per effettuare i calci di rigore ad oltranza si devono osservare le seguenti modalità:
- l'esecuzione dei tiri deve continuare alternativamente e nello stesso ordine;
 - i calciatori che dovranno battere i tiri ad oltranza dovranno essere diversi da coloro che hanno calcciato i primi cinque tiri utilizzando tutti i calciatori aventi titolo (compresi i portieri) prima che ciascun giocatore possa eseguirne un secondo;
 - esauriti questi, riprenderanno a tirare i calciatori che hanno battuto i tiri di rigori precedenti. Il principio di cui sopra si applica per ogni successiva sequenza di tiri, ma ogni squadra può cambiare l'ordine di chi esegue i tiri, senza informarne l'arbitro;
 - l'esecuzione dei calci di rigore ad oltranza cesserà quando tutte e due le squadre avranno battuto eguale numero di tiri (non necessariamente cinque) ed una delle due avrà segnato una rete più dell'altra;
 - la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti, qualunque sia il numero di tiri eseguiti, risulterà vincitrice.
 - L'esecuzione dei tiri non deve essere ritardata a causa di un calciatore che esce dal terreno di gioco. Il tiro del calciatore sarà considerato non realizzato se egli non ritornerà in tempo per eseguirne uno

Regola 11 Fuorigioco

1. Essere in posizione di fuorigioco non è di per sé un'infrazione. Un calciatore è in posizione di fuori gioco se:
 - una qualsiasi parte della testa, del corpo o dei piedi è nella metà avversaria del terreno di gioco (esclusa la linea mediana) e
 - una qualsiasi parte della testa, del corpo o dei piedi è più vicina alla linea di porta avversaria rispetto sia al pallone, sia al penultimo avversario;
 le mani e le braccia di tutti i calciatori, compresi i portieri, non sono da considerare.
2. Il momento dell'individuazione della posizione di fuorigioco è quando il pallone tocca o viene giocato da un compagno del calciatore in posizione irregolare.
3. Un calciatore non si trova in posizione di fuorigioco se si trova in linea con il penultimo avversario oppure con gli due ultimi avversari;
4. Un calciatore in fuori gioco nel momento in cui il pallone è toccato o giocato da un suo compagno deve essere punito soltanto se viene coinvolto nel gioco attivo. Essere coinvolto nel gioco attivo significa:
 - a) interferire con un avversario:
 - impedendogli di giocare o di essere in grado di giocare il pallone, ostruendogli chiaramente la linea di visione, oppure;
 - contendendogli il pallone, oppure
 - tentando chiaramente di giocare il pallone che gli è vicino quando questa azione impatta sull'avversario, oppure
 - facendo un'evidente azione che chiaramente impatta sulla capacità dell'avversario di giocare il pallone.
 - b) trae vantaggio dalla posizione di fuorigioco interferendo con un avversario o giocando il pallone quando:
 - il pallone è rimbalzato o è stato deviato dal palo o dalla traversa, o da un ufficiale di gara o da un avversario;
 - è stato effettuato intenzionalmente un salvataggio da un avversario. Un "salvataggio" si ha quando un calciatore, per interromperne o tentare di interromperne la traiettoria, tocca il pallone che sta andando dentro o molto vicino alla porta, con qualsiasi parte del corpo tranne le mani/braccia (ad eccezione del portiere all'interno dell'area di rigore).
4. In situazioni in cui:
 - un calciatore muovendo da, o essendo in, posizione di fuorigioco si trova sulla traiettoria di un avversario e interferisce con il movimento dell'avversario verso il pallone, si concretizza un'infrazione di fuorigioco se ciò ha un impatto sulla capacità dell'avversario di giocare o contendere il pallone; se il calciatore si sposta sulla traiettoria di un avversario e ne ostacola la progressione (ad esempio blocca l'avversario) l'infrazione deve essere sanzionata ai sensi della Regola 12. E' invece ininfluente la presenza di un altro calciatore sulla

direzione del passaggio se la palla non gli giunge ed egli non interferisce con un avversario o non trae vantaggio dalla sua posizione.

- un calciatore in posizione di fuorigioco si muove verso il pallone con l'intenzione di giocarlo e subisce un fallo prima di giocare o di tentare di giocare il pallone, o di contenderlo a un avversario, viene sanzionato il fallo in quanto si è verificato prima dell'infrazione di fuorigioco;

- viene commessa un'infrazione nei confronti di un calciatore in posizione di fuorigioco che sta già giocando o tentando di giocare il pallone, o lo sta contendendo a un avversario, viene sanzionata l'infrazione di fuorigioco in quanto si è verificata prima del contrasto falloso

- Un calciatore in posizione di fuorigioco che riceve il pallone da un avversario (senza aver interferito su di esso), il quale lo gioca intenzionalmente (ad eccezione di un salvataggio intenzionale di un qualsiasi avversario), non è considerato aver tratto vantaggio. Quando invece un pallone, su tiro o passaggio di un compagno, perviene a un calciatore che si trova in fuorigioco dopo una deviazione non intenzionale di un avversario, il calciatore in fuorigioco deve essere punito con un calcio di punizione indiretto.
- Un calciatore non sarà considerato in fuori gioco dall'arbitro se riceve il pallone direttamente da:
 - calcio di rinvio,
 - calcio d'angolo,
 - rimessa dalla linea laterale.
- Se un calciatore è considerato in fuori gioco, l'arbitro deve accordare alla squadra avversaria un calcio di punizione indiretto, da battersi dal punto in cui è avvenuta l'infrazione, compreso se è nella metà del terreno di gioco del calciatore in fuorigioco, salvo che quest'ultima non sia stata commessa all'interno dell'area di porta avversaria, nel qual caso il calcio di punizione sarà battuto da un punto qualsiasi all'interno dell'area di porta.
- Un calciatore difendente che esce dal terreno di gioco senza l'autorizzazione dell'arbitro, dovrà essere considerato, ai fini del fuorigioco, come se fosse sulla propria linea di porta o su una linea laterale fino alla prima interruzione di gioco o fino a quando la squadra difendente non avrà giocato il pallone verso la linea mediana e questo sarà fuori della loro area di rigore. Se il calciatore esce dal terreno di gioco intenzionalmente, dovrà essere ammonito alla prima interruzione di gioco.
- Un calciatore attaccante può uscire o restare fuori del terreno di gioco per non prendere parte al gioco attivo. Se il calciatore rientra dalla linea di porta e prende parte al gioco prima della successiva interruzione di gioco o prima che la squadra difendente abbia giocato il pallone verso la linea mediana e questo sia fuori dell'area di rigore, il calciatore sarà considerato, ai fini del fuorigioco, come se fosse posizionato sulla linea di porta. Un calciatore che intenzionalmente esce dal terreno di gioco, rientra senza l'autorizzazione dell'arbitro, non viene sanzionato per fuorigioco e trae un vantaggio dovrà essere ammonito.
- Se un attaccante rimane immobile dentro la porta mentre il pallone entra in porta, la rete dovrà essere convalidata, a meno che tale attaccante commetta un'infrazione di fuorigioco o alla Regola 12, nel qual caso il gioco dovrà essere ripreso con un calcio di punizione indiretto o diretto.
- Un calciatore che non si trovi in posizione di fuori gioco quando uno dei suoi compagni gli passa il pallone o batte un calcio di punizione, non viene a trovarsi in posizione di fuori gioco se avanza durante la traiettoria del pallone.

Regola 12 Falli e scorrettezze

- I calci di punizione e i calci di rigore possono essere assegnati soltanto per infrazioni commesse quando il pallone è in gioco.

I) Calcio di punizione diretto

- Un calcio di punizione diretto è accordato alla squadra avversaria del calciatore che a giudizio dell'arbitro, commette su un avversario per:

- **negligenza** (cioè mostra una mancanza di attenzione o considerazione nell'effettuare un contrasto o agisce senza precauzione. Non c'è bisogno di sanzione disciplinare se un fallo è valutato come commesso con negligenza.);

- **imprudenza** (cioè agisce con noncuranza del pericolo e delle conseguenze per l'avversario. Un calciatore che gioca in modo imprudente deve essere ammonito);

- **vigoria sproporzionata** (cioè eccede nell'uso della forza necessaria e mette in pericolo l'incolumità dell'avversario. Un calciatore che gioca con vigoria sproporzionata deve essere espulso)

- uno dei seguenti sette falli:

- dare o tentare di dare un calcio

- colpire o tentare di colpire (anche con la testa);
- fare o tentare di fare uno sgambetto;
- saltare addosso;
- caricare;
- spingere;
- effettuare un tackle o un contrasto

Se un'infrazione comporta un contatto, è punita con un calcio di punizione diretto o un calcio di rigore

b) Un calcio di punizione diretto è parimenti accordato alla squadra avversaria del calciatore che commette uno dei quattro falli seguenti:

- trattenere un avversario;
- sputare contro un avversario;
- ostacolare un avversario venendo a contatto con lui
- toccare volontariamente il pallone con le mani (ad eccezione del portiere quando si trova nella propria area di rigore).

c) Se un calciatore della squadra difendente commette uno degli undici falli sopramenzionati nell'area di rigore, sarà punito con un calcio di rigore, indipendentemente dalla posizione del pallone, purché esso sia in gioco.

e) **IL FALLO DI MANO** Il fallo di mano implica un atto intenzionale di un calciatore che con la mano o il braccio viene a contatto con il pallone. Per valutare l'intenzionalità, si devono prendere in considerazione i seguenti criteri:

- il movimento della mano verso il pallone (non del pallone verso la mano)
- la distanza tra l'avversario e il pallone (pallone inaspettato)
- la posizione della mano non significa necessariamente che ci sia un'infrazione
- toccare il pallone con un oggetto tenuto nella mano (indumenti, parastinchi, ecc.) è considerato come un'infrazione
- colpire il pallone lanciando un oggetto (scarpa, parastinchi, ecc.) è da considerarsi un'infrazione

Fuori della propria area di rigore, il portiere è soggetto alle stesse restrizioni degli altri calciatori per quanto riguarda il contatto tra il pallone e la mano. All'interno della propria area di rigore, il portiere non può essere colpevole di un'infrazione relativa al contatto tra il pallone e le mani sanzionabile con un calcio di punizione diretto né di qualsiasi relativo provvedimento disciplinare, ma può essere colpevole di diverse altre infrazioni sanzionabili con un calcio di punizione indiretto.

Il calcio di punizione diretto dovrà essere battuto nel punto in cui è stato commesso il fallo, con la riserva di cui al regolamento 13.

II) Calcio di punizione indiretto:

a) Un calcio di punizione indiretto è assegnato alla squadra avversaria del calciatore che a giudizio dell'arbitro:

- gioca in modo considerato pericoloso; Per "giocare in modo pericoloso" si intende una qualsiasi azione di un calciatore che, nel tentativo di giocare il pallone, mette in pericolo l'incolumità di qualcuno (incluso sé stesso) o impedisce ad un avversario vicino di giocare il pallone per timore di infortunarsi.
- ostacola la progressione di un avversario, senza contatto fisico. Ostacolare la progressione di un avversario significa mettersi sulla traiettoria dell'avversario per ostruirlo, bloccarlo, farlo rallentare o costringerlo ad un cambio di direzione quando il pallone non è a distanza di gioco da entrambi i calciatori. Tutti i calciatori hanno diritto a prendere una posizione sul terreno di gioco; trovarsi nella traiettoria di un avversario non è lo stesso che ostacolare la sua progressione mettendosi nella traiettoria. Un calciatore può proteggere il pallone interponendosi tra un avversario e il pallone stesso, se quest'ultimo è a distanza di gioco e l'avversario non è tenuto lontano utilizzando le braccia o il corpo. Se il pallone si trova a distanza di gioco, il calciatore può essere caricato da un avversario nei limiti previsti dalle Regole.
- impedisce al portiere di liberarsi del pallone che ha tra le mani oppure calcia o tenta di calciare il pallone quando il portiere è in procinto di liberarsene;
- protesta, usa un linguaggio e/o dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi o commette altre infrazioni verbali
- commette altri falli non menzionati nella regole in conseguenza dei quali il gioco è fermato per ammonire o espellere un calciatore.

b) Un calcio di punizione indiretto è accordato alla squadra avversaria del portiere che, trovandosi nella propria area di rigore, commette uno dei quattro falli seguenti:

- controlla il pallone con le mani per più di sei secondi prima di spossarsene;

- tocca nuovamente il pallone con le mani, dopo essersene spossessato, prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore
- tocca con le mani il pallone che è stato intenzionalmente calciato verso di lui da un compagno di squadra;
- tocca con le mani il pallone dopo averlo ricevuto direttamente da un compagno di squadra su rimessa dalla linea laterale

c) Si considera che un portiere abbia il controllo del pallone quando:

- mantiene il pallone tra le mani o tra la mano ed una superficie qualsiasi (ad esempio, il terreno, il proprio corpo);
- quando tiene il pallone sulla mano aperta;
- quando fa rimbalzare il pallone sul terreno o lo lancia in aria per calciarlo. In generale, lasciare il pallone dalle mani e calciarlo sono considerate un'unica azione e pertanto non è consentito ad un avversario del portiere impedire che egli lanci il pallone con le mani.
- lo tocca con qualsiasi parte delle mani o della braccia, salvo che il pallone non rimbalzi accidentalmente su di lui, per esempio durante una parata;

Quando un portiere è entrato in possesso del pallone con le mani, non può essere contrastato da un avversario.

Il calcio di punizione indiretto dovrà essere battuto nel punto in cui è stato commesso il fallo salvo che quest'ultimo non sia stato commesso nell'area di porta avversaria. In tale caso il calcio di punizione sarà battuto da un punto qualsiasi dell'area di porta. Il calcio di punizione deve essere battuto, dal punto in cui è stata commessa l'infrazione, con riserva delle condizioni di deroga imposte dalla regola 13.

2. Se l'arbitro interrompe il gioco a causa di un'infrazione commessa fuori del terreno di gioco (mentre il pallone è in gioco), il gioco sarà ripreso con una rimessa da parte dell'arbitro nel punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto, a meno che il gioco sia stato interrotto all'interno dell'area di porta, nel qual caso l'arbitro effettuerà la propria rimessa sulla linea dell'area di porta parallela alla linea di porta nel punto più vicino in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.
3. Un calciatore che si trova sul terreno di gioco o al di fuori dello stesso e commette un'infrazione passibile di ammonizione o espulsione contro un avversario, un compagno, un ufficiale di gara o qualunque altra persona o contro le Regole del Gioco, deve essere sanzionato in conformità con la natura dell'infrazione commessa. Il cartellino giallo è utilizzato per comunicare un'ammonizione e il cartellino rosso è utilizzato per comunicare un'espulsione. Il cartellino rosso o giallo può essere mostrato soltanto ad un calciatore titolare, di riserva o sostituito.
4. Un calciatore **titolare** sarà **ammonito**, mostrandogli il cartellino giallo, quando commette uno dei **falli** seguenti:
 - protesta con parole o gesti verso una decisione degli ufficiali di gara;
 - trasgredisce ripetutamente le regole del gioco;
 - ritarda la ripresa del gioco;
 - non rispetta la distanza prescritta durante l'esecuzione dei calci d'angolo, dei calci di punizione o delle rimesse laterali;
 - entra o rientra o esce intenzionalmente dal terreno di gioco senza il preventivo assenso dell'arbitro;
 - si rende colpevole di un comportamento antisportivo;
5. Un calciatore di riserva, o sostituito, sarà **ammonito**, mostrandogli il cartellino giallo, quando commette uno dei **falli** seguenti:
 - ritarda la ripresa del gioco
 - protesta con parole o gesti verso una decisione degli ufficiali di gara;
 - è colpevole di un comportamento antisportivo
 - entra o rientra intenzionalmente sul terreno di gioco senza il preventivo assenso dell'arbitro;
 - si rende colpevole di un comportamento antisportivo;
6. Ci sono differenti circostanze nelle quali un calciatore deve essere ammonito per **comportamento antisportivo**, compreso se:
 - tenta di ingannare l'arbitro, ad esempio fingendo un infortunio o di aver subito un fallo (simulazione);
 - scambia il ruolo con il portiere con il pallone in gioco o senza l'autorizzazione dell'arbitro;
 - commette in modo imprudente una delle infrazioni sanzionabili con un calcio di punizione diretto;
 - tocca intenzionalmente il pallone con le mani per interferire con o interrompere una promettente azione d'attacco;

- commette un fallo che interferisce con o interrompe una promettente azione d'attacco, eccetto il caso in cui l'arbitro assegna un calcio di rigore per un'infrazione derivante da un tentativo di giocare il pallone;
 - nega a un avversario un'evidente opportunità di segnare una rete con un'infrazione derivante da un tentativo di giocare il pallone e l'arbitro assegna un calcio di rigore;
 - tocca intenzionalmente il pallone con la mano nel tentativo (indipendentemente che abbia successo o no) di segnare una rete o nel tentativo senza successo di evitare la segnatura di una rete;
 - traccia dei segni non autorizzati sul terreno di gioco;
 - mentre sta uscendo dal terreno di gioco, dopo aver ricevuto l'autorizzazione dell'arbitro, gioca il pallone;
 - mostra una mancanza di rispetto nei riguardi dello spirito del gioco;
 - usa intenzionalmente un espediente per passare il pallone (anche da calcio di punizione) al proprio portiere con la testa, il torace, il ginocchio, ecc. con lo scopo di aggirare la Regola, indipendentemente dal fatto che il portiere tocchi o no il pallone con le mani;
 - distrae verbalmente un avversario durante il gioco o una ripresa di gioco;
7. Un calciatore sarà inoltre ammonito quando, in occasione dei festeggiamenti per una rete segnata:
- si avvicina agli spettatori in modo che causa problemi di sicurezza e/o per l'incolumità;
 - si arrampica sulla rete di recinzione;
 - fa gesti o agisce in modo provocatorio o derisorio;
 - si toglie la maglia o copre la testa con la maglia;
8. Un calciatore sarà poi ammonito quando assume uno dei seguenti comportamenti per ritardare la ripresa del gioco:
- finge di eseguire una rimessa dalla linea laterale ma improvvisamente lascia il pallone a un compagno perché la esegua;
 - ritarda l'uscita dal terreno di gioco al momento di essere sostituito;
 - ritarda eccessivamente l'esecuzione di una ripresa di gioco;
 - calcia lontano il pallone o lo porta via o provoca una situazione conflittuale toccando il pallone dopo che l'arbitro ha interrotto il gioco;
 - esegue un calcio di punizione da una posizione errata con l'intento di indurre l'arbitro ad ordinarne la ripetizione;
9. Un calciatore titolare, un calciatore di riserva, o sostituito, sarà **espulso dal terreno di gioco**, mostrandogli il cartellino rosso, quando commette uno dei **falli seguenti**:
- impedisce alla squadra avversaria di segnare una rete o la priva di una chiara occasione da rete, toccando volontariamente il pallone con le mani (a meno che non sia il portiere dentro la propria area di rigore);
 - si rende colpevole di un grave fallo di gioco. Un tackle o un contrasto che mettono in pericolo l'incolumità di un avversario o sono commessi con vigoria sproporzionata o brutalità devono essere sanzionati come grave fallo di gioco. Qualsiasi calciatore che, in un contrasto per il possesso del pallone, colpisca un avversario da davanti, di lato o da dietro, utilizzando una o entrambe le gambe, con vigoria sproporzionata o che metta in pericolo l'incolumità di un avversario, si rende colpevole di un grave fallo di gioco.
 - si rende colpevole di condotta violenta. Un calciatore si rende colpevole di condotta violenta quando usa o tenta di usare vigoria sproporzionata o brutalità contro un avversario in mancanza di contesa per il pallone, o contro un compagno di squadra, un dirigente, un ufficiale di gara, uno spettatore o qualsiasi altra persona, a prescindere dal fatto che si concretizzi o no un contatto. Inoltre, un calciatore che, in mancanza di contesa per il pallone, colpisce intenzionalmente con le mani o le braccia un avversario o qualsiasi altra persona sulla testa o sul volto è colpevole di condotta violenta, a meno che la forza usata sia irrilevante ;
 - sputa contro un avversario o qualsiasi altra persona;
 - usa un linguaggio o fa dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi;
 - riceve una seconda ammonizione nel corso della stessa gara;
 - nega di segnare una rete o una chiara opportunità di segnare una rete ad un avversario il cui movimento complessivo è verso la porta di chi commette un'infrazione punibile con un calcio di punizione. Se però l'arbitro assegna un calcio di rigore, il calciatore colpevole dovrà essere soltanto ammonito se l'infrazione deriva da un tentativo di giocare il pallone; in tutte le altre circostanze (ad esempio, trattenere, spingere, tirare, mancanza di possibilità di giocare il pallone, eccetera) il calciatore colpevole dovrà essere espulso.

10. Un calciatore titolare, un calciatore di riserva, o sostituito, sarà inoltre **espulso**, mostrandogli il cartellino rosso, s'entra sul terreno di gioco senza la necessaria autorizzazione dell'arbitro e interferisce con il gioco o un avversario e nega alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete. Per valutare quanto sopra, si devono prendere in considerazione i seguenti criteri:
- la distanza tra il punto in cui è stata commessa l'infrazione e la porta
 - la direzione generale dell'azione di gioco
 - la probabilità di mantenere o guadagnare il controllo del pallone
 - la posizione ed il numero dei difendenti
11. Un calciatore titolare, un calciatore di riserva o un calciatore sostituito, se espulsi, devono abbandonare il recinto di gioco.
12. Dopo un fallo o una scorrettezza, commessa da un giocatore titolare all'interno del terreno di gioco, il gioco sarà ripreso nel modo seguente:
- se il fallo o la scorrettezza sono contro un avversario, si accorderà un calcio di punizione indiretto, diretto o di rigore, a seconda delle circostanze;
 - se il fallo o la scorrettezza sono contro un compagno, un calciatore di riserva o sostituito o **espulso**, un dirigente, un ufficiale di gara si accorderà diretto o di rigore, a seconda delle circostanze;
 - se il fallo o la scorrettezza sono contro un'altra persona: si riprenderà il gioco con una rimessa dell'arbitro.
13. Se il fallo o la scorrettezza sono commesse con il pallone in gioco da un calciatore titolare fuori dal terreno di gioco, contro un ufficiale di gara, o un calciatore avversario titolare, di riserva, sostituito o espulso, o un dirigente, il gioco sarà ripreso con un calcio di punizione eseguito dalla linea perimetrale nel punto più vicino a quello in cui è accaduta l'infrazione/interferenza; sarà assegnato un calcio di rigore se è un'infrazione punibile con un calcio di punizione diretto, all'interno dell'area di rigore del calciatore colpevole.
14. Se il fallo o la scorrettezza sono commesse con il pallone in gioco da un calciatore di riserva, sostituito o espulso, o da un dirigente, fuori dal terreno di gioco, il gioco sarà ripreso nel modo di cui al comma precedente.
15. Se un calciatore titolare che si trova all'interno o all'esterno del terreno di gioco lancia un oggetto (incluso il pallone) contro un calciatore avversario titolare, di riserva, sostituito o espulso, o un dirigente, o un ufficiale di gara o contro il pallone, il gioco viene ripreso con un calcio di punizione diretto o di rigore dal punto in cui l'oggetto ha colpito o stava per colpire la persona o il pallone. Se questa posizione è fuori del terreno di gioco il calcio di punizione verrà eseguito dal punto più vicino sulla linea perimetrale; verrà assegnato un calcio di rigore, se tale punto è all'interno dell'area di rigore del calciatore colpevole.
16. Se un calciatore di riserva, sostituito o espulso, un calciatore titolare temporaneamente fuori del terreno di gioco o un dirigente lancia o calcia un oggetto sul terreno di gioco e interferisce con il gioco, con un avversario o con un ufficiale di gara il gioco verrà ripreso con un calcio di punizione diretto o di rigore dal punto in cui l'oggetto ha interferito con il gioco o ha colpito o stava per colpire l'avversario, l'ufficiale di gara o il pallone.

Istruzioni Supplementari alla Regola 12. La valutazione dei falli

1. Gli arbitri devono assumere misure rigorose contro i calciatori fallosi, applicando a loro carico in particolare allo scopo di evitare che il gioco diventi violento, le sanzioni previste dalla Regola 12.
2. L'arbitro deve intervenire tempestivamente per infliggere punizioni tecniche o disciplinari ogni qualvolta la condotta dei calciatori risulti scorretta o il loro modo di giocare sia pericoloso o deliberatamente volto ad arrecare un danno fisico.
3. La regola 12 individua 11 falli punibili con un calcio di punizione diretto. Ci sono tuttavia delle diverse valutazioni da prendere a seconda del fallo commesso. Per i primi **sette** (dare o tentare di dare un calcio; colpire o tentare di colpire un avversario; fare o tentare di fare uno sgambetto ad un avversario; saltare addosso a un avversario; caricare un avversario; spingere un avversario, effettuare un takle o un contrasto su un avversario, l'arbitro deve valutare come l'azione è stata commessa (se con negligenza, imprudenza o vigoria sproporzionata) mentre per i rimanenti **quattro** (sputare contro un avversario; trattenerne un avversario; **ostacolare un avversario venendo a contatto con lui**, giocare volontariamente il pallone con le mani, ad eccezione del portiere quando si trova nella propria area di rigore), l'arbitro deve decidere solamente se il fatto è avvenuto, poiché è di per sé un'infrazione, indipendentemente da come è stato commesso. Gli arbitri non devono, in ogni caso, punire le azioni che sono fortuite.
4. Trattenerne un avversario consiste nell'atto di impedirgli di avanzare o di muoversi, facendo uso delle mani, delle braccia o del corpo. Agli arbitri si rammenta di intervenire prontamente e con fermezza nei confronti dei

calcatori che trattengono l'avversario, in particolare all'interno dell'area di rigore in occasione di calci d'angolo e di calci di punizione. In queste situazioni l'arbitro deve:

- richiamare verbalmente ogni calciatore che trattiene un avversario prima che il pallone sia in gioco;
- ammonire il calciatore se continua a trattenerne l'avversario prima che il pallone sia in gioco;
- accordare un calcio di punizione diretto o di rigore ed ammonire il calciatore se ciò avviene dopo che il pallone è in gioco.

5. Se un difensore comincia a trattenerne un avversario all'esterno dell'area di rigore e continua a trattenerlo all'interno dell'area di rigore, l'arbitro accorderà un calcio di rigore.
6. Se non è abituale che un calciatore sia ammonito per aver trattenuto un avversario, l'arbitro deve comunque ammonire il calciatore che dà una spinta a un avversario o lo trattiene per la maglia, per un braccio o per qualsiasi parte del corpo al fine di impedirgli di impadronirsi del pallone o di raggiungere una posizione vantaggiosa. Se un calciatore impedisce un'evidente opportunità di segnare una rete trattenendo un avversario deve essere espulso. Nessun provvedimento disciplinare deve essere assunto nelle altre situazioni di trattenuta dell'avversario.
7. Il fallo di mano deve essere punito dall'arbitro soltanto quando questi ritiene che vi sia stata indubbia volontà da parte del calciatore di giocare il pallone con la mano o con il braccio. L'arbitro per stabilire l'esistenza o meno dell'intenzionalità nei falli di mano, deve valutare se il contatto tra il pallone, la mano o il braccio è volontario, e se il calciatore allarga o alza le mani o le braccia con l'intenzione di frapporre maggior ostacolo alla traiettoria del pallone. Non deve però essere considerato intenzionale il gesto istintivo di ripararsi il viso od il basso ventre dal pallone, oppure se, per naturale effetto del movimento corporeo, un calciatore tiene le braccia distaccate dal tronco ed il pallone vi batte contro, oppure se per effetto della distanza ravvicinata il calciatore non ha potuto evitare il contatto tra le braccia ed il pallone o, infine, se il pallone rimbalza sul braccio dopo che ha toccato altra parte del corpo.
8. Il fallo di mano implica un contatto volontario tra il pallone e la mano o il braccio di un calciatore. Per stabilire la volontarietà, l'arbitro deve prendere in considerazione i seguenti criteri:
 - il movimento della mano in direzione del pallone (non del pallone in direzione della mano);
 - la distanza tra l'avversario e il pallone (pallone inaspettato);
 - la posizione della mano, che non implica necessariamente che ci sia un'infrazione.
9. Toccare il pallone con un oggetto tenuto nella mano (come indumenti, parastinchi ecc.) è considerato come un'infrazione alla stregua di un fallo di mano. Colpire il pallone lanciando un oggetto (scarpa, parastinchi ecc.) è da considerarsi un'infrazione alla stregua di un fallo di mano.
10. Se non è abituale che un calciatore sia ammonito per aver toccato con le mani il pallone ci sono delle circostanze eccezionali per le quali, a parte il fatto d'imporre le sanzioni abituali, l'arbitro deve ammonire il calciatore che commette l'uno o altro di questi falli:
 - arresta il pallone con una o due mani;
 - tocca intenzionalmente il pallone con le mani per interferire o interrompere una promettente azione d'attacco;
 - realizza o tenta di realizzare una rete con un fallo di mano indipendentemente dal fatto che il tentativo abbia successo o no;
 - tenta senza successo di evitare la segnatura di una rete.
11. Tuttavia un calciatore sarà espulso se impedisce la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete toccando volontariamente il pallone con la mano, a prescindere dal punto in cui avviene l'infrazione. La sanzione non è dettata dal fatto che il calciatore ha toccato volontariamente il pallone con la mano, ma dall'intervento inaccettabile e sleale che ha impedito la segnatura di una rete alla squadra avversaria.
12. Nel caso di un fallo continuato che si concretizza in un punto diverso da dove è cominciato, se l'arbitro ha lasciato proseguire il gioco nonostante il fallo in atto, il punto del fallo e quindi della relativa punizione è quello dove è avvenuto l'ultimo contatto falloso.
13. Un "tackle in scivolata", effettuato con uno o entrambi i piedi, è permesso solo se, a giudizio dell'arbitro, non rappresenta un pericolo. Se il calciatore che effettua il detto tackle, invece di toccare il pallone colpisce anche l'avversario, deve essere punito dall'arbitro con un'ammonizione e con un calcio di punizione diretto, o di rigore, a favore dei suoi avversari. Se, invece, l'entrata è determinata a colpire solamente l'avversario, è condotta violenta passibile di espulsione. Il "tackle" che mette infatti in pericolo l'incolumità fisica dell'avversario, è vietato ed è punito come grave fallo di gioco, cioè con l'espulsione.
14. Qualora nell'effettuazione di un calcio di punizione i calciatori della squadra difendente formino la barriera coprendo un maggiore spazio con le braccia distaccate dai fianchi, l'eventuale contatto conseguente al tiro deve essere considerato intenzionale.

15. Un calciatore che supera un avversario servendosi della mano, del braccio, della gamba o del corpo è colpevole dell'infrazione di cui alla Regola 12 e sarà punito con un calcio di punizione diretto a favore della squadra avversaria. Inoltre il fatto di tenere o di spingere l'avversario quando il pallone non è in gioco per impedirgli di correre al fine di prendere posizione sarà punito disciplinarmente.
16. L'atto di caricare un avversario consiste nel tentativo di conquistare lo spazio usando il contatto fisico con il pallone a distanza di gioco senza fare uso di braccia o gomiti. È un'infrazione caricare un avversario se l'azione è commessa con: negligenza, imprudenza o vigoria sproporzionata. In tutti i casi in cui un calciatore carichi intenzionalmente in modo violento o pericoloso o da tergo un avversario, l'arbitro deve punire il calciatore colpevole con un calcio di punizione diretto o con un calcio di rigore se il fallo è stato commesso nella propria area di rigore. Non è, invece, da considerarsi infrazione, un contatto non violento né pericoloso effettuato, spalla contro spalla, con un avversario che ha il pallone a distanza di gioco o che lo sta giocando.
17. Il portiere può essere caricato lealmente, nel modo precisato sopra, quando tiene il pallone fra le mani o quando ostacola un avversario, dentro o fuori la propria area di porta.
18. Un calcio di rigore deve essere accordato quando, con il pallone in gioco, il portiere, nella propria area di rigore, colpisce o tenta di colpire un avversario lanciandogli contro il pallone.
19. Il calciatore che reagisce ad un qualsiasi fallo dell'avversario deve essere punito in relazione all'atto di reazione compiuto.
20. Deve essere sanzionato il calciatore che ostacola in modo antisportivo i movimenti del portiere durante l'esecuzione di un calcio d'angolo.
21. Non è fallo se un calciatore, mentre sta controllando il pallone che ha a distanza di gioco, lo protegge nei confronti di un avversario senza l'utilizzo delle braccia. Invece, se impedisce ad un avversario la contesa del pallone utilizzando, in modo illegale, la mano, il braccio, le gambe o tutte le altre parti del corpo, deve essere punito con un calcio di punizione diretto o con un calcio di rigore se il fallo è stato commesso all'interno dell'area di rigore.
22. Gli arbitri devono sempre prestare la massima attenzione ai calciatori che infrangono ripetutamente le Regole del Gioco. In particolare essi devono essere consapevoli che, anche se un calciatore commette un certo numero di falli di diverso tipo, deve comunque essere ammonito per aver violato ripetutamente le Regole del Gioco.

Istruzioni Supplementari alla Regola 12. La Concessione del vantaggio

1. L'applicazione del "*vantaggio*" è un potere che il Regolamento attribuisce all'Arbitro nell'interesse esclusivo delle squadre che subiscono un fallo.
2. Concedere il vantaggio significa che l'arbitro deve astenersi dall'interrompere il gioco nei casi in cui ritiene che, facendolo, risulterebbe avvantaggiata la squadra che ha commesso l'infrazione. Qualora il presunto vantaggio non si concretizzi nell'immediatezza (entro pochi secondi), e purché il pallone non abbia superato le linee perimetrali, l'arbitro interromperà il gioco e punirà il fallo iniziale. In ogni caso, ferma restando l'eventuale sanzione disciplinare da infliggere. Non concretizzarsi il vantaggio significa che né il calciatore che ha subito il fallo né un suo compagno di squadra sono in grado di continuare validamente l'azione.
3. La decisione di punire l'infrazione originaria deve essere presa entro pochi secondi. Se l'infrazione è meritevole di ammonizione, il cartellino verrà mostrato alla prima interruzione del gioco. Se l'ammonizione NON viene notificata alla prima interruzione, essa NON potrà essere notificata in seguito.
4. L'arbitro può applicare il vantaggio ogni volta che si verifica un'infrazione o viene commesso un fallo. Nel momento in cui rileva un'infrazione, deve soppesare quindi da una parte il vantaggio che ha una squadra nell'aver assegnato a favore un calcio di punizione o di rigore e dall'altra la possibilità di proseguire efficacemente il gioco, tenendo conto di diverse circostanze. Egli deve considerare le seguenti circostanze nel decidere se applicare il vantaggio o interrompere il gioco:
 - la gravità dell'infrazione: se l'infrazione è meritevole di un'espulsione, l'arbitro interromperà il gioco ed espellerà il calciatore a meno che non si delinei un'evidente opportunità di segnare una rete;
 - il punto in cui viene commessa l'infrazione: quanto più questa viene commessa vicino alla porta avversaria, tanto più efficace può essere il vantaggio;
 - le possibilità di sviluppo di un attacco immediato e pericoloso verso la porta avversaria;
 - il livello agonistico della gara.
5. Se l'arbitro applica il vantaggio per un'infrazione per la quale un'ammonizione o un'espulsione sarebbe stata comminata se avesse interrotto il gioco, questa ammonizione o espulsione deve essere notificata alla prima interruzione di gioco, tranne quando il tentativo di negare un'evidente opportunità di segnare una rete si rivela inutile e il calciatore sarà ammonito per comportamento antisportivo.

6. Il vantaggio non deve essere applicato in situazioni concernenti un grave fallo di gioco, una condotta violenta o un'infrazione che comporta una seconda ammonizione, a meno che ci sia una chiara opportunità di segnare una rete. In questo caso, l'arbitro dovrà espellere il calciatore alla prima interruzione di gioco.
7. Se, però, il calciatore gioca il pallone o contrasta / interferisce con un avversario, l'arbitro interromperà il gioco, espellerà il calciatore e riprenderà il gioco con un calcio di punizione indiretto, a meno che il calciatore commetta un'infrazione più grave.

Istruzioni Supplementari alla Regola 12. “ La chiara occasione da rete”

1. La “chiara occasione da rete” (che molti erroneamente chiamano fallo da ultimo uomo), ha avuto una nuova interpretazione e una nuova regolamentazione che riguarda i falli che intendono evitarne le conseguenze.
2. Al fine di assicurare uniformità di giudizio e limitare al minimo la discrezionalità, perché si sanziona l'espulsione del calciatore che interrompe intenzionalmente con un fallo una chiara occasione da rete della squadra avversaria, occorre che si verifichino le seguenti condizioni:
 - Riguardo alla direzione dell'azione: il calciatore deve dirigersi verso la porta avversaria, in quel cono immaginario che ha come vertice il calciatore e i pali della porta, e non genericamente verso la linea di porta o ancora peggio verso un angolo del terreno
 - Riguardo alla possibilità di controllare il pallone da parte del calciatore che subisce il fallo: egli deve essere in possesso del pallone o deve poterlo raggiungere e controllare facilmente;
 - Riguardo alla posizione dove è commesso il fallo: il calciatore che subisce il fallo non può essere troppo lontano dall'area di rigore, perché più è lontano dalla porta meno è evidente l'occasione da rete
 - Riguardo alla posizione degli avversari: il calciatore che subisce il fallo deve avere tra sé e la porta, oltre a colui che commette il fallo, uno (in genere il portiere) o nessun difensore;
 - Riguardo alla possibilità che l'azione interrotta con un fallo producesse un tiro in porta: ci deve essere una concreta probabilità che l'azione potesse produrre un tiro in porta.
 - Riguardo alla possibilità di giocare il pallone da parte del giocatore che commette il fallo: non deve esservi nessuna possibilità che egli potesse giocare il pallone.
3. Se manca una qualunque di queste condizioni, l'occasione di segnare una rete non può definirsi chiara ed evidente, e siamo quindi di fronte non ad un “fallo da ultimo uomo” ma all'interruzione di un'azione promettente.
4. In tali casi, l'arbitro dovrà comminare, oltre alla sanzione tecnica prevista, la sanzione disciplinare dell'**ammonizione**.

Regola 13 I Calci di punizione

1. I calci di punizione vengono assegnati alla squadra avversaria di un calciatore colpevole di un'infrazione, e sono distinti in:
 - “Diretti” (per mezzo dei quali può essere segnata direttamente una rete contro la squadra che ha commesso il fallo);
 - “Indiretti” (per mezzo dei quali una rete non può essere segnata se il pallone, prima di oltrepassare la linea di porta, non sia stato toccato o giocato da un calciatore diverso da quello che ha battuto la punizione).
2. Per differenziare un calcio di punizione indiretto da uno diretto, l'arbitro, quando accorda un calcio di punizione indiretto, deve segnalarlo alzando un braccio portando la mano al di sopra della testa. Egli manterrà il braccio in tale posizione fino a che il pallone sia stato giocato o toccato da un altro calciatore o abbia cessato di essere in gioco.
3. Con lo stesso fischio, nello stesso istante in cui è accordato un calcio di punizione, l'arbitro ne autorizza senz'altro l'esecuzione, salvo quando il gioco rimanga interrotto per un periodo di tempo superiore al normale (per esempio per comminare un'ammonizione o un'espulsione), o quando il calciatore che deve calciare la punizione richieda l'intervento dell'arbitro per fare in modo che gli avversari rispettino la prescritta distanza di metri 9,15. In questi casi un calcio di punizione battuto prima del secondo fischio non deve essere considerato regolare e pertanto deve essere ripetuto.
4. Il calcio di punizione può essere battuto in qualsiasi direzione. Il pallone è in gioco quando viene calciato e si muove chiaramente.
5. Nella esecuzione di un calcio di punizione, diretto od indiretto, il pallone deve essere fermo e collocato sul punto previsto dalla norma regolamentare. Il calcio di punizione, battuto con il pallone in movimento o collocato in un punto diverso da quello previsto dalla norma regolamentare, non deve essere considerato regolare e pertanto deve essere ripetuto.
6. Il calciatore che lo ha calciato non potrà giocarlo una seconda volta fino a quando il pallone stesso non sia stato toccato o giocato da un altro calciatore.

7. Se il calciatore che ha battuto il calcio di punizione tocca una seconda volta il pallone prima che questo sia giocato da un altro calciatore, deve essere concesso, a favore della squadra avversaria, un calcio di punizione indiretto dal punto in cui è stata commessa l'infrazione, a meno che quest'ultima non sia stata commessa all'interno dell'area di porta avversaria, nel qual caso il calcio di punizione sarà battuto da un punto qualsiasi dell'area di porta.
8. I calciatori che non si dispongono a distanza regolamentare dal pallone quando è battuto un calcio di punizione devono essere ammoniti e, nel caso di recidiva, espulsi. Agli arbitri è richiesto in particolare di considerare condotta scorretta ogni tentativo di ritardare l'esecuzione di un calcio di punizione, anche avanzando per ridurre la distanza regolamentare.
9. Un calciatore che batte un calcio di punizione, diretto od indiretto, può rinunciare, se lo ritiene opportuno, al rispetto da parte degli avversari della distanza prescritta dalla Regola.
10. Se un calciatore esegue rapidamente un calcio di punizione ed un avversario che si trova a meno di 9,15 m dal pallone lo intercetta, l'arbitro consentirà che il gioco prosegua. Tuttavia, un avversario che intenzionalmente impedisce di eseguire rapidamente un calcio di punizione, dovrà essere ammonito per aver ritardato la ripresa di gioco.
11. Quando un calciatore batte un calcio di punizione diretto o indiretto dall'interno della propria area di rigore, tutti i calciatori della squadra avversaria devono trovarsi ad una distanza non inferiore a m. 9,15 dal pallone e rimanere al di fuori dell'area di rigore fino a quando il pallone non sia stato calciato al di fuori della stessa. Il pallone sarà in gioco dal momento in cui è stato toccato, si è mosso chiaramente ed è uscito dall'area di rigore verso il terreno di gioco.
12. Se il pallone non è stato calciato direttamente in gioco, fuori dell'area di rigore, il calcio di punizione deve essere ripetuto.
13. Se un calciatore della squadra avversaria entra nell'area di rigore o si avvicina a meno di m. 9,15 dal pallone, secondo i casi e comunque prima che il calcio di punizione sia stato battuto, l'arbitro dovrà ritardarne l'esecuzione fino a quando non sia rispettata la Regola.
14. Il portiere non potrà ricevere il pallone fra le mani al fine di rilanciarlo successivamente in gioco.
15. Se un calciatore batte un calcio di punizione diretto o indiretto dall'esterno della propria area di rigore, tutti i calciatori della squadra avversaria devono trovarsi ad una distanza non inferiore a m.9,15 dal pallone fino a quando questo non sia in gioco, salvo che si dispongano sulla propria linea di porta, fra i pali della stessa.
16. Salvo che non esistano altre prescrizioni nelle regole riguardanti il punto dal quale deve essere battuto un calcio di punizione:
 - Ogni calcio di punizione accordato alla squadra difendente all'interno della propria area di porta, può essere battuto da un punto qualsiasi della stessa area di porta.
 - Ogni calcio di punizione indiretto accordato alla squadra attaccante, all'interno dell'area di porta avversaria, deve essere battuto dalla linea dell'area di porta parallela alla linea di porta, dal punto più vicino a quello dove il fallo è stato commesso.
17. Con un calcio di punizione diretto può essere segnata una rete solo contro la squadra che lo subisce.
18. Se nella esecuzione di un calcio di punizione (diretto od indiretto), battuto dall'esterno dell'area di rigore, un calciatore calcia il pallone direttamente nella propria porta, l'arbitro farà riprendere il giuoco con un calcio d'angolo.
19. Se nella esecuzione di un calcio di punizione indiretto il pallone è calciato direttamente nella porta avversaria, l'arbitro farà riprendere il gioco con un calcio di rinvio.

Regola 14 Il Calcio di rigore

1. Un calcio di rigore è assegnato se un calciatore commette una delle infrazioni punibili con un calcio di punizione diretto, all'interno della propria area di rigore o fuori dal terreno di gioco, come descritto nelle regole 12 e 13.
2. Una rete può essere segnata direttamente su calcio di rigore.
3. Il calcio di rigore deve essere battuto dal punto del calcio di rigore e, prima dell'esecuzione, tutti i calciatori, ad eccezione di colui che, debitamente identificato, batte il calcio di rigore e del portiere avversario, devono stare entro il terreno di gioco ma fuori dell'area di rigore e dietro il punto dell'area di rigore, ad una distanza di almeno m.9,15 dal punto del calcio di rigore, più indietro del punto stesso.
4. Il portiere avversario deve trovarsi sulla propria linea di porta, fra i pali della stessa di fronte a chi batte, fino a quando non è calciato il pallone.
5. L'arbitro non darà il segnale d'esecuzione del rigore finché i calciatori non abbiano preso posizione secondo il disposto della regola.
6. Colui che batte il calcio di rigore deve calciare il pallone in avanti e non potrà giocarlo una seconda volta fino a quando lo stesso non sarà stato giocato o toccato da un altro calciatore.

7. Il pallone deve essere fermo sul punto del calcio di rigore e sarà considerato in gioco quando è calciato in avanti e si muove chiaramente.
8. Quando un calcio di rigore è eseguito durante il normale svolgimento del gioco, o si rende necessario prolungare il tempo al termine di un periodo di gioco per consentirne l'esecuzione o la ripetizione, la rete sarà considerata valida anche se il pallone, prima di oltrepassare la linea di porta, tocca uno o entrambi i pali della porta, oppure la sbarra trasversale o il portiere o una combinazione di uno o più dei suddetti elementi, purché non sia stata commessa alcuna infrazione.
9. Il calcio di rigore è completato quando il pallone cessa di muoversi, esce fuori del terreno di gioco o l'arbitro interrompe il gioco per qualsiasi infrazione alle Regole.
10. La gara deve essere prolungata per consentire l'esecuzione del calcio di rigore accordato allo scadere di ciascuno dei tempi regolamentari o supplementari. In questi casi, il tiro è completato quando, dopo essere stato eseguito, il pallone cessa di muoversi, esce fuori dal terreno di gioco, viene giocato da un qualsiasi calciatore (incluso chi ha eseguito il tiro) diverso dal portiere difendente o l'arbitro interrompe il gioco per un'infrazione commessa dalla squadra che ha eseguito il rigore. Se un calciatore della squadra difendente (incluso il portiere) commette un'infrazione e la rete non viene segnata, il calcio di rigore sarà ripetuto.

Infrazioni e Sanzioni

1) Una volta che l'arbitro emette il fischio per l'esecuzione di un calcio di rigore, il tiro deve essere eseguito. **Se, dopo che l'arbitro ha fischiato ma prima che il pallone sia in gioco**, si verifica una delle seguenti condizioni:

a) **il calciatore incaricato del calcio di rigore o un suo compagno di squadra infrangono le regole:**

- se il pallone entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto;
- se il pallone non entra in porta, l'arbitro interrompe il gioco e lo riprende con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria *dal punto in cui l'infrazione è avvenuta*

fanno eccezione le seguenti infrazioni per le quali il gioco dovrà essere interrotto e ripreso con un calcio di punizione, indipendentemente dal fatto che la rete venga segnata o no:

- un calcio di rigore viene calciato indietro
- un compagno del calciatore identificato esegue il calcio di rigore: l'arbitro ammonisce il calciatore che ha eseguito il tiro
- una volta che il calciatore ha completato la rincorsa fa finta di calciare il pallone: l'arbitro ammonisce il calciatore (è consentito però fare una finta durante la rincorsa)

b) **dal portiere della squadra che ha subito il calcio di rigore o da un suo compagno di squadra:**

- se il pallone entra in porta, la rete dovrà essere accordata;
- se il pallone non entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto. Se il responsabile dell'infrazione è il portiere, dovrà essere ammonito.

c) **da uno o più calciatori di entrambe le squadre:**

- il calcio di rigore dovrà essere ripetuto, a meno che un calciatore commetta un'infrazione più grave (ad esempio fa un finta irregolare).

d) **dal portiere della squadra che ha subito il calcio di rigore e da chi esegue il tiro:**

- se la rete non viene segnata, il calcio di rigore deve essere ripetuto ed entrambi i giocatori ammoniti;
- se la rete viene segnata non deve essere convalidata, colui che ha eseguito il tiro sarà ammonito e il gioco sarà ripreso con un calcio di punizione indiretto.

2) Per le seguenti infrazioni a questa Regola, se commesse **dopo che l'arbitro ha fischiato per consentire l'esecuzione del rigore e il pallone è in gioco**:

a) **dall'esecutore del calcio di rigore**, che tocca il pallone di nuovo prima che questo sia stato toccato da un altro calciatore:

- un calcio di punizione indiretto sarà accordato in favore della squadra avversaria (o diretto nel caso di fallo di mano) nel punto in cui è stata commessa l'infrazione, con riserva delle condizioni di deroga imposte dalla Regola 13;

c) **il pallone viene toccato da una persona estranea durante la sua traiettoria:**

- il calcio di rigore dovrà essere ripetuto tranne che il pallone non stia entrando in porta e l'interferenza non impedisca al portiere o ad un difendente di giocarlo, nel qual caso la rete sarà convalidata se il pallone entra in porta (anche se c'è contatto con il pallone), a meno che il pallone entri nella porta avversaria

d) **il pallone, dopo essere stato respinto dal portiere o dai pali o dalla traversa, ricade sul terreno di gioco e viene quindi in contatto con una persona estranea:**

- l'arbitro interrompe il gioco;

- il gioco verrà ripreso con una rimessa da parte dell'arbitro nel punto in cui si trovava il pallone al momento del contatto

Regola 15 La Rimessa dalla linea laterale

1. La rimessa dalla linea laterale è un modo di riprendere il gioco.
2. Una rete non può essere segnata direttamente su rimessa dalla linea laterale. Se il pallone entra nella porta avversaria, sarà assegnato un calcio di rinvio; se il pallone entra nella porta di chi ha eseguito la rimessa dalla linea laterale, sarà assegnato un calcio d'angolo.
3. La rimessa laterale è accordata quando il pallone oltrepassa interamente, sia a terra sia in aria, una linea laterale; il pallone deve essere rimesso in gioco nel punto dove ha superato la linea laterale, dalla squadra avversaria del calciatore che ha toccato per ultimo il pallone.
4. Il pallone può essere lanciato in qualsiasi direzione. Il calciatore che effettua la rimessa, nel momento di lanciare il pallone, deve far fronte al terreno di gioco ed avere una parte qualsiasi di ciascun piede sulla linea laterale o all'esterno di detta linea. Egli deve usare ambedue le mani e deve lanciare il pallone da dietro e al di sopra della testa, dal punto in cui è uscito dal terreno di gioco.
5. Tutti gli avversari devono trovarsi ad una distanza di almeno due metri dal punto in cui viene effettuata la rimessa in gioco.
6. Il pallone è in gioco nell'istante in cui entra sul terreno di gioco. Se il pallone tocca il suolo prima di entrare sul terreno di gioco, la rimessa laterale dovrà essere ripetuta dalla stessa squadra e dalla stessa posizione. Se la rimessa dalla linea laterale non viene eseguita correttamente, dovrà essere eseguita dalla squadra avversaria. **Se un calciatore, mentre sta eseguendo correttamente una rimessa dalla linea laterale, lancia intenzionalmente il pallone contro un avversario al fine di poterlo rigiocare ma non lo fa in maniera negligente, imprudente, o usando vigoria sproporzionata, l'arbitro consentirà che il gioco prosegua.**
7. Il calciatore che ha effettuato la rimessa laterale non può giocare di nuovo il pallone fino a quando non sia stato giocato o toccato da un altro calciatore. Se lo fa, alla squadra avversaria sarà assegnato un calcio di punizione indiretto, da battere dal punto in cui è avvenuta l'infrazione. Se, però, tocca intenzionalmente il pallone con le mani, alla squadra avversaria sarà assegnato un calcio di punizione diretto o un calcio di rigore, se l'infrazione è stata commessa all'interno dell'area di rigore del calciatore che ha eseguito la rimessa dalla linea laterale, salvo che si tratti del portiere, nel qual caso sarà assegnato un calcio di punizione indiretto.
8. Se il calciatore che effettua una rimessa dalla linea laterale è disturbato o molestato da un avversario, il calciatore che ha commesso l'infrazione dovrà essere ammonito per comportamento antisportivo.
9. Per ogni altra infrazione a questa regola, la rimessa dalla linea laterale dovrà essere ripetuta da un calciatore della squadra avversaria.

Regola 16 Il Calcio di rinvio

1. Il calcio di rinvio è un modo di riprendere il gioco.
2. Una rete può essere segnata direttamente su calcio di rinvio, ma unicamente contro la squadra avversaria. Se il pallone entra direttamente nella propria porta, sarà assegnato un calcio d'angolo alla squadra avversaria se il pallone è uscito dall'area di rigore.
3. Un calcio di rinvio è accordato quando il pallone, toccato per ultimo da un calciatore della squadra attaccante, ha interamente superato la linea di porta, a terra e in aria, al di fuori del tratto compreso tra i pali, senza che una rete sia stata segnata in conformità a quanto stabilito dalla Regola 10.
4. Un calciatore della squadra difendente batterà il calcio di rinvio.
5. Il pallone dovrà essere collocato in un qualsiasi punto dell'area di porta, dovrà essere fermo e sarà calciato direttamente in gioco al di fuori dell'area di rigore da un calciatore della squadra difendente, il quale non potrà giocare una seconda volta il pallone prima che questo sia stato toccato o giocato da un altro calciatore.
6. Il pallone è in gioco quando è calciato direttamente al di fuori dell'area di rigore.
7. I calciatori della squadra avversaria a quella del calciatore che batte il calcio di rinvio, devono restare fuori dell'area di rigore fino a quando il pallone non sia stato calciato al di fuori della stessa.
8. Il portiere, non potrà ricevere tra le mani il pallone su calcio di rinvio, al fine di rilanciarlo in gioco.

Infrazioni e sanzioni

- a) Se il pallone non è stato calciato direttamente in gioco fuori dall'area di rigore il calcio di rinvio dovrà essere ripetuto.
- b) Se il calciatore che ha battuto il calcio di rinvio, gioca una seconda volta il pallone con i piedi dopo che questo è uscito dall'area di rigore ma prima che sia stato toccato o giocato da un altro calciatore, deve essere accordato

un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria dal punto in cui è stata commessa l'infrazione, con riserva delle condizioni di deroga imposte dalla Regola 13.

c) Se il pallone è in gioco ed il calciatore che ha eseguito il calcio di rinvio, gioca il pallone con le mani prima che questo sia stato toccato da un altro calciatore, un calcio di punizione diretto sarà battuto nel punto dove è stato commesso il fallo (o un calcio di rigore se il fallo è stato commesso nell'area di rigore del calciatore che ha battuto il calcio di rinvio).

d) Tale calcio di punizione, diretto o indiretto, deve essere battuto nel punto dove il fallo è stato commesso, con riserva delle condizioni di deroga imposte dalla Regola 13.

e) Se un avversario, che si trova nell'area di rigore quando il calcio di rinvio viene eseguito, tocca il pallone o lo contende prima che venga toccato da un altro calciatore, il calcio di rinvio verrà ripetuto;

f) Per tutte le altre infrazioni a questa regola il calcio di rinvio dovrà essere ripetuto.

Regola 17 Il Calcio d'angolo

1. Il calcio d'angolo è un modo di riprendere il gioco.
2. Una rete può essere segnata direttamente su calcio d'angolo ma unicamente contro la squadra avversaria. Se il pallone entra direttamente nella propria porta sarà assegnato un calcio d'angolo alla squadra avversaria.
3. Un calcio d'angolo è accordato quando il pallone, toccato per ultimo da un calciatore della squadra difendente, ha interamente superato la linea di porta, sia in terra sia in aria, al di fuori del tratto compreso tra i pali, senza che una rete sia stata segnata secondo quanto stabilito dalla Regola 10.
4. Un calciatore della squadra attaccante batterà il calcio d'angolo.
5. Il pallone dovrà essere collocato entro l'arco del cerchio d'angolo più vicino al punto in cui esso ha oltrepassato la linea di porta;
6. Il pallone deve essere fermo. Il pallone è in gioco quando è calciato e si muove chiaramente. Non è necessario che esca dall'area d'angolo.
7. La bandierina d'angolo non potrà essere spostata.
8. I calciatori della squadra opposta a quella cui appartiene il calciatore che batte il calcio d'angolo non possono avvicinarsi a meno di m. 9,15 dall'arco d'angolo fino a quando il pallone non sia in gioco, cioè fino a quando è toccato e si muove.
9. Il calciatore che ha battuto il calcio d'angolo non può giocare una seconda volta il pallone fino a quando lo stesso non è stato giocato o toccato da un altro calciatore.
10. Se il calciatore che ha battuto il calcio d'angolo gioca una seconda volta il pallone con i piedi prima che sia stato giocato o toccato da un altro calciatore, l'arbitro deve accordare un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria, battuto dal punto in cui è stata commessa l'infrazione, con riserva delle condizioni di deroga imposte dalla Regola 13.
11. Se il calciatore che ha battuto il calcio d'angolo, gioca una seconda volta il pallone con le mani prima che questo sia stato toccato da un altro calciatore, un calcio di punizione diretto sarà battuto nel punto dove è stato commesso il fallo, a meno che non si tratti dell'area di rigore, in tal caso sarà concesso un calcio di rigore, a meno che non si tratti del portiere, e in tal caso sarà concesso un calcio di punizione indiretto.
12. Se un calciatore, mentre sta eseguendo correttamente un calcio d'angolo, calcia intenzionalmente il pallone contro un avversario al fine di poterlo rigiocare ma non lo fa in maniera negligente, imprudente o usando vigoria sproporzionata, l'arbitro consentirà che il gioco di prosegua.
13. Per tutte le altre infrazioni a questa regola il calcio d'angolo dovrà essere ripetuto.



ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT

COMITATO PROVINCIALE DI LUCCA

CALCIO A 5 REGOLE DEL GIOCO



CALCIO A 5 REGOLE DEL GIOCO

N.B. Il presente regolamento si basa sul testo delle regole ufficiali FIGC del calcio a 5, aggiornato con la circolare n. 1 della stagione 2010/2011. Sono state apportate le modifiche necessarie allo svolgimento della nostra attività ufficiale.

Per quanto riguarda i tornei dell'attività non ufficiale, le società organizzatrici dovranno obbligatoriamente uniformarsi al presente regolamento. Allo scopo dovranno presentare copia del regolamento specifico del torneo, che dovrà essere approvato dal nostro Comitato. In mancanza di approvazione, non si darà luogo alla nostra collaborazione tecnica e arbitrale.

*Per quanto non contemplato nel presente regolamento, è necessario rifarsi al regolamento ufficiale FIGC, se compatibile. Evidenziate in giallo le novità rispetto al regolamento precedentemente in vigore e le novità entrate in vigore lo scorso anno ma che hanno avuto applicazione non uniforme. Il testo è stato semplificato rispetto a quello federale ed è aggiornato con le modifiche apportate dalla FIGC a tutto il **31/12/2014***

Regola 1 Il Terreno di Gioco

1. Il fondo del terreno di gioco può essere di qualsiasi materiale.
2. L'AICS non prescrive misure tassative per il terreno di gioco, anche se consiglia che i terreni di gioco rientrino nelle seguenti dimensioni minime e massime:
 - Lunghezza: minima metri 25; massima metri 42;
 - Larghezza: minima metri 14; massima metri 25;
3. In caso di misure inferiori, l'AICS si riserva di non consentire la disputa delle gare.
4. In ogni caso la lunghezza deve essere maggiore della larghezza.
5. Il rettangolo di gioco è segnato con linee. Tali linee appartengono alle aree da esse delimitate. Le due linee di delimitazione più lunghe sono denominate "linee laterali". Quelle più corte sono denominate "linee di porta".
6. Il rettangolo di gioco è diviso in due parti dalla "linea mediana". Nel centro della linea mediana è segnato un punto intorno al quale è tracciata una circonferenza con un raggio di m. 3.
7. Dall'esterno dei pali della porta e ad angolo retto rispetto alla linea di porta, sono tracciate due linee immaginarie di m. 6 all'estremità di queste linee sono tracciati, in direzione della linea laterale più prossima, due quarti di circonferenza, ognuno con raggio di m. 6 misurato dall'esterno del palo, congiunti nella parte superiore da una retta, parallela a quella della linea di porta, lunga m. 3,16. Lo spazio racchiuso tra queste linee e quella di porta è denominato "area di rigore".
8. Nel caso che la larghezza del campo sia uguale o inferiore a m. 16, l'area di rigore dovrà avere un raggio di m. 4.
9. Il disco del calcio di rigore deve essere comunque sempre tracciato a m. 6 di distanza dalla linea di porta, perpendicolarmente al centro della porta stessa.
10. Le porte devono avere le seguenti dimensioni: un'altezza dal terreno di metri 2 (misurata dal bordo inferiore della traversa) e una lunghezza di metri 3 (misurata dall'interno dei pali).
11. Le porte possono essere portatili, ma devono essere fissate al suolo in modo sicuro. Le porte mobili non possono essere utilizzate se non rispondono a tali esigenze.
12. Il disco del tiro libero deve essere tracciato a m. 10 di distanza dalla linea di porta, perpendicolarmente al centro della porta stessa.
13. Sulla linea laterale, di fronte ad ogni panchine delle squadre, va delimitata una zona sostituzioni, di 5 metri di lunghezza, che deve essere utilizzata dai calciatori per entrare o uscire dal rettangolo di gioco in occasione delle sostituzioni. Tale zona deve essere delimitata tracciando delle linee perpendicolari alla linea laterale, aventi una lunghezza di cm. 80, di cui 40 all'interno del rettangolo di gioco e 40 all'esterno dello stesso.
14. Su ogni angolo, verso l'interno del terreno di gioco, si deve tracciare un quarto di circonferenza con un raggio di cm 25.
15. E' opportuno tracciare un segno all'esterno del rettangolo di gioco, a m. 5 dall'arco d'angolo e perpendicolare alla linea di porta, per garantire che i calciatori difendenti osservino questa distanza quando si tira un calcio d'angolo. La larghezza di questa linea deve essere di cm. 8.
16. E' opportuno tracciare due segni addizionali, ognuno a distanza di m. 5, rispettivamente a destra e a sinistra dal punto del tiro libero, per indicare la distanza da osservare quando viene eseguito un tiro libero. La larghezza di questo segno deve essere di cm. 8.

Regola 2 Il pallone

1. Sui campi in erba sintetica o in palestra, si gioca obbligatoriamente con palloni a rimbalzo controllato.

2. Sui campi in erba naturale o in terra battuta, si gioca con palloni del n°4.

3. I palloni devono essere forniti dai gestori degli impianti o dagli organizzatori dei tornei nel numero minimo di 3.
4. In mancanza assoluta di palloni l'arbitro non dà inizio alla gara o non prosegue nella sua continuazione.
5. Durante il corso del gioco, è possibile indistintamente usufruire di tutti i palloni messi a disposizione, senza necessità di un ulteriore consenso dell'arbitro.
6. Se il pallone scoppia o diviene difettoso nel corso della gara:
 - • la gara deve essere interrotta;
 - • la gara riprenderà, con un nuovo pallone, con una rimessa da parte dell'arbitro nel punto in cui si trovava il pallone nel momento in cui si è reso inutilizzabile, a meno che il gioco sia stato interrotto all'interno dell'area di porta, nel qual caso l'arbitro effettuerà la propria rimessa sulla linea dell'area di porta parallela alla linea di porta nel punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.
6. Se il pallone scoppia o diviene difettoso durante l'esecuzione di un calcio di rigore o di un tiro libero o durante i tiri di rigore quando si muove in avanti e prima che tocchi un qualsiasi calciatore o la traversa o i pali della porta il calcio di rigore deve essere ripetuto
7. Se un secondo pallone, un altro oggetto o un animale entrano sul terreno di gioco durante la gara, l'arbitro deve interrompere il gioco soltanto se l'elemento esterno interferisce con il gioco. Il gioco dovrà essere ripreso con una rimessa da parte dell'arbitro nel punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto, a meno che il gioco sia stato interrotto all'interno dell'area di porta, nel qual caso l'arbitro effettuerà la propria rimessa sulla linea dell'area di porta parallela alla linea di porta nel punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.
8. Se un secondo pallone, un altro oggetto o un animale entra sul terreno di gioco durante la gara senza interferire con il gioco, l'arbitro dovrà farlo rimuovere il prima possibile.

Regola 3 Numero dei calciatori.

1. Ogni squadra è composta da un massimo di 5 calciatori, uno dei quali deve giocare obbligatoriamente da portiere.
2. La gara non può iniziare o non può proseguire se una squadra non è composta da almeno 3 calciatori.
3. Ogni squadra può inoltre indicare nelle note di gara un massimo di 7 calciatori sostituti (di riserva). Anche i calciatori di riserva sono sottoposti all'autorità ed alla giurisdizione degli arbitri.
4. E' consentito indicare nelle note di gara calciatori non presenti al momento della chiama arbitrale, purché sulla nota di gara sia indicato il numero del loro cartellino e/o del documento di identità.
5. I calciatori non presenti al momento della chiama arbitrale, ma indicati sulla nota di gara, nel caso sopraggiungano, dovranno presentarsi all'arbitro durante un'interruzione del gioco. Soltanto dopo la loro identificazione potranno prendere parte alla gara.
6. I calciatori di riserva e i dirigenti delle squadre devono sedere sulla panchina posta in corrispondenza alla metà campo nella quale si trova la propria squadra al momento del calcio d'inizio del primo e del secondo tempo. Di conseguenza le squadre devono invertire le panchine durante l'intervallo.
7. Ogni squadra deve avere per tutta la durata della gara un capitano, che può svolgere le sue funzioni anche quando non prende parte al gioco.
8. Il capitano è responsabile nei confronti degli arbitri e dell'AICS della condotta dei propri calciatori. Pertanto è l'unico ad avere facoltà di interpellare gli arbitri, in forma corretta ed a gioco fermo, per chiedere chiarimenti in merito a decisioni tecniche e disciplinari assunte e per formulare eventuali riserve. È dovere del capitano coadiuvare gli arbitri, ai fini del regolare svolgimento della gara e della repressione di eventuali atti di indisciplina dei suoi compagni. Il capitano deve portare quale segno distintivo un bracciale di colore diverso da quello della maglia.
9. L'arbitro deve assicurarsi che fino al termine della gara vi siano in gioco, o tra i calciatori sostituti, i capitani, e che negli elenchi dei calciatori delle due squadre siano specificati, oltre a quelli dei capitani, anche i nominativi dei calciatori che eventualmente li sostituiranno.
10. Le sostituzioni dei calciatori titolari con quelli di riserva sono illimitate e volanti (cioè con il pallone che può anche essere in gioco), compresa quella del portiere, purché egli indossi una maglia diversa dagli altri calciatori.
11. Il portiere può inoltre scambiare il proprio ruolo con quello di qualsiasi altro calciatore titolare, in qualsiasi momento, a gioco fermo e dopo aver informato l'arbitro prima che il cambio venga eseguito.
12. Anche il calciatore titolare che scambia il proprio ruolo con quello del portiere dovrà in ogni caso indossare una maglia, o una casacca, di colore diverso da quella degli altri calciatori.
13. Un calciatore sostituito può di nuovo prendere parte alla gara, in qualsiasi momento e in qualsiasi ruolo.
14. Se un periodo di gioco è prolungato per consentire l'esecuzione di un calcio di rigore o un tiro libero, soltanto il portiere della squadra difendente può essere sostituito
15. Per effettuare le sostituzioni si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- il calciatore sostituito deve uscire dal rettangolo di gioco *nella propria* “zona sostituzioni”;
 - il calciatore subentrante deve entrare sul rettangolo di gioco dalla stessa zona sostituzioni, e non può farlo prima che il calciatore sostituito sia uscito dal campo;
 - la sostituzione si concretizza quando il sostituto è entrato nel rettangolo di gioco. Da quel momento egli diventa un calciatore titolare ed il compagno sostituito cessa di esserlo;
16. Se durante l'effettuazione di una sostituzione, il calciatore sostituito entra sul rettangolo di gioco prima che ne sia completamente uscito il calciatore sostituito, l'arbitro, fatta salva l'applicazione dell'eventuale norma del vantaggio:
- interromperà il gioco;
 - infliggerà l'ammonizione al calciatore sostituito, mostrandogli il cartellino giallo;
 - gli ordinerà, se del caso, di uscire dal terreno di gioco per completare la procedura di sostituzione;
 - accorderà un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria.
17. Se durante l'effettuazione di una sostituzione, il calciatore sostituito entra sul rettangolo di gioco da un punto che non sia quello della propria zona sostituzioni, o il calciatore sostituito esce dal terreno di gioco da un punto che non sia quello della propria zona sostituzioni, l'arbitro, fatta salva l'applicazione dell'eventuale norma del vantaggio:
- interromperà il gioco;
 - infliggerà l'ammonizione al calciatore inadempiente, mostrandogli il cartellino giallo;
 - gli ordinerà, di uscire dal terreno di gioco per completare la procedura di sostituzione;
 - accorderà un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria.
18. In ogni caso, il calcio di punizione dovrà essere battuto nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell'interruzione del gioco. Se il pallone però si trovava all'interno dell'area di rigore della squadra che ha commesso l'infrazione, il calcio di punizione indiretto a favore della squadra attaccante, sarà calciato da un punto della linea dell'area di rigore più vicino a quello in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.

Regola 4 Equipaggiamento dei calciatori

1. L'equipaggiamento o l'abbigliamento dei calciatori non deve in alcun caso risultare pericoloso per loro o per gli altri
2. E' vietato pertanto anche indossare anelli, orologi, braccialetti, orecchini e monili di qualsiasi genere. E' vietato usare nastro adesivo per coprire i monili, che devono essere pertanto rimossi.
3. L'equipaggiamento normalmente consiste in una maglietta numerata, pantaloncini o pantaloni lunghi, calze e un paio di scarpe adatte al terreno di gioco. L'uso delle scarpe è obbligatorio.
4. Le scarpe devono essere adatte al terreno di gioco. Non possono essere assolutamente indossate calzature con tacchetti metallici o lamellari. E' consentito l'utilizzo di scarpe con almeno 13 tacchetti di gomma, salvo disposizioni particolari emanate dai gestori dei vari impianti, che saranno eventualmente comunicate sul bollettino ufficiale.
5. L'uso dei parastinchi è obbligatorio. Devono essere coperti interamente dai calzettoni ed essere di materiale adeguato.
6. Eventuali infrazioni saranno sanzionate dall'arbitro con il divieto di partecipazione alla gara o con l'allontanamento del calciatore inadempiente, sino a che esso non abbia regolarizzato il suo abbigliamento o le sue calzature, o non abbia eliminato gli oggetti considerati pericolosi.
7. Non è necessario interrompere il gioco. Il calciatore non in regola sarà fatto uscire dal terreno di gioco alla prima interruzione dello stesso.
8. Se tuttavia dopo aver rilevato l'infrazione l'arbitro interrompe il gioco egli allontanerà il calciatore inadempiente affinché provveda a regolarizzare la sua posizione, e riprenderà il gioco accordando un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria.
9. Il calciatore rientrerà sul terreno di gioco solo durante un'interruzione dello stesso e previo il consenso dell'arbitro, che accorderà dopo aver controllato la regolarità dell'equipaggiamento.
10. Eventuali infrazioni a quanto prescritto al comma precedente saranno sanzionate con l'ammonizione del calciatore inadempiente e la concessione di un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria, da battere dal punto in cui era il pallone quando il gioco è stato interrotto.
11. Ogni calciatore deve indossare una maglia numerata. La mancanza di numeri sulla maglia non può comunque pregiudicare la partecipazione di un calciatore alla gara se lo stesso sia distinguibile dagli altri calciatori della propria squadra.
12. Se per celebrare una rete un calciatore si toglie la maglia, esso deve essere ammonito.

13. Ogni calciatore della stessa squadra non può essere contraddistinto da un numero uguale a quello di un compagno di squadra. Il portiere deve indossare una maglia che consenta di distinguerlo facilmente dagli altri calciatori e dagli arbitri.
14. Ogni squadra deve indossare maglie di colori differenti. E' nei poteri dell'arbitro, quando due squadre si presentano in campo con divise di colore uguale o simile e, a suo giudizio, tale somiglianza viene a creare difficoltà all'assolvimento della sua funzione, ordinare la sostituzione delle maglie.
15. In caso di maglie di colore compatibile, spetta alla squadra di casa, o prima nominata, cambiarle.
16. Nel caso che essa non abbia altre maglie da gioco, i propri calciatori possono indossare casacche, purché di colore differente da quello delle maglie dell'altra squadra.
17. Se i colori delle divise di una delle due squadre, o delle casacche, sono confondibili con quelli della divisa arbitrale, e l'arbitro non dispone di altra divisa, spetta alla squadra ospitante o ai gestori dell'impianto, provvedere in modo tale da risolvere il problema.

Regola 5 L'Arbitro

1 Ogni gara è diretta da uno o due arbitri, designati dal Comitato Provinciale AICS. Se è stato designato un solo arbitro, esso esercita tutti i poteri di cui alla presente regola 5.

2 L'autorità e l'esercizio dei poteri che sono conferiti all'arbitro dalle Regole del Gioco, iniziano nel momento in cui giunge nel luogo dove è ubicato il campo di gioco e cessano quando se ne è allontanato definitivamente. Egli è comunque tenuto a menzionare nel proprio rapporto qualsiasi infrazione verificatasi anche lontano dal terreno di gioco o dalla sede della gara.

3 Il suo potere di infliggere punizioni si estende alle infrazioni commesse durante le interruzioni del gioco ed anche quando il pallone avrà cessato di essere in gioco.

4 Nell'esercizio della sua autorità l'arbitro deve:

- vigilare sul rispetto delle Regole del Gioco;
- assicurare il controllo della gara, eventualmente in collaborazione con il secondo arbitro;
- assicurarsi che siano stati messi a disposizione i palloni prescritti dalla Regola 2;
- assicurarsi che l'equipaggiamento dei calciatori rispetti i requisiti della Regola 4;
- prendere nota dei fatti relativi al gioco avvenuti prima, durante e dopo la gara;
- prendere nota dei fatti cumulativi di cui alla successiva regola;
- fungere da cronometrista ufficiale della gara;
- lasciare proseguire il gioco quando la squadra che ha subito un fallo può avvantaggiarsene e punire il fallo inizialmente commesso se il vantaggio accordato non si è concretizzato. L'arbitro cioè deve astenersi dall'infliggere punizioni nei casi in cui ritiene che, facendolo, risulterebbe avvantaggiata la squadra che ha commesso l'infrazione, lasciando proseguire il gioco. Qualora il presunto vantaggio non si concretizzi nell'immediatezza (entro 2-3 secondi), e purché il pallone non abbia superato le linee perimetrali, l'arbitro fermerà il gioco e punirà il fallo iniziale ferma restando l'eventuale sanzione disciplinare. *Dopo il quinto fallo cumulativo si dovrà di norma accordare il tiro libero, essendo quasi sempre più favorevole del vantaggio, tranne che nel caso ci sia una chiara occasione da rete.*
- punire il fallo più grave quando un calciatore commette simultaneamente più falli;
- interrompere temporaneamente o anche definitivamente il gioco per qualsiasi infrazione alle Regole;
- sospendere temporaneamente la gara, oppure decretarne la fine, oppure decretarne la continuazione pro forma, a sua discrezione, ogni qualvolta lo ritenga necessario per l'inclementa degli elementi atmosferici, l'intrusione di spettatori od altre cause;
- in particolare, l'arbitro deve astenersi dall'iniziare o far proseguire la gara qualora si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, ritenga pregiudizievoli per la incolumità propria, per quella dei suoi assistenti o dei calciatori, tali che non gli consentano di dirigerla in piena indipendenza di giudizio. Prima di adottare tali eccezionali decisioni, l'arbitro, se le circostanze lo consentono, deve porre in essere tutte le misure disciplinari che sono in suo potere;
- qualora le circostanze non lo consentano, o i provvedimenti assunti non conseguano il ripristino delle condizioni di normalità, l'arbitro deve sospendere definitivamente la gara o, a sua insindacabile giudizio, continuarne la direzione pro forma, esclusivamente al fine di evitare il verificarsi di eventi di maggiore gravità. Tale seconda decisione potrà essere comunicata, se del caso, nel momento e nei modi più opportuni, all'eventuale secondo arbitro, e dovrà essere segnalata nel referto, precisando esaurientemente i motivi che la hanno determinata, nonché il minuto esatto in cui la gara è stata ritenuta non più regolabile. La valutazione dei fatti ai fini del risultato della gara è demandata alla competenza degli Organi disciplinari.

- interrompere la gara se, a suo avviso, un calciatore è infortunato seriamente, e farlo trasportare al di fuori del terreno di giuoco;
 - lasciare proseguire il gioco fino a quando il pallone cessa di essere in giuoco se, a suo avviso, un calciatore è solo lievemente infortunato;
 - fare in modo che ogni calciatore che presenti una ferita sanguinante esca dal terreno di gioco. Il calciatore potrà rientrarvi solo su assenso dell'arbitro dopo che il medesimo si sarà assicurato che l'emorragia sia stata arrestata;
 - adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori che hanno commesso un fallo passibile di ammonizione o di espulsione. L'arbitro non è tenuto ad intervenire immediatamente, ma deve farlo alla prima interruzione di gioco, salvo che il calciatore sia da espellere e partecipi attivamente all'azione. In tal caso, il gioco dovrà essere interrotto e ripreso, dopo aver assunto il provvedimento disciplinare, con una rimessa da parte dell'arbitro nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell'interruzione;
 - adottare provvedimenti nei confronti dei dirigenti di squadra che non tengono un comportamento responsabile e, a sua discrezione, allontanarli dal recinto di gioco;
 - intervenire su segnalazione dell'eventuale secondo arbitro, per quanto concerne incidenti sfuggiti al suo controllo;
 - fare in modo che nessuna persona non autorizzata entri nel terreno di gioco;
 - dare il segnale di ripresa della gara dopo un'interruzione del gioco;
 - redigere un rapporto sulla gara e inviarlo al Comitato Provinciale AICS. Con il rapporto dovranno essere comunicati i nominativi dei tesserati o espulsi e dei calciatori ammoniti, specificando se il fatto è avvenuto durante la gara, prima o al termine della stessa, e per i tesserati espulsi specificando dettagliatamente i motivi dei provvedimenti disciplinari assunti.
4. Le decisioni dell'arbitro su fatti relativi al gioco sono inappellabili.
5. L'arbitro può ritornare su una sua decisione soltanto se ritiene che la stessa sia errata o, a sua discrezione, a seguito della segnalazione dell'eventuale secondo arbitro, sempre che il gioco non sia stato ripreso e la gara non sia terminata.

Regola 6 Il secondo Arbitro

1. Nel caso che la gara sia diretta da due arbitri, fermo restando che entrambi esercitano gli stessi poteri, uno di essi sarà designato quale primo arbitro, e si posizionerà dal lato opposto delle panchine.
2. Al primo arbitro compete in via esclusiva:
 - svolgere le funzioni di cronometrista
 - decidere eventuali recuperi
 - fischiare l'inizio e la fine dei due tempi regolamentari e degli eventuali tempi supplementari;
 - interrompere temporaneamente o definitivamente una gara per cause che ne impongano detta decisione;
 - effettuare i sorteggi che si rendono necessari nel corso della gara;
 - decidere se i palloni sono conformi a quanto prescritto dalla regola 2
 - decidere verso quale porta saranno calciati gli eventuali tiri di rigore e annotare la loro sequenza
3. Il secondo arbitro si deve posizionare sul lato del terreno di gioco opposto a quello del primo arbitro. Al secondo arbitro compete in via esclusiva
 - autorizzare, dopo aver verificato se è trascorso il prescritto tempo di penalità, l'ingresso sul terreno di gioco del calciatore che sostituisce il compagno espulso;
 - controllare che le sostituzioni "volanti" avvengano regolarmente;
 - concedere e annotare gli eventuali time out concessi ai sensi della regola specifica;
 - fischiare l'interruzione della gara a seguito della concessione del time out. La ripresa della gara sarà invece fischiata dall'arbitro più vicino al punto da dove la gara riprende;
 - identificare gli eventuali calciatori ritardatari già presenti sull'elenco di gara;
 - verificare l'avvenuta regolarizzazione dell'abbigliamento da parte del calciatore fatto uscire dal terreno di gioco per tali motivi, prima di autorizzarne il rientro
 - verificare, durante l'esecuzione di un rigore o di calci di rigore, se il pallone ha oltrepassato completamente la linea di porta e che il portiere rimanga sulla linea di porta fino a che il pallone non sia in gioco.
 - verificare, durante l'esecuzione di tiro libero, se il pallone ha completamente oltrepassato la linea di porta e che il portiere non avanzi a meno di cinque metri dal pallone prima che esso sia in gioco.
5. In caso di discordanza tra i due arbitri su decisioni tecniche o disciplinari da assumere, avrà priorità la decisione assunta dal primo arbitro.

6. In caso di indebita interferenza o di condotta impropria del secondo arbitro, il primo arbitro lo solleva dalle sue funzioni, ne disporrà la sostituzione e presenterà un rapporto in merito al Comitato Provinciale AICS.
7. Nelle gare dei campionati AICS non è prevista la designazione di un cronometrista o di un terzo arbitro.
8. Le loro funzioni sono svolte dal primo e unico arbitro o dal primo e secondo arbitro, secondo quanto in precedenza descritto.

Appendice alla Regola 5 e 6: I Segnali dell'arbitro

Calcio di punizione diretto

L'arbitro tiene un braccio orizzontalmente puntando nella direzione in cui il calcio di punizione deve essere effettuato. Egli punta verso il suolo con l'indice della mano dell'altro braccio per indicare che questo deve essere conteggiato come un fallo cumulativo.

Calcio di punizione indiretto

L'arbitro solleva il braccio (col palmo della mano aperto e le dita giunte) e lo tiene in questa posizione fino a quando il pallone non è di nuovo in giuoco.

Quinto fallo cumulativo

L'arbitro solleva il braccio con le cinque dita separate, indicandolo esplicitamente, in particolare al portiere della squadra che ha commesso il fallo.

Calcio d'inizio

L'arbitro fischia e tiene un braccio orizzontale, puntando nella direzione in cui il calcio deve essere battuto.

Rimessa dalla linea laterale

L'arbitro tiene un braccio orizzontale puntando nella direzione in cui la rimessa laterale deve essere effettuata.

Vantaggio

L'arbitro tiene tutte e due le braccia stese orizzontalmente.

Ammonizione

L'arbitro tiene il braccio sollevato mentre mostra il cartellino giallo. L'arbitro si assicurerà che il calciatore in questione sia messo al corrente della sanzione.

Espulsione

L'arbitro tiene il braccio sollevato mentre mostra il cartellino rosso. L'arbitro si assicurerà che sia il calciatore in questione sia messo al corrente della sanzione.

Conteggio dei 4 secondi

L'arbitro tiene sollevato il braccio, chiudendo ed aprendo il pugno mentre segna consecutivamente il conto alla rovescia di 4 secondi.

Time-out

L'arbitro solleva entrambe le braccia all'altezza del torace mentre congiunge i due palmi della mano in un segnale "a forma di T".

Regola 7 Durata della gara

1. Ogni gara ha la durata di due tempi di 25 minuti ciascuno, con una frazione di intervallo. I minuti non sono effettivi.
2. Salvo caso eccezionali e a discrezionalità degli arbitri, l'intervallo non può essere inferiore a 5 minuti né superiore a 10 minuti.
3. La durata di ciascun periodo di gioco deve essere prolungata per poter eseguire un calcio di rigore oppure un tiro libero contro una squadra che abbia commesso più di cinque falli cumulativi, sino a che essi non hanno prodotto i loro effetti.
4. Gli effetti si considerano prodotti quando è stata segnata una rete senza l'intervento di altri calciatori che non siano il portiere o il calciatore che ha calciato il rigore o il tiro libero, quando la palla è rimbalzata sul terreno di gioco dopo avere colpito un palo o la traversa e senza terminare in rete, quando la palla è finita fuori dalle linee laterali o è stata parata dal portiere senza poi terminare in rete.
5. La durata dei tempi di gara può essere inoltre prolungata, a discrezione dell'arbitro, qualora egli ravveda che si sono verificate condizioni da indurlo al prolungamento. (A titolo puramente esemplificativo: sanzioni disciplinari, infortuni di gioco, interruzione prolungata del gioco per motivi diversi).
6. Ogni squadra ha a disposizione per ciascun tempo di gara un minuto di "time out", a cui può rinunciare senza avere però il diritto di chiederne due nell'altro tempo di gara;
7. Non può essere richiesto il time out negli eventuali tempi supplementari;
8. Il time out deve essere richiesto al *secondo arbitro* o, *in mancanza di questi*, al *primo arbitro*, dall'allenatore, o, in mancanza di questi, dal capitano della squadra interessata;

9. Il time out può essere chiesto in qualsiasi momento ma può essere concesso solo a gioco fermo, quando la squadra che lo ha chiesto è in possesso del pallone;
10. Quando viene accordato un time-out, i calciatori di riserva devono rimanere all'esterno del rettangolo di gioco. I calciatori possono essere sostituiti soltanto al termine del time-out.
11. Il time out deve essere obbligatoriamente recuperato. Allo scopo, non essendo nelle gare AICS previsto il tempo effettivo, l'arbitro, fermerà il suo cronometro dal momento in cui fischia la concessione del time out al momento in cui fischia la ripresa del gioco.

Istruzioni Supplementari alla Regola 7. Tempi supplementari e calci di rigore.

1. Laddove il regolamento della competizione prevede che deve esserci una squadra vincente al termine di una gara terminata in parità, al termine dei tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari, o si procederà con i calci di rigore, o si darà eventualmente luogo ad entrambi.
2. Per particolari manifestazioni, i regolamenti specifici delle stesse possono prevedere sistemi diversi per determinare la squadra vincente quando i tempi regolamentari o gli eventuali tempi supplementari terminano in parità, senza la disputa dei tempi supplementari o senza la disputa dei calci di rigore.
3. Se il regolamento della competizione prevede la disputa dei tempi supplementari, si disputeranno due tempi supplementari di **5 minuti** ciascuno. L'arbitro, al termine dei tempi regolamentari, effettuerà un nuovo sorteggio, dando inizio entro 5 minuti al gioco stesso. Nessun riposo dovrà essere accordato alla fine del primo tempo supplementare.
4. Se il regolamento della competizione prevede i calci di rigore al termine di una gara terminata in parità al termine dei tempi regolamentari, o di una gara terminata in parità anche dopo la disputa dei tempi supplementari, al termine del secondo tempo regolamentare o supplementare si procederà con i calci di rigore. Prima che essi siano effettuati, il primo arbitro dovrà osservare le seguenti modalità:
 - sceglie la porta verso la quale saranno battuti tutti i tiri di rigore;
 - procede con i capitani al sorteggio della squadra che deve eseguire il primo tiro di rigore; il sorteggio, per mezzo del lancio della moneta, determina la squadra che avrà facoltà di decidere se iniziare o meno la serie dei calci di rigore
 - annota per scritto la sequenza di ciascun tiro in porta.
- 5) Ciascuna squadra esegue tre tiri di rigore, osservando le seguenti modalità:
 - i calci di rigore devono essere battuti alternativamente da ciascuna squadra, da 3 diversi calciatori;
 - i numeri dei calciatori che battono i primi tre tiri di rigore devono essere comunicati all'arbitro dai capitani delle rispettive squadre, prima dell'esecuzione dei tiri di rigore e debbono essere compresi nella lista dei 12 nominativi presentata all'inizio della gara; non ha importanza che essi abbiano finito la gara come titolari o come calciatori a disposizione. Tutti i calciatori infatti che alla fine della gara o dei tempi supplementari (se previsti) erano inseriti sulla nota di gara, non siano stati espulsi o non siano infortunati, sono autorizzati a partecipare alla esecuzione dei tiri;
 - la squadra che termina una gara con un numero di calciatori utilizzabili maggiore rispetto alla squadra avversaria, è tenuta a ridurlo uguagliando il numero di quest'ultima;
 - a tal fine, il capitano della squadra con il maggior numero di calciatori, prima dell'esecuzione dei tiri di rigore, comunicherà all'arbitro i nomi dei calciatori che saranno in ogni caso esclusi dall'esecuzione dei tiri di rigore;
 - se, prima che entrambe le squadre abbiano battuto tre tiri, una delle due avrà segnato più reti di quante potrebbe segnarne l'altra qualora completasse la propria serie di tre, l'esecuzione dei tiri deve cessare;
 - al termine della serie di tre calci di rigore, o nell'ipotesi di cui al punto precedente, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti, qualunque sia il numero di tiri eseguiti, risulterà vincitrice;
 - se, dopo che entrambe le squadre avranno battuto tre tiri, risulterà che hanno segnato un eguale numero di reti, o nessuna, si dovranno effettuare i calci di rigore "a oltranza"
- 6) Per effettuare i calci di rigore "a oltranza" si devono osservare le seguenti modalità:
 - l'esecuzione dei tiri deve continuare alternativamente e nello stesso ordine;
 - i calciatori che dovranno battere i tiri ad oltranza dovranno essere diversi da coloro che hanno calciato i primi tre tiri utilizzando tutti i calciatori indicati nella distinta e presenti sul rettangolo di gioco (compresi i portieri);
 - esauriti questi, riprenderanno a tirare i calciatori che hanno battuto i primi tre tiri di rigore, seguendo lo stesso precedente ordine;
 - l'esecuzione dei calci di rigore ad oltranza cesserà quando tutte e due le squadre avranno battuto eguale numero di tiri (non necessariamente tre) ed una delle due avrà segnato una rete più dell'altra;
- 7) Nessun calciatore espulso potrà prendere parte all'effettuazione dei calci di rigore;
- 8) Tutti i calciatori aventi diritto possono in qualsiasi momento assumere il ruolo di portiere.

- 9) Prima di dare inizio all'esecuzione dei tiri di rigore, l'arbitro deve assicurarsi che un uguale numero di calciatori che eseguiranno i tiri per ciascuna squadra si trovi all'interno del cerchio centrale, nella metà campo opposta a quella in cui vengono battuti i calci di rigore.
- 10) Durante l'esecuzione dei tiri di rigore l'arbitro, o il primo arbitro, dovrà posizionarsi in linea con il punto del calcio di rigore, alla sinistra del calciatore che lo batte, e dare da lì il segnale per l'esecuzione dei tiri di rigore. Il secondo arbitro dovrà posizionarsi sulla linea di porta nel punto di intersezione tra la linea dell'area di rigore e la linea di porta, dalla parte opposta del primo arbitro, in modo da poter verificare se il pallone oltrepassa la linea di porta e se il portiere rimane sulla linea di porta fino a che il tiro di rigore sia stato eseguito.

Regola 8 Inizio e Ripresa del Gioco

1. Il calcio d'inizio è un modo di cominciare la gara o riprendere il gioco:
 - all'inizio della gara;
 - dopo che una rete è stata segnata;
 - all'inizio del secondo tempo di gioco;
 - all'inizio di ciascun tempo supplementare.
2. Una rete **non può** essere segnata direttamente su calcio d'inizio
3. All'inizio della gara, la scelta del terreno è stabilita con sorteggio. La squadra favorita dalla sorte sceglie la porta contro cui attaccherà nel primo periodo di gioco. All'altra squadra sarà assegnato il calcio d'inizio della gara.
4. La squadra che ha scelto il terreno eseguirà il calcio d'inizio del secondo tempo.
5. All'inizio del secondo tempo di gara, le squadre invertono le rispettive metà del terreno ed attaccano in direzione della porta opposta.
6. Per battere il calcio di inizio, si devono osservare le seguenti procedure:
 - tutti i calciatori devono disporsi all'interno della propria metà del terreno di gioco;
 - i calciatori della squadra che non esegue il calcio d'inizio devono posizionarsi a non meno di m. 3 dal pallone, fino a quando lo stesso non sia in gioco;
 - il pallone è posto a terra sul punto centrale del terreno di gioco;
 - l'arbitro emette il fischio che autorizza il calcio d'inizio;
 - il pallone è considerato in gioco dopo che è stato calciato **e si è mosso in qualsiasi direzione;**
 - l'esecutore del calcio d'inizio non può giocare una seconda volta il pallone prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore. Se il pallone è in gioco e l'esecutore del calcio d'inizio gioca il pallone una seconda volta (eccetto con le mani) prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore, alla squadra avversaria è accordato un calcio di punizione indiretto nel punto in cui l'infrazione è stata commessa;
 - Se il pallone è in gioco e l'esecutore del calcio d'inizio gioca il pallone una seconda volta con le mani prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore, alla squadra avversaria è accordato un calcio di punizione diretto nel punto in cui l'infrazione è stata commessa.
7. Quando una squadra ha degnato una rete, spetta alla squadra che ha subito la stessa riprendere il gioco con un nuovo calcio d'inizio.
8. Per tutte le altre infrazioni nella procedura del calcio d'inizio, il calcio d'inizio deve essere ripetuto.
9. Dopo un'interruzione temporanea del gioco provocata da una causa non prevista nelle Regole di Gioco, la gara deve essere ripresa con una rimessa da parte dell'arbitro.
10. L'arbitro lascia cadere il pallone a terra nel punto dove si trovava al momento in cui il gioco è stato fermato. Il gioco riprende non appena il pallone tocca il terreno di gioco.
11. Se al momento della suddetta interruzione temporanea del gioco, il pallone si trovava nell'area di porta, la rimessa da parte dell'arbitro deve essere effettuata sulla linea dell'area di porta parallela alla linea di porta, nel punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone al momento dell'arresto del gioco.
12. La rimessa da parte dell'arbitro deve essere ripetuta se:
 - il pallone è toccato da un calciatore prima di entrare in contatto con il terreno di gioco;
 - il pallone esce dal terreno di gioco, dopo essere rimbalzato sullo stesso, senza che nessun calciatore l'abbia toccato.

Regola 9 Pallone in gioco e non in gioco

1. Il pallone non è in gioco:
 - quando ha interamente oltrepassato, sia per terra sia in aria, una linea laterale o una linea di porta;
 - quando il gioco è stata interrotto dall'arbitro;
 - tocca la copertura.
2. Nel caso che il pallone tocchi la copertura, il gioco va interrotto e successivamente ripreso con un fallo laterale a favore della squadra avversaria a quella un cui calciatore ha toccato per ultimo il pallone.

3. Il fallo laterale va battuto in un punto della linea laterale perpendicolare al punto dove il pallone ha toccato la copertura.
4. Il pallone è in gioco in ogni altro momento, dall'inizio alla fine della gara, compresi i casi seguenti:
 - quando rimbalza nel terreno di gioco dopo aver colpito un palo o la sbarra trasversale della porta o l'asta di una bandierina d'angolo;
 - quando rimbalza nel terreno di gioco dopo avere colpito l'arbitro che si trova all'interno del terreno stesso;
 - nel caso di una presunta infrazione alle Regole del Gioco, fino a quando l'arbitro non sia intervenuto in merito.
- 5) L'arbitro deve fischiare per segnalare l'interruzione o la ripresa del gioco nei seguenti casi:
 - Calcio d'inizio;
 - Ripresa del gioco dopo la segnatura di una rete;
 - Sanzioni tecniche e/o disciplinari;
 - Convalida di una rete;
 - Fine dei tempi di gara;
 - Effettuazione di un calcio di rigore;
 - Effettuazione di un tiro libero;
 - Interruzione del gioco per altre cause previste dal regolamento;
- 6) L'arbitro inoltre non deve fischiare nei seguenti casi:
 - quando il pallone oltrepassa le linee laterali o di porta (salvo prosecuzione non regolare del gioco: deve allora fischiare per far presente l'uscita del pallone),
 - quando il gioco viene ripreso con il calcio di punizione (sempreché la ripresa avvenga immediatamente e non sia stato richiesto il rispetto della distanza),
 - quando il gioco viene ripreso con la rimessa dal fondo;
 - quando il gioco viene ripreso con, il calcio d'angolo;
 - quando il gioco viene ripreso con la rimessa dalla linea laterale;
 - quando il gioco viene ripreso con la rimessa da parte di uno degli arbitri.

Regola 10 Segnatura di una rete

1. Una rete risulta segnata quando il pallone ha interamente oltrepassato la linea di porta, tra i pali e sotto la traversa, sempre che nessun componente della squadra attaccante, lo abbia intenzionalmente lanciato, portato avanti o colpito con la con la mano o con il braccio e a condizione che nessuna infrazione alle Regole del Gioco sia stata precedentemente commessa dalla squadra che ha segnato la rete.
2. Una rete non sarà valida quando è stata segnata:
 - dal portiere della squadra attaccante che ha lanciato o colpito intenzionalmente il pallone con la mano o con il braccio dall'interno della propria area di rigore ed è l'ultimo calciatore a toccare o giocare il pallone. Il gioco verrà ripreso con una rimessa dal fondo in favore della squadra avversaria.
 - direttamente nella porta avversaria su rimessa dalla linea laterale e su calcio di punizione indiretto. In tali casi il gioco dovrà essere ripreso con una rimessa dal fondo;
 - battendo direttamente nella propria porta un calcio di punizione diretto o indiretto. In tal caso il gioco dovrà essere ripreso con un calcio d'angolo;
 - immediatamente dopo che il pallone sia diventato irregolare. Il gioco dovrà essere ripreso con una rimessa da parte di uno degli arbitri con un pallone regolare nel punto in cui è stata ravvisata l'alterazione del primo pallone oppure con la ripetizione del tiro nei casi di riprese del gioco;
 - direttamente su rimessa da parte di uno degli arbitri: il gioco dovrà essere ripreso con la ripetizione della rimessa;
 - per l'intervento di un corpo estraneo e suo contatto con il pallone o che abbia interferito nel gioco. Il gioco verrà ripreso con una rimessa da parte di uno degli arbitri nel punto in cui è stato toccato il pallone o dove lo stesso si trovava quando il gioco è stato interrotto, salvo nel caso di esecuzione di un calcio di rigore o di un tiro libero, che dovranno essere ripetuti.
3. La squadra che avrà segnato il maggiore numero di reti vincerà la gara.
4. Se non sarà stata segnata alcuna rete o se le squadre avranno segnato un eguale numero di reti, la gara risulterà conclusa in parità.
5. Per le partite che si concludono in parità, i regolamenti della manifestazione possono prevedere, per determinare la squadra vincente, la disputa dei tempi supplementari, o dei calci di rigore o di entrambi, secondo quanto stabilito dalla regola 7 e dalle sue istruzioni supplementari;

Regola 11 Fuorigioco

1. Non vi è fuorigioco nel calcio a cinque.

Regola 12 Falli e scorrettezze**a Calcio di punizione diretto:**

1. un calcio di punizione diretto è accordato alla squadra avversaria del calciatore che a giudizio dell'arbitro, commette per negligenza (cioè mancanza di un corretto autocontrollo nell'affrontare un avversario), imprudenza (cioè comportamento di noncuranza nel contrastare un avversario in azione di gioco, che non tiene conto del rischio e delle conseguenze per l'avversario), o vigoria sproporzionata (cioè impiego di eccessiva potenza fisica rispetto alla normale esigenza nel contrasto tra avversari, con il rischio considerevole di arrecare un danno fisico) una delle **sette infrazioni seguenti**:
 - dare o tentare di dare un calcio ad un avversario;
 - sgambettare un avversario;
 - saltare su di un avversario;
 - caricare un avversario;
 - colpire o tentare di colpire un avversario (anche con la testa);
 - spingere un avversario;
 - effettuare un tackle su un avversario;
- 2) Un calcio di punizione diretto è parimenti accordato alla squadra avversaria del calciatore che commette una delle tre infrazioni seguenti:
 - trattenere un avversario;
 - sputare contro un avversario;
 - giocare volontariamente il pallone con le mani (ad eccezione del portiere quando si trova nella propria area di rigore).
- 3) Il calcio di punizione diretto va battuto dal punto in cui è stata commessa l'infrazione, a meno che il calcio di punizione sia stato accordato alla squadra difendente all'interno della propria area di rigore, nel qual caso il calcio di punizione potrà essere eseguito da un punto qualsiasi all'interno dell'area di rigore.
- 4) Tutte le infrazioni sopra elencate sono considerate falli cumulativi.
- 5) Se un calciatore della squadra difendente commette intenzionalmente, all'interno della propria area di rigore, una delle suddette infrazioni, deve essere punito con un calcio di rigore, indipendentemente dalla posizione del pallone, se lo stesso è in gioco.

b Calcio di punizione indiretto:

1. Un calcio di punizione indiretto è accordato inoltre alla squadra avversaria del calciatore che, giocando da portiere, a giudizio dell'arbitro, commette una delle seguenti infrazioni:
 - controlla il pallone con le mani o con i piedi nella propria metà del rettangolo di gioco per più di quattro secondi
 - tocca il pallone con le mani all'interno della propria area di rigore dopo che gli è stato volontariamente passato con i piedi da un compagno di squadra;
 - tocca il pallone con le mani all'interno della propria area di rigore dopo averlo ricevuto direttamente da una rimessa dalla linea laterale eseguita da un compagno di squadra;
2. Un calcio di punizione indiretto è parimenti accordato alla squadra avversaria del calciatore che a giudizio dell'arbitro, commette una delle seguenti infrazioni:
 - gioca in modo pericoloso in presenza di un avversario;
 - ostacola la progressione di un avversario;
 - ostacola il portiere nell'atto di lanciare il pallone che ha tra le mani;
 - commette nei confronti di un compagno di squadra una delle nove infrazioni (le prime nove) sanzionabili con un calcio di punizione diretto se commessa nei confronti di un avversario
 - commette qualsiasi altra infrazione, non precedentemente menzionata nella Regola 12 o in un'altra regola, per la quale il gioco viene interrotto per ammonire o espellere un calciatore;
3. Il calcio di punizione indiretto dovrà essere eseguito dal punto in cui è stata commessa l'infrazione.

c Sanzioni disciplinari

1. Il cartellino giallo e il cartellino rosso possono essere mostrati soltanto ai calciatori e ai calciatori di riserva. Tale cartellino deve essere mostrato in modo palese e solo sul rettangolo di gioco una volta che la gara ha avuto inizio. In altri casi gli arbitri informano verbalmente i calciatori e i dirigenti della sanzione disciplinare assunta.

2. Gli arbitri hanno l'autorità di assumere sanzioni disciplinari dal momento in cui i calciatori entrano nel rettangolo di gioco fino al momento in cui ne escono dopo il fischio finale. Essi pertanto sono autorizzati, se sono ancora sul terreno di gioco, a mostrare il cartellino giallo o rosso anche dopo il fischio finale.

• **Ammonizioni**

1) Un calciatore deve essere ammonito, mostrandogli il cartellino giallo, se commette una delle seguenti sette infrazioni:

- si rende colpevole di comportamento antisportivo;
- manifesta la propria disapprovazione con parole o gesti;
- infrange ripetutamente le Regole del Gioco;
- ritarda la ripresa del gioco;
- non rispetta la distanza prescritta quando il gioco viene ripreso con un calcio d'angolo, una rimessa dalla linea laterale, un calcio di punizione (calciatori difendenti);
- entra o rientra nel rettangolo di gioco senza la preventiva autorizzazione degli arbitri (tranne nel caso delle sostituzioni volanti) o infrange la procedura di sostituzione;
- abbandona deliberatamente il rettangolo di gioco senza l'autorizzazione dell'arbitro;

2) Un calciatore di riserva deve essere ammonito se commette una delle seguenti infrazioni:

- si rende colpevole di comportamento antisportivo;
- protesta con parole o gesti nei confronti degli ufficiali di gara;
- ritarda la ripresa del gioco.

3. Un calciatore sarà inoltre ammonito quando:

- interrompe deliberatamente con un fallo di mano un'azione importante;
- interrompe deliberatamente con un fallo di gioco un'azione promettente;
- si toglie la maglia dopo aver segnato una rete.

• **Espulsioni**

1) Un calciatore o un calciatore di riserva deve essere espulso, mostrandogli il cartellino rosso, se commette una delle seguenti infrazioni:

- si rende colpevole di un grave fallo di gioco; un calciatore si rende colpevole di un grave fallo di gioco se, a gioco in svolgimento, usa vigoria sproporzionata o brutalità nei confronti di un avversario durante un contrasto per il possesso del pallone. Qualsiasi calciatore che in un contrasto per il possesso del pallone colpisca un avversario frontalmente, di lato o da dietro, utilizzando una o entrambe le gambe, con vigoria sproporzionata, e metta in pericolo l'integrità fisica dell'avversario, si rende colpevole di un grave fallo di gioco;
- si rende colpevole di condotta violenta; la condotta violenta si può verificare sul rettangolo di gioco o al di fuori di esso con il pallone in gioco o non in gioco. Un calciatore si rende colpevole di condotta violenta, se, in mancanza di alcuna contesa per il pallone, usa vigoria sproporzionata o brutalità nei confronti di un avversario. Il calciatore è ugualmente colpevole di condotta violenta se agisce con vigoria sproporzionata o brutalità nei confronti di un proprio compagno di squadra o di qualsiasi altra persona.
- sputa contro un avversario o qualsiasi altra persona;
- impedisce alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete, toccando volontariamente il pallone con le mani o le braccia (ad eccezione del portiere nella propria area di rigore);
- impedisce un'evidente opportunità di segnare una rete ad un avversario che si dirige verso la porta, commettendo un'infrazione punibile con un calcio di punizione o di rigore;
- usa un linguaggio o fa dei gesti offensivi, ingiuriosi, minacciosi;
- riceve una seconda ammonizione nella medesima gara.

2) Un calciatore di riserva deve essere espulso se commette la seguente infrazione:

- impedisce alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete.

3) Un calciatore, se espulso, non può più prendere parte alla gara, non può sedere sulla panchina della squadra e deve uscire dal recinto di gioco.

4) Un calciatore espulso può essere sostituito da un proprio compagno di squadra, previo autorizzazione dell'arbitro, o del secondo arbitro, dopo **cinque** minuti di gioco successivi all'espulsione, a meno che non venga segnata una rete dalla squadra avversaria prima che siano trascorsi i **cinque** minuti. In questo ultimo caso dovranno essere osservate le seguenti modalità:

- se le squadre stanno giocando con 5 calciatori contro 4 e la squadra numericamente superiore segna una rete, la squadra con soli 4 calciatori può essere completata con un quinto calciatore;
- se entrambe le squadre stanno giocando con 4 calciatori e viene segnata una rete, ambedue le squadre rimangono con lo stesso numero di calciatori;

- se le squadre stanno giocando con 5 calciatori contro 3, oppure 4 contro 3 e la squadra numericamente superiore segna una rete, alla squadra con 3 calciatori se ne può aggiungere soltanto un altro;
 - se ambedue le squadre stanno giocando con 3 calciatori e viene segnata una rete, le due squadre rimangono con lo stesso numero di calciatori;
 - se la squadra che segna la rete è quella numericamente inferiore, il gioco proseguirà senza modificare il numero di calciatori.
- 5) Il conto dei due minuti inizia alla ripresa del gioco e si interrompe nel caso di richiesta di time-out o di fine dei tempi di gara
 - 6) Il calciatore subentrante deve entrare in campo dalla propria “zona sostituzioni”, e può farlo anche a gioco in svolgimento.
 - 7) Se un calciatore titolare (cioè in campo al momento della fine di uno dei tempi di gara) commette una infrazione durante l'intervallo tra i due periodi di gioco o tra la fine del secondo periodo di gioco e l'inizio dei tempi supplementari o tra i due tempi supplementari, infrazione che porta alla sua espulsione, la sua squadra dovrà cominciare il periodo successivo con un calciatore in meno rispetto al numero di quelli che avevano terminato il periodo precedente.
 - 8) Un calciatore titolare che è stato espulso prima dell'inizio della gara può essere sostituito soltanto da uno dei calciatori di riserva iscritti in elenco.
 - 9) Un calciatore di riserva iscritto in elenco che è stato espulso prima o dopo dell'inizio della gara non può essere sostituito

Guida alla Regola 12:

1. **C'è differenza tra l'interpretazione della regola 12 del calcio a 11 e la regola 12 del calcio a 5? No.** Tenendo conto delle ridotte misure del rettangolo di gioco, delle differenti modalità di gioco (velocità, manovre..) e della notevole influenza dei falli cumulativi (tiro libero a m. 10), l'arbitro dovrà tendere ad intervenire nei casi di infrazione alle Regole del Gioco modulando gli interventi quando ritiene i falli commessi in modo negligente, imprudente o con vigoria sproporzionata.
2. **Nel calcio a cinque deve essere applicato il vantaggio? Si.** In linea generale quando il vantaggio risulta chiaro ed immediato, sino al raggiungimento del 5° fallo cumulativo, il vantaggio deve essere accordato con continuità. L'arbitro in sostanza deve astenersi dall'infliggere punizioni nei casi in cui ritiene che, facendolo, risulterebbe avvantaggiata la squadra che ha commesso l'infrazione, lasciando proseguire il gioco. Qualora il presunto vantaggio non si concretizzi nell'immediatezza dell'azione (per esempio 2-3 secondi), l'arbitro fermerà il gioco e punirà il fallo iniziale, ferma restando l'eventuale sanzione disciplinare. Non concretizzarsi il vantaggio significa che né il calciatore che ha subito il fallo né un suo compagno di squadra sono in grado di continuare validamente l'azione. Dopo il 5° fallo cumulativo, se il vantaggio non dà la chiara opportunità di segnare una rete, dovrà essere accordato il tiro libero, risultando esso di norma più favorevole del vantaggio.
3. **E' permesso ad un calciatore caricare regolarmente un avversario con la spalla con il pallone a distanza di gioco? SI.** Invece, tale carica con il pallone non a distanza di gioco deve essere punita con un calcio di punizione diretto o di rigore, a seconda che il fallo sia avvenuto fuori o dentro l'area di rigore.
4. **È regolare l'intervento di un calciatore che in scivolata riesce a portare via il pallone senza toccare l'avversario? Si** se l'avversario non è in possesso del pallone né è in procinto di giocarlo, cioè **se non si tratta di un tackle scivolato.**
5. **È regolare l'intervento di un calciatore che in scivolata riesce a portare via il pallone senza toccare l'avversario? No** se l'avversario è in possesso del pallone o è in procinto di giocarlo, cioè **se si tratta di un tackle scivolato.**
6. **È regolare l'intervento di un calciatore che con un balzo si lancia in scivolata tentando di giocare il pallone? No.**
7. **Il “tackle” che mette in pericolo l'incolumità fisica dell'avversario, è vietato ed è punito con l'espulsione e con un calcio di punizione diretto.**
8. **Premettendo che il “contrasto scivolato” è da considerarsi come fallo cumulativo** quando è commesso da un calciatore che con un balzo e/o scivolando sul terreno di gioco tenta di calciare il pallone con il calciatore avversario che ha il possesso ed il controllo dello stesso, **un calciatore che interviene in scivolata per impedire esclusivamente una delle seguenti situazioni non commette un fallo cumulativo.**
 - a) che il pallone esca dal rettangolo di gioco;
 - b) la segnatura di una rete;
 - c) un'azione avversaria intercettando un passaggio;
 - d) un tiro verso la propria porta.

9. **C'è differenza tra la scivolata e il contrasto scivolato?** Sì. Il contrasto scivolato è un intervento falloso che il calciatore, nel tentativo di giocare il pallone, compie effettuando un balzo, scivolando sul terreno, in direzione dell'avversario che ha il pallone a distanza di gioco. La scivolata è un gesto atletico consentito dal regolamento con cui un calciatore, scivolando sul terreno, interviene - non in direzione dell'avversario - per intercettare il pallone (ad esempio si frappone alla traiettoria del pallone o si lancia per evitare che il pallone oltrepassi le linee perimetrali o entri in porta).
10. Se il portiere si spossa con le mani del pallone lanciandolo, senza fargli toccare il suolo, oltre la propria metà del rettangolo, gli arbitri dovranno intervenire? **No.** *La norma è da tempo cambiata.*
11. **Può un portiere toccare o controllare il pallone con le mani nella propria area di rigore** dopo che questo gli sia stato volontariamente passato con i piedi da un compagno di squadra o anche su una ripresa del gioco? **No.** Gli arbitri devono accordare un calcio di punizione indiretto che verrà eseguito dalla squadra avversaria sulla linea dell'area di rigore dal punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.
12. **Il portiere può controllare il pallone con i piedi al di fuori della propria area di rigore nella propria metà campo per più di quattro secondi?** No. No. Gli arbitri devono assegnare un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria da eseguire sulla linea dell'area di rigore nel punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.
13. **Il portiere può controllare il pallone con i piedi al di fuori della propria area di rigore nella propria metà campo per più di quattro secondi?** No. In questo caso verrà accordato un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria, che sarà eseguito nel punto in cui è stata commessa l'infrazione.
14. **Può il portiere impossessarsi del pallone, durante lo svolgimento di un'azione, trattenendolo con le mani all'interno della propria area di rigore, per più di quattro secondi?** No.
15. **Quando il portiere è considerato in possesso del pallone?** Il portiere sarà considerato in possesso del pallone quando lo controlla con i piedi e se lo avrà toccato con una qualsiasi parte delle mani o delle braccia. È ugualmente considerato in possesso del pallone nel momento in cui lo fa rimbalzare intenzionalmente sulle mani o sulle braccia. Non è da considerarsi invece in possesso del pallone quando, a giudizio dell'arbitro, il pallone rimbalza accidentalmente sul portiere. Non è da considerare spossarsi del pallone quando il portiere lo fa rimbalzare prima di calciarlo. In generale, lasciare il pallone dalle mani e calciarlo sono considerate un'unica azione e pertanto non è consentito ad un avversario del portiere impedire che egli lanci il pallone con le mani.
16. **Può un calciatore mettere intenzionalmente il piede sopra il pallone** o trattenerlo fermo a terra con i piedi o con gli arti inferiori a gioco in svolgimento, per un periodo di tempo più lungo del necessario? **No.**
17. **In quali casi viene espulso il portiere quando ferma irregolarmente l'avversario diretto a rete?** Quando, trascurando il pallone, atterra l'avversario oppure, superato dall'avversario lo atterra. In entrambi i casi l'intervento del portiere deve aver impedito la segnatura di una rete o la evidente opportunità di segnare una rete.
18. **Su rimessa dal fondo, il portiere può effettuare un drop, cioè calciare il pallone subito dopo averlo lasciato rimbalzare al suolo?** No. Su rimessa dal fondo il portiere non può effettuare un drop. In questo caso la rimessa dal fondo deve essere ripetuta se l'infrazione avviene all'interno dell'area di rigore. Se invece il portiere, subito dopo aver effettuato la rimessa dal fondo in maniera regolare, calcia il pallone quando questo è uscito dall'area di rigore e prima che venga toccato da un altro calciatore, gli arbitri dovranno interrompere il gioco per accordare un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria nel punto in cui è stata commessa l'infrazione. Il drop è invece ammesso dopo una parata ed a volte il portiere lo utilizza per tentare di segnare una rete dalla propria area di rigore.
19. **E' regolare l'intervento del portiere che dopo una parata, con le mani o con i piedi, rinvia il pallone al volo con i piedi?** SÌ
20. **A quali criteri devono attenersi gli arbitri per stabilire l'esistenza o meno dell'intenzionalità nei falli di mano?** Devono valutare se il contatto tra il pallone, la mano o il braccio è volontario e se il calciatore allarga o alza le mani o le braccia con l'intenzione di frapporre maggior ostacolo alla traiettoria del pallone. Qualora nell'effettuazione di un calcio di punizione i calciatori della squadra difendente formino la barriera coprendo un maggiore spazio con le braccia distaccate dai fianchi, l'eventuale fallo di mano conseguente al tiro deve essere considerato intenzionale. Non deve però essere considerato intenzionale il gesto istintivo di ripararsi il viso od il basso ventre dal pallone, oppure se, per naturale effetto del movimento corporeo, un calciatore tiene le braccia distaccate dal tronco ed il pallone vi batte contro, oppure se per effetto della distanza ravvicinata il calciatore non ha potuto evitare il contatto tra le braccia ed il pallone.
21. **Se un calciatore si dirige verso la porta avversaria con la evidente opportunità di segnare una rete e ne è intenzionalmente impedito con mezzi illeciti, come si comporteranno gli arbitri?** Accorderanno un calcio

di punizione diretto o di rigore, a seconda che il fallo sia avvenuto fuori o dentro l'area di rigore, mentre sarà espulso il calciatore colpevole per condotta gravemente sleale.

22. **Se un calciatore, tranne il portiere nella propria area di rigore, priva la squadra avversaria di una rete o della evidente opportunità di segnare, toccando intenzionalmente il pallone con una mano, come si comporteranno gli arbitri?** Accorderanno un calcio di punizione diretto o di rigore, a seconda che il fallo sia commesso fuori o dentro l'area di rigore, ed il calciatore colpevole sarà espulso per condotta gravemente sleale. Nel caso che il pallone, intercettato dal calciatore difendente con la mano, entrasse comunque in rete, questa sarà accordata ed il calciatore colpevole dovrà essere ammonito.

23. **Che cosa si intende per comportamento antisportivo, condotta violenta o gravemente sleale?**

Comportamento antisportivo: falli, atti, gesti od atteggiamenti contrari allo spirito del gioco o contro i direttori di gara.

Condotta violenta: falli, atti o gesti che arrecano o tendono ad arrecare a chicchessia un danno fisico o morale.

Condotta gravemente sleale: impedire alla squadra avversaria di segnare una rete o privarla di un'evidente occasione da rete compiendo un fallo di mano volontario o un fallo punibile con un calcio di punizione diretto o un calcio di rigore.

Gli arbitri devono tenere conto dei seguenti aspetti nel decidere se un fallo commesso ha privato un calciatore attaccante di una evidente opportunità di segnare una rete:

- il possesso o la possibilità di controllare il pallone;
- la posizione dell'attaccante;
- il suo movimento/direzione;
- la distanza dalla porta;
- la posizione dei calciatori difendenti;
- la posizione del portiere difendente.

Regola 13 Calci di Punizione

1. I calci di punizione sono distinti in:

a. **“Diretti”** (per mezzo dei quali può essere segnata direttamente una rete contro la squadra che ha commesso il fallo);

b. **“Indiretti”** (per mezzo dei quali una rete non può essere segnata se il pallone, prima di oltrepassare la linea di porta, non sia stato toccato o giocato da un calciatore diverso da quello che ha battuto la punizione).

2. Per differenziare un calcio di punizione indiretto da uno diretto, l'arbitro, quando accorda un calcio di punizione indiretto, deve segnalarlo alzando un braccio portando la mano al di sopra della testa. Egli manterrà il braccio in tale posizione fino a che il pallone sia stato giocato o toccato da un altro calciatore o abbia cessato di essere in giuoco.

3. Tutti i calciatori della squadra avversaria a quella che batte il calcio di punizione (diretto o indiretto) devono posizionarsi ad una distanza di almeno m. 5 dal pallone. Il pallone sarà considerato in gioco nel momento in cui è stato toccato o giocato.

4. Quando una squadra difendente usufruisce di un calcio di punizione dall'interno della propria area di rigore, tutti i calciatori della squadra avversaria devono rimanere al di fuori dell'area di rigore. Il pallone verrà considerato in gioco appena sarà uscito dall'area di rigore.

5. Con lo stesso fischio, nello stesso istante in cui è accordato un calcio di punizione, l'arbitro ne autorizza senz'altro l'esecuzione, salvo quando il gioco rimanga interrotto per un periodo di tempo superiore al normale (per esempio per comminare un'ammonizione o un'espulsione), o quando il calciatore che deve calciare la punizione richieda l'intervento dell'arbitro per fare in modo che gli avversari rispettino la prescritta distanza di metri 5. In questi casi un calcio di punizione battuto prima del secondo fischio non deve essere considerato regolare e pertanto deve essere ripetuto.

6. Il calcio di punizione può essere battuto in qualsiasi direzione.

7. I calci di punizione devono essere battuti entro 4 secondi dal momento in cui il pallone è stato posto sul punto di battuta o, a seguito della richiesta all'arbitro della verifica della distanza, entro 4 secondi dal momento in cui l'arbitro ha nuovamente fischiato per la ripresa del gioco.

8. In caso di inosservanza del termine stabilito, sarà accordato un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria.

9. Nella esecuzione di un calcio di punizione, diretto od indiretto, il pallone deve essere fermo e collocato sul punto previsto dalla norma regolamentare. Il calcio di punizione, battuto con il pallone in movimento o collocato in un punto diverso da quello previsto dalla norma regolamentare, non deve essere considerato regolare e pertanto deve essere ripetuto.

10. Il calciatore che lo ha calciato non potrà giocarlo una seconda volta fino a quando il pallone stesso non sia stato toccato o giocato da un altro calciatore.
11. Se il calciatore che ha battuto il calcio di punizione tocca una seconda volta il pallone prima che questo sia giocato da un altro calciatore, deve essere concesso, a favore della squadra avversaria, un calcio di punizione indiretto dal punto in cui è stata commessa l'infrazione, a meno che quest'ultima non sia stata commessa da un calciatore all'interno dell'area di porta avversaria, nel qual caso il calcio di punizione sarà battuto da un punto qualsiasi dell'area di porta.
12. Quando un calciatore della squadra avversaria non rispetta la distanza prescritta durante l'esecuzione di un calci odi punizione, il calcio di punizione dovrà essere ripetuto ed il calciatore colpevole deve essere ammonito, salvo che non possa essere applicato il vantaggio o venga commessa un'altra infrazione punibile con un calcio di rigore.
13. Un calciatore che batte un calcio di punizione, diretto od indiretto, può rinunciare, se lo ritiene opportuno, al rispetto da parte degli avversari della distanza prescritta dalla Regola.
14. Quando un calciatore batte un calcio di punizione diretto o indiretto dall'interno della propria area di rigore, tutti i calciatori della squadra avversaria devono trovarsi ad una distanza non inferiore a m. 5 dal pallone e rimanere al di fuori dell'area di rigore fino a quando il pallone non sia stato calciato al di fuori della stessa. Il pallone sarà in gioco dal momento in cui è stato toccato, si è mosso ed è uscito dall'area di rigore verso il terreno di gioco.
15. Se un calciatore della squadra avversaria entra nell'area di rigore o si avvicina a meno di m. 5 dal pallone, secondo i casi e comunque prima che il calcio di punizione sia stato battuto, l'arbitro dovrà ritardarne l'esecuzione fino a quando non sia rispettata la Regola.
16. Il portiere non potrà ricevere il pallone fra le mani al fine di rilanciarlo successivamente in gioco.
17. Se il pallone non è stato calciato direttamente in gioco, fuori dell'area di rigore, il calcio di punizione deve essere ripetuto.
18. Se un calciatore batte un calcio di punizione diretto o indiretto dall'esterno della propria area di rigore, tutti i calciatori della squadra avversaria devono trovarsi ad una distanza non inferiore a m. 5 dal pallone fino a quando questo non sia in gioco, salvo che si dispongano sulla propria linea di porta, fra i pali della stessa. Il pallone sarà considerato in gioco quando è calciato e si muove.
19. Salvo che non esistano altre prescrizioni nelle Regole riguardanti il punto dal quale deve essere battuto un calcio di punizione:
 - Ogni calcio di punizione accordato alla squadra difendente all'interno della propria area di rigore, può essere battuto da un punto qualsiasi della stessa area di rigore.
 - Ogni calcio di punizione indiretto accordato alla squadra attaccante, all'interno dell'area di rigore avversaria, deve essere battuto dalla linea dell'area di rigore parallela alla linea di porta, dal punto più vicino a quello dove il fallo è stato commesso.
20. Con un calcio di punizione diretto può essere segnata una rete soltanto contro la squadra che lo subisce.
21. Se nella esecuzione di un calcio di punizione (diretto od indiretto), battuto dall'esterno dell'area di rigore, un calciatore calcia il pallone direttamente nella propria porta, l'arbitro farà riprendere il gioco con un calcio d'angolo.
22. Se nella esecuzione di un calcio di punizione indiretto il pallone è calciato direttamente nella porta avversaria, l'arbitro farà riprendere il gioco con un calcio di rinvio.

Falli Cumulativi

1. Ogni volta che un calciatore commette uno dei falli previsti tra quelli sanzionabili dalla regola 12 con un calcio di punizione diretto od un calcio di rigore, esso sarà conteggiato come un fallo cumulativo.
2. Dopo che ogni squadra avrà commesso, per ogni tempo di gara, 5 falli cumulativi, ogni ulteriore fallo commesso, se rientra tra quelli sanzionabili dalla regola 11 con un calcio di punizione diretto, e se commesso fuori dalla propria area di rigore, darà origine ad un tiro libero (in pratica dal sesto fallo compreso in poi, tutti quei falli, e solo quelli, che danno origine ad un calcio di punizione diretto, daranno origine ad un tiro libero).
3. Se il fallo è stato commesso nella propria area di rigore, darà naturalmente origine ad un calcio di rigore.
4. Gli arbitri possono consentire al gioco di proseguire, applicando il vantaggio, se la squadra non ha già commesso cinque falli cumulativi e se alla squadra avversaria non viene impedita una evidente opportunità di segnare una rete
5. In questo caso, appena il pallone non sarà più in gioco, dovranno comunicare che è stato commesso un fallo cumulativo.
6. Per i primi cinque falli cumulativi registrati nei confronti di una delle due squadre durante ognuno dei periodi di gioco della gara, e a condizione che la gara sia stata interrotta per tale ragione:
7. i calciatori della squadra avversaria potranno formare una barriera per difendersi da un calcio di punizione;

8. tutti i calciatori avversari dovranno trovarsi ad almeno m. 5 di distanza dal pallone;
9. una rete potrà essere segnata direttamente nella porta avversaria con questo calcio di punizione.
10. A partire dal sesto fallo cumulativo registrato nei confronti di una delle due squadre in ognuno dei periodi di gioco gara, si procederà con il tiro libero. Con un tiro libero si può segnare direttamente una rete, e si dovranno osservare le seguenti procedure:
 11. i calciatori della squadra avversaria non potranno formare una barriera per difendersi dal tiro libero;
 12. il calciatore che esegue il tiro libero dovrà essere debitamente identificato; se il tiro libero viene eseguito da un compagno del calciatore che era stato precedentemente identificato, l'arbitro interrompe il gioco, lo ammonisce per comportamento antisportivo e riprende la gara con un calcio di punizione indiretto in favore della squadra difendente dal punto in cui il calciatore ha eseguito il tiro.
 13. il portiere dovrà rimanere nella propria area di rigore ad almeno m. 5 dal pallone; può porsi in qualunque parte dell'area di rigore e può muoversi durante l'effettuazione del tiro libero
 14. tutti gli altri calciatori dovranno rimanere nel rettangolo di gioco dietro una linea immaginaria attraversante il pallone e parallela alla linea di porta, all'esterno dell'area di rigore. Dovranno rimanere a m. 5 dal pallone e non potranno ostacolare il calciatore che effettua il tiro libero.
 15. Nessun calciatore può oltrepassare la linea immaginaria fino a quando il pallone non sarà stato calciato e si sarà mosso.
 16. il calciatore che esegue il tiro libero deve calciare con l'intenzione di segnare una rete e non può passare il pallone ad un compagno;
 17. dopo che il tiro libero è stato eseguito, nessun calciatore potrà toccare il pallone fino a quando questo non sia stato toccato dal portiere difendente, non sia rimbalzato dal palo o dalla traversa, o non sia uscito dal rettangolo di gioco;
 18. se un calciatore commette il sesto fallo della sua squadra nella metà del rettangolo di gioco avversaria o nella propria metà del rettangolo compresa tra la linea mediana e una linea parallela immaginaria passante per il punto del tiro libero, il tiro libero dovrà essere battuto dal punto del tiro libero.
 19. se un calciatore commette il sesto fallo della sua squadra nella propria metà del rettangolo di gioco, tra la linea dei m. 10 e la linea di porta, ma all'esterno dell'area di rigore, la squadra alla quale è stato assegnato il tiro libero potrà scegliere se eseguirlo dal punto del tiro libero o dal punto in cui è stata commessa l'infrazione;
 20. Se un calciatore della squadra difendente commette un'infrazione a questa Regola:
 - il tiro libero dovrà essere ripetuto, ma solo se non è stata segnata una rete;
 - il tiro libero non dovrà essere ripetuto se è stata segnata una rete.
 21. Se un compagno del calciatore che esegue il tiro libero, commette un'infrazione a questa Regola:
 - il tiro libero dovrà essere ripetuto se è stata segnata una rete
 - se non è stata segnata una rete, gli arbitri dovranno interrompere il gioco e lo riprenderanno con un calcio di punizione indiretto in favore della squadra difendente dal punto in cui è stata commessa l'infrazione.
 22. Se il calciatore che esegue il tiro libero commette un'infrazione a questa Regola dopo che il pallone è in gioco, dovrà essere assegnato un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria dal punto in cui è stata commessa l'infrazione.
 23. Se un calciatore della squadra difendente e un calciatore della squadra attaccante infrangono questa Regola, il tiro libero dovrà essere ripetuto.
 24. Se il pallone colpisce un oggetto dopo che è stato giocato in avanti, il tiro libero dovrà essere ripetuto.
 25. Se il pallone rimbalza sul portiere, la traversa, o i pali, e poi colpisce un oggetto all'interno del rettangolo di gioco, gli arbitri dovranno interrompere il gioco e lo riprenderanno con una rimessa da parte di uno degli arbitri nel punto in cui il pallone ha colpito oggetto.
 26. Il tiro libero battuto prima del fischio arbitrale o da una posizione diversa prescritta dalla presente regola, deve essere ripetuto
 27. Al termine del primo tempo di gara i falli cumulativi sono azzerati.
 28. Nel caso di disputa dei supplementari, i falli commessi nel primo tempo supplementare si sommano a quelli commessi nel secondo tempo di gara, e i falli commessi nel secondo tempo supplementare si sommano a quelli commessi nel primo tempo supplementare e nel secondo tempo di gara.
 29. La gara deve essere prolungata per consentire l'esecuzione di un tiro libero accordato allo scadere di ciascuno dei periodi di gioco regolamentari o supplementari.
 30. Durante il tiro libero non si applica la norma dei 4 secondi. Se il calciatore incaricato di calciare il tiro libero ne ritarda volontariamente l'esecuzione, dovrà essere ammonito per condotta scorretta. Il tiro libero comunque deve, in ogni caso, essere calciato dalla squadra alla quale è stato assegnato.
 31. Il pallone sarà considerato in gioco quando è calciato in avanti e si muove.

32. La rete sarà considerata valida anche se il pallone tocca uno o entrambi i pali della porta, oppure la sbarra trasversale o il portiere o una combinazione di uno o più dei suddetti elementi, purché non sia stata commessa alcuna infrazione

Regola 14 Il Calcio di Rigore

1. Quando un calciatore, nella propria area di rigore, commette uno dei falli sanzionabili con un calcio di punizione diretto, alla squadra avversaria sarà accordato un calcio di rigore.
2. Con un calcio di rigore si può segnare direttamente una rete.
3. Se il calcio di rigore è concesso allo scadere di uno dei tempi regolamentari o supplementari, la gara deve essere prolungata per la sola esecuzione del calcio di rigore.
4. I calci di rigore devono essere battuti dal punto del calcio di rigore.
5. Il calciatore che esegue il calcio di rigore dovrà essere debitamente identificato; se il rigore viene eseguito da un compagno del calciatore che era stato precedentemente identificato, l'arbitro interrompe il gioco, lo ammonisce per comportamento antisportivo e riprende la gara con un calcio di punizione indiretto in favore della squadra difendente dal punto del calcio di rigore.
6. Colui che batte il calcio di rigore deve calciare il pallone in avanti e non potrà giocarlo una seconda volta fino a quando lo stesso non sarà stato toccato da un altro calciatore.
7. Il pallone sarà considerato in gioco quando è toccato in avanti e si muove.
8. La rete sarà considerata valida anche se il pallone tocca uno o entrambi i pali della porta, oppure la sbarra trasversale o il portiere o una combinazione di uno o più dei suddetti elementi, purché non sia stata commessa alcuna infrazione.
9. Prima dell'esecuzione, tutti i calciatori, ad eccezione del calciatore che batte il calcio di rigore e del portiere della squadra che lo subisce, devono stare all'interno del rettangolo di gioco ma fuori dell'area di rigore, dietro o al lato del punto del calcio di rigore, ad una distanza di almeno 5 metri dal punto del calcio di rigore.
10. Il portiere difendente deve trovarsi sulla linea di porta, all'interno dei pali, facendo fronte a chi esegue il tiro fino a quando il pallone non sia in gioco
11. Per qualsiasi infrazione a questa Regola, se commessa da un calciatore della squadra difendente, il calcio di rigore:
 - se la rete non è stata segnata, deve essere ripetuto;
 - se la rete è stata segnata, non deve essere ripetuto;
12. Per qualsiasi infrazione a questa Regola, se commessa da un compagno di squadra del calciatore incaricato del tiro, il calcio di rigore:
 - se la rete è stata segnata, questa sarà annullata ed il calcio di rigore ripetuto;
 - se la rete non è stata segnata, l'arbitro riprenderà il gioco con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria;
13. Per qualsiasi infrazione a questa Regola, se commessa dal calciatore che ha battuto il calcio di rigore ed il fallo è stato commesso con il pallone in gioco, la squadra avversaria batterà un calcio di punizione indiretto dal punto in cui è stata commessa l'infrazione;
14. Per qualsiasi infrazione a questa Regola, se commessa dal calciatore che ha battuto il calcio di rigore ed il fallo è stato commesso con il pallone non ancora in gioco in gioco, ma dopo l'emissione del fischio da parte dell'arbitro la squadra avversaria batterà un calcio di punizione indiretto dal punto in cui è stata commessa l'infrazione;
 - se il pallone entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto;
 - se il pallone non entra in porta, l'arbitro interrompe il gioco e lo riprende con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria dal punto in cui l'infrazione è avvenuta.
15. Se un calciatore della squadra difendente e un calciatore della squadra attaccante commettono un'infrazione a questa Regola, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto.
16. Se il pallone colpisce un oggetto dopo che è stato giocato in avanti, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto.
17. Se il pallone rimbalza sul portiere, la traversa, o i pali, e poi colpisce un oggetto all'interno del rettangolo di gioco, gli arbitri dovranno interrompere il gioco e lo riprenderanno con una rimessa da parte di uno degli arbitri nel punto in cui il pallone ha colpito l'oggetto.

Regola 15 Rimessa dalla linea laterale

1. La rimessa dalla linea laterale è il modo di riprendere il gioco quando il pallone oltrepassa interamente, sia a terra sia in aria, una linea laterale, o colpisce una copertura.
2. La rimessa laterale è accordata alla squadra avversaria del calciatore che per ultimo ha toccato il pallone quando esso era in gioco;
3. Una rete non può essere segnata direttamente su rimessa laterale. In tal caso verrà assegnata una rimessa dal fondo alla squadra avversaria

4. La rimessa laterale deve essere eseguita dal punto in cui il pallone ha oltrepassato la linea laterale o dall'esterno del rettangolo di gioco ad una distanza non superiore a cm. 25 da tale punto.
5. Il pallone deve essere fermo.
6. Il pallone deve essere rimesso in gioco, verso l'interno del terreno di gioco, in una qualsiasi direzione;
7. Il calciatore che esegue la rimessa dalla linea laterale deve avere una parte di un piede sulla linea laterale o all'esterno del terreno di gioco.
8. I calciatori della squadra difendente devono trovarsi ad almeno 5 metri dal punto in cui viene eseguita la rimessa.
9. Le rimesse laterali si eseguono con i piedi.
10. Il calciatore che esegue la rimessa laterale, deve farlo entro 4 secondi dal momento in cui entra in possesso del pallone ed è nella possibilità di eseguire la rimessa. Se un calciatore, in possesso del pallone e quindi in grado di eseguire la rimessa, lo trattiene per quattro secondi senza posarlo sulla linea, gli arbitri faranno invertire la rimessa perché il conteggio dei quattro secondi inizia con il possesso e la possibilità di poter giocare il pallone.
11. Il pallone è considerato in gioco non appena entra all'interno del rettangolo di gioco.
12. Il calciatore che esegue la rimessa laterale, non può giocare il pallone una seconda volta prima che sia stato toccato da un altro calciatore. In caso di infrazione, deve essere accordato un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria, dal punto in cui è stata commessa l'infrazione. Se questa è avvenuta all'interno della propria area di rigore, il calcio di punizione indiretto sarà battuto dalla linea dei 6 metri dal punto più vicino a quello dove è avvenuta l'infrazione.
13. Se la rimessa laterale:
 - Non è stata eseguita correttamente;
 - È stata effettuata da un punto diverso da quello di cui al comma 4;
 - Non è stata effettuata entro 4 secondi dal momento in cui il calciatore è entrato in possesso del pallone.
 - Viene commessa ogni altra infrazione alla regola
 essa deve essere ripetuta da un calciatore della squadra avversaria
14. Se un avversario interferisce o impedisce che la rimessa dalla linea laterale sia eseguita correttamente, dovrà essere ammonito per comportamento antisportivo mostrandogli il cartellino giallo.
15. Se un avversario si pone ad una distanza inferiore a cinque metri, gli arbitri devono intervenire per riportarlo a distanza regolamentare solo se a suo giudizio egli ostacola la ripresa del gioco.
16. Un calciatore che batte la rimessa laterale non può richiedere agli arbitri il rispetto della distanza prima di eseguire tale rimessa. Il calciatore incaricato di effettuare la rimessa laterale deve effettuarla entro quattro secondi.
17. Se i calciatori avversari sono ad una distanza tale da non permettere la regolare esecuzione, gli arbitri interromperanno il gioco, ammoniranno il calciatore inadempiente e la rimessa laterale verrà ripetuta, a meno che non si possa applicare il vantaggio o venga commessa dalla squadra avversaria un'infrazione sanzionabile con un calcio di punizione o un calcio di rigore.

Regola 16 Rimessa dal fondo

1. La rimessa dal fondo è il modo di riprendere il gioco quando il pallone, toccato per ultimo da un calciatore della squadra attaccante, oltrepassa interamente la linea di porta, sia in terra sia in aria, al di fuori del tratto compreso tra i pali.
2. Una rete non può essere segnata direttamente su rimessa dal fondo.
3. La rimessa dal fondo può essere effettuata solo dal portiere della squadra difendente e solo con le mani, da un punto qualsiasi dell'area di rigore.
4. Tutti i calciatori avversari devono trovarsi fuori dall'area di rigore, sino a quando il pallone non sia in gioco.
5. Il pallone è considerato in gioco quando è stato lanciato completamente fuori dall'area di rigore.
6. Se il pallone non viene lanciato direttamente al di fuori dell'area di rigore, la rimessa dal fondo dovrà essere ripetuta, ma il computo dei quattro secondi non è annullato e riprende dal momento in cui il portiere è pronto a ripeterla
7. Dopo la rimessa del portiere, nessun calciatore può dunque toccare la palla prima che sia uscita dall'area di rigore.
8. In caso di inosservanza delle predette norme, la rimessa va ripetuta.
9. Se, dopo che il pallone è in gioco, il portiere tocca il pallone una seconda volta, eccetto con le mani, prima che sia stato toccato da un qualsiasi altro calciatore, è concesso un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria dal punto in cui è stata commessa l'infrazione, salvo che ciò sia avvenuto nell'area di rigore, nel qual caso il calcio di punizione indiretto sarà battuto dalla linea dell'area di rigore, dal punto più vicino a quello in cui è stato commesso il fallo
10. Se, dopo che il pallone è in gioco, il portiere tocca il pallone una seconda volta con le mani, prima che sia stato toccato da un qualsiasi altro calciatore, è concesso un calcio di punizione diretto alla squadra avversaria dal punto in cui è stata commessa l'infrazione, salvo che ciò sia avvenuto nell'area di rigore, nel qual caso sarà accordato un

calcio di punizione indiretto, che sarà battuto dalla linea dell'area di rigore, dal punto più vicino a quello in cui è stato commesso il fallo

11. La rimessa va effettuata entro 4 secondi dal momento in cui il portiere è venuto in possesso del pallone.
12. In caso contrario, sarà accordato un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria, che sarà eseguito sulla linea dell'area di rigore, nel punto più vicino a quello in cui è stata commessa l'infrazione.
13. Se la rimessa dal fondo viene eseguita con calciatori attaccanti all'interno dell'area di rigore, la rimessa dal fondo viene ripetuta se uno qualsiasi dei calciatori attaccanti tocca il pallone o impedisce al portiere di eseguirla correttamente.

Regola 17 Calcio d'Angolo


1. Il calcio d'angolo è il modo di riprendere il gioco quando il pallone, toccato per ultimo da un calciatore della squadra difendente, oltrepassa interamente la linea di porta, sia in terra sia in aria, al di fuori del tratto compreso tra i pali.
2. Una rete può essere segnata direttamente su calcio d'angolo, ma unicamente contro la squadra avversaria.
3. Il calcio d'angolo è battuto da un calciatore qualsiasi della squadra attaccante.
4. I calci d'angolo si battono con i piedi. Il pallone deve essere posto all'interno dell'arco d'angolo più vicino al punto in cui ha oltrepassato la linea di porta.
5. I calciatori della squadra difendente devono porsi ad una distanza di 5 metri dall'arco d'angolo, e non possono avvicinarsi fino a quando questo non è in gioco.
6. Il pallone è considerato in gioco non appena è stato toccato e si muove.
7. Il calciatore che ha battuto il calcio d'angolo non può giocare una seconda volta il pallone fino a quando lo stesso non sia stato toccato o giocato da un altro calciatore. In caso di inosservanza, sarà assegnato un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria, dal punto in cui è stata commessa l'infrazione.
8. I calci d'angolo devono essere effettuati entro 4 secondi dal momento in cui il calciatore è in condizione di batterlo. In caso di inosservanza del termine stabilito, sarà accordato un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria, dal punto in cui è stata commessa l'infrazione.
9. Per tutte le altre infrazioni a questa regola, il calcio d'angolo dovrà essere ripetuto.
10. L'arbitro è incaricato di far osservare la distanza se a suo giudizio essa ostacola la ripresa del gioco. In caso di inosservanza della distanza, il calcio d'angolo sarà ribattuto.



ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT

COMITATO PROVINCIALE DI LUCCA

CALCIO A 7 REGOLE DEL GIOCO



CALCIO A 7 REGOLE DEL GIOCO

N.B. Non esiste un regolamento ufficiale FIGC del calcio a 7. Il presente regolamento si basa sull'esperienza e la prassi di questi anni. Sono state apportate le innovazioni necessarie allo svolgimento della nostra attività ufficiale. Nessun altro regolamento è applicabile. Per quanto riguarda i tornei dell'attività non ufficiale le società organizzatrici dovranno obbligatoriamente uniformarsi a tale regolamento. Allo scopo dovranno presentare copia del regolamento specifico del torneo, che dovrà essere approvato dal nostro Comitato. In mancanza di approvazione, non si darà luogo alla nostra collaborazione tecnica e arbitrale.

Il Comitato Provinciale si riserva di apportare tutte le modifiche che si renderanno necessarie al miglior andamento dei Campionati e/o tornei. Evidenziate in giallo le novità rispetto al regolamento precedentemente in vigore e le novità entrate in vigore lo scorso anno ma che hanno avuto applicazione non uniforme.

Regola 1 Il Terreno di Gioco

1. L'AICS non prescrive misure tassative per il terreno di gioco, che potrà avere diverse dimensioni, anche se consiglia che i terreni di gioco rientrino nelle seguenti dimensioni minime e massime:
 - Lunghezza: minima metri 45; massima metri 70;
 - Larghezza: minima metri 30; massima metri 40;
2. In caso di misure inferiori, l'AICS si riserva di non consentire la disputa delle gare.
3. In ogni caso la lunghezza deve essere maggiore della larghezza.
4. Il rettangolo di gioco è segnato con linee. Tali linee appartengono alle aree da esse delimitate. Le due linee di delimitazione più lunghe sono denominate "linee laterali". Quelle più corte sono denominate "linee di porta".
5. Il rettangolo di gioco è diviso in due parti dalla "linea mediana". Nel centro della linea mediana è segnato un punto intorno al quale è tracciata una circonferenza con un raggio di m. 3.
6. Da entrambe le linee di porta, facendo centro in ciascun palo e con un raggio minimo di m. 9, sono tracciati, verso l'interno del rettangolo di gioco, due quarti di circonferenza congiunti nella parte superiore da una retta, parallela alla linea di porta, lunga m. 5,00. Lo spazio racchiuso tra queste linee e quella di porta è denominato "area di rigore".
7. Le porte devono avere le seguenti dimensioni:
 - un'altezza dal terreno di metri 2 (misurata dal bordo inferiore della traversa)
 - una lunghezza di metri 5 (misurata dall'interno dei pali).
8. E' consentito usare porte con misure differenti solo per tornei interni o gironi di campionato che si svolgono sullo stesso impianto. Per le gare dei play off, è obbligatorio uniformarsi alle suddette misure
9. Le porte possono essere portatili, ma devono essere fissate al suolo in modo sicuro. Le porte mobili non possono essere utilizzate se non rispondono a tali esigenze
10. Non esiste l'area di porta.
11. Il disco del calcio di rigore deve essere tracciato a m.9 di distanza dalla linea di porta, perpendicolarmente al centro della porta stessa.
12. Il fondo del terreno di gioco può essere di qualsiasi materiale.
13. All'altezza del centrocampo, dalla parte delle panchine, è prevista una zona sostituzioni avente una lunghezza di m.6 (3 metri per ogni metà campo). Si consiglia di delimitare la zona sostituzioni tracciando delle linee perpendicolari alla linea laterale.
14. Su ogni angolo, verso l'interno del terreno di gioco, è preferibile tracciare un quarto di circonferenza con un raggio di cm 25;

Regola 2 Il pallone

1. Sia sui campi in erba sintetica sia sui campi in erba naturale o in terra battuta si gioca obbligatoriamente con palloni del n°4.
2. I palloni devono essere forniti dai gestori degli impianti o dagli organizzatori dei tornei nel numero minimo di 3.
3. **In mancanza assoluta di palloni l'arbitro non dà inizio alla gara o non prosegue nella sua continuazione.**
4. Durante il corso del gioco, è possibile indistintamente usufruire di tutti i palloni messi a disposizione, senza necessità di un ulteriore consenso dell'arbitro.
5. Se il pallone scoppia o diviene difettoso nel corso della gara:
 - la gara deve essere interrotta;
 - la gara riprenderà, con un nuovo pallone, con una rimessa da parte dell'arbitro nel punto in cui si trovava il pallone nel momento in cui si è reso inutilizzabile, a meno che il gioco sia stato interrotto all'interno dell'area di porta, nel qual caso l'arbitro effettuerà la propria rimessa sulla linea dell'area di porta parallela

alla linea di porta nel punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.

6. Se il pallone scoppia o diviene difettoso durante l'esecuzione di un calcio di rigore o di un tiro libero o durante i tiri di rigore quando si muove in avanti e prima che tocchi un qualsiasi calciatore o la traversa o i pali della porta il calcio di rigore deve essere ripetuto
7. Se un secondo pallone, un altro oggetto o un animale entrano sul terreno di gioco durante la gara, l'arbitro deve interrompere il gioco soltanto se l'elemento esterno interferisce con il gioco. Il gioco dovrà essere ripreso con una rimessa da parte dell'arbitro nel punto cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto, a meno che il gioco sia stato interrotto all'interno dell'area di porta, nel qual caso l'arbitro effettuerà la propria rimessa sulla linea dell'area di porta parallela alla linea di porta nel punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.
8. Se un secondo pallone, un altro oggetto o un animale entra sul terreno di gioco durante la gara senza interferire con il gioco, l'arbitro dovrà farlo rimuovere il prima possibile.

Regola 3 Numero dei calciatori

1. Ogni squadra è composta da un massimo di 7 calciatori, uno dei quali deve giocare obbligatoriamente da portiere.
2. La gara non può iniziare o non può proseguire se ogni squadra non è composta da almeno 4 calciatori.
3. Ogni squadra può inoltre indicare nelle note di gara un massimo di 5 calciatori sostituiti (di riserva).
4. E' consentito indicare nelle note di gara calciatori non presenti al momento della chiama arbitrale, purché sulla nota di gara sia indicato il numero del loro cartellino e/o del documento di identità.
5. I calciatori non presenti al momento della chiama arbitrale, ma indicati sulla nota di gara, nel caso sopraggiungano, dovranno presentarsi all'arbitro durante un'interruzione del gioco. Soltanto dopo la loro identificazione potranno prendere parte alla gara.
6. I calciatori di riserva e i dirigenti delle squadre devono sedere sulla panchina posta in corrispondenza alla metà campo nella quale si trova la propria squadra al momento del calcio d'inizio del primo e del secondo tempo. Di conseguenza le squadre devono invertire le panchine durante l'intervallo.
7. Ogni squadra deve avere per tutta la durata della gara un capitano, che può svolgere le sue funzioni anche quando non prende parte al gioco.
8. Il capitano è responsabile nei confronti degli arbitri e dell'AICS della condotta dei propri calciatori. Pertanto è l'unico ad avere facoltà di interpellare gli arbitri, in forma corretta ed a gioco fermo, per chiedere chiarimenti in merito a decisioni tecniche e disciplinari assunte e per formulare eventuali riserve. È dovere del capitano coadiuvare gli arbitri, ai fini del regolare svolgimento della gara e della repressione di eventuali atti di indisciplina dei suoi compagni. Il capitano deve portare quale segno distintivo un bracciale di colore diverso da quello della maglia.
9. L'arbitro deve assicurarsi che fino al termine della gara vi siano in gioco, o tra i calciatori sostituiti, i capitani, e che negli elenchi dei calciatori delle due squadre siano specificati, oltre a quelli dei capitani, anche i nominativi dei calciatori che eventualmente li sostituiranno.
10. Le sostituzioni dei calciatori titolari con quelli di riserva sono illimitate e volanti (cioè con il pallone che può anche essere in gioco), compresa quella del portiere, purché egli indossi una maglia diversa dagli altri calciatori.
11. Il portiere può inoltre scambiare il proprio ruolo con quello di qualsiasi altro calciatore titolare, in qualsiasi momento, a gioco fermo e dopo aver informato l'arbitro prima che il cambio venga eseguito.
12. Anche il calciatore titolare che scambia il proprio ruolo con quello del portiere dovrà in ogni caso indossare una maglia, o una casacca, di colore diverso da quella degli altri calciatori.
13. Un calciatore sostituito può di nuovo prendere parte alla gara, in qualsiasi momento e in qualsiasi ruolo.
14. Se un periodo di gioco è prolungato per consentire l'esecuzione di un calcio di rigore, soltanto il portiere della squadra difendente può essere sostituito
15. Per effettuare le sostituzioni si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - Il calciatore sostituito deve uscire dal rettangolo di gioco nella propria "zona sostituzioni";
 - Il calciatore subentrante deve entrare sul rettangolo di gioco dalla stessa zona sostituzioni, e non può farlo prima che il calciatore sostituito sia uscito dal campo;
 - la sostituzione si concretizza quando il sostituto è entrato nel rettangolo di gioco. Da quel momento egli diventa un calciatore titolare ed il compagno sostituito cessa di esserlo;
16. Se durante l'effettuazione di una sostituzione, il calciatore sostituito entra sul rettangolo di gioco prima che ne sia completamente uscito il calciatore sostituito, l'arbitro, fatta salva l'applicazione dell'eventuale norma del vantaggio:
 - interromperà il gioco;

- infliggerà l'ammonizione al calciatore sostituto, mostrandogli il cartellino giallo;
 - gli ordinerà, se del caso, di uscire dal terreno di gioco per completare la procedura di sostituzione;
 - accorderà un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria.
17. Se durante l'effettuazione di una sostituzione, il calciatore sostituto entra sul rettangolo di gioco da un punto che non sia quello della propria zona sostituzioni, o il calciatore sostituito esce dal terreno di gioco da un punto che non sia quello della propria zona sostituzioni, l'arbitro, fatta salva l'applicazione dell'eventuale norma del vantaggio:
- interromperà il gioco;
 - infliggerà l'ammonizione al calciatore inadempiente, mostrandogli il cartellino giallo;
 - gli ordinerà, di uscire dal terreno di gioco per completare la procedura di sostituzione;
 - accorderà un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria.
18. In ogni caso, il calcio di punizione dovrà essere battuto nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell'interruzione del gioco. Se il pallone però si trovava all'interno dell'area di rigore della squadra che ha commesso l'infrazione, il calcio di punizione indiretto a favore della squadra attaccante, sarà calciato da un punto della linea dell'area di rigore più vicino a quello in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.

Regola 4 Equipaggiamento dei calciatori

1. L'equipaggiamento o l'abbigliamento dei calciatori non deve in alcun caso risultare pericoloso per loro o per gli altri calciatori.
2. E' vietato pertanto anche indossare anelli, orologi, braccialetti, orecchini e monili di qualsiasi genere. E' vietato usare nastro adesivo per coprire i monili, che devono essere pertanto rimossi. E' consentito l'uso degli occhiali.
3. L'equipaggiamento obbligatorio consiste in una maglietta numerata, pantaloncini o pantaloni lunghi, calzettoni, parastinchi e scarpe.
4. L'uso delle scarpe è obbligatorio. Le scarpe devono essere adatte al terreno di gioco. Non possono essere assolutamente indossate calzature con tacchetti metallici o al cui interno ci sia materiale metallico.
5. L'uso dei parastinchi è obbligatorio. Devono essere coperti interamente dai calzettoni ed essere di materiale adeguato.
6. Eventuali infrazioni saranno sanzionate dall'arbitro con il divieto di partecipazione alla gara o con l'allontanamento del calciatore inadempiente, sino a che esso non abbia regolarizzato il suo abbigliamento o le sue calzature, o non abbia eliminato gli oggetti considerati pericolosi.
7. Non è necessario interrompere il gioco. Il calciatore non in regola sarà fatto uscire dal terreno di gioco alla prima interruzione dello stesso.
8. Se tuttavia dopo aver rilevato l'infrazione l'arbitro interrompe il gioco egli allontanerà il calciatore inadempiente affinché provveda a regolarizzare la sua posizione, e riprenderà il gioco accordando un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria.
9. Il calciatore rientrerà sul terreno di gioco solo durante un'interruzione dello stesso e previo il consenso dell'arbitro, che accorderà dopo aver controllato la regolarità dell'equipaggiamento.
10. Eventuali infrazioni a quanto prescritto al comma precedente saranno sanzionate con l'ammonizione del calciatore inadempiente e la concessione di un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria, da battere dal punto in cui era il pallone quando il gioco è stato interrotto.
11. Ogni calciatore deve indossare una maglia numerata. La mancanza di numeri sulla maglia non può comunque pregiudicare la partecipazione di un calciatore alla gara se lo stesso sia distinguibile dagli altri calciatori della propria squadra.
12. Se per celebrare una rete un calciatore si toglie la maglia, deve essere ammonito.
13. Ogni calciatore della stessa squadra non può essere contraddistinto da un numero uguale a quello di un compagno di squadra. Il portiere deve indossare una maglia che consenta di distinguerlo facilmente dagli altri calciatori e dagli arbitri.
14. Ogni squadra deve indossare maglie di colori differenti. E' nei poteri dell'arbitro, quando due squadre si presentano in campo con divise di colore uguale o simile e, a suo giudizio, tale somiglianza viene a creare difficoltà all'assolvimento della sua funzione, ordinare la sostituzione delle maglie.
15. In caso di maglie di colore compatibile, spetta alla squadra di casa, o prima nominata, cambiarle.
16. Nel caso che essa non abbia altre maglie da gioco, i propri calciatori possono indossare casacche, purché di colore differente da quello delle maglie dell'altra squadra.

17. Se i colori delle divise di una delle due squadre, o delle casacche, sono confondibili con quelli della divisa arbitrale, e l'arbitro non dispone di altra divisa, spetta alla squadra ospitante o ai gestori dell'impianto, provvedere in modo tale da risolvere il problema.

Regola 5 L'Arbitro

1. Ogni gara è diretta da uno o due arbitri, designati dal Comitato Provinciale AICS. Se per una gara è stato designato un solo arbitro, esso esercita i poteri di cui alla presente regola 5.
2. **L'autorità e l'esercizio dei poteri** che sono conferiti all'arbitro dalle Regole del Gioco, iniziano nel momento in cui giunge nel luogo dove è ubicato il campo di gioco e cessano quando se ne è allontanato definitivamente. Egli è comunque tenuto a menzionare nel proprio rapporto qualsiasi infrazione verificatasi anche lontano dal terreno di gioco o dalla sede della gara.
3. Il suo potere di infliggere punizioni si estende alle infrazioni commesse durante le interruzioni del gioco ed anche quando il pallone avrà cessato di essere in gioco.
4. Nell'esercizio della sua autorità l'arbitro deve:
 - vigilare sul rispetto delle Regole del Gioco;
 - assicurare il controllo della gara, eventualmente in collaborazione con il secondo arbitro;
 - assicurarsi che siano stati messi a disposizione i palloni prescritti dalla Regola 2;
 - assicurarsi che l'equipaggiamento dei calciatori rispetti i requisiti della Regola 4;
 - prendere nota dei fatti relativi al gioco avvenuti prima, durante e dopo la gara;
 - fungere da cronometrista ufficiale della gara;
 - lasciare proseguire il gioco quando la squadra che ha subito un fallo può avvantaggiarsene e punire il fallo inizialmente commesso se il vantaggio accordato non si è concretizzato. L'arbitro cioè deve astenersi dall'infliggere punizioni nei casi in cui ritiene che, facendolo, risulterebbe avvantaggiata la squadra che ha commesso l'infrazione, lasciando proseguire il gioco. Qualora il presunto vantaggio non si concretizzi nell'immediatezza (entro 2-3 secondi), e purché il pallone non abbia superato le linee perimetrali, l'arbitro fermerà il gioco e punirà il fallo iniziale ferma restando l'eventuale sanzione disciplinare.
 - punire il fallo più grave quando un calciatore commette simultaneamente più falli;
 - interrompere temporaneamente o anche definitivamente il gioco per qualsiasi infrazione alle Regole;
 - sospendere temporaneamente la gara, oppure decretarne la fine, oppure decretarne la continuazione pro forma, a sua discrezione, ogni qualvolta lo ritenga necessario per l'inclemenza degli elementi atmosferici, l'intrusione di spettatori od altre cause;
 - in particolare, l'arbitro deve astenersi dall'iniziare o far proseguire la gara qualora si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, ritenga pregiudizievoli per la incolumità propria, per quella dei suoi assistenti o dei calciatori, tali che non gli consentano di dirigerla in piena indipendenza di giudizio. Prima di adottare tali eccezionali decisioni, l'arbitro, se le circostanze lo consentono, deve porre in essere tutte le misure disciplinari che sono in suo potere;
 - qualora le circostanze non lo consentano, o i provvedimenti assunti non conseguano il ripristino delle condizioni di normalità, l'arbitro deve sospendere definitivamente la gara o, a sua insindacabile giudizio, continuarne la direzione proforma, esclusivamente al fine di evitare il verificarsi di eventi di maggiore gravità. Tale seconda decisione potrà essere comunicata, se del caso, nel momento e nei modi più opportuni, all'eventuale secondo arbitro, e dovrà essere segnalata nel referto, precisando esaurientemente i motivi che la hanno determinata, nonché il minuto esatto in cui la gara è stata ritenuta non più regolare. La valutazione dei fatti ai fini del risultato della gara è demandata alla competenza degli Organi disciplinari.
 - interrompere la gara se, a suo avviso, un calciatore è infortunato seriamente, e farlo trasportare al di fuori del terreno di gioco;
 - lasciare proseguire il gioco fino a quando il pallone cessa di essere in gioco se, a suo avviso, un calciatore è solo lievemente infortunato;
 - fare in modo che ogni calciatore che presenti una ferita sanguinante esca dal terreno di gioco. Il calciatore potrà rientrare solo su assenso dell'arbitro dopo che il medesimo si sarà assicurato che l'emorragia sia stata arrestata;
 - adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori che hanno commesso un fallo passibile di ammonizione o di espulsione. L'arbitro non è tenuto ad intervenire immediatamente, ma deve farlo alla prima interruzione di gioco, salvo che il calciatore sia da espellere e partecipi attivamente all'azione. In tal caso, il gioco dovrà essere interrotto e ripreso, dopo aver assunto il provvedimento discipli-

nare, con una rimessa da parte dell'arbitro nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell'interruzione;

- adottare provvedimenti nei confronti dei dirigenti di squadra che non tengono un comportamento responsabile e, a sua discrezione, allontanarli dal recinto di gioco;
 - intervenire su segnalazione dell'eventuale secondo arbitro, per quanto concerne incidenti sfuggiti al suo controllo;
 - fare in modo che nessuna persona non autorizzata entri nel terreno di gioco;
 - dare il segnale di ripresa della gara dopo un'interruzione del gioco;
 - redigere un rapporto sulla gara e inviarlo al Comitato Provinciale AICS. Con il rapporto dovranno essere comunicati i nominativi dei tesserati o espulsi e dei calciatori ammoniti, specificando se il fatto è avvenuto durante la gara, prima o al termine della stessa, e per i tesserati espulsi specificando dettagliatamente i motivi dei provvedimenti disciplinari assunti.
5. Le decisioni dell'arbitro su fatti relativi al gioco sono inappellabili.
6. L'arbitro può ritornare su una sua decisione soltanto se ritiene che la stessa sia errata o, a sua discrezione, a seguito della segnalazione dell'eventuale secondo arbitro, sempre che il gioco non sia stato ripreso e la gara non sia terminata.

Regola 6 Il secondo Arbitro

1. Nel caso che una gara sia diretta da due arbitri, fermo restando che essi esercitano gli stessi poteri, uno di essi sarà designato **primo arbitro**, e si posizionerà sul lato opposto delle panchine.
2. Al primo arbitro, compete in via esclusiva:
 - svolgere le funzioni di cronometrista
 - decidere eventuali recuperi
 - fischiare l'inizio e la fine dei due tempi regolamentari e degli eventuali tempi supplementari;
 - interrompere temporaneamente o definitivamente una gara per cause che ne impongano detta decisione;
 - effettuare i sorteggi che si rendono necessari nel corso della gara;
 - decidere se i palloni sono conformi a quanto prescritto dalla regola 2
 - decidere verso quale porta saranno calciati gli eventuali tiri di rigore e annotare la loro sequenza
3. Il secondo arbitro si deve posizionare sul lato del terreno di gioco opposto a quello del primo arbitro. Al secondo arbitro compete in via esclusiva:
 - controllare che le sostituzioni "volanti" avvengano regolarmente;
 - concedere e annotare gli eventuali time out concessi ai sensi della regola specifica;
 - fischiare l'interruzione della gara a seguito della concessione del time out. La ripresa della gara sarà invece fischiata dall'arbitro più vicino al punto da dove la gara riprende;
 - identificare gli eventuali calciatori ritardatari già presenti sull'elenco di gara;
 - verificare l'avvenuta regolarizzazione dell'abbigliamento da parte del calciatore fatto uscire dal terreno di gioco per tali motivi, prima di autorizzarne il rientro;
 - verificare, durante l'esecuzione di un rigore o di calci di rigore, se il pallone ha oltrepassato completamente la linea di porta e che il portiere rimanga sulla linea di porta fino a che il pallone non sia in gioco.
4. In caso di discordanza tra i due arbitri su decisioni tecniche o disciplinari da assumere, avrà priorità la decisione assunta dal primo arbitro.
5. In caso di indebita interferenza o di condotta impropria del secondo arbitro, il primo arbitro lo solleva dalle sue funzioni, ne disporrà la sostituzione e presenterà un rapporto in merito al Comitato Provinciale AICS.

Appendice alla Regola 5 e 6: I Segnali dell'arbitro

Calcio di punizione diretto

L'arbitro tiene un braccio orizzontalmente puntando nella direzione in cui il calcio di punizione deve essere effettuato.

Calcio di punizione indiretto

L'arbitro solleva il braccio (col palmo della mano aperto e le dita giunte) e lo tiene in questa posizione fino a quando il pallone non è di nuovo in giuoco.

Calcio d'inizio

L'arbitro fischia e tiene un braccio orizzontale, puntando nella direzione in cui il calcio deve essere battuto.

Rimessa dalla linea laterale

L'arbitro tiene un braccio orizzontale puntando nella direzione in cui la rimessa laterale deve essere effettuata.

Vantaggio

L'arbitro tiene tutte e due le braccia stese orizzontalmente.

Ammonizione

L'arbitro tiene il braccio sollevato mentre mostra il cartellino giallo. L'arbitro si assicurerà che il calciatore in questione sia messo al corrente della sanzione.

Espulsione

L'arbitro tiene il braccio sollevato mentre mostra il cartellino rosso. L'arbitro si assicurerà che sia il calciatore in questione sia messo al corrente della sanzione.

Time-out

L'arbitro solleva entrambe le braccia all'altezza del torace mentre congiunge i due palmi della mano in un segnale "a forma di T".

Regola 7 Durata della gara

1. Ogni gara ha la durata di due tempi di 25 minuti ciascuno, con una frazione di intervallo.
2. **Salvo caso** eccezionali e a discrezionalità degli arbitri, l'intervallo non può essere inferiore a 5 minuti né superiore a 10 minuti.
3. Il gioco deve essere obbligatoriamente prolungato per consentire l'effettuazione di un calcio di rigore, sino a che esso non ha prodotto i suoi effetti.
4. Gli effetti si considerano prodotti quando è stata segnata una rete senza l'intervento di altri calciatori che non siano il portiere o il calciatore che ha calciato il rigore, quando la palla è rimbalzata sul terreno di gioco dopo avere colpito un palo o la traversa e senza terminare in rete, quando la palla è finita fuori dalle linee laterali o è stata parata dal portiere senza poi terminare in rete.
5. La durata dei tempi di gara può essere inoltre prolungata, a discrezione dell'arbitro, qualora egli ravveda che si sono verificate condizioni da indurlo al prolungamento. (A titolo puramente esemplificativo: sanzioni disciplinari, infortuni di gioco, interruzione prolungata del gioco per motivi diversi).
6. Ogni squadra ha a disposizione per ciascun tempo di gara un minuto di "time out", a cui può rinunciare senza avere però il diritto di chiederne due nell'altro tempo di gara;
7. Non può essere richiesto il time out negli eventuali tempi supplementari;
8. Il time out deve essere richiesto al secondo arbitro o, in mancanza di questi, al primo arbitro, dall'allenatore, o dal capitano della squadra interessata;
9. Il time out può essere chiesto in qualsiasi momento ma può essere concesso solo a gioco fermo, quando la squadra che lo ha chiesto è in possesso del pallone;
10. Il time out deve essere obbligatoriamente recuperato;
11. Allo scopo, l'arbitro, fermerà il suo cronometro dal momento in cui fischia la concessione del time out al momento in cui fischia la ripresa del gioco.

Istruzioni Supplementari alla Regola 7. Tempi supplementari e calci di rigore.

1. Laddove il regolamento della competizione prevede che deve esserci una squadra vincente al termine di una gara terminata in parità, al termine dei tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari, o si procederà con i calci di rigore, o si darà eventualmente luogo ad entrambi.
2. Per particolari manifestazioni, i regolamenti specifici delle stesse possono prevedere sistemi diversi per determinare la squadra vincente quando i tempi regolamentari o gli eventuali tempi supplementari terminano in parità, senza la disputa dei tempi supplementari o senza la disputa dei calci di rigore.
3. Se il regolamento della competizione prevede la disputa dei tempi supplementari, si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. L'arbitro, al termine dei tempi regolamentari, effettuerà un nuovo sorteggio, dando inizio entro 5 minuti al gioco stesso. Nessun riposo dovrà essere accordato alla fine del primo tempo supplementare.
4. Se il regolamento della competizione prevede i calci di rigore al termine di una gara terminata in parità al termine dei tempi regolamentari, o di una gara terminata in parità anche dopo la disputa dei tempi supplementari, al termine del secondo tempo regolamentare o supplementare si procederà con i calci di rigore. Prima che essi siano effettuati, il primo arbitro dovrà osservare le seguenti modalità:
 - sceglie la porta verso la quale saranno battuti tutti i tiri di rigore;
 - procede con i capitani al sorteggio della squadra che deve eseguire il primo tiro di rigore; il sorteggio, per mezzo del lancio della moneta, determina la squadra che avrà facoltà di decidere se iniziare o meno la serie dei calci di rigore
 - annota per iscritto la sequenza di ciascun tiro in porta.
5. Ciascuna squadra esegue cinque tiri di rigore, osservando le seguenti modalità:

- i calci di rigore devono essere battuti alternativamente da ciascuna squadra, da 5 diversi calciatori;
 - i nomi ed i numeri dei calciatori che battono i primi cinque tiri di rigore devono essere comunicati all'arbitro dai capitani delle rispettive squadre, prima dell'esecuzione dei tiri di rigore e debbono essere compresi nella lista dei 12 nominativi presentata all'inizio della gara; non ha importanza che essi abbiano finito la gara come titolari o come calciatori a disposizione. Tutti i calciatori infatti che alla fine della gara o dei tempi supplementari (se previsti) erano inseriti sulla nota di gara, non siano stati espulsi e non siano infortunati, sono autorizzati a partecipare alla esecuzione dei tiri;
 - la squadra che termina una gara con un numero di calciatori utilizzabili maggiore rispetto alla squadra avversaria, è tenuta a ridurlo uguagliando il numero di quest'ultima
 - a tal fine, il capitano della squadra con il maggior numero di calciatori, prima dell'esecuzione dei tiri di rigore, comunicherà all'arbitro i nomi dei calciatori che saranno in ogni caso esclusi dall'esecuzione dei tiri di rigore;
 - se, prima che entrambe le squadre abbiano battuto cinque tiri, una delle due avrà segnato più reti di quante potrebbe segnare l'altra qualora completasse la propria serie di cinque, l'esecuzione dei tiri deve cessare;
 - Al termine della serie di cinque calci di rigore, o nell'ipotesi di cui al punto precedente, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti, qualunque sia il numero di tiri eseguiti, risulterà vincitrice;
 - Se, dopo che entrambe le squadre avranno battuto cinque tiri, risulterà che hanno segnato un eguale numero di reti, o nessuna, si dovranno effettuare i calci di rigore "a oltranza"
6. Per effettuare i calci di rigore ad oltranza si devono osservare le seguenti modalità:
 - l'esecuzione dei tiri deve continuare alternativamente e nello stesso ordine;
 - i calciatori che dovranno battere i tiri ad oltranza dovranno essere diversi da coloro che hanno calciato i primi cinque tiri utilizzando tutti i calciatori indicati nella distinta e presenti sul rettangolo di gioco (compresi i portieri);
 - esauriti questi, riprenderanno a tirare i calciatori che hanno battuto i primi cinque tiri di rigore, seguendo lo stesso precedente ordine;
 - l'esecuzione dei calci di rigore ad oltranza cesserà quando tutte e due le squadre avranno battuto eguale numero di tiri (non necessariamente cinque) ed una delle due avrà segnato una rete più dell'altra;
 7. Nessun calciatore espulso potrà prendere parte all'effettuazione dei calci di rigore;
 8. Tutti i calciatori aventi diritto possono in qualsiasi momento assumere il ruolo di portiere
 9. Prima di dare inizio all'esecuzione dei tiri di rigore, l'arbitro deve assicurarsi che un uguale numero di calciatori che eseguiranno i tiri per ciascuna squadra si trovi all'interno del cerchio centrale, nella metà campo opposta a quella in cui vengono battuti i calci di rigore.
 10. Durante l'esecuzione dei tiri di rigore l'arbitro, o il primo arbitro, dovrà posizionarsi in linea con il punto del calcio di rigore, alla sinistra del calciatore che lo batte, e dare da lì il segnale per l'esecuzione dei tiri di rigore. Il secondo arbitro dovrà posizionarsi sulla linea di porta nel punto di intersezione tra la linea dell'area di rigore e la linea di porta, dalla parte opposta del primo arbitro, in modo da poter verificare se il pallone oltrepassa la linea di porta e se il portiere rimane sulla linea di porta fino a che il tiro di rigore sia stato eseguito.

Regola 8 Calcio d'Inizio e Ripresa del Gioco

1. Il calcio d'inizio è un modo di cominciare la gara o riprendere il gioco:
 - all'inizio della gara;
 - dopo che una rete è stata segnata;
 - all'inizio del secondo tempo di gioco;
 - all'inizio di ciascun tempo supplementare.
2. Una rete non può essere segnata direttamente su calcio d'inizio
3. All'inizio della gara, la scelta del terreno è stabilita con sorteggio. La squadra favorita dalla sorte sceglie la porta contro cui attaccherà nel primo periodo di gioco. All'altra squadra sarà assegnato il calcio d'inizio della gara.
4. La squadra che ha scelto il terreno eseguirà il calcio d'inizio del secondo tempo.
5. All'inizio del secondo tempo di gara, le squadre invertono le rispettive metà del terreno ed attaccano in direzione della porta opposta.
6. Per battere il calcio di inizio, si devono osservare le seguenti procedure:
 - tutti i calciatori devono disporsi all'interno della propria metà del terreno di gioco;
 - i calciatori della squadra che non esegue il calcio d'inizio devono posizionarsi a non meno di m.3 dal pallone, fino a quando lo stesso non sia in gioco;
 - il pallone è posto a terra sul punto centrale del terreno di gioco;
 - l'arbitro emette il fischio che autorizza il calcio d'inizio;

- il pallone è considerato in gioco dopo che è stato calciato e si è mosso in qualsiasi direzione;
 - l'esecutore del calcio d'inizio non può giocare una seconda volta il pallone prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore. Se il pallone è in gioco e l'esecutore del calcio d'inizio gioca il pallone una seconda volta (eccetto con le mani) prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore, alla squadra avversaria è accordato un calcio di punizione indiretto nel punto in cui l'infrazione è stata commessa;
 - Se il pallone è in gioco e l'esecutore del calcio d'inizio gioca il pallone una seconda volta con le mani prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore, alla squadra avversaria è accordato un calcio di punizione diretto nel punto in cui l'infrazione è stata commessa.
7. Quando una squadra ha degnato una rete, spetta alla squadra che ha subito la stessa riprendere il gioco con un nuovo calcio d'inizio.
 8. Per tutte le altre infrazioni nella procedura del calcio d'inizio, il calcio d'inizio deve essere ripetuto.
 9. Dopo un'interruzione temporanea del gioco provocata da una causa non prevista nelle Regole di Gioco, la gara deve essere ripresa con una rimessa da parte dell'arbitro.
 10. L'arbitro lascia cadere il pallone a terra nel punto dove si trovava al momento in cui il gioco è stato fermato. Il gioco riprende non appena il pallone tocca il terreno di gioco.
 11. Se al momento della suddetta interruzione temporanea del gioco, il pallone si trovava nell'area di porta, la rimessa da parte dell'arbitro deve essere effettuata sulla linea dell'area di porta parallela alla linea di porta, nel punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone al momento dell'arresto del gioco.
 12. La rimessa da parte dell'arbitro deve essere ripetuta se:
 - il pallone è toccato da un calciatore prima di entrare in contatto con il terreno di gioco;
 - il pallone esce dal terreno di gioco, dopo essere rimbalzato sullo stesso, senza che nessun calciatore l'abbia toccato.

Regola 9 Pallone in gioco e non in gioco

1. Il pallone non è in gioco:
 - quando ha interamente oltrepassato, per terra e in aria, una linea laterale o una linea di porta; o le linee di fondo;
 - quando il gioco è stata interrotto dall'arbitro;
 - tocca la copertura.
2. Nel caso che il pallone tocchi la copertura, il gioco va pertanto interrotto e successivamente ripreso con un fallo laterale a favore della squadra avversaria a quella un cui calciatore ha toccato per ultimo il pallone.
3. Il fallo laterale va battuto in un punto della linea laterale perpendicolare al punto dove il pallone ha toccato la copertura.
4. Il pallone è in gioco in ogni altro momento, dall'inizio alla fine della gara, compresi i casi seguenti:
 - quando rimbalza nel terreno di gioco dopo aver colpito un palo o la sbarra trasversale della porta o l'asta di una bandierina d'angolo;
 - quando rimbalza nel terreno di gioco dopo avere colpito l'arbitro o un assistente dell'arbitro che si trovi all'interno del terreno stesso;
 - nel caso di una presunta infrazione alle Regole del Gioco, fino a quando l'arbitro non sia intervenuto in merito.
5. L'arbitro deve fischiare per segnalare l'interruzione o la ripresa del gioco nei seguenti casi:
 - Calcio d'inizio;
 - Ripresa del gioco dopo la segnatura di una rete;
 - Sanzioni tecniche e/o disciplinari;
 - Convalida di una rete;
 - Fine dei tempi di gara;
 - Effettuazione di un calcio di rigore
 - Effettuazione di un tiro libero
 - Interruzione del gioco per altre cause previste dal regolamento;
6. L'arbitro inoltre non deve fischiare nei seguenti casi:
 - quando il pallone oltrepassa le linee laterali o di porta (salvo prosecuzione non regolare del gioco: deve allora fischiare per far presente l'uscita del pallone),
 - quando il gioco viene ripreso con il calcio di punizione (sempreché la ripresa avvenga immediatamente e non sia stato richiesto il rispetto della distanza),
 - quando il gioco viene ripreso con la rimessa dal fondo;
 - quando il gioco viene ripreso con, il calcio d'angolo;
 - quando il gioco viene ripreso con la rimessa dalla linea laterale;

- quando il gioco viene ripreso con la rimessa da parte di uno degli arbitri.

Regola 10 Segnatura di una rete

1. Una rete risulta segnata quando il pallone ha interamente oltrepassato la linea di porta, tra i pali e sotto la traversa, sempre che nessun componente della squadra attaccante, incluso il portiere, lo abbia intenzionalmente lanciato, portato avanti o colpito con la mano o con il braccio e a condizione che nessuna infrazione alle Regole del Gioco sia stata precedentemente commessa dalla squadra che ha segnato la rete. Il portiere non può pertanto segnare una rete direttamente con le mani.
2. Una rete non sarà valida quando è stata segnata:
 - dal portiere della squadra attaccante che ha lanciato o colpito intenzionalmente il pallone con la mano o con il braccio dall'interno della propria area di rigore ed è l'ultimo calciatore a toccare o giocare il pallone. Il gioco verrà ripreso con una rimessa dal fondo in favore della squadra avversaria.
 - direttamente nella porta avversaria su rimessa dalla linea laterale e su calcio di punizione indiretto. In tali casi il gioco dovrà essere ripreso con una rimessa dal fondo;
 - battendo direttamente nella propria porta un calcio di punizione diretto o indiretto. In tal caso il gioco dovrà essere ripreso con un calcio d'angolo;
 - immediatamente dopo che il pallone sia diventato irregolare. Il gioco dovrà essere ripreso con una rimessa da parte di uno degli arbitri con un pallone regolare nel punto in cui è stata ravvisata l'alterazione del primo pallone oppure con la ripetizione del tiro nei casi di riprese del gioco;
 - direttamente su rimessa da parte di uno degli arbitri: il gioco dovrà essere ripreso con la ripetizione della rimessa;
 - per l'intervento di un corpo estraneo e suo contatto con il pallone o che abbia interferito nel gioco. Il gioco verrà ripreso con una rimessa da parte di uno degli arbitri nel punto in cui è stato toccato il pallone o dove lo stesso si trovava quando il gioco è stato interrotto, salvo nel caso di esecuzione di un calcio di rigore o di un tiro libero che dovranno essere ripetuti.
3. La squadra che avrà segnato il maggiore numero di reti vincerà la gara.
4. Se non sarà stata segnata alcuna rete o se le squadre avranno segnato un eguale numero di reti, la gara risulterà conclusa in parità.
5. Per le partite che si concludono in parità, i regolamenti della manifestazione possono prevedere, per determinare la squadra vincente, la disputa dei tempi supplementari, o dei calci di rigore o di entrambi, secondo quanto stabilito dalla regola 7 e dalle sue istruzioni supplementari;

Regola 11 Fuorigioco

1. Non vi è fuorigioco nel calcio a sette.

Regola 12 Falli e scorrettezze

Calcio di punizione diretto:

1. un calcio di punizione diretto è accordato alla squadra avversaria del calciatore che a giudizio dell'arbitro, commette per negligenza (cioè mancanza di un corretto autocontrollo nell'affrontare un avversario), imprudenza (cioè comportamento di noncuranza nel contrastare un avversario in azione di gioco, che non tiene conto del rischio e delle conseguenze per l'avversario), o vigoria sproporzionata (cioè impiego di eccessiva potenza fisica rispetto alla normale esigenza nel contrasto tra avversari, con il rischio considerevole di arrecare un danno fisico) una delle **sette infrazioni seguenti**:
 - dare o tentare di dare un calcio ad un avversario;
 - sgambettare un avversario;
 - saltare su di un avversario;
 - caricare un avversario;
 - colpire o tentare di colpire un avversario;
 - spingere un avversario;
 - effettuare un tackle su un avversario;
2. Un calcio di punizione diretto è parimenti accordato alla squadra avversaria del calciatore che commette una delle tre infrazioni seguenti:
 - trattenere un avversario;
 - sputare contro un avversario;
 - giocare volontariamente il pallone con le mani (ad eccezione del portiere quando si trova nella propria area di rigore).

3. Il calcio di punizione diretto va battuto dal punto in cui è stata commessa l'infrazione, a meno che il calcio di punizione sia stato accordato alla squadra difendente all'interno della propria area di rigore, nel qual caso il calcio di punizione potrà essere eseguito da un punto qualsiasi all'interno dell'area di rigore.
4. Tutte le infrazioni sopra elencate sono considerate falli cumulativi.
5. Se un calciatore della squadra difendente commette intenzionalmente, all'interno della propria area di rigore, una delle suddette infrazioni, deve essere punito con un calcio di rigore, indipendentemente dalla posizione del pallone, se lo stesso è in gioco.

Calcio di punizione indiretto:

1. Un calcio di punizione indiretto è accordato inoltre alla squadra avversaria del calciatore che, giocando da portiere, a giudizio dell'arbitro, commette una delle seguenti infrazioni:
 - controlla il pallone con le mani nella propria area di rigore per più di sei secondi
 - tocca il pallone con le mani all'interno della propria area di rigore dopo che gli è stato volontariamente passato con i piedi da un compagno di squadra;
 - tocca il pallone con le mani all'interno della propria area di rigore dopo averlo ricevuto direttamente da una rimessa dalla linea laterale eseguita da un compagno di squadra;
2. Un calcio di punizione indiretto è parimenti accordato alla squadra avversaria del calciatore che a giudizio dell'arbitro, commette una delle seguenti infrazioni:
 - gioca in modo pericoloso in presenza di un avversario;
 - ostacola la progressione di un avversario;
 - ostacola il portiere nell'atto di lanciare il pallone che ha tra le mani;
 - commette nei confronti di un compagno di squadra una delle nove infrazioni (le prime nove) sanzionabili con un calcio di punizione diretto se commessa nei confronti di un avversario
 - commette qualsiasi altra infrazione, non precedentemente menzionata nella Regola 12 o in un'altra regola, per la quale il gioco viene interrotto per ammonire o espellere un calciatore;
3. Il calcio di punizione indiretto dovrà essere eseguito dal punto in cui è stata commessa l'infrazione.

Sanzioni disciplinari

1. Il cartellino giallo e il cartellino rosso possono essere mostrati soltanto ai calciatori e ai calciatori di riserva. Tale cartellino deve essere mostrato in modo palese e solo sul rettangolo di gioco una volta che la gara ha avuto inizio. In altri casi gli arbitri informano verbalmente i calciatori e i dirigenti della sanzione disciplinare assunta.
2. Gli arbitri hanno l'autorità di assumere sanzioni disciplinari dal momento in cui i calciatori entrano nel rettangolo di gioco fino al momento in cui ne escono dopo il fischio finale. Essi pertanto sono autorizzati, se sono ancora sul terreno di gioco, a mostrare il cartellino giallo o rosso anche dopo il fischio finale.

- **Ammonizioni**

- 3) Un calciatore deve essere ammonito, mostrandogli il cartellino giallo, se commette una delle seguenti sette infrazioni:
 - si rende colpevole di comportamento antisportivo;
 - manifesta la propria disapprovazione con parole o gesti;
 - infrange ripetutamente le Regole del Gioco;
 - ritarda la ripresa del gioco;
 - non rispetta la distanza prescritta quando il gioco viene ripreso con un calcio d'angolo, una rimessa dalla linea laterale, un calcio di punizione (calciatori difendenti);
 - entra o rientra nel rettangolo di gioco senza la preventiva autorizzazione degli arbitri (tranne nel caso delle sostituzioni volanti) o infrange la procedura di sostituzione;
 - abbandona deliberatamente il rettangolo di gioco senza l'autorizzazione dell'arbitro;
- 4) Un calciatore di riserva deve essere ammonito se commette una delle seguenti infrazioni:
 - si rende colpevole di comportamento antisportivo;
 - protesta con parole o gesti nei confronti degli ufficiali di gara;
 - ritarda la ripresa del gioco.
- 5) Un calciatore sarà inoltre ammonito quando:
 - interrompe deliberatamente con un fallo di mano un'azione importante;
 - interrompe deliberatamente con un fallo di gioco un'azione promettente;
 - si toglie la maglia dopo aver segnato una rete.

- **Espulsioni**

- 1) Un calciatore o un calciatore di riserva deve essere espulso, mostrandogli il cartellino rosso, se commette una delle seguenti infrazioni:
 - si rende colpevole di un grave fallo di gioco; un calciatore si rende colpevole di un grave fallo di gioco se, a gioco in svolgimento, usa vigoria sproporzionata o brutalità nei confronti di un avversario durante un contrasto per il possesso del pallone. Qualsiasi calciatore che in un contrasto per il possesso del pallone colpisca un avversario frontalmente, di lato o da dietro, utilizzando una o entrambe le gambe, con vigoria sproporzionata, e metta in pericolo l'integrità fisica dell'avversario, si rende colpevole di un grave fallo di gioco;
 - si rende colpevole di condotta violenta; la condotta violenta si può verificare sul rettangolo di gioco o al di fuori di esso con il pallone in gioco o non in gioco. Un calciatore si rende colpevole di condotta violenta, se, in mancanza di alcuna contesa per il pallone, usa vigoria sproporzionata o brutalità nei confronti di un avversario. Il calciatore è ugualmente colpevole di condotta violenta se agisce con vigoria sproporzionata o brutalità nei confronti di un proprio compagno di squadra o di qualsiasi altra persona.
 - sputa contro un avversario o qualsiasi altra persona;
 - impedisce alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete, toccando volontariamente il pallone con le mani o le braccia (ad eccezione del portiere nella propria area di rigore);
 - impedisce un'evidente opportunità di segnare una rete ad un avversario che si dirige verso la porta, commettendo un'infrazione punibile con un calcio di punizione o di rigore;
 - usa un linguaggio o fa dei gesti offensivi, ingiuriosi, minacciosi;
 - riceve una seconda ammonizione nella medesima gara.
- 2) Un calciatore di riserva deve essere espulso se commette la seguente infrazione:
 - impedisce alla squadra avversaria la segnatura di una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete.
- 3) Un calciatore, se espulso, non può più prendere parte alla gara, non può sedere sulla panchina della squadra e deve uscire dal recinto di gioco.
- 4) Se un calciatore titolare (cioè in campo al momento della fine di uno dei tempi di gara) commette una infrazione durante l'intervallo tra i due periodi di gioco o tra la fine del secondo periodo di gioco e l'inizio dei tempi supplementari o tra i due tempi supplementari, infrazione che porta alla sua espulsione, la sua squadra dovrà cominciare il periodo successivo con un calciatore in meno rispetto al numero di quelli che avevano terminato il periodo precedente.
- 5) Un calciatore titolare che è stato espulso prima dell'inizio della gara può essere sostituito soltanto da uno dei calciatori di riserva iscritti in elenco.
- 6) Un calciatore di riserva iscritto in elenco che è stato espulso prima o dopo dell'inizio della gara non può essere sostituito

Guida alla Regola 12:

1. **C'è differenza tra l'interpretazione della regola 12 del calcio a 11 e la regola 12 del calcio a 7? No.** Tenendo conto delle ridotte misure del rettangolo di gioco, delle differenti modalità di gioco (velocità, manovre..) l'arbitro dovrà tendere ad intervenire nei casi di infrazione alle Regole del Gioco modulando gli interventi quando ritiene i falli commessi in modo negligente, imprudente o con vigoria sproporzionata.
2. **Nel calcio a sette deve essere applicato il vantaggio? Sì.** In linea generale quando il vantaggio risulta chiaro ed immediato, il vantaggio deve essere accordato con continuità. L'arbitro in sostanza deve astenersi dall'infliggere punizioni nei casi in cui ritiene che, facendolo, risulterebbe avvantaggiata la squadra che ha commesso l'infrazione, lasciando proseguire il gioco. Qualora il presunto vantaggio non si concretizzi nell'immediatezza dell'azione (per esempio 2-3 secondi), l'arbitro fermerà il gioco e punirà il fallo iniziale, ferma restando l'eventuale sanzione disciplinare. Non concretizzarsi il vantaggio significa che né il calciatore che ha subito il fallo né un suo compagno di squadra sono in grado di continuare validamente l'azione.
3. **E' permesso ad un calciatore caricare regolarmente un avversario con la spalla con il pallone a distanza di gioco? SI.** Invece, tale carica con il pallone non a distanza di gioco deve essere punita con un calcio di punizione diretto o di rigore, a seconda che il fallo sia avvenuto fuori o dentro l'area di rigore.
4. **È regolare l'intervento di un calciatore che in scivolata riesce a portare via il pallone senza toccare l'avversario? Si** se l'avversario non è in possesso del pallone né è in procinto di giocarlo, cioè **se non si tratta di un take scivolato.**
5. **È regolare l'intervento di un calciatore che in scivolata riesce a portare via il pallone senza toccare l'avversario? No** se l'avversario è in possesso del pallone o è in procinto di giocarlo, cioè **se si tratta di un take scivolato.**
6. **È regolare l'intervento di un calciatore che con un balzo si lancia in scivolata tentando di giocare il pallone? No.**

7. Il “tackle” che mette in pericolo l’incolumità fisica dell’avversario, è vietato ed è punito con l’espulsione e con un calcio di punizione diretto.
8. un calciatore che interviene in scivolata per impedire esclusivamente una delle seguenti situazioni non commette un fallo cumulativo.
- che il pallone esca dal rettangolo di gioco;
 - la segnatura di una rete;
 - un’azione avversaria intercettando un passaggio;
 - un tiro verso la propria porta.
9. C’è differenza tra la scivolata e il contrasto scivolato? Sì. Il contrasto scivolato è un intervento falloso che il calciatore, nel tentativo di giocare il pallone, compie effettuando un balzo, scivolando sul terreno, in direzione dell’avversario che ha il pallone a distanza di gioco. La scivolata è un gesto atletico consentito dal regolamento con cui un calciatore, scivolando sul terreno, interviene - non in direzione dell’avversario - per intercettare il pallone (ad esempio si frappone alla traiettoria del pallone o si lancia per evitare che il pallone oltrepassi le linee perimetrali o entri in porta.
10. Se il portiere si spossa con le mani del pallone lanciandolo, senza fargli toccare il suolo, oltre la propria metà del rettangolo, gli arbitri dovranno intervenire? No. *La norma è da tempo cambiata.*
11. Può un portiere toccare o controllare il pallone con le mani nella propria area di rigore dopo che questo gli sia stato volontariamente passato con i piedi da un compagno di squadra o anche su una ripresa del gioco? No. Gli arbitri devono accordare un calcio di punizione indiretto che verrà eseguito dalla squadra avversaria sulla linea dell’area di rigore dal punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.
12. Può il portiere impossessarsi del pallone, durante lo svolgimento di un’azione, trattenendolo con le mani all’interno della propria area di rigore, per più di sei secondi? No.
13. Quando il portiere è considerato in possesso del pallone? Il portiere sarà considerato in possesso del pallone quando lo controlla con i piedi e se lo avrà toccato con una qualsiasi parte delle mani o delle braccia. È ugualmente considerato in possesso del pallone nel momento in cui lo fa rimbalzare intenzionalmente sulle mani o sulle braccia. Non è da considerarsi invece in possesso del pallone quando, a giudizio dell’arbitro, il pallone rimbalza accidentalmente sul portiere. Non è da considerare spossessarsi del pallone quando il portiere lo fa rimbalzare prima di calciarlo. In generale, lasciare il pallone dalle mani e calciarlo sono considerate un’unica azione e pertanto non è consentito ad un avversario del portiere impedire che egli lanci il pallone con le mani.
14. Può un calciatore mettere intenzionalmente il piede sopra il pallone o trattenerlo fermo a terra con i piedi o con gli arti inferiori a gioco in svolgimento, per un periodo di tempo più lungo del necessario? No.
15. In quali casi viene espulso il portiere quando ferma irregolarmente l’avversario diretto a rete? Quando, trascurando il pallone, atterra l’avversario oppure, superato dall’avversario lo atterra. In entrambi i casi l’intervento del portiere deve aver impedito la segnatura di una rete o la evidente opportunità di segnare una rete.
16. Su rimessa dal fondo, il portiere può effettuare un *drop*, cioè calciare il pallone subito dopo averlo lasciato rimbalzare al suolo? No. Su rimessa dal fondo il portiere non può effettuare un *drop*. In questo caso la rimessa dal fondo deve essere ripetuta se l’infrazione avviene all’interno dell’area di rigore. Se invece il portiere, subito dopo aver effettuato la rimessa dal fondo in maniera regolare, calcia il pallone quando questo è uscito dall’area di rigore e prima che venga toccato da un altro calciatore, gli arbitri dovranno interrompere il gioco per accordare un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria nel punto in cui è stata commessa l’infrazione. Il *drop* è invece ammesso dopo una parata ed a volte il portiere lo utilizza per tentare di segnare una rete dalla propria area di rigore.
17. E’ regolare l’intervento del portiere che dopo una parata, con le mani o con i piedi, rinvia il pallone al volo con i piedi? SI
18. A quali criteri devono attenersi gli arbitri per stabilire l’esistenza o meno dell’intenzionalità nei falli di mano? Devono valutare se il contatto tra il pallone, la mano o il braccio è volontario e se il calciatore allarga o alza le mani o le braccia con l’intenzione di frapporre maggior ostacolo alla traiettoria del pallone. Qualora nell’effettuazione di un calcio di punizione i calciatori della squadra difendente formino la barriera coprendo un maggiore spazio con le braccia distaccate dai fianchi, l’eventuale fallo di mano conseguente al tiro deve essere considerato intenzionale. Non deve però essere considerato intenzionale il gesto istintivo di ripararsi il viso od il basso ventre dal pallone, oppure se, per naturale effetto del movimento corporeo, un calciatore tiene le braccia distaccate dal tronco ed il pallone vi batte contro, oppure se per effetto della distanza ravvicinata il calciatore non ha potuto evitare il contatto tra le braccia ed il pallone.

19. **Se un calciatore si dirige verso la porta avversaria con la evidente opportunità di segnare una rete e ne è intenzionalmente impedito con mezzi illeciti, come si comporteranno gli arbitri?** Accorderanno un calcio di punizione diretto o di rigore, a seconda che il fallo sia avvenuto fuori o dentro l'area di rigore, mentre sarà espulso il calciatore colpevole per condotta gravemente sleale.
20. **Se un calciatore, tranne il portiere nella propria area di rigore, priva la squadra avversaria di una rete o della evidente opportunità di segnare, toccando intenzionalmente il pallone con una mano, come si comporteranno gli arbitri?** Accorderanno un calcio di punizione diretto o di rigore, a seconda che il fallo sia commesso fuori o dentro l'area di rigore, ed il calciatore colpevole sarà espulso per condotta gravemente sleale. Nel caso che il pallone, intercettato dal calciatore difendente con la mano, entrasse comunque in rete, questa sarà accordata ed il calciatore colpevole dovrà essere ammonito.
21. **Che cosa si intende per comportamento antisportivo, condotta violenta o gravemente sleale?**
Comportamento antisportivo: falli, atti, gesti od atteggiamenti contrari allo spirito del gioco o contro i direttori di gara.
Condotta violenta: falli, atti o gesti che arrecano o tendono ad arrecare a chicchessia un danno fisico o morale.
Condotta gravemente sleale: impedire alla squadra avversaria di segnare una rete o privarla di un'evidente occasione da rete compiendo un fallo di mano volontario o un fallo punibile con un calcio di punizione diretto o un calcio di rigore.
 Gli arbitri devono tenere conto dei seguenti aspetti nel decidere se un fallo commesso ha privato un calciatore attaccante di una evidente opportunità di segnare una rete:
- il possesso o la possibilità di controllare il pallone;
 - la posizione dell'attaccante;
 - il suo movimento/direzione;
 - la distanza dalla porta;
 - la posizione dei calciatori difendenti;
 - la posizione del portiere difendente.

Regola 13 Calci di Punizione

1. I calci di punizione sono distinti in:
 - **“Diretti”** (per mezzo dei quali può essere segnata direttamente una rete contro la squadra che ha commesso il fallo);
 - **“Indiretti”** (per mezzo dei quali una rete non può essere segnata se il pallone, prima di oltrepassare la linea di porta, non sia stato toccato o giocato da un calciatore diverso da quello che ha battuto la punizione).
2. Per differenziare un calcio di punizione indiretto da uno diretto, l'arbitro, quando accorda un calcio di punizione indiretto, deve segnalarlo alzando un braccio portando la mano al di sopra della testa. Egli manterrà il braccio in tale posizione fino a che il pallone sia stato giocato o toccato da un altro calciatore o abbia cessato di essere in gioco.
3. Tutti i calciatori della squadra avversaria a quella che batte il calcio di punizione (diretto o indiretto) devono posizionarsi ad una distanza di almeno m. 7 dal pallone. Il pallone sarà considerato in gioco nel momento in cui è stato toccato o giocato.
4. Quando una squadra difendente usufruisce di un calcio di punizione dall'interno della propria area di rigore, tutti i calciatori della squadra avversaria devono rimanere al di fuori dell'area di rigore. Il pallone verrà considerato in gioco appena sarà uscito dall'area di rigore.
5. Con lo stesso fischio, nello stesso istante in cui è accordato un calcio di punizione, l'arbitro ne autorizza senz'altro l'esecuzione, salvo quando il gioco rimanga interrotto per un periodo di tempo superiore al normale (per esempio per comminare un'ammonizione o un'espulsione), o quando il calciatore che deve calciare la punizione richieda l'intervento dell'arbitro per fare in modo che gli avversari rispettino la prescritta distanza di metri 7. In questi casi un calcio di punizione battuto prima del secondo fischio non deve essere considerato regolare e pertanto deve essere ripetuto.
6. Il calcio di punizione può essere battuto in qualsiasi direzione.
7. Nella esecuzione di un calcio di punizione, diretto od indiretto, il pallone deve essere fermo e collocato sul punto previsto dalla norma regolamentare. Il calcio di punizione, battuto con il pallone in movimento o collocato in un punto diverso da quello previsto dalla norma regolamentare, non deve essere considerato regolare e pertanto deve essere ripetuto.
8. Il calciatore che lo ha calciato non potrà giocarlo una seconda volta fino a quando il pallone stesso non sia stato toccato o giocato da un altro calciatore.

9. Se il calciatore che ha battuto il calcio di punizione tocca una seconda volta il pallone prima che questo sia giocato da un altro calciatore, deve essere concesso, a favore della squadra avversaria, un calcio di punizione indiretto dal punto in cui è stata commessa l'infrazione, a meno che quest'ultima non sia stata commessa da un calciatore all'interno dell'area di porta avversaria, nel qual caso il calcio di punizione sarà battuto da un punto qualsiasi dell'area di porta.
10. Quando un calciatore della squadra avversaria non rispetta la distanza prescritta durante l'esecuzione di un calcio di punizione, il calcio di punizione dovrà essere ripetuto ed il calciatore colpevole deve essere ammonito, salvo che non possa essere applicato il vantaggio o venga commessa un'altra infrazione punibile con un calcio di rigore.
11. Un calciatore che batte un calcio di punizione, diretto od indiretto, può rinunciare, se lo ritiene opportuno, al rispetto da parte degli avversari della distanza prescritta dalla Regola.
12. Quando un calciatore batte un calcio di punizione diretto o indiretto dall'interno della propria area di rigore, tutti i calciatori della squadra avversaria devono trovarsi ad una distanza non inferiore a m. 7 dal pallone e rimanere al di fuori dell'area di rigore fino a quando il pallone non sia stato calciato al di fuori della stessa. Il pallone sarà in gioco dal momento in cui è stato toccato, si è mosso ed è uscito dall'area di rigore verso il terreno di gioco.
13. Se un calciatore della squadra avversaria entra nell'area di rigore o si avvicina a meno di m. 7 dal pallone, secondo i casi e comunque prima che il calcio di punizione sia stato battuto, l'arbitro dovrà ritardarne l'esecuzione fino a quando non sia rispettata la Regola.
14. Il portiere non potrà ricevere il pallone fra le mani al fine di rilanciarlo successivamente in gioco.
15. Se il pallone non è stato calciato direttamente in gioco, fuori dell'area di rigore, il calcio di punizione deve essere ripetuto.
16. Se un calciatore batte un calcio di punizione diretto o indiretto dall'esterno della propria area di rigore, tutti i calciatori della squadra avversaria devono trovarsi ad una distanza non inferiore a m. 7 dal pallone fino a quando questo non sia in giuoco, salvo che si dispongano sulla propria linea di porta, fra i pali della stessa.
17. Il pallone sarà considerato in giuoco quando è calciato e si muove.
18. Salvo che non esistano altre prescrizioni nelle Regole riguardanti il punto dal quale deve essere battuto un calcio di punizione:
 - Ogni calcio di punizione accordato alla squadra difendente all'interno della propria area di rigore, può essere battuto da un punto qualsiasi della stessa area di rigore.
 - Ogni calcio di punizione indiretto accordato alla squadra attaccante, all'interno dell'area di rigore avversaria, deve essere battuto dalla linea dell'area di rigore parallela alla linea di porta, dal punto più vicino a quello dove il fallo è stato commesso.
19. Con un calcio di punizione diretto può essere segnata una rete solo contro la squadra che lo subisce.
20. Se nella esecuzione di un calcio di punizione (diretto od indiretto), battuto dall'esterno dell'area di rigore, un calciatore calcia il pallone direttamente nella propria porta, l'arbitro farà riprendere il giuoco con un calcio d'angolo.
21. Se nella esecuzione di un calcio di punizione indiretto il pallone è calciato direttamente nella porta avversaria, l'arbitro farà riprendere il giuoco con un calcio di rinvio.

Regola 14 Calci di Rigore

1. Quando un calciatore, nella propria area di rigore, commette uno dei falli sanzionabili con un calcio di punizione diretto, alla squadra avversaria sarà accordato un calcio di rigore.
2. Con un calcio di rigore si può segnare direttamente una rete.
3. Se il calcio di rigore è concesso allo scadere di uno dei tempi regolamentari o supplementari, la gara deve essere prolungata per la sola esecuzione del calcio di rigore.
4. I calci di rigore devono essere battuti dal punto del calcio di rigore.
5. Il calciatore che esegue il calcio di rigore dovrà essere debitamente identificato; se il rigore viene eseguito da un compagno del calciatore che era stato precedentemente identificato, l'arbitro interrompe il gioco, lo ammonisce per comportamento antisportivo e riprende la gara con un calcio di punizione indiretto in favore della squadra difendente dal punto del calcio di rigore.
6. Colui che batte il calcio di rigore deve calciare il pallone in avanti e non potrà giocarlo una seconda volta fino a quando lo stesso non sarà stato toccato da un altro calciatore.
7. Il pallone sarà considerato in gioco quando è toccato in avanti e si muove.
8. La rete sarà considerata valida anche se il pallone tocca uno o entrambi i pali della porta, oppure la sbarra trasversale o il portiere o una combinazione di uno o più dei suddetti elementi, purché non sia stata commessa alcuna infrazione.

9. Prima dell'esecuzione, tutti i calciatori, ad eccezione del calciatore che batte il calcio di rigore e del portiere della squadra che lo subisce, devono stare all'interno del rettangolo di gioco ma fuori dell'area di rigore, dietro o al lato del punto del calcio di rigore, ad una distanza di almeno 5 metri dal punto del calcio di rigore.
10. Il portiere difendente deve trovarsi sulla linea di porta, all'interno dei pali, facendo fronte a chi esegue il tiro fino a quando il pallone non sia in gioco
11. Per qualsiasi infrazione a questa Regola, se commessa da un calciatore della squadra difendente, il calcio di rigore:
 - se la rete non è stata segnata, deve essere ripetuto;
 - se la rete è stata segnata, non deve essere ripetuto;
12. Per qualsiasi infrazione a questa Regola, se commessa da un compagno di squadra del calciatore incaricato del tiro, il calcio di rigore:
 - se la rete è stata segnata, questa sarà annullata ed il calcio di rigore ripetuto;
 - se la rete non è stata segnata, l'arbitro riprenderà il gioco con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria;
13. Per qualsiasi infrazione a questa Regola, se commessa dal calciatore che ha battuto il calcio di rigore ed il fallo è stato commesso con il pallone in gioco, la squadra avversaria batterà un calcio di punizione indiretto dal punto in cui è stata commessa l'infrazione;
14. Per qualsiasi infrazione a questa Regola, se commessa dal calciatore che ha battuto il calcio di rigore ed il fallo è stato commesso con il pallone non ancora in gioco in gioco, ma dopo l'emissione del fischio da parte dell'arbitro la squadra avversaria batterà un calcio di punizione indiretto dal punto in cui è stata commessa l'infrazione;
 - se il pallone entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto;
 - se il pallone non entra in porta, l'arbitro interrompe il gioco e lo riprende con un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria dal punto in cui l'infrazione è avvenuta.
15. Se un calciatore della squadra difendente e un calciatore della squadra attaccante commettono un'infrazione a questa Regola, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto.
16. Se il pallone colpisce un oggetto dopo che è stato giocato in avanti, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto.
17. Se il pallone rimbalza sul portiere, la traversa, o i pali, e poi colpisce un oggetto all'interno del rettangolo di gioco, gli arbitri dovranno interrompere il gioco e lo riprenderanno con una rimessa da parte di uno degli arbitri nel punto in cui il pallone ha colpito l'oggetto.

Regola 15 Rimessa dalla linea laterale

1. La rimessa dalla linea laterale è il modo di riprendere il gioco quando il pallone oltrepassa interamente, sia a terra sia in aria, una linea laterale, o colpisce una copertura.
2. La rimessa laterale è accordata alla squadra avversaria del calciatore che per ultimo ha toccato il pallone quando esso era in gioco;
3. Una rete non può essere segnata direttamente su rimessa laterale. In tal caso verrà assegnata una rimessa dal fondo alla squadra avversaria
4. La rimessa laterale deve essere eseguita dal punto in cui il pallone ha oltrepassato la linea laterale o dall'esterno del rettangolo di gioco ad una distanza non superiore a cm. 25 da tale punto.
5. Il pallone deve essere fermo sulla linea laterale
6. Il pallone deve essere rimesso in gioco, verso l'interno del terreno di gioco, in una qualsiasi direzione;
7. Il calciatore che esegue la rimessa dalla linea laterale deve avere una parte di un piede sulla linea laterale o all'esterno del terreno di gioco.
8. I calciatori della squadra difendente devono trovarsi ad almeno 7 metri dal punto in cui viene eseguita la rimessa.
9. Le rimesse laterali si eseguono con i piedi.
10. Il pallone è considerato in gioco non appena entra all'interno del rettangolo di gioco.
11. Il calciatore che esegue la rimessa laterale, non può giocare il pallone una seconda volta prima che sia stato toccato da un altro calciatore. In caso di infrazione, deve essere accordato un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria, dal punto in cui è stata commessa l'infrazione. Se questa è avvenuta all'interno della propria area di rigore, il calcio di punizione indiretto sarà battuto dalla linea dell'area di rigore dal punto più vicino a quello dove è avvenuta l'infrazione.
12. Se la rimessa laterale:
 - Non è stata eseguita correttamente;
 - È stata effettuata da un punto diverso da quello di cui al comma 4;
 - Viene commessa ogni altra infrazione alla regola

essa deve essere ripetuta da un calciatore della squadra avversaria

13. Se un avversario interferisce o impedisce che la rimessa dalla linea laterale sia eseguita correttamente, dovrà essere ammonito per comportamento antisportivo mostrandogli il cartellino giallo.
14. Se un avversario si pone ad una distanza inferiore a cinque metri, gli arbitri devono intervenire per riportarlo a distanza regolamentare solo se a suo giudizio egli ostacola la ripresa del gioco
15. Un calciatore che batte la rimessa laterale non può richiedere agli arbitri il rispetto della distanza prima di eseguire tale rimessa. Se i calciatori avversari sono ad una distanza tale da non permettere la regolare esecuzione, gli arbitri interromperanno il gioco, ammoniranno il calciatore inadempiente e la rimessa laterale verrà ripetuta.

Regola 16 Rimessa dal fondo

1. La rimessa dal fondo è il modo di riprendere il gioco quando il pallone, toccato per ultimo da un calciatore della squadra attaccante, oltrepassa interamente la linea di porta, sia in terra sia in aria, al di fuori del tratto compreso tra i pali.
2. Una rete non può essere segnata direttamente su rimessa dal fondo.
3. La rimessa dal fondo può essere effettuata solo dal portiere della squadra difendente e solo con le mani, da un punto qualsiasi dell'area di rigore.
4. Tutti i calciatori avversari devono trovarsi fuori dall'area di rigore, sino a quando il pallone non sia in gioco.
5. Il pallone è considerato in gioco quando è stato lanciato completamente fuori dall'area di rigore
6. Dopo la rimessa del portiere, nessun calciatore può dunque toccare la palla prima che sia uscita dall'area di rigore.
7. In caso di inosservanza delle predette norme, la rimessa va ripetuta.
8. Se, dopo che il pallone è in gioco, il portiere tocca il pallone una seconda volta, eccetto con le mani, prima che sia stato toccato da un qualsiasi altro calciatore, è concesso un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria dal punto in cui è stata commessa l'infrazione, salvo che ciò sia avvenuto nell'area di rigore, nel qual caso il calcio di punizione indiretto sarà battuto dalla linea dell'area di rigore, dal punto più vicino a quello in cui è stato commesso il fallo
9. Se, dopo che il pallone è in gioco, il portiere tocca il pallone una seconda volta con le mani, prima che sia stato toccato da un qualsiasi altro calciatore, è concesso un calcio di punizione diretto alla squadra avversaria dal punto in cui è stata commessa l'infrazione, salvo che ciò sia avvenuto nell'area di rigore, nel qual caso sarà accordato un calcio di punizione indiretto, che sarà battuto dalla linea dell'area di rigore, dal punto più vicino a quello in cui è stato commesso il fallo
10. Se la rimessa dal fondo viene eseguita con calciatori attaccanti all'interno dell'area di rigore, la rimessa dal fondo viene ripetuta se uno qualsiasi dei calciatori attaccanti tocca il pallone o impedisce al portiere di effettuarla correttamente.

Regola 17 Calcio d'Angolo

1. Il calcio d'angolo è il modo di riprendere il gioco quando il pallone, toccato per ultimo da un calciatore della squadra difendente, oltrepassa interamente la linea di porta, sia in terra sia in aria, al di fuori del tratto compreso tra i pali.
2. Una rete può essere segnata direttamente su calcio d'angolo, ma unicamente contro la squadra avversaria.
3. Il calcio d'angolo è battuto da un calciatore qualsiasi della squadra attaccante.
4. I calci d'angolo si battono con i piedi. Il pallone deve essere posto all'interno dell'arco d'angolo più vicino al punto in cui ha oltrepassato la linea di porta.
5. I calciatori della squadra difendente devono porsi ad una distanza di 7 metri dall'arco d'angolo, e non possono avvicinarsi fino a quando questo non è in gioco.
6. Il pallone è considerato in gioco non appena è stato toccato e si muove.
7. Il calciatore che ha battuto il calcio d'angolo non può giocare una seconda volta il pallone fino a quando lo stesso non sia stato toccato o giocato da un altro calciatore. In caso di inosservanza, sarà assegnato un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria, dal punto in cui è stata commessa l'infrazione.
8. Per tutte le altre infrazioni a questa regola, il calcio d'angolo dovrà essere ripetuto.
9. L'arbitro è incaricato di far osservare la distanza se a suo giudizio essa ostacola la ripresa del gioco. In caso di inosservanza della distanza, il calcio d'angolo sarà ribattuto.